

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	9
GIUSTIZIA (II) .....	»	92
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	155
DIFESA (IV) .....	»	178
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	182
FINANZE (VI) .....	»	186
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	201
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	210
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	211
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	233

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 38.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	234
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	253
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	258
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	289
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	293
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	303
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	304
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	305
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	306
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	307
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	308

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza  
del presidente Marcello TAGLIALATELA.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla Commissione II).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aniello FORMISANO, *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame, soffermandosi in particolare sulle modifiche introdotte al Senato.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2681 e rilevato che:

il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 agosto 2014, è stato emanato e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* a distanza di 14 giorni, il 12 settembre 2014;

esso reca un contenuto omogeneo, volto ad introdurre innovazioni nel processo civile, e complessivamente unificato dalla finalità di ridurre il contenzioso civile, di accelerarne i tempi nonché di incrementarne la funzionalità (ciò con particolare riferimento al processo di esecuzione forzata e alle procedure concorsuali). In chiave teleologica, appaiono dunque riconducibili alle predette finalità anche la previsione dell'articolo 21, in tema di tramutamenti dei magistrati (la quale è applicabile non solo ai magistrati civili, ma anche a quelli penali), nonché, in parte, le disposizioni, introdotte al Senato, di cui all'articolo 21-*bis*, comunque correlabili

alla materia, con le quali vengono ripristinati i giudici di pace di Ostia e di Barra e vengono conseguentemente aggiornate le relative tabelle (anche in questo caso, con effetti sui procedimenti sia civili sia penali);

il titolo ed il preambolo del decreto fanno riferimento esplicito al solo processo civile, mentre diverse disposizioni hanno effetto anche in ambito penale (oltre a quelle sopra menzionate, anche quelle relative alle ferie dei magistrati). Inoltre esso reca l'espressione "degiurisdizionalizzazione", non presente nell'ordinamento e non definita nel testo del provvedimento;

il decreto reca numerose norme, per lo più di carattere ordinamentale, destinate ad acquistare efficacia in tempi successivi rispetto all'entrata in vigore della norma, in genere a decorrere dal trentesimo o dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (articoli: 3, comma 8; 12, comma 7; 13, comma 2; 14, comma 2; 17, comma 2; 18, comma 3; 19, comma 6-bis; 20, commi 5 e 6), in un caso, relativo alle ferie dei magistrati, a decorrere dall'anno 2015 (articolo 16, comma 3) e, quanto alla nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche, a decorrere dal 31 marzo 2015 (articolo 18, comma 4); per tali disposizioni la rispondenza al requisito (previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988) della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va comunque valutata anche tenendo conto di alcuni elementi obiettivi quali: *a)* in molti casi, di eventuali effetti intermedi e della tempistica di adempimenti previsti (che, nei casi di specie non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti); *b)* come specificato nella relazione illustrativa relativamente alla riforma delle spese processuali (ma con osservazione applicabile anche ad altri casi), dell'affidamento delle parti che intendono introdurre il giudizio circa le discipline che saranno applicabili al caso; *c)* relativamente alle ferie dei magistrati, come esplicitato nella relazione illustrativa predisposta dal Governo, del "principio costituzio-

nale di tutela dei diritti quesiti [secondo il quale] il montante ferie maturato nell'annualità 2014 va computato secondo la disciplina previgente";

in due circostanze, il decreto apporta modificazioni a una fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001). Ciò si riscontra all'articolo 6, comma 5, e all'articolo 12, comma 5, che novellano il decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, regolamento sullo stato civile, per coordinarlo con le modificazioni introdotte in materia di separazione personale e di divorzio;

il parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura il 9 ottobre 2014 segnala taluni profili problematici in ordine al coordinamento del decreto-legge con la normativa vigente, evidenziando, in particolare, che esso si aggiunge ai molteplici interventi sul codice di procedura civile già effettuati negli ultimi anni (e dettagliatamente richiamati), introducendo nuovi istituti (come la procedura di negoziazione assistita e la *traslacio iudicii* in sede arbitrale) che "rappresentano una sorta di duplicazione di strumenti processuali già esistenti e rispetto ai quali, peraltro, è anche forte il rischio di sovrapposizione";

in particolare, problemi di coordinamento con le fonti vigenti, alcuni dei quali potenzialmente idonei ad ingenerare dubbi interpretativi ed applicativi, sono riscontrabili:

*a)* all'articolo 1, in tema di trasferimento di procedimenti alla sede arbitrale, ove:

il comma 1 permette di promuovere un procedimento arbitrale "a norma

delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile”;

il comma 2 deferisce la nomina (e, se le parti non sono concordi, anche l'individuazione) degli arbitri o dell'arbitro al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario, effettuando così una deroga tacita all'articolo 810 del codice di procedura civile secondo il quale, in generale, la nomina è fatta dal presidente del tribunale;

conseguentemente, per effetto di un incompleto coordinamento con le altre disposizioni del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile che attribuiscono alcuni poteri al presidente del tribunale, il decreto non chiarisce espressamente se, nel caso degli arbitrati promossi ai sensi del decreto medesimo, tali poteri restino attribuiti al presidente del tribunale oppure se essi siano deferiti al presidente del consiglio dell'ordine: si tratta in particolare degli articoli 809 (sulla nomina – in taluni casi – di arbitri integrativi), 811 (relativo alla sostituzione degli arbitri), 813-*bis* (relativo alla decadenza degli arbitri), 814, secondo comma (relativo alle spese e all'onorario degli arbitri) e 815 (sulla riconsiliazione degli arbitri). Nei casi in esame, infatti, l'interpretazione letterale porterebbe a ritenere che i poteri restino attribuiti al presidente del tribunale, ma poiché essi appaiono strettamente connessi all'iniziale potere di nomina, appare opportuno assicurare il coordinamento delle norme in via esplicita, e non solo interpretativa;

b) all'articolo 1, comma 2, come modificato al Senato, il quale prevede che gli arbitri siano scelti tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni, con un'altra deroga tacita alla disciplina generale codicistica, la quale non prevede che gli arbitri debbano essere scelti all'interno di categorie legislativamente predeterminate; risulta dunque opportuno chiarire se la previsione del decreto possa essere derogata o meno dall'accordo fra le parti ai sensi del codice di procedura civile;

c) all'articolo 16, comma 2, che introduce, nell'ambito della legge n. 97 del

1979, l'articolo 8-*bis*, in materia di ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, in assenza di coordinamento con l'articolo 8 della medesima legge che, novellando l'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), stabilisce che “I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni”;

l'articolo 22, comma 2, in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di aumentare il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario “nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio”. Si attribuisce così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e con una formulazione testuale nella quale l'assenza di qualsiasi indicazione relativa alla parametrizzazione dei profili quantitativi della prestazione, suscitando, inoltre, dubbi di compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria; si evidenzia, infine, che una previsione di contenuto ed effetto equivalenti è già recata dall'articolo 53, comma 2 del decreto-legge n. 90 del 2014 ed era già stata rilevata in termini critici dal Comitato;

l'articolo 18, comma 2, nel novellare le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevede che il Ministro della giustizia “con proprio decreto avente natura non regolamentare,” possa indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione; con ciò si demanda la determinazione del contenuto di un atto processuale ad un decreto “non regolamentare” (del quale, peraltro, non è neppure obbligatoria la pubblicazione in *Gaz-*

zetta Ufficiale). Come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica » e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: « deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare »;

il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione introduttiva si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 6, comma 5, e all'articolo 12, comma 5, che incidono su una fonte normativa di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza;

con riferimento all'articolo 22, comma 2 (che in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto ministeriale la possibilità di aumentare il contributo unificato « nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio »), si riconduca tale previsione alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

si dovrebbe valutare l'opportunità e il modo di assicurare un migliore coordinamento fra le norme vigenti e le disposizioni indicate in premessa, idonee a ingenerare dubbi interpretativi e applicativi;

si dovrebbe valutare se sia opportuno, e come, integrare il titolo del decreto onde renderlo maggiormente corrispondente al contenuto dello stesso ».

Giovanni MONCHIERO rileva in termini critici l'inserimento, avvenuto al Senato, dell'articolo 21-bis, concernente il ripristino dei giudici di pace di Ostia e di Barra, reputandolo estraneo al contenuto del decreto-legge e auspicando, in merito, un intervento più deciso del Comitato.

Aniello FORMISANO, *relatore*, nel dare atto del carattere effettivamente problematico della disposizione inserita, richiama tuttavia le considerazioni formulate nella sua proposta di parere, chiedendo meglio il proprio pensiero, anche sulla base della giurisprudenza del Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante .....	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

#### **La seduta comincia alle 15.10.**

##### **Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.**

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che in data 27 ottobre 2014 è pervenuta alla Presidenza della Camera una lettera con la quale la deputata Federica Mogherini manifesta la volontà di dimettersi dal mandato parlamentare, in considerazione del fatto che dal 1° novembre prossimo assumerà la carica di Vicepresidente e Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza nell'ambito della nuova Commissione europea, ritenendo tale carica incompatibile con quella di deputato secondo il riferimento all'articolo 17-*bis*, comma 2, del Regolamento della Camera contenuto nella lettera medesima.

Sulla base della dichiarata incompatibilità fra le due cariche, suffragata peraltro dai costanti precedenti registrati fin dal 1988 in occasione di dimissioni di deputati nominati membri della Commissione europea, l'Assemblea sarà chiamata

a prendere atto delle dimissioni da deputato della collega Mogherini, presumibilmente nella seduta di domani.

Pertanto, in vista di questa presa d'atto da parte dell'Assemblea, e della conseguente proclamazione del subentrante, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che il candidato che, nella lista n. 15 – Partito Democratico nella XI circoscrizione Emilia Romagna, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Marco Bergonzi.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

#### **La seduta termina alle 15.15.**

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

---

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini .....

8

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 29 ottobre 2014.*

**Legge quadro missioni internazionali.**

**C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 16.15.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	10
Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	10
DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	10
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15
INTERROGAZIONI:	
5-02169 Palmizio: Sull'eventuale riduzione delle unità di personale destinate al distacco del Corpo dei vigili del fuoco di Carpi .....	12
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	17
5-01846 Prodanì: Sulla potestà di ripartizione dei contributi pubblici da parte dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti .....	13
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	18
5-01733 Chaouki: Sulla necessità di verificare eventuali abusi commessi da parte di agenti delle forze dell'ordine a danno di un cittadino tunisino .....	13
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	19
SEDE REFERENTE:	
Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
ALLEGATO 5 ( <i>Elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati</i> ) .....	21
ALLEGATO 6 ( <i>Ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati</i> ) .....	82
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. C. 1803 Beni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 ottobre 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.50.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione, e i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e Luciano Pizzetti.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, per il gruppo parlamentare Per l'Italia, è entrato a far parte della I Commissione il deputato Gian Luigi Gigli.

**Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna ha disposto alcune modifiche alla composizione del Comitato permanente per i pareri, istituito in seno alla Commissione.

La composizione del Comitato permanente per i pareri è pertanto, secondo quanto convenuto all'unanimità dall'ufficio di presidenza, la seguente:

Alfredo D'Attorre	(PD)
Marilena Fabbri	(PD)
Daniela Matilde Maria Gasparini	(PD)
Giuseppe Lauricella	(PD)
Marco Meloni	(PD)
Alessandro Naccarato	(PD)

Matteo Richetti	(PD)
Fabiana Dadone	(M5S)
Federica Dieni	(M5S)
Daniilo Toninelli	(M5S)
Maurizio Bianconi	(FI-PdL)
Elena Centemero	(FI-PdL)
Dore Misuraca	(NCD)
Andrea Mazziotti Di Celso	(SCpI)
Stefano Quaranta	(SEL)
Cristian Invernizzi	(LNA)
Gian Luigi Gigli	(PI)
Ignazio La Russa	(FdI-AN)
Albrecht Plangger	(Misto)

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della stessa seduta, ha concordato all'unanimità sull'indicazione del deputato Cristian Invernizzi come vicepresidente del Comitato permanente per i pareri. La composizione dell'ufficio di presidenza del medesimo Comitato è pertanto la seguente:

Presidente: Alessandro Naccarato  
Vice presidente: Cristian Invernizzi  
Segretario: Andrea Mazziotti Di Celso

La Commissione prende atto.

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'artratro in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge n. 2681, già approvato con modificazioni dal Senato, ha ad oggetto la conversione del decreto-legge 132/2014, diretto a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile. Il decreto-legge riguarda i seguenti ambiti: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti (articolo 1); la convenzione di negoziazione assistita, quale accordo mediante il

quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati (articoli 2-13); sono disciplinate inoltre alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio; ulteriori semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio, con la possibilità per i coniugi di concludere un accordo davanti al sindaco (articolo 12); misure per la funzionalità del processo civile di cognizione, concernenti la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati (articoli 13-16); la tutela del credito e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche (articoli 17-20); il procedimento di tramutamento dei magistrati (articolo 21).

Nel corso dell'esame, il Senato ha introdotto due nuovi articoli concernenti l'impignorabilità dei depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche (articolo 19-*bis*) e il ripristino degli uffici del giudice di pace a Ostia (Roma) e Barra (Napoli) (articolo 21-*bis*). Il Senato ha inoltre soppresso gli articoli 7 (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro) e 15 (Dichiarazioni rese al difensore nel processo civile).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per quanto concerne il contenuto analitico dei singoli articoli di cui si compone il decreto legge, in questa sede si sofferma in particolare su alcune disposizioni, attinenti alle competenze della Commissione affari costituzionali.

Tra queste, cita l'articolo 1, che prevede il possibile trasferimento — su istanza congiunta delle parti al giudice — dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di al-

cune tipologie di cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 1 del medesimo articolo 1 esclude, tuttavia, il trasferimento per le cause già assunte in decisione; per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il lodo pronunciato ha, a tutti gli effetti, il valore di sentenza. Al riguardo, andrebbe valutato a suo giudizio se sia giustificata, sotto il profilo della ragionevolezza, la scelta di escludere le cause in lavoro, previdenza e assistenza sociale dal novero di quelle trasferibili dalla sede giudiziaria a quella arbitrale.

Il Capo II (articoli 2-12) del provvedimento introduce nell'ordinamento un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie ovvero la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati. In particolare, l'articolo 2 prevede che all'atto del conferimento dell'incarico l'avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento; la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. Il comma 2, lettera *b*), dello stesso articolo 2, stabilisce che la convenzione non incontra limiti di materia esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi di lavoro. Anche in tal caso andrebbe, a suo avviso, valutato se sia giustificata, sotto il profilo della ragionevolezza, la scelta di escludere i contenziosi di lavoro da quelli che possono costituire oggetto della convenzione di negoziazione assistita.

Rileva, quindi, con riferimento all'articolo 3, comma 6, che, sulla base della formulazione letterale della disposizione, non sembrerebbe applicabile alla nuova fattispecie l'articolo 82 del testo unico sulle spese di giustizia riguardante la liquidazione, da parte del giudice, dell'onorario e delle spese spettanti al difensore per gratuito patrocinio. Reputa, pertanto, opportuno segnalare tale lacuna alla Commissione di merito, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 36 della Costituzione.

Fa presente, poi, che l'articolo 5, comma 2-*bis*, nel prevedere che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita debba essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile, non indica la sanzione da applicare in caso di mancata trascrizione.

Quanto all'articolo 18 – con disposizioni che diverranno efficaci trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione – rileva che esso modifica il codice di procedura civile, inserendo un nuovo articolo 159-*bis* nelle disposizioni di attuazione, per introdurre, a carico del creditore, l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Solo a seguito di tale adempimento la cancelleria del tribunale procederà alla formazione del fascicolo dell'esecuzione. A partire dal prossimo 31 marzo 2015, il deposito della nota di iscrizione a ruolo dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Al riguardo, segnala che il comma 2 dello stesso articolo demanda a un decreto del ministro della giustizia, di natura non regolamentare, il compito di indicare ulteriori contenuti della nota di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo rispetto a quelli previsti dallo stesso comma. Ritiene pertanto che occorra valutare come possa essere garantita la pubblicità dell'integrazione di disposizioni processuali, dal momento che i decreti di natura non regolamentare non debbono essere pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 22 reca, in particolare, le disposizioni finanziarie ed è stato integralmente sostituito dal Senato. Laddove si dovessero registrare minori entrate rispetto alle previsioni, è rimesso a un decreto del ministro della giustizia l'aumento – nella misura necessaria – del contributo unificato.

Segnala, al riguardo, che occorre valutare se la disposizione sia pienamente rispettosa dell'articolo 23 della Costituzione, che riserva alla legge l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali.

Quanto al rispetto dei principi costituzionali, evidenzia che il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali).

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere, favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere, favorevole con osservazioni, del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 15.**

**5-02169 Palmizio:** Sull'eventuale riduzione delle unità di personale destinate al distaccamento del Corpo dei vigili del fuoco di Carpi.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del Governo, ricordando che l'oggetto dell'interrogazione in titolo riguardava specificamente la riduzione dell'organico del distaccamento del Corpo dei vigili del fuoco di Carpi e non quello di Modena. Evidenzia, inoltre, che l'affidamento a criteri di flessibilità della diversa distribuzione del personale non garantisce la copertura della diminuzione dell'organico essendo definiti a livello locale.

**5-01846 Prodanì:** Sulla potestà di ripartizione dei contributi pubblici da parte dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aris PRODANI (M5S), replicando, fa presente che l'interrogazione in oggetto era stata presentata nel gennaio di quest'anno. Evidenzia, tuttavia, che la questione trattata è ancora rilevante segnalando che l'imminente esame del disegno di legge di stabilità potrebbe costituire la sede opportuna ai fini della relativa soluzione.

**5-01733 Chaouki:** Sulla necessità di verificare eventuali abusi commessi da parte di agenti delle forze dell'ordine a danno di un cittadino tunisino.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marilena FABBRI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, ringrazia per la risposta fornita dal Governo e fa presente che darà conto di quest'ultima al primo firmatario, deputato Chaouki.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione, i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, Luciano Pizzetti e Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2014.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, come già comunicato nella seduta di ieri, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali, con distinte lettere, ha trasmesso elementi informativi, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati, che saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegati 5 e 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.**

**C. 1803 Beni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre 2014.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, constatando l'assenza di richieste di interventi

da parte di colleghi, chiede che sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge.

Roberta AGOSTINI (PD, *presidente*, fa presente che tale decisione sarà assunta in

sede di ufficio di presidenza della Commissione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (C. 2681 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2681 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante « Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie giurisdizione e norme processuali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato innanzitutto che l'articolo 1, comma 1, prevedendo il possibile trasferimento – su istanza congiunta delle parti al giudice – dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, esclude, salvo specifici casi, le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale;

fatto altresì presente che l'articolo 2, comma 2, lettera b), prevedendo che all'atto del conferimento dell'incarico l'avvocato debba informare il cliente della possibilità di ricorrere a un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, ovvero la convenzione di negoziazione, esclude le controversie riguardanti i diritti indisponibili e i contenziosi di lavoro;

rilevato, all'articolo 3, comma 6, che, sulla base della formulazione letterale della disposizione, non sembrerebbe applicabile, alla nuova fattispecie, l'articolo 82 del *testo unico sulle spese di giustizia* riguardante la liquidazione, da parte del giudice, dell'onorario e delle spese spettanti al difensore per gratuito patrocinio;

considerato che l'articolo 5, comma 2-bis, nel prevedere che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita debba essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile, non indica la sanzione da applicare in caso di mancata trascrizione;

rilevato, inoltre, che l'articolo 18, comma 2, demanda a un decreto del ministro della giustizia, di natura non regolamentare, il compito di indicare ulteriori contenuti della nota di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo rispetto a quelli previsti dallo stesso comma;

sottolineato, al riguardo, che occorre valutare come possa essere garantita la pubblicità dell'integrazione di disposizioni processuali, dal momento che si demanda ad un atto atipico – non soggetto al parere del Consiglio di Stato, né alla registrazione della Corte dei Conti, né all'obbligo di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* – la determinazione del contenuto di un atto processuale;

evidenziato, poi, che l'articolo 22, integralmente sostituito dal Senato, recante disposizioni finanziarie, rimette, in

particolare, a un decreto del ministro della giustizia l'aumento — nella misura necessaria — del contributo unificato laddove si dovessero registrare minori entrate rispetto alle previsioni;

osservato, al riguardo, che occorre valutare se la disposizione, che opera, seppur in presenza di alcuni presupposti, una delegificazione della materia, senza peraltro indicare un parametro o un limite massimo al possibile aumento di tali importi, sia pienamente rispettosa dell'articolo 23 della Costituzione, che riserva alla legge l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se l'esclusione delle cause vertenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dalla possibilità di ricorrere al trasferimento dalla sede giudiziale a quella arbitrale — di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge — nonché l'esclusione dalla convenzione di negoziazione delle controversie riguar-

danti i diritti indisponibili e dei contenziosi di lavoro — di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del medesimo decreto — siano giustificate dal criterio di ragionevolezza;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, all'articolo 3, comma 6, l'applicabilità, alla nuova fattispecie, dell'articolo 82 del *testo unico sulle spese di giustizia* riguardante la liquidazione, da parte del giudice, dell'onorario e delle spese spettanti al difensore per gratuito patrocinio, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 36 della Costituzione;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare, al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge in oggetto, attraverso quali modalità possa essere garantita la pubblicità dell'integrazione di disposizioni processuali, dal momento che il decreto di natura non regolamentare ivi previsto non deve essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

d) valuti la Commissione di merito se la disposizione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge sia pienamente rispettosa dell'articolo 23 della Costituzione, che riserva alla legge l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali.

## ALLEGATO 2

**5-02169 Palmizio: Sull'eventuale riduzione delle unità di personale destinate al distaccamento del Corpo dei vigili del fuoco di Carpi.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Palmizio richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sul distaccamento dei vigili del fuoco di Carpi, in provincia di Modena, interessato da un progetto di ridimensionamento della pianta organica che ne penalizzerebbe la funzionalità.

Premetto che il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena comprende 5 distaccamenti permanenti – Carpi, Pavullo, Sassuolo, San Felice sul Panaro, Vignola – con un organico teorico di 256 unità nelle figure di vigile permanente, capo squadra, capo reparto e ispettore.

Il distaccamento di Carpi, in particolare, è configurato nella categoria D2 con un organico teorico di 36 unità.

Il dispositivo provinciale di soccorso è completato da 5 distaccamenti volontari ubicati a Fanano, Finale Emilia, Frassinoro, Mirandola, Pievepelago-Fiumalbo.

Anche il Comando provinciale di Modena è stato coinvolto nel progetto di riordino delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco definito, a legislazione vigente e con invarianza della dotazione organica, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di corrispondere alle nuove esigenze del soccorso e alla domanda di sicurezza proveniente dal territorio.

Il progetto ha ridefinito la mappatura delle sedi sia centrali che distaccate, riclassificandole in base ad indicatori riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale.

Sulla base di tali indicatori, l'organico teorico del Comando provinciale di Modena fruisce di un potenziamento totale di 12 unità operative non specialiste, passando quindi a 268 unità. L'organico teorico del distaccamento di Carpi subisce una lieve riduzione da 36 a 34 unità.

Quest'ultimo dato, tuttavia, deve essere inquadrato e valutato alla luce degli strumenti di flessibilità previsti dal progetto in questione.

Infatti, ogni comandante provinciale, fermi restando gli organici complessivi a propria disposizione, potrebbe operare, nella sua qualità di responsabile territoriale dell'organizzazione del soccorso, una diversa distribuzione delle unità di personale tra i diversi distaccamenti della provincia.

Inoltre, i direttori regionali, di concerto con i comandanti provinciali, possono istituire distretti sul territorio costituiti da più distaccamenti, associati e organizzati in modo da assicurare una maggiore flessibilità operativa.

## ALLEGATO 3

**5-01846 Prodani: Sulla potestà di ripartizione dei contributi pubblici da parte dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Prodani e Rizzetto richiamano l'attenzione del Governo sui criteri di ripartizione dei contributi statali a favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, modificati dalla legge finanziaria per il 2008.

Premetto che il Ministero dell'interno assegna due tipi di contributi annuali in tema di provvidenze a sostegno delle persone non vedenti: il primo tipo specificamente destinato all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uic), ai sensi della legge n. 24/1996; il secondo tipo liquidato all'Uic medesima, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (Irifor) e all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (Ierfop), secondo quanto disposto dalla legge n. 379/1993.

A legislazione vigente (articolo 1 della legge n. 379 appena citata), quest'ultimo tipo di contributo è ripartito annualmente dall'Uic, sulla base dei programmi e dell'organizzazione sul territorio dei due istituti. Come indicato nell'interrogazione, infatti, la previsione normativa riguardante la ripartizione in parti uguali del contributo assegnato con vincolo di destinazione

agli Istituti Irifor e Ierfop è stata abrogata. Per l'effetto, la ripartizione delle quote è stata ricondotta in capo all'Uic.

Per il 2013, si è provveduto alla ripartizione tra i due istituti di un importo complessivo pari a 810.065 euro. Per l'anno in corso, il contributo è stato quantificato in 778.954 euro complessivi.

Con la legge di stabilità 2014 è stato stanziato un ulteriore contributo, complessivamente stabilito in 6 milioni 331 mila 245 euro, destinato all'Uic ai sensi delle leggi n. 282 del 1998 (per la gestione del Centro nazionale del libro parlato), n. 379 del 1993 e n. 24 del 1996.

Segnalo che sui criteri di ripartizione del contributo annuale è tuttora pendente un contenzioso promosso da Ierfop dinanzi al TAR Lazio, non essendo andato a buon fine l'accordo stragiudiziale proposto dalla presidenza dell'Uic a Ierfop medesimo.

Si attende la trattazione della causa nel merito intorno alla metà del mese del prossimo mese di novembre, salvo ulteriori rinvii.

Infine, esprimo l'avviso che l'eventuale modifica degli attuali criteri di ripartizione dei contributi potrà essere oggetto di valutazione ed iniziativa in sede parlamentare.

## ALLEGATO 4

**5-01733 Chaouki: Sulla necessità di verificare eventuali abusi commessi da parte di agenti delle forze dell'ordine a danno di un cittadino tunisino.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Chaouki chiede notizie in merito ad eventuali abusi commessi in danno del cittadino tunisino Hassen T. nel corso del suo trasferimento presso il centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta.

Già destinatario nel 2011 di un provvedimento di respingimento per essersi sottratto ai controlli di frontiera a Lampedusa, Hassen T. è rientrato di nuovo irregolarmente nel nostro Paese nel giugno del 2012.

Come evidenziato dall'onorevole interrogante, nell'ottobre dello stesso anno è stata presentata in suo favore, presso lo sportello unico per l'immigrazione di Ragusa, un'istanza di emersione dal lavoro irregolare, rigettata in quanto Hassen T. è stato considerato persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, in forza dei diversi precedenti penali a suo carico.

Aggiungo che, in relazione a tale istanza, lo stesso cittadino tunisino è stato deferito all'Autorità giudiziaria per aver falsamente certificato, con il favore dell'asserito datore di lavoro, l'esistenza dei requisiti necessari alla regolarizzazione della sua posizione.

Nel luglio 2013, è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Intervenuta, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, la scarcerazione con contestuale nulla osta all'espulsione, il prefetto di Ragusa ha emesso nei suoi confronti il provvedimento di espulsione con

accompagnamento coatto alla frontiera, che non è stato possibile eseguire immediatamente, in attesa della convalida del provvedimento da parte del Giudice di pace e dell'esito degli ulteriori accertamenti relativi alla identificazione.

Nelle more, in data 5 agosto, è stato disposto il trasferimento dello straniero al CIE di Caltanissetta, nel corso del quale, approfittando di una sosta forzata dell'auto di servizio della Polizia di Stato sulla quale era trasportato, il medesimo si è lanciato fuori dall'abitacolo mentre il mezzo era ancora in movimento ed è rotolato lungo un pendio adiacente, dandosi poi alla fuga.

Dopo alcuni minuti, è stato raggiunto e fermato grazie anche alla collaborazione di un passante che aveva assistito all'episodio.

Escusso successivamente a sommarie informazioni testimoniali, lo stesso passante ha riferito che, nel momento in cui aveva bloccato lo straniero in fuga, quest'ultimo presentava delle escoriazioni alle braccia e ai piedi e che, una volta ammannettato dai poliziotti, lo stesso aveva opposto resistenza per non rientrare nell'auto di servizio. Il testimone ha aggiunto, poi, che gli agenti non avevano usato alcun tipo di violenza.

Una volta raggiunto il CIE, il cittadino tunisino, dopo aver riferito al medico di turno di avere un dolore alla testa, è stato inviato all'ospedale di Caltanissetta, dove gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato la presenza di un trauma cranico e varie escoriazioni. Dimesso dall'ospedale, il tunisino è stato ricondotto presso il CIE.

Il giorno seguente, su disposizione del medico di turno del CIE, Hassen T. è stato ricondotto all'ospedale di Caltanissetta, dove è stato ricoverato per lesione generale, vari traumi ed escoriazioni multiple, una delle quali ha richiesto una sutura con un intervento effettuato nella stessa giornata.

All'atto delle dimissioni dall'ospedale, la Questura di Caltanissetta ha rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per cure mediche.

Successivamente, il medesimo ha effettuato visite mediche presso gli ospedali di Ragusa e di Vittoria, nel corso delle quali sono stati certificati diversi problemi relativi al suo stato di salute.

Concludo, riferendo che, in relazione alle lesioni riportate dal cittadino tunisino, è in corso presso la Procura della Repubblica di Gela un procedimento penale che è nella fase delle indagini preliminari ed è, quindi, coperto da segreto istruttorio.

ELEMENTI INFORMATIVI FORNITI DAL GOVERNO, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DELLA  
CAMERA DEI DEPUTATI



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le Riforme Istituzionali*

ELEMENTI INFORMATIVI SUL D.D.L. COST. 2613  
RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DELLA  
CAMERA.

Si riporta di seguito, una sintesi degli elementi informativi relativi alla richiesta istruttoria della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 17 ottobre 2014.

**1- Ministero dello Sviluppo economico: "mercati assicurativi (lettera e), commercio con l'estero (lettera q), produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (lettera v) (si veda allegato 1)**

In materia di "mercati assicurativi" la specificazione della competenza statale esclusiva contenuta nel provvedimento conferma nel diritto positivo una materia implicitamente rientrante nella fattispecie "mercati finanziari e concorrenza", già di monopolio del legislatore statale. La natura finora non controversa della competenza statale esclusiva nella materia in oggetto è comprovata dall'assenza di contenzioso costituzionale sul punto.

Non risulta oggetto di contenzioso in via principale la materia del "commercio con l'estero". La ridefinizione competenziale di questo profilo appare di notevole opportunità sotto un profilo strategico: l'imputazione alla competenza esclusiva dello Stato può risolvere le disomogeneità riscontrate a livello geografico sul territorio nazionale sia da un punto di vista di qualità di *outcome* che di spesa. Infatti la gestione accentrata delle risorse stanziare può realizzare "un risparmio in termini di minori risorse impiegate dalle Regioni per le istruttorie e le attività necessarie a gestire i programmi (delle politiche di internazionalizzazione)".

Anche con riferimento all'indivisibilità dell'attività di *"trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica"* non si sono riscontrati nella prassi giurisprudenziale dubbi forieri di contenzioso (se non nel caso isolato della l. 239/2004, di riordino del settore energetico). Lo stesso giudice delle leggi si è espresso nella sentenza 383/2005 in favore del riconoscimento in capo allo Stato di una potestà autorizzatoria in materia di costruzione ed esercizio di elettrodotti. Stesse considerazioni valgono, *de plano*, per la *"produzione di energia"*.

Il problema del contenzioso costituzionale non ha invece risparmiato la materia delle *"energie rinnovabili"*, nella quale l'attribuzione in via esclusiva allo Stato delle relative competenze non può che essere un dato importante, con effetto deflattivo nei confronti dei giudizi in via d'azione (benché probabilmente non su quelli già pendenti, stante l'ultrattività delle norme regionali in attesa della nuova disciplina statale).

Anche la riconduzione alla potestà legislativa statale degli impianti e delle reti strategiche consentirà di snellire notevolmente le procedure amministrative e decisionali di cui si è lamentata più volte la farraginosità, superando *"l'inadeguatezza dell'attuale sistema di governance autorizzatoria"*, tanto più se, alla modifica costituzionale, farà seguito la previsione di una *competent authority*.

In conclusione non solo la riforma va nella direzione suggerita dalla Corte costituzionale in merito all'esigenza di governo unitario di un settore strategico come quello energetico, ma favorirà altresì l'ottimizzazione e razionalizzazione del sistema burocratico con conseguenze favorevoli sul gettito fiscale.

**2- Ministero della semplificazione e della pubblica Amministrazione: "norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" (lettera g) (si veda allegato 2)**

La novella ascrive alla competenza esclusiva statale materie sostanzialmente *"nuove"*, in quanto non esplicitate nel testo del vigente art. 117 Cost.. Considerate perciò sino ad ora discipline afferenti a diverse materie, esse così vengono definitivamente attratte nella sfera di competenza del legislatore statale, colmando una vistosa lacuna ordinamentale e consolidando di fatto una situazione già in essere che ha sostanzialmente ricevuto l'avallo della Corte costituzionale (sent. 401/2007).

L'intervenuta chiarificazione *"determinerà un abbattimento del contenzioso costituzionale, dal momento che consentirà di superare i dubbi interpretativi collegati all'attuazione del testo vigente"*.

**3- Ministero della salute: "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute" (lettera m) (si veda allegato 3)**

La riforma trasferisce la materia "tutela della salute" dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato. La scelta va salutata con favore alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato la mobilità e l'incertezza dei confini tra la materia (esclusivamente statale) dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (ex art. 117, II c., lettera m) e quella della tutela della salute (concorrente, ex art. 117 Cost., III c.). Come ha sottolineato la Corte costituzionale, "è, infatti, evidente che il limite della competenza esclusiva statale appena ricordata rispetto alla competenza legislativa concorrente in tema di «tutela della salute» può essere relativamente mobile e dipendere concretamente dalle scelte legislative operate" (ex multis, Corte cost. 271/2008). Questa difficoltà di distinguere nettamente le due materie (trasversali) è stata inevitabilmente causa di contenzioso costituzionale. La nuova formulazione permetterà allo Stato di intervenire anche "con norme di dettaglio (purché "comuni") ogniqualevolta risulti necessario garantire uniformità sul territorio nazionale a tutela della salute". Il medesimo ragionamento vale anche per quelle materie che toccano comunque la competenza del Ministero della salute (nelle quali l'esclusività della competenza legislativa attrarrà anche quella regolamentare): professioni (sanitarie), ricerca scientifica e tecnologica e sicurezza alimentare.

**4- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: "disposizioni generali e comuni per la tutela e la sicurezza del lavoro (lettera m), previdenza complementare e integrativa" (lettera o) (si veda allegato 4)**

Rispetto all'assetto vigente, la riconduzione della materia alla competenza esclusiva dello Stato "si iscrive in un quadro regolatorio più omogeneo, corrispondendo ad un principio di interesse nazionale e consentendo maggiore uniformità delle tutele". Si viene così a ridefinire il vigente "quadro di competenze legislative alquanto articolato, che ha prodotto molteplici sovrapposizioni ed incongruenze". In conclusione: "un intervento normativo volto a riportare la tematica della salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato sarebbe quanto mai auspicabile".

In materia di previdenza complementare non risultano contenziosi tra Stato e Regioni.

**5- Ministero dell'Interno: "ordinamento di comuni e città metropolitane, disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni" (lettera p) (si veda allegato 5)**

La novella è valutata positivamente in quanto attrae nella competenza esclusiva statale la *governance* del sistema delle autonomie e l'adozione di norme di natura ordinamentale non

direttamente riconducibili all'attuale formulazione dell'art. 117 Cost.. Tuttavia la limitazione della potestà esclusiva alle disposizioni di principio può essere foriera della reintroduzione surrettizia di spazi di legislazione concorrente.

Parimenti salutata con favore è la modifica del riparto di competenze in materia di *protezione civile*, peraltro coerente con la giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis*, Corte cost. 254/2010 e 182/2006), posto che *“sistemi differenziati di intervento regionale sarebbero suscettibili di inficiare sia il principio di uguaglianza sia l'azione statale per le calamità che travalicano i confini del territorio della singola regione”*.

**6- Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo: “tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo” (lettera s) (si veda allegato 6)**

La giurisprudenza costituzionale è intervenuta con decisione negli ultimi anni per rafforzare il ruolo dello Stato nell'attività normativa di competenza concorrente in materia di *“valorizzazione dei beni culturali”* (Corte cost. 94/2003, 9 e 26/2004, 193/2013), con lo scopo di *“disciplinare gli standard minimi di valorizzazione comuni sull'intero territorio nazionale”*. La riforma porta quindi a compimento un *acquis* giurisprudenziale ormai consolidato.

Lo stesso può dirsi in riferimento alla *“promozione del turismo”*, materia appartenente di fatto alla competenza residuale delle Regioni ma che, in virtù della cd. *chiamata in sussidiarietà*, è naturalmente attratta nella competenza dello Stato in ragione dell'importanza strategica del turismo per l'economia nazionale.

L'esigenza di definire *standard* qualitativi e una rete di servizi uniforme sul territorio giustificano di fatto, secondo la Corte, l'esistenza di una cabina di regia nazionale (Corte cost. 214/2006, 88/2007, 76/2009, 80/2012). Lo stesso dicasi per quanto concerne la materia della *“tutela e valorizzazione del paesaggio”*.

L'opportunità della riforma risiederebbe quindi anche nell'esigenza di definire con certezza i confini tra legislazione statale e regionale fissati dalla Corte costituzionale.

**7- Ministero della Giustizia: “ordinamento delle professioni” (lettera t) (si veda allegato 7)**

Non risulta, allo stato, contenzioso che coinvolga il Ministero ai sensi del 117 Cost., per questioni di applicazione o comunque di vigenza di normativa regionale in materia di libere professioni.

In sede di conflitto di attribuzioni, tuttavia, la Corte costituzionale ha più volte affermato che, *“l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato”* (Corte cost. 178/2014), escludendo che la Regione possa individuare professioni non previste a livello statale (Corte cost. 319 e 353/2003) e istituire albi “regionali” di professioni già inquadrati in un albo statale (sent. 405/2005).

L’assegnazione della materia delle professioni alla potestà statale esclusiva si colloca nel solco di una *“condivisibile omogeneizzazione della disciplina”*, fugando tutti i dubbi riguardo alla distribuzione delle competenze normative fra Stato e regioni. Tale modifica recepisce scrupolosamente le statuizioni della giurisprudenza costituzionale in materia.

**8- Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio – Dip. Protezione civile:**  
*“sistema nazionale e coordinamento della protezione civile” (lettera u)* (si veda allegato 8)

Il contenzioso costituzionale sulle tematiche di protezione civile non ha fatto registrare la medesima intensità di altre materie a potestà legislativa concorrente. Attualmente risulta pendente presso la Corte Costituzionale un unico giudizio. La nuova configurazione dell’ambito di potestà legislativa dello Stato consentirà di superare i residui margini di incertezza che hanno prodotto, in limitate occasioni, l’insorgenza di contenziosi di rango costituzionale. Per quanto concerne i dati tecnici che attestano l’opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative, si evidenzia come l’attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva limitatamente alle disposizioni in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile appare perfettamente in linea con l’attuale configurazione strutturale ed organizzativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile. La specificazione introdotta con la riforma costituzionale chiarisce che l’ambito di esercizio della potestà legislativa statale è quello del coordinamento, in prospettiva nazionale e internazionale, mentre resta in capo alle Regioni la potestà legislativa relativamente agli aspetti organizzativi ed alla risposta locale.

Relativamente, infine, ai dati relativi all’impatto economico del disegno di legge AC 2613, si evidenzia che già oggi lo Stato e le Regioni concorrono, con proprie risorse, al funzionamento ed al mantenimento in efficienza del Servizio Nazionale della Protezione Civile. In tal senso la riforma non comporterà aggravii alle finanze pubbliche, quanto piuttosto, al contrario, risparmi derivanti da un migliore coordinamento delle politiche pubbliche delle diverse componenti del Servizio Nazionale.

**9- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: “disposizioni generali e comuni sul governo del territorio (lettera u), ordinamento della comunicazione (lettera t), infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale (lettera z)” (si veda allegato 9)**

L'inclusione di tali materie nell'ambito della competenza esclusiva statale, con l'aggiunta delle infrastrutture strategiche e delle disposizioni comuni sul governo del territorio (riconoscendo però contestualmente in capo alle regioni la competenza in materia di pianificazione del territorio e dotazione infrastrutturale) garantisce *“pari opportunità di crescita e di sviluppo su tutto il territorio nazionale in riferimento all'assetto infrastrutturale-transportistico”*. La riforma si muove quindi nel solco tracciato da Corte costituzionale 303/2003 (pronuncia in materia della cd. legge-obiettivo n. 443/2001) e 16/2010, che hanno sottolineato la trasversalità della nozione di infrastruttura. La riforma contribuirà indirettamente quindi alla deflazione del contenzioso (presumibilmente anche amministrativo e giudiziario) perché favorirà lo snellimento dei processi decisionali, riducendo il numero dei soggetti coinvolti e il tempo di attuazione della normativa e ingenerando una razionalizzazione delle risorse umane e strumentali correlate. In questo senso risulta *“di palmare evidenza l'impatto positivo del nuovo assetto di competenze in termini economici”*.

**10- Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare: “ambiente ed ecosistema (lettera s), disposizioni generali e comuni sul governo del territorio (lettera u)” (si veda allegato 10)**

La competenza in materia di *“ambiente ed ecosistema”* rimane nell'ambito della competenza esclusiva statale, mutando tuttavia denominazione. La modifica operata dal testo di riforma, eliminando il termine *“tutela”* e di conseguenza la sua connotazione finalistica, appare andare nella stessa direzione indicata più volte dalla Corte Costituzionale. La *ratio* delle modifiche apportate dal testo in esame all'articolo 117 Cost. appare quindi idonea a rendere più chiaro l'assetto delle competenze normative in ambito ambientale, con il conseguente e prevedibile effetto di una ulteriore stabilizzazione del contenzioso costituzionale sui livelli attuali.

In base al combinato disposto del secondo e del terzo comma del citato articolo 117 Cost., la materia *“governo del territorio”* potrebbe definirsi di competenza esclusiva dello Stato ma *“limitata”*, in quanto l'intervento normativo statale viene circoscritto ad una particolare tipologia di disciplina identificata con l'espressione *“disposizioni generali e comuni”*. Poiché queste ultime non paiono molto dissimili, nella sostanza, dai *“principi generali”* riservati al legislatore statale nelle

attuali materie di legislazione concorrente, l'impatto della modifica rispetto alla situazione attuale potrebbe non essere così rilevante da rendere più fluidi i rapporti tra i poteri legislativi e assicurare così l'auspicata riduzione del contenzioso costituzionale.

#### **11- Ministero per gli affari regionali:**

Dall'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, operata con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, a tutto il 15 ottobre 2014, l'Ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale e delle Province autonome ed il contenzioso costituzionale del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha esaminato e sottoposto al Consiglio dei Ministri 8208 leggi delle Regioni e delle Province autonome.

Il Governo ha deliberato l'impugnativa di 871 leggi regionali, comprensive di quelle per le quali il Governo ha successivamente deliberato la rinuncia, totale o parziale, per sopravvenuta modifica/ abrogazione legislativa. *Per il dettaglio dei dati si rinvia all'allegato 11.*

ALL. 1

*Ministero dello Sviluppo Economico*

UFFICIO LEGISLATIVO

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro  
Struttura: III,  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0024494 - 23/10/2014 - USCITA  
titolario: 17.21.02. /1265

Alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Capo di Gabinetto del Ministro per le Riforme  
Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento  
ROMA

*e, p.c.*

Al Capo di Gabinetto  
SEDE

**Oggetto: Richiesta di dati da parte della I<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale A.C. 2613.**

Con riferimento alla nota n. 477/Gab/2014 del 17 ottobre scorso, con la quale codesto Ufficio ha inoltrato la richiesta del Parlamento, formulata dalla I<sup>a</sup> Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, al Governo, di fornire elementi informativi per l'istruttoria legislativa sul provvedimento di riforma costituzionale (AC 2613) in relazione all'art 30 (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione) si rappresenta quanto segue.

In particolare, nel concordare con l'inclusione delle suddette materie tra quelle attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, si ha riguardo agli aspetti segnalati di competenza della scrivente Amministrazione.

**Let. e) "mercati assicurativi",**

In relazione alla materia "mercati assicurativi" si precisa che tale previsione costituisce solo una utile evidenziazione e specificazione di una materia già implicitamente inclusa in quella dei mercati finanziari e della concorrenza e pertanto già riservata dalla Costituzione vigente alla competenza esclusiva dello Stato.

La disciplina dei mercati assicurativi attiene, infatti, a profili di tutela della solvibilità propri dei mercati finanziari e disciplinata anche in sede europea unitariamente con questi, nonché alle modalità di accesso ed esercizio delle relative attività economiche da regolare e garantire, necessariamente, in modo unitario in tutto il territorio nazionale a garanzia della corretta concorrenza fra imprese e della tutela dei consumatori nel quadro dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

La competenza statale in materia assicurativa è peraltro pacifica e non risulta a questa Amministrazione che, quanto meno negli ultimi anni, vi sia stato contenzioso costituzionale con le regioni a questo riguardo né impugnative di altri soggetti che abbiano sollevato incidentalmente dubbi sulla legittimità costituzionale del vigente riparto di competenze in



materia nonché della competenza esercitata dallo Stato anche con riferimento all'adozione del Codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni).

**Let. q) "commercio con l'estero",**

Con riferimento al "commercio estero", tenendo presente che la dizione "commercio estero" potrebbe essere formulata in modo più esaustivo come "commercio estero ed internazionalizzazione" si osserva:

- 1) relativamente a possibili problematiche di contenzioso, va sottolineato che non risultano essere stati presentati, negli ultimi anni, ricorsi alla Corte Costituzionale per conflitti di competenza tra Stato e Regioni per la materia di riferimento;
- 2) le politiche per l'internazionalizzazione, attuate dalle Regioni nell'ultimo decennio, presentano elementi quanto meno di forte difformità considerando elementi quali la qualità e l'efficacia della spesa; le sovrapposizioni e duplicazioni di interventi; la reale capacità di impatto sui mercati di sbocco.

Alle attività di promozione internazionale, finanziate direttamente dalle Regioni, si sono poi aggiunte le misure per la competitività finanziate dai fondi strutturali che, attraverso il meccanismo dei bandi regionali, consentono di finanziare attività di promozione internazionale anche di Province e di singoli Comuni, con una ulteriore frammentazione e polverizzazione della promozione internazionale dell'Italia.

Al proliferare di iniziative promozionali a livello regionale e/o locale, peraltro, non pare aver fatto seguito il raggiungimento di un livello standard di offerta di servizi ed opportunità per il sistema delle imprese, soprattutto per quelle attive nelle regioni meridionali.

Col nuovo assetto, prospettato dal provvedimento in esame, le Regioni potranno continuare a rappresentare le loro istanze all'interno della "Cabina di regia per l'Italia internazionale" e, inoltre, nell'ambito del Tavolo permanente di concertazione Governo-Regioni in materia di rapporti internazionali previsto dall'intesa del 18/12/2008. Si evidenzia, altresì, che le priorità dell'azione promozionale e l'impegno delle relative risorse saranno meglio condivise in un quadro di programmazione nazionale.

Per completare il quadro, si segnala la necessità che questo schema di coordinamento si applichi anche alle regioni a Statuto speciale, perché il prevalente interesse nazionale prescinde in questo caso dai livelli di autonomia. Risulta necessaria una specifica attenzione all'attuazione delle politiche di coesione e degli altri progetti finanziati dall'Unione Europea, in modo che la progettualità degli enti locali si espliciti – almeno per quanto riguarda le attività da svolgersi all'estero – all'interno di un quadro di riferimento di carattere nazionale.

- 3) non si dispone di dati certi in ordine alla spesa delle Regioni per programmi di promozione del commercio estero, nonostante gli stessi siano stati richiesti in varie



sedi, tra cui la citata Cabina di regia per l'Italia internazionale. A livello generale si può osservare che qualora dal provvedimento derivasse un blocco, anche parziale, degli stanziamenti per i programmi regionali, i risparmi sarebbero non indifferenti. Peraltro, anche qualora le risorse complessivamente stanziare per il sostegno all'internazionalizzazione restassero di pari importo, ma centralizzate a livello statale, si realizzerebbe comunque un risparmio in termini di minori risorse impiegate dalle Regioni per le istruttorie e le attività necessarie a gestire i programmi di cui sopra.

**Let. v) "produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.**

#### **Attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica**

L'attribuzione della competenza legislativa alle regioni nella materia dell'energia, ad opera della riforma del 2001, ha suscitato fin da subito non poche perplessità e, probabilmente, la scarsa produzione normativa in questa materia ne è la riprova.

Appare, infatti, evidente che le caratteristiche di indivisibilità sia dell'attività di trasmissione che di quella del dispacciamento di energia elettrica, affidata dallo Stato in regime di concessione ad un unico gestore, non si conciliano con un riparto concorrente della legislazione.

Uguualmente, nel settore della distribuzione, la legislazione concorrente contrasta, principalmente, con la necessità di garantire un medesimo livello di qualità del servizio a tutti i cittadini sul territorio nazionale.

Con particolare riguardo alla richiesta concernente :

1) "analisi dell'impatto del disegno di legge AC 2613 sul contenzioso derivato dall'assetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma dell'articolo 117 della Costituzione effettuata nel 2001" si evidenzia che, di recente, non si ravvisano contenziosi legati all'assetto del riparto delle competenze legislative in questione.

Tuttavia, ad ogni buon conto, si precisa quanto segue.

Il contenzioso tra lo Stato e le Regioni, che, ovviamente, si manifesta soprattutto in ordine a certi tipi di materie e di interventi rispetto ai quali evidentemente appare più difficile individuare confini precisi, è stato, nel caso della trasmissione e della distribuzione, abbastanza limitato ed ha riguardato principalmente la legge 23 agosto 2004, n. 239 che ha introdotto numerose disposizioni per il riordino del settore energetico, nel rispetto del riparto delle competenze fra Stato e Regioni stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.

E' stato oggetto di impugnativa, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge che ha sostituito i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, disponendo che, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei



mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate.

Particolarmente significativa è la sentenza della Corte costituzionale n. 383/2005. Con tale sentenza viene ribadito che sussistono esigenze unitarie che giustificano il riconoscimento in capo allo Stato dell'esercizio dei poteri autorizzatori.

*2) "dati tecnici che attestano l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative delineato nel citato disegno di legge"*

Si segnala l'opportunità sul piano "strategico" di ricomprendere la materia della trasmissione nell'ambito della competenza legislativa "esclusiva" dello Stato in considerazione dell'omogeneità degli standard tecnici, di esercizio e qualitativi che contraddistinguono l'intera rete di trasmissione nazionale (RTN).

Inoltre, la legislazione esclusiva in capo allo Stato garantirebbe una migliore gestione dei tempi delle procedure di autorizzazione e una più agevole regolamentazione di alcuni aspetti, tra cui il tema del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, non facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, per le quali, ad oggi, non risulta attribuita la competenza.

Analoghe considerazioni valgono per l'attività di distribuzione in quanto una competenza legislativa esclusiva dello Stato garantirebbe un medesimo livello di qualità del servizio a tutti i cittadini sul territorio nazionale garantendo in tal modo livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

*3) "Dati relativi all'impatto economico del provvedimento AC 2613 in termini di risparmi per la finanza pubblica":*

a) l'impatto economico del suddetto provvedimento in termini di risparmi per la finanza pubblica deriverebbe da una più celere conclusione dei procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture elettriche, con la conseguenza di contribuire alla diminuzione dei prezzi dell'energia per famiglie ed imprese.

b) riduzione delle controversie e, conseguentemente, abbattimento dei costi del personale impiegato nella gestione del contenzioso sia amministrativo sia di quello instaurato innanzi alla Corte costituzionale.

### **Produzione di energia elettrica**

La produzione da impianti termoelettrici comporta l'immissione nella rete di trasporto nazionale di grandi quantitativi di energia elettrica, che vengono ripartiti nelle diverse direttrici, a seconda delle condizioni di equilibrio dinamico che si vengono a determinare, nell'arco della giornata, tra centri di produzione e zone di assorbimento.



La logica che guida l'insediamento di questi impianti, intrinsecamente operanti in modo integrato a livello nazionale, non può trovare riscontro nelle esigenze territoriali tutelate dalle Regioni con propria legislazione. Appare evidente, infatti, che alle singole Amministrazioni regionali sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e l'autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno nel modo più efficiente possibile.

Nell'ottica dell'ente territoriale, prevale l'interesse a limitare/condizionare l'uso del territorio regionale in relazione al massimo ai propri fabbisogni (cd. autosufficienza energetica), laddove l'equilibrio del sistema nazionale segue logiche di integrazione funzionale, non vincolate a confini amministrativi.

Diversi casi di contenzioso amministrativo sviluppato con le Regioni nell'ambito di procedimenti ex D.L. 7/2002 (convertito in legge 55/2002) riguardano infatti il ruolo antagonista dell'amministrazione locale nei confronti di decisioni sovraordinate a servizio dell'intera comunità nazionale, inerenti la realizzazione di centrali di produzione di energia elettrica.

### **Energie rinnovabili**

Con riguardo all'impatto del disegno di legge sul contenzioso sub 1. ("non solo costituzionale" come evidenziato nella nota della Presidenza del Consiglio) derivato dall'assetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, a seguito della riforma dell'art. 117 della Costituzione effettuata nel 2001, si osserva che appare difficile determinare con precisione gli effetti della riforma costituzionale sui giudizi pendenti, ciò anche alla luce della disposizione transitoria contenuta all'art. 38, comma 10, del disegno di legge in esame, a mente del quale "Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della presente legge costituzionale". La prevista ultrattività delle leggi regionali fino all'entrata in vigore delle leggi statali da adottare nell'ambito del nuovo riparto legislativo sembrerebbe quindi escludere la produzione di effetti immediati sul contenzioso già in essere. Viceversa, la riforma in oggetto avrebbe un importante effetto deflattivo in termini di minore contenzioso soprattutto a livello costituzionale nella materia delle fonti rinnovabili di energia, settore dove si è registrato un numero considerevole di giudizi promossi in via d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost., sia da parte delle Regioni, sia da parte del Governo.

Sull'opportunità di procedere alla riforma dell'attuale riparto legislativo inserendo la "produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia" tra le materia di competenza esclusiva statale sub 2., si evidenzia anzitutto che il vigente assetto costituzionale ha creato molti contrasti tra la legislazione nazionale di principio e quella regionale di dettaglio. Meritano di essere menzionate in questa sede le controversie sorte con la Regione Puglia e la Regione Calabria sulla possibilità di prevedere soglie di applicabilità della Denuncia di inizio di attività agli impianti alimentati da fonti rinnovabili in deroga ai limiti imposti dalla



legislazione nazionale. Sebbene con sentenze n. 119 e n. 124 del 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme regionali in questione, si è comunque reso necessario un intervento legislativo statale (art. 1-quater del D.L. 8 luglio 2010, n. 105, introdotto in sede di conversione dalla Legge 13 agosto 2010, n. 129, c.d. "Salva DIA") al fine di salvaguardare quelle iniziative in stato avanzato di realizzazione che rischiavano di essere travolte dalla pronuncia di incostituzionalità con evidenti ricadute negative sull'intero settore. La vigenza delle normative regionali successivamente dichiarate illegittime ha inoltre determinato una concentrazione delle installazioni in ambito regionale (soprattutto nella Regione Puglia) e, conseguentemente, un sovraccarico della rete elettrica di distribuzione e di trasmissione, il cui adeguamento richiede dei tempi non sempre compatibili con le richieste di connessione da parte degli operatori.

Quello appena riportato è solo uno degli esempi di come l'attuale riparto legislativo nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia" si sia ripercosso negativamente sulla corretta diffusione e sul corretto sviluppo delle fonti rinnovabili di energia: il notevole contenzioso sulle FER ha coinvolto tutte le Regioni. Si tratta, peraltro, di casi che possono indubbiamente ripresentarsi nella vigenza dell'attuale riparto di competenze legislative, essendosi registrati casi in cui alcune Regioni hanno riproposto disposizioni già dichiarate incostituzionali (es. moratorie per l'installazione di impianti FER).

L'attuale riparto di competenze legislative può costituire inoltre un ostacolo al raggiungimento degli obblighi in tema di consumo di energia da fonti rinnovabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Si precisa che gli attuali obiettivi nazionali in termini di consumo di energia da fonti rinnovabili (da conseguire entro il 2012) sono in corso di aggiornamento dovendosi tenere conto dell'ambizioso traguardo fissato al 2030 dalla Commissione Europea di coprire con fonti rinnovabili il 27% dei consumi totali dell'Unione. In questa prospettiva e sulla base dell'esperienza maturata, si può tranquillamente affermare che alcune pratiche legislative diffuse in molte Regioni (si vedano p.e. le moratorie delle fonti rinnovabili in Campania con legge n. 11/2011; Veneto con legge n. 7/2011; Calabria con legge n. 38/2008; Puglia con legge n. 9/2005) nella vigenza dell'attuale riparto di competenze legislative, possono costituire un serio impedimento al raggiungimento degli obiettivi nazionali, con il rischio concreto di esporre il Paese alle inevitabili ed onerose sanzioni da parte della Commissione Europea.

Infine, circa l'impatto economico del disegno di legge in termini di risparmi per la finanza pubblica sub 3., si stimano effetti positivi in termini di riduzione delle controversie a tutti i livelli e, conseguentemente, l'abbattimento dei costi del personale impiegato nella gestione del contenzioso, tuttavia non quantificabile.

### **Ricerca , Prospezione, Estrazione e Sviluppo infrastrutture per l'energia**

Dopo oltre dieci anni di applicazione della riforma costituzionale che ha introdotto la legislazione concorrente, in alcuni settori strategici per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nel settore energia, si è avuto modo di constatare come tale meccanismo si è rivelato non idoneo a garantire il previsto sviluppo degli impianti e reti



strategici, producendo ritardi di sviluppo infrastrutturale e costi dell'energia maggiori rispetto agli altri Paesi europei. La modifica del titolo V della parte II della Costituzione, introdotta con l'art. 30 del predetto disegno di legge è finalizzata pertanto a ricondurre nella competenza statale esclusiva alcune infrastrutture di rilevante interesse e che abbracciano un'estensione sovra regionale o che, comunque, siano di interesse strategico generale per il Paese, eliminando la competenza concorrente fra Stato e Regioni in materia di impianti e infrastrutture di produzione, trasporto e distribuzione nazionali di energia.

Conclusivamente, si evidenzia, che tale intervento normativo si è reso necessario al fine di superare l'inadeguatezza dell'attuale sistema di governance autorizzatoria sotto diversi aspetti.

Tutti gli investimenti, già programmati nel settore, risultano bloccati da anni a fronte del farraginoso sistema burocratico che prevede procedimenti amministrativi autorizzativi lunghi e complessi, con scarso scambio di informazioni tra i vari sistemi di governo regionali e quello statale, non consentendo una valutazione complessiva dei diversi interessi coinvolti.

A questo proposito occorre osservare che in molte Regioni, in particolare Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Basilicata, le intese attualmente previste, in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione, per il rilascio dei titoli minerari e la realizzazione delle opere, non vengono espresse nè in positivo nè in negativo da anni. I relativi procedimenti risultano quindi bloccati, con evidente lesione del principio di leale collaborazione previsto dalla Costituzione.

Il sistema della legislazione concorrente in materia di energia oltre a non trovare riscontro in alcun altro Paese e a non aver mai trovato un'applicazione efficiente in Italia, risulta essere carente con riferimento all'individuazione dei soggetti che effettivamente risultano avere potestà decisionale in materia e, quindi, gravati delle relative responsabilità (Stato, Regioni, Province e Comuni).

La riforma costituzionale, riportando su un piano unitario la materia della produzione, trasporto e distribuzione di energia, mira pertanto a superare tali criticità, a snellire le procedure amministrative e decisionali anche con riferimento alla localizzazione degli impianti, ai fini della loro razionalizzazione e valorizzazione, a rendere certi i tempi degli investimenti privati, che in questi anni hanno inevitabilmente risentito della conflittualità esasperata tra Stato centrale ed Enti locali, cercando dunque di superare o quantomeno attenuare la prevalenza degli interessi corporativi locali.

Si riscontra l'esigenza di introdurre nel settore una "competent authority" altamente specializzata ed efficiente che garantisca i più alti standard operativi tramite un sistema di gestione unitario ed una visione generale strategica dell'intero settore. Tale obiettivo può essere raggiunto solo operando - a livello centrale - superando la parcellizzazione e le diversificazioni per singola regione.



Si tende pertanto a una razionalizzazione, in termini economici e di tempi, delle procedure sull'intero territorio nazionale garantendone una maggiore qualità e uniformità.

Il disegno di riforma trova, inoltre, diretto avallo nella giurisprudenza della Corte costituzionale che in diverse pronunce si è preoccupata di sottolineare le esigenze di governo unitario di un settore strategico quale quello energetico, affermando la competenza esclusiva dello Stato per la definizione di regole tecniche unitarie e normative omogenee nella particolare materia, giustificata dalla necessità di garantire un esercizio unitario delle funzioni e un indirizzo tecnico centralizzato e coordinato.

Con riferimento al contenzioso derivato dall'assetto di riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni a seguito della riforma dell'art. 117 della Costituzione del 2001, si rileva che, sulla base della prevista potestà legislativa concorrente, sono stati numerosi (circa 1800) gli interventi della Corte Costituzionale chiamata a risolvere i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, con il conseguente blocco dei relativi procedimenti o attività.

La riforma dell'art. 117 mira, pertanto, a ridurre tali conflitti ed il conseguenziale contenzioso tra Stato e Regioni nel settore dell'energia, rimettendo allo Stato la determinazione della disciplina di settore e l'esercizio delle relative funzioni, al fine di tutelare il preminente interesse nazionale all'unità giuridica ed economica della Repubblica.

Con riferimento all'impatto economico della riforma in termini di risparmi per la finanza pubblica si ribadisce che la centralizzazione delle competenze legislative e funzionali in capo allo Stato, esercitate da una competent authority altamente specializzata ed efficiente, con conseguente eliminazione di duplicazioni di strutture e semplificazione dei procedimenti riduce essenzialmente i costi amministrativi e i relativi oneri informativi, con previsione di risparmio della spesa pubblica. D'altro canto l'ottimizzazione e la razionalizzazione del sistema burocratico mira ad incentivare l'interesse produttivo nel settore di imprese italiane ed estere, con conseguente aumento del gettito fiscale per lo Stato.

### **Rigassificazione e stoccaggio energia**

Per quanto attiene al settore ..si segnala la necessità di apportare - nel testo AC2613 - un'integrazione all'articolo 30, lettera v), prevedendo l'inserimento dei termini "stoccaggio e rigassificazione" al fine di ovviare a future questioni interpretative.

Ciò posto, quindi, la dizione corretta della lettera v) dovrebbe essere :

***" lett. v): produzione, trasporto inclusa rigassificazione, stoccaggio e distribuzione nazionali dell'energia"***

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Germana Panzironi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Germana Panzironi', written over the printed name.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro  
per la semplificazione e la pubblica  
amministrazione*

Prot. 482/14/UL/P

Roma, 21 ottobre 2014

Al Capo di Gabinetto del Ministro per le  
riforme costituzionali e i rapporti con il  
parlamento

**Oggetto:** Elementi Informativi per l'istruttoria legislativa sul provvedimento di riforma costituzionale presentato dal Governo (A.C. 2613) all'esame della I Commissione "Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni" della Camera dei deputati

Con riferimento alla nota prot. 477/GAB/2014 del 17 ottobre u.s., con cui si chiede di indicare gli elementi informativi volti a evidenziare i dati tecnici di supporto e le motivazioni alla base della scelta del Governo di modificare l'articolo 117 della Costituzione, per quanto di competenza, comunico quanto segue.

L'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 del disegno di legge di revisione costituzionale (A.C. 2613), ricondurrebbe alla potestà legislativa esclusiva statale le "norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale". Si tratta di materie "nuove" che non trovano precisa corrispondenza nel testo costituzionale in vigore e che, dalla giurisprudenza costituzionale, sono state ricondotte a diversi titoli competenziali. Nel vigente articolo 117 della Costituzione non vi è alcun esplicito riferimento né alle norme sul procedimento amministrativo, né alla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto attiene al primo aspetto, la giurisprudenza costituzionale ha più volte evidenziato che la disciplina generale del procedimento non insiste su un'unica materia, ma su diverse materie. Inoltre, sebbene il procedimento amministrativo possa essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale e regionale, la Corte costituzionale ha sottolineato che "la disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni" (sent. n. 401 del 2007).

Nell'ambito del quadro costituzionale vigente, il legislatore ordinario ha pertanto cercato di ricondurre parte della disciplina del procedimento amministrativo alle materie di potestà legislativa esclusiva statale, come può evincersi dalle modifiche apportate, nel 2005 e successivamente nel 2009, all'articolo 29 della legge n. 241 del 1990. A seguito di tali modifiche, alcuni aspetti della disciplina del procedimento amministrativo sono stati ricondotti ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui alla lettera *m*) dell'articolo 117 della Costituzione.

Nonostante gli interventi legislativi e della giurisprudenza costituzionale, il riparto di competenze in materia è risultato di non agevole attuazione. La scelta di ricondurre alla potestà legislativa esclusiva statale le norme in materia di procedimento amministrativo, quindi, oltre a "riconoscere" un riparto di competenze già in essere, consente di colmare la lacuna emersa dall'attuale quadro costituzionale. Ritengo inoltre che, per le medesime ragioni sopra evidenziate, la modifica proposta dal disegno di legge costituzionale determinerà un abbattimento del contenzioso costituzionale, dal momento che consentirà di superare i dubbi interpretativi collegati all'attuazione del testo vigente.

Anche per quanto attiene alla materia "disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" non è possibile individuare, nel testo vigente della Costituzione, un unico titolo competenziale.

In generale, la novella costituzionale del 2001 ha ingenerato notevoli dubbi sulla materia giuslavoristica. Basti pensare alla scissione della materia "tutela e sicurezza del lavoro" rispetto alla materia "ordinamento civile" (di competenza esclusiva statale), apparsa fin dall'inizio problematica e di difficile delimitazione.

Per quanto attiene alla disciplina dell'impiego pubblico, nel vigente riparto di competenze la giurisprudenza costituzionale ne ha ricondotto la disciplina a diverse materie: in parte, all'"ordinamento civile", per i profili che attengono alla privatizzazione e la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, e dunque all'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost. (sent. n. 2 del 2004); in parte, per i profili "pubblicistico-organizzativi" del rapporto, all'"ordinamento e organizzazione amministrativa regionale", e quindi alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenza n. 233 del 2006). L'attribuzione della nuova materia di potestà legislativa statale potrebbe prevenire violazioni del principio dell'accesso ai pubblici impieghi per concorso, che negli ultimi anni hanno generato un notevole contenzioso, inerente in particolare alla stabilizzazione del personale delle regioni.

Inoltre, una precisa individuazione di tale ambito risulta tanto più importante alla luce delle ultime riforme legislative (tra cui il decreto-legislativo n. 150 del 2009) che hanno comportato una "ripubblicizzazione" di alcuni aspetti che attengono al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e rendono, pertanto, più difficile ricondurre la materia all'ambito dell'"ordinamento civile".

Per una più agevole valutazione dell'impatto della suddetta previsione, allego i dati forniti dall'ARAN relativi alla consistenza numerica dei dipendenti pubblici dei singoli comparti.

Prof. Bernardo Giorgio Mattarella



ALL. 3



Ministero della Salute

LEG

0006059-P-21/10/2014

C.1.b/2011/181



AL CAPO DI GABINETTO  
DEL MINISTRO PER LE RIFORME  
COSTITUZIONALI E I RAPPORTI  
COL PARLAMENTO

p.c. SEDE

UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

**Oggetto:** Richiesta dati da parte della I Commissione della Camera dei deputati per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale AC 2613.

In riscontro alla nota di codesto Ufficio del 17 ottobre 2014 (prot. 477), con cui sono stati chiesti gli elementi informativi per l'istruttoria legislativa sull'AC 2613 (Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione), e in particolare sull'articolo 30 dello stesso, si rappresenta quanto segue.

Il predetto articolo 30 è inserito nell'ambito del Capo IV del disegno di legge di revisione costituzionale, che apporta modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione. In particolare, l'articolo 30 modifica il testo vigente dell'articolo 117

della Carta Costituzionale che, come noto, disciplina il riparto delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le Regioni.

Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione distingue tre tipologie di potestà legislativa: quella esclusiva dello Stato, quella concorrente Stato-regioni e quella c.d. residuale/esclusiva delle regioni. Per ognuna delle prime due, l'articolo 117 detta anche un apposito elenco di materie; rientrano, invece, nella potestà legislativa esclusiva delle regioni, in via residuale, tutte le materie non comprese nei citati elenchi.

La principale modifica apportata dall'articolo citato consiste nella eliminazione della "potestà legislativa concorrente" e del relativo elenco di materie. Attualmente, in base a tale potestà legislativa, lo Stato può dettare, nelle relative materie, esclusivamente i principi fondamentali, mentre alle Regioni è rimessa la disciplina di dettaglio.

In conseguenza dell'eliminazione della potestà legislativa concorrente, il disegno di legge di riforma costituzionale determina un assetto di riparto di competenze in cui permangono solo due tipologie di potestà legislativa: quella esclusiva dello Stato e quella esclusiva delle Regioni, cui corrispondono due elenchi di materie, tra i quali sono state distribuite alcune delle materie attualmente rientranti nella potestà legislativa concorrente.

Lo scopo della riforma è, evidentemente, quello di fare maggiore chiarezza sul riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, soprattutto in considerazione della difficoltà di distinguere, nell'ambito della potestà legislativa concorrente, i "principi fondamentali", riservati alla legislazione statale, dagli aspetti di dettaglio, riservati alla potestà regionale. Tale difficoltà interpretativa ha dato luogo, infatti, ad un ampio contenzioso costituzionale; essa, inoltre, pone, spesso, il legislatore statale e i legislatori regionali in una situazione di incertezza in ordine all'effettiva legittimazione a dettare determinate norme giuridiche.

Con riferimento alla potestà legislativa esclusiva delle regioni, si deve evidenziare come, proprio per le citate ragioni di chiarezza, il disegno di legge costituzionale non si limiti a delimitare tale potestà ricorrendo unicamente al criterio della "residualità" (cioè facendovi rientrare tutte le materie non riservate alla potestà legislativa statale, come nel testo attualmente vigente) ma indica espressamente alcuni specifici ambiti considerati propri delle regioni, tra cui, per quanto di interesse di questo Ministero, "l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari".

Tuttavia, dal testo della proposta di riforma costituzionale emerge chiaramente la consapevolezza della necessità di assicurare, in alcuni settori, uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale. A corollario delle potestà esclusive, sono, infatti, previste, in capo al legislatore statale, numerose "disposizioni generali e comuni" - tra cui, sempre per quanto di interesse di questo Ministero, "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela

e sicurezza del lavoro” – mediante le quali si intende garantire la soddisfazione di quelle istanze unitarie, connaturate ad alcuni qualificati e specifici obiettivi di carattere generale, come appunto la tutela della salute, che giustificano l’intervento legislativo dello Stato in via esclusiva. Analoghe esigenze di “accentramento” sono alla base dello spostamento di talune materie dalla potestà legislativa concorrente a quella esclusiva dello Stato: è questo il caso, ad esempio, dell’ “ordinamento delle professioni” – tra cui rientrano anche le professioni sanitarie.

La necessità di garantire maggiormente le predette istanze unitarie, correggendo le criticità del vigente assetto istituzionale, improntato ad una troppo rigida separazione di competenze tra i diversi livelli territoriali di governo, nonché ad una eccessiva frammentazione della legislazione, che talvolta non consente di garantire parità di trattamento sul territorio nazionale anche ove sussistano esigenze di omogeneità di disciplina, emerge altresì dalla previsione, pure contenuta nel disegno di legge costituzionale, secondo cui, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla sua legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

Occorre, infine, segnalare che, nel disegno di legge di riforma costituzionale il riparto di competenza regolamentare continua ad essere basato, come nel testo costituzionale vigente, sul principio del parallelismo tra potestà regolamentare e potestà legislativa. Si statuisce, infatti, che “la potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative”, salva la possibilità, per il primo, di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di sua competenza esclusiva. Tale disposizione, in combinato disposto con quelle che attribuiscono alla potestà legislativa statale, per taluni specifici settori – come la tutela della salute – la possibilità di dettare “disposizioni generali e comuni”, nonché a quelle che, come visto, consentono allo Stato di dettare norme anche in materie non riservate alla sua potestà legislativa esclusiva, a fronte di qualificate istanze unitarie, consente allo Stato stesso di recuperare una parte della propria potestà regolamentare anche in settori che prima gli erano preclusi, in quanto le materie di riferimento non spettavano alla sua potestà legislativa esclusiva.

Tanto premesso in linea generale, si evidenziano, di seguito, i profili e le materie di competenza di questo Ministero che sono incisi dal disegno di legge di riforma costituzionale, con le relative valutazioni.

Le materie di interesse dello scrivente Ministero, attualmente previste dal vigente testo Costituzionale di cui all’art. 117, sono le seguenti:

a) livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m),

programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica (art. 117, secondo comma, lettera n), nonché profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q), rientranti, quindi, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato;

b) professioni, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della salute e alimentazione (art. 117, terzo comma), rientranti, quindi, nella potestà legislativa concorrente.

Con il DDL costituzionale, resta immutata la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di profilassi internazionale; a tale potestà vengono aggiunte *“le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro”*; mentre viene attribuita alla potestà legislativa esclusiva delle regioni la materia *“della programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali”*.

Ciò premesso, si forniscono gli elementi informativi richiesti.

Con riferimento alla materia della tutela della salute, attribuita dal testo costituzionale vigente alla potestà legislativa concorrente, si osserva preliminarmente che la Corte Costituzionale ha, spesso, evidenziato la difficoltà di distinguere, nell'ambito di settori che si caratterizzano per un intreccio di materie, alcune delle quali attribuite alla potestà esclusiva e altre a quella concorrente, una precisa linea di demarcazione tra le competenze dei diversi livelli di governo. Ed invero, *“il limite della competenza esclusiva statale...rispetto alla competenza legislativa concorrente in tema di tutela della salute può essere relativamente mobile e dipendere dalle scelte legislative operate”* (cfr. sent. N. 197/2012). Ciò è inevitabilmente causa di contenzioso costituzionale.

E', pertanto, da salutare con favore la scelta, di cui al DDL di riforma, di eliminare la potestà legislativa concorrente, conservando solo quella esclusiva dello Stato e quella esclusiva delle regioni.

A tale riguardo, va altresì evidenziato che la norma del DDL di riforma, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le *“disposizioni generali e comuni per la tutela della salute”* sembra configurare un ambito di intervento di carattere trasversale, che dà titolo allo Stato di intervenire, eventualmente anche con disposizioni non aventi necessariamente carattere di *“principio”* e quindi, in ipotesi, anche con norme di dettaglio (purché *“comuni”*), ogni qualvolta risulti necessario garantire uniformità sul territorio nazionale a tutela della salute. Ciò semplifica molto le possibilità di intervento statale, in quanto elimina le attuali difficoltà di distinguere, di volta in volta, nell'adozione di provvedimenti normativi, i principi fondamentali dalle norme di dettaglio. In ragione del principio del parallelismo tra

potestà legislativa e potestà regolamentare, inoltre, la predetta previsione del DDL di riforma consente allo Stato di dettare, in materia di tutela della salute, anche norme regolamentari, possibilità attualmente preclusa in ragione della collocazione di tale materia nella competenza concorrente.

A tale riguardo, va, altresì, evidenziato che la predetta previsione consentirebbe allo Stato di intervenire con potestà legislativa sulle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, la sicurezza alimentare, ...”, impegnando le Regioni, anche nell’esercizio della propria competenza esclusiva di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, al rispetto delle previsioni statali, ai fini di garantire una maggiore uniformità di applicazione evitando in tal modo ingiustificate disparità di trattamento.

L’accentramento in capo allo Stato delle norme generali e comuni per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare, inoltre, consente una più efficace disciplina e gestione delle eventuali emergenze sanitarie ed epidemiche, anche nell’ambito della sanità veterinaria, nonché l’allocazione, anche a livello centrale, delle necessarie funzioni amministrative, sia pure nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

A conferma di ciò, si evidenzia che le regioni, in occasione dell’emergenza influenza aviaria ad alta patogenicità occorsa nell’agosto del 2013 in Emilia Romagna e Veneto, hanno rappresentato che alcuni aspetti ricadenti nelle materie di propria competenza, con riferimento, ad esempio, allo *stamping-out* nei focolai, allo spopolamento degli allevamenti e allo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti, dovrebbero essere rivisti affidando anche la gestione del contenimento delle emergenze all’Autorità sanitaria centrale, al fine di garantire uniformità di azione su tutto il territorio nazionale.

Tale modus operandi potrebbe incidere positivamente sull’impatto economico ed organizzativo delle attività, al contrario di quanto previsto dall’attuale normativa che prevede la pianificazione e organizzazione in ambito regionale, come avvenuto nel 2013, ove si sono registrati ritardi nei tempi di intervento per l’eradicazione.

Per gli stessi motivi, si valuta positivamente il mantenimento, in capo alla potestà esclusiva dello Stato, della materia “profilassi internazionale”.

L’attribuzione a livello centrale anche di funzioni amministrative, quali gli interventi per la protezione e prevenzione dalle malattie e la gestione di appositi “fondi per l’emergenza”, nonché il coordinamento degli interventi economici e sanitari necessari in considerazione della diffusività delle malattie stesse ha già trovato giustificazione in esigenze di carattere unitario e, specificamente, nel principio di adeguatezza, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che ha ricondotto tali previsioni in ordine alle funzioni amministrative nell’ambito della materia “profilassi internazionale”. A tale riguardo, la circostanza che il DDL di riforma attribuisca alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le disposizioni

generali e comuni per la tutela della salute, è da ritenere che consenta più agevolmente l'allocazione di funzioni amministrative alle autorità centrali, atteso che la previsione di procedure centralizzate può garantire maggiore efficienza ed efficacia nelle azioni di tutela della salute, consentendo, con ragionevole certezza, il raggiungimento, nei tempi previsti, dei risultati attesi, con ricadute positive anche sotto il profilo economico in relazione al rapporto costi-benefici.

Sempre nel senso di una maggiore chiarezza, il DDL di riforma sposta la materia del coordinamento della finanza pubblica dalla potestà concorrente a quella esclusiva dello Stato, determinando effetti positivi anche per gli aspetti connessi alla spesa sanitaria, in ordine alla quale il legislatore statale potrà più agevolmente perseguire gli equilibri unitari della finanza pubblica, vincolando le regioni con misure finalizzate al rientro dai disavanzi.

Per quanto concerne la materia delle professioni sanitarie, in base al testo vigente, lo Stato deve limitarsi a dettare esclusivamente principi, che peraltro la Corte Costituzionale, con un orientamento ormai consolidato, ha affermato debbono essere identificati "nell'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze nn. 449 e 40 del 2006, nn. 424, 355 e 319 del 2005), nella disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), nonché nell'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005)".

La riconduzione dell' "ordinamento delle professioni" nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato restituisce al legislatore statale la disciplina dell'intera materia, anche attraverso lo strumento regolamentare, fino ad oggi precluso. La novella, che esclude qualsiasi riferimento alle professioni nell'ambito della potestà legislativa riservata alle regioni, chiarisce, dunque, che queste ultime non hanno più alcuna potestà legislativa in materia, con probabile conseguente riduzione del contenzioso costituzionale.

In merito alla materia dei rapporti di lavoro con il SSN, la Corte Costituzionale è stata investita da numerosi ricorsi, sia delle regioni, contro leggi dello Stato, che viceversa. La Corte ha individuato, di volta in volta, quali disposizioni potessero ricondursi ai principi di competenza statale e quali fossero le disposizioni di dettaglio di competenza regionale.

Per quel che riguarda l'attività libero professionale dei medici, in particolare, la Corte Costituzionale ha precisato che tale materia deve ascrivere alla competenza legislativa ripartita tra Stato e regioni, per cui spetta al primo la fissazione dei

principi fondamentali mentre alle seconde compete dettare la disciplina attuativa di tali principi con l'autonomia e l'autodeterminazione che ad esse sono state riconosciute (sentenza n.371 del 2008). Tale riparto ha determinato notevoli difficoltà per un governo efficace del fenomeno, atteso che si registra una situazione estremamente diversificata sul territorio nazionale con percorsi attuativi in alcuni casi molto avanzati ed in altri tuttora in fase di implementazione.

Quindi, si ritiene che la riconduzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato delle disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, non richiedendo più, sotto tale profilo, la difficile distinzione tra principi fondamentali e normativa di dettaglio, consenta di garantire maggiore uniformità anche nella disciplina di tutti quegli aspetti che, seppur apparentemente appartenenti ad altre materie, essendo comunque strumentali a tutelare la salute, dovrebbero poter essere regolamentati in via esclusiva dallo Stato.

In materia di ricerca scientifica e tecnologica, attualmente rientrante nella potestà legislativa concorrente, si evidenzia come il DDL costituzionale riconduca alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della "..... programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica."

Tale modifica determina il passaggio in via esclusiva allo Stato delle competenze programmatiche e di indirizzo in materia di ricerca e quindi anche degli aspetti correlati alla ricerca sanitaria di competenza di questo Ministero che, attualmente, è gestita in via concorrente con le regioni attraverso la stipulazione di accordi in sede di Conferenza Stato Regioni. Si ritiene, invece, che la modifica costituzionale non incida sulle procedure di riconoscimento degli IRCCS, considerato che le vigenti disposizioni prevedono, ai fini del riconoscimento, che gli Istituti da riconoscere siano inseriti nelle programmazione regionale.

Anche relativamente alla materia della sicurezza alimentare, si rileva un potenziale effetto chiarificatore rispetto all'attuale assetto di riparto delle competenze tra Stato e regioni, attesa la sua attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Sulla base del DDL di riforma, si ritiene che possano ipotizzarsi più agevoli interventi di coordinamento nei confronti delle regioni, laddove ad oggi si riscontra l'adozione di politiche molto differenti e talvolta difformi dalle indicazioni offerte dalla disciplina nazionale, anche su ambiti i cui principi generali sono chiaramente dettati da norme statali, e addirittura in casi in cui il dato normativo nazionale coincide con quello europeo. Nell'ambito di settore, in tal senso, si può portare l'esempio delle tariffe pagate dagli operatori del settore alimentari (OSA) per i controlli ufficiali disciplinati dal d.lgs. n.194 del 2008.


E' appena il caso, poi, di rilevare che molte norme nazionali in materia di sicurezza alimentare recepiscono principi invalsi già nel diritto europeo e talvolta riconfermati anche dalle norme del cd. "pacchetto igiene".

Quindi, il contrasto con l'indicazione di principio a livello nazionale si traduce, spesso, in un contrasto dell'ordinamento regionale con quello europeo, in quanto la materia della sicurezza alimentare è in larga parte unificata e disciplinata da norme europee.

Premesso quanto sopra, l'impatto economico della modifica costituzionale può essere positivo, in quanto essa, nel consentire l'adozione di procedure centralizzate e recepite dalle autorità regionali coinvolte, comporta un chiarimento dei rispettivi ambiti di competenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Maurizio BORGIO)



ALL. 4



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Ufficio legislativo**



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Partenza - Roma, 22/10/2014  
Prot. 29 / 0004721 / L**

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri

*c.a. Capo di Gabinetto del Ministro  
per le riforme costituzionali e i  
rapporti con il Parlamento*

e.p.c.:

Al Gabinetto del Ministro

LORO SEDI

**Oggetto: Richiesta di dati da parte della I Commissione della Camera dei deputati per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale AC 2613.**

Facendo seguito alla nota prot. n. 477/GAB/2014 del 17/10/2014, si trasmettono gli elementi informativi fatti pervenire dalle competenti Direzioni generali di questo Ministero, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla previdenza complementare.

In relazione all'attuale assetto delle competenze legislative tra Stato e regioni definito dall'articolo 117 della Costituzione, si segnala che il contenzioso costituzionale, per le materie di competenza di questo Ministero, ha interessato in particolare: la legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro e il relativo decreto legislativo attuativo n. 276 del 2003 (*cf.* Corte cost. sent. n. 50 del 2005); il contratto di apprendistato (*cf.* Corte cost. sent. n. 176 del 2010) e i tirocini formativi e di orientamento (*cf.* Corte cost. sent. n. 287 del 2012).

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Stefano Visonà)

All.: 1) nota 20556 del 21/10/2014 - DG della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali; 2) nota 17662 del 21/10/2014 - DG per l'attività ispettiva; 3) nota 14326 del 21/10/2014 - DG per le politiche previdenziali e assicurative



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva  
Divisione III - Coordinamento della vigilanza  
ordinaria e tecnica



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**Arrivo - Roma, 21/10/2014**

**Prot. 29 / 0004879 / L**

*Risposta a nota prot.*



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**Partenza - Roma, 21/10/2014**  
**Prot. 37 / 0017862 / MA009.A005**

I Ufficio Legislativo  
*ufficiolegi@lavoro.gov.it*

Capo Ufficio legislativo  
Dott. Stefano Visonà  
*visonaa@lavoro.gov.it*

**Oggetto:** Richiesta dati da parte della I Commissione della Camera dei deputati per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale AC 2613

In riferimento all'oggetto, ed a riscontro della richiesta formulata da codesto Ufficio Legislativo, si rappresenta in premessa, che la scrivente Direzione non è in grado di fornire gli elementi informativi richiesti dalla I Commissione, relativi sia al contenzioso derivato dall'assetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni a seguito della modifica dell'art. 117 Cost. di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, sia ai dati relativi all'impatto economico del citato disegno di legge in termini di risparmi per la finanza pubblica.

Questa Direzione Generale, per gli aspetti di diretta competenza che informano la sua attività, non è inoltre in possesso di dati tecnici che possono supportare l'opportunità di procedere al nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni delineato nel disegno di legge in oggetto.

Tanto doverosamente premesso, non può non rilevarsi che l'assetto legislativo delineato dall'art. 117, comma 3, Cost., nel testo attualmente vigente, riconducendo alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la "tutela e sicurezza del lavoro", in linea di ipotesi avrebbe dovuto riequilibrare e snellire i rapporti fra amministrazione centrale e autonomie locali sancendo una chiara separazione di competenze e funzioni. Tuttavia, Stato e Regioni hanno di fatto operato in un quadro di competenze legislative alquanto articolato, che ha prodotto molteplici sovrapposizioni ed incongruenze, doppioni e conflitti istituzionali, conseguenze, per convenire con la relazione della Commissione medesima, di un "mancato ricordo tra funzioni legislative e amministrative" e di una "mancanza di coordinamento con il sistema delle autonomie locali".

La proposta di riforma in oggetto, formulata con attribuzione allo Stato della competenza esclusiva a dettare norme generali finalizzate alla tutela e sicurezza del lavoro, tiene conto del fatto,

riunito anche nella relazione presentata dalla Commissione Affari costituzionali, che le competenze statali e regionali in materia appaiono intrecciate - non si presentano «allo stato puro» come costata la giurisprudenza costituzionale - e interferiscono tra di loro, determinando, nel settore della "sicurezza" e "diritti di lavoro" quantomeno disparità di attuazione, con ritardi in taluni ambiti regionali e risultati di eccellenza in altre regioni.

Sul tale aspetto la scrivente Direzione oltre a rilevare il continuo protrarsi dei tempi per l'emanazione dei decreti applicativi previsti dal Dlgs 81/08 - basti pensare agli accordi sulla formazione previsti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del 11 - ed emanati invece a distanza di circa tre anni (Attrezzature, Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012; Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; Datori di Lavoro, Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), rileva la difficoltà di assicurare livelli omogenei di tutela in materia di sicurezza del lavoro laddove gli stessi risentono delle interferenze con le specifiche competenze regionali, ad esempio in materia del mercato del lavoro.

In sostanza, pertanto, la modifica costituzionale di cui al testo di riforma in esame può certamente iscriversi in un quadro regolatorio più omogeneo, corrispondendo ad un principio di interesse nazionale e consentendo maggiore uniformità nelle tutele. E, inverso, la previsione in capo allo Stato del potere di legiferare per principi già presuppone una valutazione costituzionale circa la necessità di mantenere in tali settori momenti di unitarietà, alla quale può corrispondere anche l'opportunità di un apparato amministrativo statale deputato al concreto perseguimento di tali istanze unitarie.

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Antonio ALLEGRINI)**





*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale della tutela delle condizioni di  
lavoro e delle relazioni industriali**

**Div. I**



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Partenza - Roma, 21/10/2014  
Prot. 32 / 0020566 / MA006.A001**

*UFFICIO LEGISLATIVO*

*Rif. nota prot. n. 477/G.AB/2014  
del 17/10/2014*

**OGGETTO:** Richiesta di dati da parte della I Commissione della Camera dei Deputati per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale AC 2613.

In riscontro all'atto camera di cui all'oggetto, per quanto di stretta competenza, si evidenzia che l'art. 30 del disegno di legge costituzionale in esame abroga il comma 3, dell'art. 117 della Costituzione, nell'intento di ricomprendere, nella competenza esclusiva dello Stato, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che attualmente rientra nella competenza concorrente

Pur in mancanza degli specifici dati richiesti dalla I Commissione, in merito all'entità del contenzioso e alle prospettive di una sua deflazione a seguito dell'approvazione del testo in discussione in sede parlamentare, si evidenzia che nell'ambito delle attività della scrivente Direzione generale non sono venute in rilievo questioni tali da sollevare innanzi alla Consulta conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Tutto ciò anche in virtù dell'esistenza, all'interno del d. lgs. 81/2008 del fondamentale "principio di cedevolezza", in base al quale le disposizioni del citato testo unico trovano applicazione - "nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza" - fino al momento in cui le Regioni e le Province autonome non emanino proprie norme in materia in virtù della potestà legislativa (concorrente) loro conferita dal vigente articolo 117 della Costituzione (cfr. art. 1, comma 2). Dalla data di entrata in vigore delle norme locali - sottolinea il medesimo articolo 1, comma 2 del decreto - le disposizioni statali sancite dal d. lgs. 81/2008 perdono dunque efficacia, ad eccezione dei "principi fondamentali" di competenza dello Stato.

Nell'espletamento dell'attività di monitoraggio della disciplina di dettaglio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Direzione generale è riuscita a risolvere in fase precontenziosa le criticità talvolta riscontrabili nelle leggi regionali sottoposte a vaglio preventivo.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI - Div. I  
Via Foronovo 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 4683 4373 Fax 06 4683 4884  
E-mail: midesiviani@lavoro.gov.it



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Arrivo - Roma, 22/10/2014  
Prot. 28 / 0004722 / L**

Ciò nonostante, si è verificata, seppur nel rispetto dei principi generali in materia, una certa difformità nella disciplina approvata a livello regionale, con negative conseguenze sul piano della omogeneità di trattamento e della certezza del diritto per chi è chiamato ad operare in tale settore. Sono evidenti le rilevanti ripercussioni, in termini di oneri conoscitivi ed economici, che tali soggetti si trovano ad affrontare: oneri che diventano difficilmente sostenibili soprattutto per le piccole e medie imprese.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta che un intervento normativo volto a riportare la tematica della salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato sarebbe quanto mai auspicabile. La formulazione proposta all'art. 30, co. 1, lett. m), dell'AC 2613, tuttavia, nell'attribuire alla competenza esclusiva dello Stato unicamente le disposizioni generali e comuni in materia, rischia di riproporre, se non di aggravare, le medesime problematiche interpretative che sono state affrontate dalla giurisprudenza costituzionale dal 2001, a seguito della modifica del titolo V della Carta fondamentale.

Non garantendo l'obiettivo di assicurare una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, si rischia di perdere, ad avviso della scrivente, una importante occasione di semplificazione e di razionalizzazione in un settore che coinvolge diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute, all'integrità psicofisica e alla salubrità dell'ambiente di lavoro.

Il DIRETTORE GENERALE  
Dot. Paolo Onofri



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE  
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
Divisione VII

All'Ufficio Legislativo  
SEDE

e-mail: [ufficiolegis@lavoro.gov.it](mailto:ufficiolegis@lavoro.gov.it)

**CDG MA008 - A002 - 11378**

Oggetto: AC 2813 – Richiesta di informazioni della I Commissione della Camera dei Deputati per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale.

In riferimento alla richiesta di elementi informativi della I<sup>a</sup> Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, si fa presente, anche da informazioni della COVIP, di non essere a conoscenza di contenziosi instaurati tra lo Stato e le Regioni in materia di previdenza complementare, a seguito della riforma dell'art. 117 della Costituzione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Concetta Ferrari



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Arrivo - Roma, 22/10/2014  
Prot. 28 / 0004713 / L

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
Divisione VII  
Via Flavia, 6 00187 Roma  
Tel. 06.46832431 - Fax 06.47887182  
E-mail [DGPrevidenzaDiv07@lavoro.gov.it](mailto:DGPrevidenzaDiv07@lavoro.gov.it)

ALL. 5

22/10/2014 15:10

066797830

UFF. II PROCED. LEGISL.

PAG 02/04

RICEVUTO 22/10/2014 14:39 066797830 UFF. II PROCED. LEGISL.

Tel: 066797830

Fono Min. Interno

Fax: +39 06 49821.221

MOD. 1009 n. 14-10-22-14.34 Data: 312 Pagina: 002

REGOLAMENTO  
ApprovatoAltri Legisti  
Prov. Unica del 09/10/2014  
Numero: 0018325  
Qualità:

MOD. 411

Ufficio di Gabinetto del Ministro  
per le riforme costituzionali e i  
rapporti con il Parlamento

22 OTT. 2014

ARRIVO

N. 1721304/2014-001227

Ministero dell'Interno  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Roma, data del protocollo

PROT. 492/GAB

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento

ROMA

Oggetto: Richiesta di dati da parte della I Commissione della Camera dei deputati  
per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale (AC 2613).

Si fa riferimento alla nota del 17 ottobre con la quale sono stati richiesti elementi informativi in merito all'impatto del disegno di legge in oggetto sul contenzioso derivante dall'attuale assetto di riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni delineato dal vigente articolo 117 della Costituzione nonché i "dati tecnici" che attestino l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle suddette competenze, come delineato dal testo di riforma costituzionale.

In particolare, si chiede di fornire elementi che possano supportare le scelte operate dal Governo in ordine:

- alla soppressione della "legislazione concorrente" (art. 117, terzo comma, Cost.);
- alle modifiche apportate alle materie della "legislazione esclusiva" (art. 117, secondo comma, Cost.).

Quanto al primo punto sono note le questioni insorte a livello giurisprudenziale per delimitare i contorni dell'assetto definito dalla norma costituzionale, per individuare un punto di equilibrio tra le rispettive prerogative e per determinare quando le leggi regionali, in materia di legislazione concorrente, abbiano dettato disposizioni di dettaglio senza interferire sui principi fondamentali riservati alla potestà legislativa dello Stato.

Sotto questo profilo la eliminazione della competenza concorrente dovrebbe portare alla riduzione del contenzioso e della necessità, da parte della Corte costituzionale, di far ricorso a costruzioni concettuali quali quella di "materie trasversali" per attestare in capo al legislatore statale la competenza a dettare norme che assicurino uniformità di disciplina sull'intero territorio nazionale anche con riguardo a materie rimesse alla competenza residuale delle regioni. Ciò che è avvenuto, a seguito della riforma del Titolo V, con la elaborazione del principio del

22/10/2014 15:10

066797538

UFF. II PROCED. LEGISL.

PAG 03/04

RICEVUTO 22/10/2014 14:39 066797538

UFF. II PROCED. LEGISL.

To: 066797538

From: P.N. Interno

Fatt+39 06 44521 1XX

KOFK09 at:14-10-22-14:39 Doc:312 Page:003

MODULO  
Legge 30/01

MOD. 6/JL



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

coordinamento della finanza pubblica in virtù del quale la Corte ha espressamente ammesso la possibilità, da parte del legislatore statale, di determinare una compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni (sent. nn. 417/2005, 181/2006, 159/2008 e 237/2009).

In tal modo, nel corso di questi anni, tematiche afferenti, ad esempio, all'ordinamento degli enti locali, come la determinazione del numero dei consiglieri comunali e provinciali, sono state ascritte alla competenza del legislatore statale per la necessità di salvaguardare, attraverso il contenimento della spesa degli enti territoriali, l'equilibrio unitario complessivo della finanza pubblica.

Quanto alle modifiche apportate alle singole materie della competenza esclusiva vengono in rilievo le lettere p) ed u).

In particolare, nella lettera p), alla "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali" vengono aggiunti l'ordinamento e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.

Tale ampliamento non può che essere giudicato con favore nella misura in cui consente di ricondurre in capo allo Stato la *governance* del sistema delle autonomie e di adottare disposizioni di natura ordinamentale in materie non direttamente riconducibili ad alcuna di quelle attualmente elencate dall'articolo 117 ma che comunque necessitano di una disciplina uniforme.

L'affermazione della competenza statale sulle disposizioni di principio relative alle forme associative dei Comuni mira a definire i confini insorti al riguardo stesso che le Regioni, come è noto, forti della costante giurisprudenza costituzionale che assegna alla competenza legislativa regionale residuale tali forme, hanno censurato come illegittimo l'intervento statale (legge Delrio) che rimette allo Stato la disciplina delle unioni.

Tuttavia, deve osservarsi come la limitazione della potestà legislativa esclusiva statale alle "disposizioni di principio", rischi di reintrodurre surrettiziamente uno "spazio" di legislazione concorrente suscettibile di ingenerare ulteriori difficoltà di discernimento della titolarità del potere legislativo con ciò rinnovando l'esigenza di interventi chiarificatori da parte della Corte.

Le modifiche al riparto delle competenze relative alla protezione civile (lettera u)) che assegnano al legislatore statale la disciplina del sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile, fatte salve le valutazioni del Dipartimento della protezione civile, appaiono in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata nell'ultimo decennio. La Corte si è espressa più volte (*ex plurimis*, sentenze nn. 254/2010 e 182/2006) in merito alla legittimità di norme statali di

22/10/2014 15:10

066797530

UFF. II PROCED LEGISL

PAG 04/04

RICORRATO 22/10/2014 14:39 066797530

UFF. II PROCED LEGISL

Tel: 066797530

Firma: Min. Interno

Fax: +39 06 44521 000

MODULO nr. 14-10-22-14-34 Doc: 312 Page: 004

MODULO  
14-10-22-14-34

MOD. 011



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

principio nel settore della protezione civile in quanto direttamente funzionali alla tutela delle specifiche esigenze di unitarietà ivi sussistenti.

Le peculiarità di tale materia richiedono, infatti - secondo il giudice delle leggi - il necessario rispetto di indicazioni poste a livello nazionale sia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze particolarmente intollerabili in frangenti che esigono invece un'azione rapida e tempestiva sia perché solamente la conformità alle indicazioni statali può garantire l'uniformità dei livelli essenziali dei servizi, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Al contrario, sistemi differenziati di intervento regionale sarebbero suscettibili di inficiare sia il principio di uguaglianza, sia l'azione statale per le calamità che travalicano i confini del territorio della singola Regione.

Si condivide, pertanto, l'inserimento del "sistema nazionale" della protezione civile nella competenza legislativa esclusiva statale atteso che il coinvolgimento di interessi ed esigenze dell'intera collettività nazionale, connessi a valori costituzionali di rilievo primario, postula la necessità che sia lo Stato a disegnare l'architettura dell'intero sistema.

Il rientro della protezione civile nell'alveo della competenza legislativa statale consentirebbe di superare le problematiche evidenziate, rafforzando il circuito centro/periferia formato dal Dipartimento della protezione Civile - organo di coordinamento del servizio nazionale - e dalla rete delle Prefetture - U.T.G., organo operativo di intervento in emergenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Bruno Frattani

ALL. 6



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo*  
UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0021197-23/10/2014  
Cl. 02.02.02/58

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
Capo di Gabinetto del Ministro  
per le riforme costituzionali e i  
rapporti con il Parlamento

ROMA

OGGETTO: istruttoria del testo di riforma costituzionale AC 2613

In riscontro alla nota 477/GAB/2014 del 17 ottobre 2014, si trasmettono gli elementi di competenza di questo ufficio.

Con riferimento all'attribuzione della competenza di "*valorizzazione dei beni culturali*": la giurisprudenza del giudice costituzionale consolidatasi negli ultimi dieci anni (in particolare: sentenze Corte Costituzionale n. 94 del 2003, n. 9 del 2004, n. 26 del 2004, n. 194 del 2013), supporta nettamente la posizione secondo cui lo Stato debba conservare la potestà legislativa diretta a disciplinare gli standard minimi di valorizzazione comuni sull'intero territorio nazionale, nonché la potestà legislativa che gli consenta di disciplinare le forme organizzative e le modalità di gestione del suo patrimonio culturale, ancorché localizzato in determinati contesti locali e regionali.

Con riferimento all'attribuzione della competenza di "*promozione del turismo*": si tenga presente che Corte Costituzionale ha riconosciuto che, nonostante la materia del turismo appartenga «alla competenza legislativa residuale delle Regioni, non è esclusa la possibilità «per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio», vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale (sent. n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006), e il riconoscimento al legislatore statale del titolo all'intervento attraverso il meccanismo dell'attrazione in sussidiarietà è stato più volte ribadito (sentenze n. 80 del 2012, n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).

Si deve inoltre segnalare la ricorrente affermazione, nella giurisprudenza della Corte, della necessità di un intervento unitario del legislatore statale in materia di turismo in considerazione delle esigenze di valorizzare tale settore (fondamentale risorsa economica del Paese) a livello interno e internazionale e di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica italiana (sent. n. 76/2009, n. 88/2007, n. 214/2006).

È d'altra parte innegabile la necessità che la promozione turistica del Paese sia elaborata e realizzata secondo una regia nazionale complessiva, che, pur tenendo conto delle specificità locali, possa garantire, da una parte, la comunicazione unitaria di un "marchio" Italia e, dall'altra, l'offerta di una rete uniforme di servizi sul territorio, regolata secondo standard di qualità nazionali.



*Ministero dei Beni delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

Infine, depongono a favore del rafforzamento della competenza statale in materia di “paesaggio” numerosissime sentenze della Corte Costituzionale, che più volte si è pronunciata in merito negli ultimi anni.

La riformulazione approvata dal Senato non fa che recepire la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, di cui si riporta qui di seguito una breve rassegna.

**Corte Costituzionale 5 maggio 2006, n. 182** - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3 e dell'art. 34, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), che demandano a livello comunale talune funzioni di pianificazione paesaggistica, ribadendo la necessità della compartecipazione dello Stato e della Regione nella funzione di pianificazione paesaggistica.

**Corte Costituzionale 7 novembre 2007, n. 367** - respinge i ricorsi avverso il decreto 157/2006, primo correttivo del Codice dei beni culturali, approvando appieno il rafforzamento delle competenze statali introdotto con tale decreto (tra cui la natura vincolante del parere del soprintendente).

**Corte Costituzionale 30 maggio 2008, n. 180** - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge della Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3, nella parte in cui prevedeva che il piano d'area del Parco fluviale Gesso e Stura fosse efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'art. 143 del Codice, e ciò in violazione dell'art. 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (riserva di legge statale sulla tutela paesaggio).

Nello stesso senso, si vedano **Corte Costituzionale 24 maggio 2009, n. 164**, **Corte Costituzionale 17 marzo 2010, n. 101**, **Corte Costituzionale 26 maggio 2010, n. 193**, **Corte Costituzionale, 19 luglio 2011, n. 235**, **Corte Costituzionale, 23 novembre 2011, n. 309**, fino alle più recenti **Corte Costituzionale 23 marzo 2012, n. 66**, **Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 211**, **Corte Costituzionale 24 luglio 2013, n. 238**.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Paolo Carpentieri)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carpentieri'.

ALL. 7



*Ministero della Giustizia*

GABINETTO DEL MINISTRO



m\_dg.GAB.20/10/2014.0035037.U

*Al Sig. Capo di Gabinetto  
del Ministro per le Riforme Costituzionali e i  
Rapporti con il Parlamento  
Cons. Roberto Cerreto*

Con riferimento a quanto richiesto con lettera del 17.11.2014 n. prot. 477/GAB/2014, si trasmette la nota del Direttore Generale della Giustizia Civile concernente il Disegno di Legge Costituzionale n. 2613.

Il Capo di Gabinetto

Giovanni Melillo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Melillo', written over the printed name.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

Ufficio III



n. 47.146.20/10/2014.0130079.0

Al Sig. Capo di Gabinetto

Al Sig. Capo dell'Ufficio Legislativo

sede

**OGGETTO:** Disegno di Legge Costituzionale n. 2613, recante *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”*

Il Disegno di Legge Costituzionale n. 2613, recante *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”*, in discussione alla Camera dei Deputati prevede, tra l'altro, la modifica dell'art. 117 della Costituzione in materia di potestà legislativa statale e regionale. Segnatamente, la materia delle *“professioni”* – già attribuita alla potestà legislativa regionale concorrente dal vigente comma terzo dell'art. 117 citato – risulta assegnata, nella proposta di modifica in esame, alla potestà legislativa statale.

Con riferimento alla richiesta di fornire i dati d'impatto e di contenzioso inerente all'ordinamento delle professioni, che potrebbe derivare dalla proposta di modifica della Costituzione citata – richiesta inoltrata a questa Direzione Generale per il tramite dell'Ufficio Legislativo – si rappresenta quanto segue.

Agli atti di questa Direzione Generale non risulta contenzioso che coinvolga il Ministero della Giustizia in materia. In particolare, nel pur variegato panorama dei procedimenti giudiziari che interessa la Direzione Generale, non si è mai posta una questione di

applicazione o comunque di vigenza di una normativa regionale in materia di libere professioni vigilate. Né agli atti risulta alcun procedimento amministrativo curato da questi uffici che abbia comportato l'esame di una siffatta normativa. Gli unici dati di contenzioso conosciuti attengono alle numerose questioni di costituzionalità, *sub specie* di conflitto di attribuzione, che sono state proposte dal Governo (nei riguardi di normative regionali di settore) e dalle singole Regioni (nei riguardi di normativa statale generale). Dall'esame delle pronunce della Corte Costituzionale sul punto (si vedano tra le numerose, solo le più recenti n. 178/2014, n. 11/2014, n. 98/13, n. 91/13, n. 153/06) si ricava il principio secondo il quale *“la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali”*. Il principio espresso dalla Corte è peraltro desumibile dall'esame della normativa contenuta nel D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (*“Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131”*), testo di natura meramente ricognitiva, che ha individuato i principi fondamentali in materia di professioni a cui le Regioni dovevano attenersi nell'esercizio della loro potestà legislativa. La questione si era ugualmente posta all'atto dell'adozione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, che aveva previsto interventi in materia di ordinamento professionale a mezzo dello strumento della delegificazione, attuato con l'emanazione del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Già in quella sede si era ritenuto che, nonostante in astratto la potestà regolamentare potesse spettare alle Regioni (trattandosi di materia rientrante nella potestà legislativa concorrente), tuttavia la natura di intervento generale, incidente anche sulle materie della libertà di impresa e della tutela della concorrenza, consentisse l'utilizzo dello strumento regolamentare statale.

In tale filone si collocano una serie di pronunce della Corte costituzionale, nelle quali è stato esclusa la competenza legislativa regionale concorrente:

- 1) l'individuazione di una professione non prevista a livello statale (sent. 319 e 353/2003);

- 2) l'istituzione di un ordine, o di un albo non previsto a livello statale (sentt. 353/2003 e 424/2005 con riferimento alle professioni sanitarie e ausiliarie);
- 3) l'istituzione di un albo "regionale" concernente una qualunque professione già individuata a livello statale con il relativo albo (sent. 355/2005);
- 4) la disciplina "regionale" di sezioni di ordini e collegi nazionali di qualunque professione (sent. 405/2005);
- 5) la disciplina del profilo e dell'ordinamento di una professione non prevista a livello statale (sent. 319/2005 con riferimento alle professioni sanitarie e ausiliarie).

La proposta di modifica dell'art. 117 della Costituzione, con la assegnazione della materia in discorso alla potestà legislativa statale esclusiva, si colloca pertanto nel solco di una condivisibile omogeneizzazione della disciplina, fugando tutti i dubbi riguardo alla distribuzione delle competenze normative tra Stato e Regioni, che hanno condotto al contenzioso costituzionale menzionato in precedenza.

Il direttore generale  
Marco Mancinelli

**OGGETTO: richiesta di dati da parte della I Commissione della Camera dei Deputati per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale AC 2613 – rif. nota prot. 477/GAB/2014 del 17 ottobre 2014.**

Si riscontra la nota in oggetto per fornire gli elementi richiesti con riferimento alla lettera 'u' dell'art. 30 del disegno di legge costituzionale AC 2613, relativo alla materia '*sistema nazionale e coordinamento della protezione civile*', ricadente nell'ambito di responsabilità dello scrivente Dipartimento.

In relazione all'analisi dell'impatto del disegno di legge AC 2613 sul contenzioso derivante dall'assetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma dell'articolo 117 della Costituzione effettuata nel 2001, si evidenzia che il contenzioso costituzionale sulle tematiche di protezione civile non ha fatto registrare la medesima intensità di altre materie a potestà legislativa concorrente. Attualmente risulta pendente avanti alla Corte Costituzionale un unico giudizio, relativo ad una legge adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna. Al riguardo la nuova configurazione dell'ambito di potestà legislativa dello Stato, circoscritto alle tematiche del coordinamento e del sistema nazionale, consentirà di superare i residui margini di incertezza che hanno prodotto, nel corso del tempo, e in limitate occasioni, l'insorgenza di contenziosi di rango costituzionale.

Per quanto concerne i dati tecnici che attestano l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni delineato nel citato disegno di legge si evidenzia come l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva limitatamente alle disposizioni in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile appare perfettamente in linea con l'attuale configurazione strutturale ed organizzativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, come disegnato in origina dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e come, in seguito, sviluppato ed articolato, in particolare, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di compiti e funzioni amministrative dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, attuativo della legge n. 59/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Già la norma originaria del 1992, infatti, affidando la cura delle attività e funzioni di protezione civile non ad una sola Amministrazione o livello di governo, ma ad un Servizio Nazionale, aveva colto l'aspetto cruciale del coinvolgimento operativo di una molteplicità di soggetti per ciascuna delle 4 azioni fondamentali: previsione e prevenzione dei rischi, intervento di soccorso, superamento dell'emergenza e ritorno alle normali condizioni di vita.

In tal senso, la richiamata riforma del 1998 ha specificato, integrato e meglio articolato i ruoli e le funzioni svolte dalle Regioni e dagli Enti Locali già prefigurati nella norma originaria, ponendo le basi per l'attuale configurazione del Servizio Nazionale che vede, nelle capacità di risposta dei livelli territoriali, il primo e fondamentale livello operativo.

In tale prospettiva, la nuova specificazione introdotta con la lettera 'u' dell'art. 30 dell'AC 2613, risulta perfettamente allineata con l'attuale dimensione operativa ed organizzativa del

Servizio Nazionale basata, anche per gli eventi emergenziali di rilievo nazionale, sulla mobilitazione dei sistemi territoriali articolati nelle colonne mobili regionali e provinciali. In tal senso, infatti, la potestà esclusiva dello Stato sarà esercitata con riferimento alle finalità di coordinamento del sistema nazionale della protezione civile, assicurando la necessaria interconnessione procedurale e operativa e la complessiva capacità di risposta in previsione o in caso di eventi di emergenza di rilievo nazionale, lasciando intatta l'autonomia regionale nell'individuazione ed articolazione delle forme organizzative dei sistemi regionali di protezione civile in modo che rispondano, con sempre maggiore efficacia, alle effettive esigenze e specificità dei territori. La specificazione introdotta con la riforma costituzionale chiarisce che l'ambito di esercizio della potestà legislativa statale è quello del coordinamento, in prospettiva nazionale e internazionale, mentre resta in capo alle Regioni la potestà legislativa relativamente agli aspetti organizzativi ed alla risposta locale, assicurandosi, oltre alla migliore sinergia, la risoluzione di possibili incongruenze che potrebbero minare l'efficacia della risposta nazionale in caso di maxi-emergenza.


Relativamente, infine, ai **dati relativi all'impatto economico del disegno di legge AC 2613 in termini di risparmi per la finanza pubblica** si evidenzia che già oggi lo Stato e le Regioni concorrono, con proprie risorse, al funzionamento ed al mantenimento in efficienza del Servizio Nazionale della Protezione Civile, quanto agli assetti ed alle strutture organizzative di rispettiva competenza, anche grazie alla costante applicazione di quel principio di leale collaborazione sopra richiamato che vede nella pluralità delle sedi di confronto e raccordo, tecniche e politiche, molteplici possibilità di espressione. In tal senso la riforma non comporterà aggravii alle finanze pubbliche, quanto piuttosto, al contrario, risparmi derivanti da un migliore coordinamento delle politiche pubbliche delle diverse componenti del Servizio Nazionale, agevolando la fissazione da parte del legislatore statale di obiettivi unitari e di coordinamento chiari e ben identificati.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Franco Gabrielli

ALL. 9

*Ministero**delle Infrastrutture e dei Trasporti*

GABINETTO DEL MINISTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme  
costituzionali e i rapporti con il Parlamento

Oggetto: Richiesta di dati da parte della I commissione della camera dei deputati per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale AC2613.

In ordine agli elementi richiesti con nota n. 477/GAB/2014 del 17 ottobre 2014, concernente l'argomento indicato in oggetto, si fa presente quanto segue.

L'assetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni a seguito della riforma dell'art 117 della Costituzione effettuata nel 2001 che, nei settori di competenza di questo Ministero, ha assoggettato alla legislazione concorrente Stato-Regioni le materie del "governo del territorio", dei "porti e aeroporti civili", nonché delle "grandi reti di trasporto e di navigazione", ha determinato situazioni di stallo e di incertezza del diritto da applicare alle stesse materie, che sono sfociate anche in contenziosi in ordine alla legittimità costituzionale delle rispettive discipline normative.

Peraltro, tale ripartizione ha creato diversità sul territorio nazionale, ostacolando programmazioni unitarie del complesso della rete dei trasporti nelle diverse modalità, con svantaggi, soprattutto, per le aree territoriali del Sud del Paese, che hanno visto sempre di più allargarsi il divario con l'assetto infrastrutturale-transportistico delle Regioni del Nord.

Riportare, con le previsioni del disegno di legge costituzionale AC 2613, le predette materie nell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato, con l'aggiunta delle "infrastrutture strategiche" e delle "disposizioni generali e comuni sul governo del territorio", riconoscendo, contestualmente, alle Regioni la competenza legislativa in materia "di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno" e "di dotazione infrastrutturale", significa garantire pari opportunità di crescita e di sviluppo su tutto il territorio nazionale in riferimento all'assetto infrastrutturale-transportistico, risultando, al tal fine, indispensabile sia la pianificazione organica del quadro infrastrutturale delle diverse modalità di trasporto, sia la connessione di tale pianificazione con le specifiche necessità in ambito regionale.

Peraltro, le nuove previsioni contenute nel predetto disegno di legge costituzionale, in ordine alla ripartizione delle attribuzioni tra Stato e Regioni nelle materie di competenza di questo Ministero, riconoscono l'implementazione di principi già sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303 del 2003 (sulla legittimità costituzionale della cd. legge-obiettivo -L. n. 443/2001) e n. 16 del 2010, che aveva sottolineato la "trasversalità" della nozione di infrastruttura rientrante sia

in materie di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse), che in materie di competenza esclusiva dello Stato (come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie).

Il nuovo disegno di legge di revisione costituzionale, con riferimento alle predette materie di competenza di questo Ministero, ha tenuto conto delle esigenze connesse ad una serie di importanti cambiamenti avvenuti nell'ultimo triennio quali:

- la decisione in ambito UE di un quadro di interventi "core network" e "comprehensive network" che incidono direttamente sugli assetti pianificatori ed urbanistici locali;
- l'identificazione nello stesso ambito UE di nodi metropolitani e logistici (porti, aeroporti ed interporti);
- la previsione di abrogazione delle province, di istituzione delle città metropolitane e di unioni e fusioni di comuni;

che impongono un cambiamento sostanziale del tessuto normativo che caratterizza i rapporti tra Stato e Regioni previsti dal Titolo V della Costituzione.

In particolare, partendo dall'articolata esperienza della legge obiettivo, risulta essenziale fondare una revisione costituzionale della normativa in materia di infrastrutture strategiche sui seguenti pilastri metodologici:

1. oggettività della dimensione strategica delle scelte e degli interventi su scala nazionale;
2. rapporto tra Stato e Regioni, intese come organismi aggregati in un unico contesto istituzionale quale la Conferenza Stato Regioni;
3. ruolo e valore della pianificazione UE su quella nazionale e regionale;
4. ruolo e funzione della normativa delle Regioni in termini di pianificazione e gestione del territorio regionale.

Alla luce di quanto sopra, non si può che condividere l'iniziativa operata dal Legislatore nella riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare per quanto attiene alla lettera z) dell'articolo 30 dell' AC 2613, in considerazione della necessità di una disciplina e di una gestione ispirate al principio dell'interesse nazionale in coerenza con quello comunitario.

Peraltro, la sistematizzazione per norma, come previsto nel disegno di legge AC 2613, della competenza esclusiva dello Stato nelle predette materie costituisce, senz'altro, elemento dirimente dei potenziali conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Ciò riveste particolare importanza soprattutto per le grandi reti di trasporto, da intendersi riferite a quelle che costituiscono il sistema delle Reti Ten, sotto il profilo della loro rilevanza a fini strategici. In questo contesto, il recupero della materia nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato appare funzionale a processi decisionali che possano meglio rispondere in termini di efficacia, da un lato, ed efficienza economica, dall'altro, anche all'esigenza di rispettare gli orizzonti temporali imposti a livello internazionale in termini di programmazione e realizzazione di dette reti.

In sostanza, la previsione della nuova ripartizione delle competenze favorisce lo snellimento dei processi decisionali, con conseguente riflesso positivo:

- sulla diminuzione del numero dei soggetti istituzionali coinvolti;

- sulla riduzione dei tempi di attuazione della normativa al fine di raggiungere gli standard degli altri Paesi europei;
- sulle procedure di realizzazione dei progetti nei vari ambiti di competenza;
- sulle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate.

Pur non essendo possibile, data la ristrettezza dei tempi a disposizione per la risposta, effettuare una quantificazione puntuale dei risparmi derivanti dal nuovo assetto di competenze, è, comunque, di palmare evidenza l'impatto positivo dello stesso in termini economici.

A titolo meramente esemplificativo, per uno dei settori di competenza, si rappresenta la complessità attuale per procedere alla nomina delle Autorità portuali, che richiede l'intesa di questo Ministero con Regioni ed enti locali, determinando spesso lungaggini che generano anche situazioni di necessità di commissariamento, impedendo una ordinata amministrazione delle realtà portuali e causando notevoli contenziosi.

L'urgenza di nuove previsioni costituzionali in materia di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, che riducano i potenziali conflitti nei vari ambiti, ivi compresi quelli di competenza di questo Ministero, risulta con evidenza anche dall'ultima Relazione 2014 della Corte Costituzionale sulla giurisprudenza della stessa Corte relativa all'anno 2013. In tale Relazione, si afferma che la Corte, nel 2013, ha adottato 326 decisioni, con un incremento del 3,16% sull'anno precedente. Di esse 145 hanno definito giudizi in via incidentale, 149 giudizi in via principale, 9 giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome, 22 giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; infine, in un caso, si è proceduto alla correzione di errori materiali.

Al riguardo, la medesima Corte osserva che:

- da tali dati si ricava che il numero dei giudizi in via incidentale è stato inferiore a quello dei giudizi in via principale, confermando una tendenza che si era già manifestata nel 2012, mentre ancora nel 2011, come in altri anni precedenti, i procedimenti incidentali erano stati la maggioranza rispetto a quelli complessivamente definiti;
- questo "sorpasso" esprime in modo evidente la prevalenza, nel lavoro della Corte, del contenzioso Stato-Regioni, non sufficientemente prevenuto dalla composizione in sede politica delle controversie sulla delimitazione delle rispettive competenze sia legislative che amministrative;
- l'incertezza, fonte di litigiosità giudiziaria, è peraltro incrementata da un sistema di riparto delle funzioni tracciato dalle norme contenute nel Titolo V della Parte II della Costituzione, che rivela ogni giorno di più la sua inadeguatezza, con riferimento sia ai criteri di definizione delle materie, sia agli strumenti di raccordo tra Stato centrale ed enti territoriali autonomi;
- a seguito dell'esperienza di una lunga e tormentata giurisprudenza costituzionale – prima e dopo la riforma del 2001 – si impone la necessità di segnalare due esigenze tra loro complementari: da un lato è indispensabile un'energica semplificazione dei criteri di riparto delle competenze, dall'altro si impone il rafforzamento di luoghi istituzionali di confronto, allo scopo di restituire alla politica mezzi più efficaci per governare i conflitti centro-periferia, senza attendere aggiustamenti e rattoppi dal giudice delle leggi;
- occorre evidenziare un problema generale di squilibrio del sistema regionale italiano, cui la Corte stessa tenta con fatica di porre rimedio nei casi singoli, con l'inevitabile episodicità delle pronunce giurisdizionali;
- uno dei punti critici venuti in rilievo negli ultimi anni è la notevole forza centripeta derivante dalla necessità delle istituzioni politiche centrali (Parlamento e Governo innanzitutto) di fronteggiare la grave crisi della finanza pubblica dell'attuale momento

storico, con riduzione progressiva dei margini di autonomia finanziaria delle Regioni e degli altri enti autonomi territoriali.

Si ritiene utile confrontare le predette ultime osservazioni della Corte costituzionale con quanto riferito dalla stessa in precedenti Relazioni sul proprio operato, a distanza di pochi anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Nella Relazione dell'anno 2004, la Corte riferisce che *“il contenzioso fra Stato e Regioni è oggi decisamente influenzato dagli effetti delle riforme costituzionali realizzate con le leggi costituzionali n. 1 del 1999, sull'organizzazione di governo e la potestà statutaria delle Regioni, e n. 3 del 2001, sulla modifica del titolo V, parte II, della Costituzione. Nel 2004, per la prima volta nella storia della Corte, il numero di sentenze pronunciate nei giudizi in via principale, introdotti dallo Stato e dalle Regioni, ha superato, e di molto, quello delle sentenze pronunciate nei giudizi incidentali. Il contenzioso Stato-Regioni ha impegnato la Corte come mai era avvenuto in passato, tanto da giustificare la tesi secondo cui esso sta cambiando o ha già cambiato il modo di lavorare della Corte stessa, sotto il profilo qualitativo”*.


Quanto osservato induce la Corte a riportare nella predetta Relazione 2004 l'opinione di chi afferma che essa *“sia divenuta o stia divenendo, prevalentemente, la Corte dei conflitti e non più la Corte dei diritti: che cioè essa si stia trasformando, da presidio dei diritti e delle libertà costituzionali, in arbitro delle controversie fra poteri”*.

Dai dati riportati nelle Relazioni degli anni successivi al 2004 emerge che il picco dei giudizi in via principale si è registrato, altresì, nel 2005 (n.101), nel 2006 (n.113), nel 2010 (n.141), nel 2012 (n.150) e nel 2013 (n.149). Un abbassamento della conflittualità Stato-Regione è stata, invece, rilevata nel 2011 (n.91 giudizi in via principale), nel 2009 (n.82), nel 2008 (n. 64), nel 2007 (n.76).

Dal quadro d'insieme sopra descritto emerge, pertanto, che negli ultimi due anni presi in considerazione dalla Corte Costituzionale (2012 e 2013), il trend dei conflitti Stato-Regioni risulta notevolmente accresciuto, essendosi attestato il numero dei giudizi di conflittualità in via principale, come detto, a n. 150 nel 2012 e a n. 149 nel 2013.

Per quanto concerne specificatamente il contenzioso in sede di Corte Costituzionale sulle materie di competenza di questo Dicastero, si allega una tabella riepilogativa delle sentenze e delle ordinanze dal 2001 al 2014, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

IL CAPO DI CABINETTO  
(Avv. Giacomo Aiello)



**CONTENZIOSO CORTE COSTITUZIONALE SU MATERIE DI INTERESSE MIT**

Totale sentenze nel periodo 2001-2014: 48, con una media di 3/4 sentenze per anno.

Totale ordinanze nel periodo 2001-2014: 82, con una media di 5/6 sentenze per anno.

ANNO	SENTENZE	ORDINANZE
2001	3	4
2002	==	2
2003	4	3
2004	4	5
2005	5	5
2006	2	8
2007	2	10
2008	4	9
2009	4	11
2010	5	4
2011	4	7
2012	3	5
2013	5	6
2014	3	3

## ELEMENTI INFORMALI RICEVUTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE

D'ordine del Prof. Marcello Cecchetti, Vice Capo Vicario dello scrivente Ufficio Legislativo, in riscontro alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 477/GAB/2014 del 17 ottobre 2014, concernente la richiesta di elementi informativi per l'istruttoria legislativa sul provvedimento di riforma costituzionale AC 2613, si rappresenta quanto segue.

Il testo dell'articolo 26 dell'originario disegno di legge, divenuto articolo 30 nel corso dell'esame, sostituisce l'articolo 117 Cost., rimodulando l'assetto delle competenze normative tra Stato e Regioni.

La competenza in materia *ambiente ed ecosistema* rimane nell'ambito della competenza esclusiva statale, mutando tuttavia denominazione da "*s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*" a "*s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;*".

La modifica operata dal ddl in questione, eliminando il termine "tutela" e di conseguenza la sua connotazione finalistica, appare andare nella stessa direzione della Corte Costituzionale, la quale, dopo la riforma del titolo V e soprattutto con la svolta giurisprudenziale del 2007, ha adottato una lettura decisamente estensiva dell'ambito materiale della competenza normativa esclusiva riconosciuta allo Stato.

Infatti, a partire dalle sentenze n. 367 e 378 del 2007, la giurisprudenza costituzionale ha segnato un nuovo indirizzo - ormai stabilizzatosi - nell'interpretazione dell'istanza unitaria sottesa all'attuale testo della lettera s) del secondo comma dell' art.117 Cost., affermando che la tutela ambientale deve considerarsi una "*materia in senso tecnico*", a carattere trasversale e dotata di natura al contempo oggettiva e finalistica, stabilendo inoltre che l'ambiente è un bene materiale costituzionalmente protetto e di conseguenza, in ragione dell'esclusività della competenza dello Stato in tale ambito, che le competenze regionali non possono avere come scopo anche la tutela dell'ambiente.

Viene affermato, anche, che l'intervento dello Stato non può essere ridotto a fissazione di standard minimi di tutela validi per tutto il territorio nazionale, ma deve prevedere una tutela dell'ambiente "adeguata e non riducibile", mentre le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze (salute, governo del territorio, ecc.), possono stabilire livelli di tutela anche più elevati e rigorosi, al fine, però, di meglio esercitare le proprie competenze e non per apprestare una maggiore tutela ambientale, già adeguatamente predisposta dallo Stato (sentenza n. 61 del 2009).

Con la sentenza n. 300 del 2013, la Corte ribadisce che è riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenze n. 249 del 2009, n. 62 del 2008). La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, viene dunque a funzionare come un limite alla normativa che le Regioni e le Province autonome dettano in altri ambiti materiali di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 378 del 2007) ma possono incrementare gli standard di tutela quando ciò non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (sentenza n. 145 e 58 del 2013).

La *ratio* delle modifiche apportate dal ddl in esame all'articolo 117 Cost. appare quindi idonea a rendere definitivamente più chiaro l'assetto delle competenze normative in ambito ambientale, con il conseguente e prevedibile effetto di una ulteriore stabilizzazione del

contenzioso costituzionale sui livelli attuali; resta aperta, peraltro, la questione del fondamento delle competenze normative regionali in questa materia, molto spesso necessarie in ragione delle numerose funzioni amministrative da allocare alle Regioni, ma subordinate ad esplicite e puntuali previsioni della legislazione nazionale.

Il medesimo articolo 30 del ddl indicato in oggetto, inoltre, sopprime il terzo comma dell'articolo 117 Cost., relativo alla competenza concorrente, includendo alcune materie ivi previste nel secondo comma relativo alla competenza esclusiva dello Stato.

Tra le materie di competenza esclusiva statale di nuova introduzione viene prevista alla lettera u) *“disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;”*.

Inoltre, il nuovo testo del terzo comma dell'articolo 117 Cost. elenca le materie di potestà legislativa esclusiva delle Regioni, tra cui ricomprende la *“pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno”* specificando nell'ultimo periodo *“nonché in ogni materia non espressamente riservata allo Stato”*.

Dal combinato disposto dal secondo e terzo comma del citato articolo 117, la materia *“governo del territorio”* potrebbe definirsi di competenza esclusiva dello Stato ma *“limitata”*, in quanto l'intervento normativo statale viene circoscritto ad una particolare tipologia di disciplina identificata con l'espressione **“disposizioni generali e comuni”**.

Poiché queste ultime non paiono molto dissimili, nella sostanza, dai *“principi generali”* riservati al legislatore statale nelle attuali materie di legislazione concorrente, l'impatto della modifica rispetto alla situazione attuale potrebbe non essere così rilevante da rendere più fluidi i rapporti tra i poteri legislativi e assicurare così l'auspicata riduzione del contenzioso costituzionale.

Anzi, nel caso in cui l'espressione *“disposizioni generali e comuni”* debba essere considerata quale parametro giuridico effettivamente *“nuovo”* rispetto al diritto positivo vigente, l'effetto conseguente potrebbe essere persino quello di comportare un aumento del contenzioso costituzionale, in considerazione dei tempi fisiologici necessari a definire e ad assimilare tali nuovi concetti sul piano dell'interpretazione giurisprudenziale e delle prassi legislative, considerato altresì che, nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, lo Stato è titolare anche del potere regolamentare.

Cordialmente  
Paola Corradi

ALL. II



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
LE AUTONOMIE E LO SPORT

UFFICIO II - UFFICIO PER L'ESAME DI LEGITTIMITÀ DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE  
E DELLE PROVINCE AUTONOME ED IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

ROMA, 20 OTTOBRE 2014

### RELAZIONE

#### **OGGETTO : Richiesta di dati da parte della I Commissione della Camera dei Deputati per l'istruttoria del testo di riforma Costituzionale AC 2613**

In relazione alla richiesta in oggetto, si rappresenta, preliminarmente, che questo Ufficio provvede all'esame e alla relativa attività istruttoria di tutte le leggi delle Regioni e delle Province autonome poste all'esame del Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale e comunitaria vigente in materia. Esso si articola nei Servizi IV, V, VI e VII del Dipartimento.

#### **1. Impugnative**

Dall'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, operata con Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, a tutto il 15 ottobre 2014, l'Ufficio ha esaminato e sottoposto al Consiglio dei Ministri n. **8208** leggi delle Regioni e delle Province autonome.

Il Governo ha deliberato l'impugnativa di n. **871** leggi regionali, comprensive di quelle per le quali il Governo ha successivamente deliberato la rinuncia, totale o parziale, per sopravvenuta modifica/ abrogazione legislativa.

In particolare, al fine di dare ulteriori elementi utili a soddisfare la richiesta in oggetto, appare opportuno evidenziare i predetti dati in relazione alle competenze attribuite ai singoli Servizi .

**Il Servizio IV** svolge la propria attività nelle materie afferenti il settore economico-finanziario in particolare in materia di bilancio, di entrate e di spesa in termini di competenza e di cassa, nonché di finanza pubblica vigilando, in particolare, sulle leggi di stabilità regionali e provinciali ed i relativi collegati nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci, del principio di coordinamento della finanza pubblica, dell'obbligo di copertura finanziaria (art. 81 della Costituzione), del sistema tributario e contabile.

Nello specifico, il Servizio ha esaminato e sottoposto al Consiglio dei Ministri n. 2137 leggi delle Regioni e delle Province autonome. Il Governo ha deliberato l'impugnativa di n. 193 leggi regionali, secondo il seguente prospetto:

	impugnative	rinunce	Rinunce parziali
2014	9	0	0
2013	11	2	5
2012	26	4	8
2011	19	4	7
2010	15	2	3
2009	10	5	1
2008	4	3	0
2007	3	2	2
2006	7	6	2
2005	4	1	2
2004	6	2	0
2003	4	1	0
2002	12	1	0

La Corte Costituzionale, sul predetto contenzioso, ha emanato dal 2002 al 15 ottobre 2014 n. 181 sentenze.

**Il Servizio V** svolge la propria attività nelle materie afferenti le **politiche del territorio** ed in quelle relative al **settore economico- produttivo**, curando il controllo di costituzionalità della legislazione regionale e provinciale nelle **materia di ambiente e paesaggio, governo del territorio, contratti pubblici, energia, industria, servizi pubblici di rilevanza economica, urbanistica, edilizia, trasporti, commercio, turismo, agricoltura, artigianato.**

Nello specifico, il Servizio ha esaminato e sottoposto al Consiglio dei Ministri **n. 2812** leggi delle Regioni e delle Province autonome. Il Governo ha deliberato l'impugnativa di **n. 366** leggi regionali, secondo il seguente prospetto :

	Impugnative	rinunce	Rinunce parziali
2014	17	0	0
2013	29	5	1
2012	34	12	4
2011	32	6	3
2010	23	4	1
2009	18	9	0
2008	27	7	0
2007	14	3	0
2006	10	3	0
2005	21	1	4
2004	32	4	0
2003	15	1	0
2002	23	2	0

La Corte Costituzionale, sul predetto contenzioso, ha emanato dal 2002 al 15 ottobre 2014 **n. 267** sentenze.

**Il Servizio VI** svolge la propria attività nelle materie afferenti alle **politiche ordinamentali e agli statuti**, poste all'esame del Governo anche con riferimento all' articolo 123 della Costituzione, curando il controllo di costituzionalità della legislazione regionale e provinciale in **materia di statuti regionali, legislazione elettorale, ordinamento degli enti locali, ordinamento del personale, organizzazione regionale e sistema informativo, polizia locale e sicurezza, e ordinamento comunitario.**

Nello specifico , il Servizio VI ha esaminato e sottoposto al Consiglio dei Ministri **n. 1422** leggi delle Regioni e delle Province autonome.

Il Governo ha deliberato l'impugnativa di **n. 127** leggi regionali, secondo il seguente prospetto :

	Impugnative	rinunce	Rinunce parziali
2014	3	1	0
2013	5	2	0
2012	6	5	0
2011	10	2	3
2010	9	1	0
2009	8	6	0
2008	6	1	1
2007	3	0	0
2006	4	0	0
2005	17	1	0
2004	14	1	0
2003	5	1	0
2002	11	1	0

La Corte Costituzionale, sul predetto contenzioso, ha emanato dal 2002 al 15 ottobre 2014 **n. 121** sentenze.

**Il Servizio VII** svolge la propria attività nelle materie sociali, sanitarie e culturali, curando il controllo di costituzionalità delle leggi emanate dalle Regioni e dalle Province autonome nelle materie riguardanti la tutela della salute e del lavoro, i servizi sociali, l'istruzione, la ricerca scientifica e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nell'esame delle leggi in materia sanitaria emanate dalle Regioni che versano in una situazione di disavanzi nel settore sanitario e che hanno stipulato un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, il Servizio verifica la compatibilità delle previsioni normative regionali con gli impegni derivanti dal menzionato accordo e dal relativo Piano di rientro.

Nello specifico, il Servizio ha esaminato e sottoposto al Consiglio dei Ministri n. 1837 leggi delle Regioni e delle Province autonome.

Il Governo ha deliberato l'impugnativa di n. 185 leggi regionali, secondo il seguente prospetto :

	impugnative	rinunce	Rinunce parziali
2014	8	1	0
2013	8	5	0
2012	22	6	0
2011	9	5	0
2010	12	3	1
2009	16	5	1
2008	8	1	0
2007	4	2	0
2006	6	4	2
2005	17	1	1
2004	13	2	0
2003	9	1	0
2002	13	1	0

La Corte Costituzionale, sul predetto contenzioso, ha emanato dal 2002 al 15 ottobre 2014 n. 174 sentenze.

**2 . Sentenze**

In relazione alle pronunce della Corte Costituzionale, di seguito si riportano :

- un prospetto nel quale è evidenziato il numero delle sentenze emanate ogni anno (dal 2002 al 2014), ripartendole tra quelle favorevoli allo Stato e quelle favorevoli alle Regioni, con le relative percentuali;
- una nota nella quale sono indicati gli estremi delle predette decisioni della Consulta.

**PROSPETTO ESITO SENTENZE**

	<b>TOTALE</b>	<b>A FAVORE STATO</b>	<b>A FAVORE REGIONE</b>
2002	5	4 (80%)	1 (20%)
2003	23	19 (83%)	4 (17%)
2004	32	12 (38%)	20 (62%)
2005	48	26 (54%)	22 (46%)
2006	65	42 (65%)	23 (35%)
2007	21	12 (57%)	9 (43%)
2008	29	18 (62%)	11 (38%)
2009	31	26 (84%)	5 (16%)
2010	71	57 (80%)	14 (20%)
2011	58	49 (84%)	9 (16%)
2012	68	57 (84%)	11 (16%)
2013	93	82 (88%)	11 (12%)
2014	43	39 (91%)	4 (9%)

**NOTA RELATIVA ALLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V – RICORSI  
DEL GOVERNO SU LEGGI REGIONALI**

Le decisioni sono complessivamente 738, delle quali 587 sentenze e 151 ordinanze.

Delle 587 sentenze, 312 sono a favore dello Stato, 138 sono a favore delle Regioni e 130 sono parzialmente a favore dello Stato (le censure accolte sono state sollevate dal Governo su proposta del Ministro per gli AA.RR. e riguardano punti di fondamentale interesse). 7 sentenze dichiarano la cessazione della materia del contendere.

Le 151 ordinanze, invece, sono suddivise in: 142 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere (a seguito di concertazione e modifiche delle leggi regionali); 7 dichiarazioni di inammissibilità; 1 dichiarazione di sospensione del giudizio con trasmissione degli atti alla Corte e giustizia CE; 1 rinvio.

Una delibera di impugnativa del Governo non è stata depositata dall'Avvocatura in Corte Costituzionale.

**A) Elenco delle n. 587 sentenze :**

**Anno 2002:**

282 – 407 – 438 – 533 – 536

**Anno 2003:**

48 – 49 - 94 – 196 – 201 - 213 – 222 – 226 – 242 – 274 – 296 – 297 – 307 – 311 –  
312 - 313 – 315 – 324 – 327 – 331 – 338 – 353 - 359

**Anno 2004:**

2 – 7 - 8 – 34 – 43 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 - 112 – 134 - 140 – 162 – 166 –  
167 – 172 – 173 – 176 – 185 - 198 – 205 – 227 – 229 – 237 – 259 – 372 – 378 – 379  
– 429 -

**Anno 2005:**

26 – 34 – 62 – 65 – 95 – 106 – 108 – 120 – 150 – 159 - 167 – 172 – 173 – 190 – 202  
– 203 – 214 – 232 – 271 – 277 - 286 – 300 – 304 – 319 – 321 – 323 – 335 – 355 –  
360 – 378 – 387 – 388 – 391 – 393 – 397 – 405 – 406 – 407 – 424 – 431 – 445 – 450  
– 455 – 456 – 462 – 465 – 467 – 469

**Anno 2006 :**

3 – 12 – 22 – 29 – 30 – 32 – 40 – 42 – 49 – 51 – 59 – 62 – 75 – 80 – 81 – 102 – 103 –  
105 – 129 – 132 – 139 – 153 – 156 – 173 – 175 – 181 – 182 – 205 – 211 – 212 – 213  
– 215 – 233 – 237 – 238 – 239 – 246 – 247 – 248 – 253 – 265 – 267 – 284 – 322 –  
323 – 363 – 364 – 365 – 370 – 391 – 396 – 397 – 398 – 405 – 406 – 412 – 413 – 422 –  
423 – 424 – 425 – 440 – 447 – 449 – 450 –

**Anno 2007 :**

21 – 24 – 57 – 64 – 81 – 178 – 188 – 221 – 238 – 268 – 269 – 275 – 286 – 300 – 365  
– 373 – 378 – 402 – 431 – 451 – 454 –

**Anno 2008 :**

10 – 25 – 27 – 62 – 73 – 93 – 102 – 131 – 180 – 200 – 201 – 220 – 232 – 250 – 277 –  
285 – 320 – 322 – 342 – 368 – 372 – 386 – 387 – 405 – 411 – 428 – 437 – 438 – 439

**Anno 2009 :**

9 – 18 – 25 – 54 – 61 – 138 – 159 – 160 – 164 – 165 – 213 – 215 – 216 – 248 – 252 –  
253 – 271 – 272 – 282 – 283 – 290 – 293 – 295 – 299 – 307 – 314 – 315 – 316 – 318  
– 319 – 328

**Anno 2010 :**

1 – 2 – 4 – 9 – 29 – 45 – 67 – 68 – 70 – 100 – 101 – 104 – 112 – 119 – 120 – 122 –  
123 – 124 – 125 – 127 – 131 – 132 – 134 – 141 – 142 – 149 – 150 – 151 – 167 – 168 –  
169 – 170 – 178 – 179 – 180 – 181 – 186 – 193 – 194 – 195 – 199 – 200 – 213 – 216  
– 221 – 223 – 225 – 233 – 234 – 235 – 245 – 254 – 255 – 266 – 269 – 299 – 300 –  
309 – 312 – 313 – 314 – 331 – 332 – 333 – 334 – 340 – 345 – 350 – 357 – 361 – 373

**Anno 2011 :**

7 – 8 – 35 – 36 – 40 – 43 – 44 – 45 – 52 – 53 – 60 – 61 – 67 – 68 – 69 – 70 – 77 – 78  
– 88 – 89 – 94 – 106 – 107 – 108 – 114 – 122 – 123 – 127 – 129 – 150 – 151 – 155 –  
163 – 170 – 182 – 185 – 187 – 189 – 190 – 191 – 192 – 209 – 213 – 217 – 227 – 229  
– 230 – 235 – 263 – 272 – 299 – 300 – 308 – 310 – 320 – 323 – 325 – 339 –

**Anno 2012:**

2 – 14 – 16 – 18 – 20 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 62 – 63  
– 66 – 70 – 74 – 79 – 85 – 86 – 90 – 91 – 99 – 100 – 105 – 108 – 114 – 115 – 116 –  
129 – 131 – 133 – 158 – 159 – 160 – 161 – 171 – 189 – 191 – 192 – 201 – 211 – 212  
– 213 – 214 – 217 – 219 – 226 – 231 – 243 – 245 – 256 – 259 – 260 – 262 – 274 –  
278 – 288 – 289 – 290 – 291 – 292 – 309 – 310 –

**Anno 2013 :**

2 – 3 – 4 – 18 – 19 – 22 – 26 – 27 – 28 – 36 – 38 – 50 – 58 – 64 – 65 – 66 – 67 – 70 –  
72 – 73 – 76 – 77 – 79 – 93 – 98 – 101 – 104 – 105 – 117 – 118 – 130 – 132 – 133 –  
137 – 138 – 139 – 141 – 145 – 152 – 153 – 162 – 167 – 171 – 172 – 178 – 180 – 181 –  
182 – 187 – 189 – 193 – 194 – 209 – 211 – 212 – 218 – 221 – 222 – 227 – 228 – 233  
– 238 – 241 – 245 – 246 – 250 – 251 – 255 – 256 – 259 – 260 – 264 – 266 – 272 –  
277 – 282 – 285 – 286 – 287 – 288 – 289 – 290 – 292 – 298 – 299 – 300 – 303 – 307  
– 308 – 309 – 311 – 312 – 315 –

**Anno 2014 :**

2 – 4 – 8 – 11 – 17 – 19 – 27 – 35 – 40 – 49 – 54 – 62 – 68 – 70 – 85 – 86 – 87 – 97 –  
104 – 107 – 108 – 110 – 111 – 119 – 125 – 126 – 134 – 136 – 141 – 165 – 167 – 168  
– 173 – 178 – 181 – 188 – 189 – 190 – 197 – 199 – 209 – 210 – 224 -

**B) Elenco delle n. 151 ordinanze:**

**Anno 2002:**

358 – 443

**Anno 2003:**

15 – 281 – 292 – 342 – 357

**Anno 2004:**

33 – 48 – 137 – 203 – 243 – 416 – 432

**Anno 2005:**

20 – 40 – 329 – 353 – 412 – 426 – 428 – 474 – 477 – 478

**Anno 2006:**

5 – 11 – 99 – 163 – 230 – 344 – 345 – 356 – 417 – 418

**Anno 2007:**

69 – 90 – 175 – 299 – 313 – 346 – 375 – 398 – 422 – 427 – 428 – 441 – 442 – 457

**Anno 2008:**

24 – 42 – 103 – 198 – 283 – 353 – 388 – 418

**Anno 2009 :**

48 – 53 – 136 – 153 – 189 – 199 – 292 – 304 – 312

**Anno 2010 :**

8 – 14 – 63 – 75 – 79 – 90 – 92 – 99 – 117 – 118 – 126 – 136 – 137 – 147 – 148 – 159  
– 185 – 202 – 206 – 231 – 238 – 239 – 240 – 244 – 262 – 275 – 305 – 323 – 330 348  
– 357 –

**Anno 2011 :**

51 – 110 – 148 – 160 – 168 – 204 – 238 – 256 – 292 –

**Anno 2012 :**

29 – 83 – 89 – 98 – 122 – 123 – 128 – 152 – 197 – 210 – 247 – 266 – 282 – 283 – 302

**Anno 2013 :**

11 – 31 – 37 – 45 – 48 – 54 – 89 – 113 – 127 – 155 – 165 – 199 – 200 – 208 – 240 –  
249 – 253 – 258 – 268 – 270 – 271 – 284 – 316 –

**Anno 2014 :**

**31 – 34 – 38 – 78 – 102 – 103 – 117 – 118 – 160 – 233 -**

### **3. Conclusioni**

Si sottolinea che la non perfetta corrispondenza tra il numero delle impugnative e quello delle decisioni della Corte Costituzionale risente del fatto che numerose sono state le formali rinunce da parte del Governo, dovute a sopravvenute modifiche legislative regionali o a un mutato quadro normativo statale di riferimento, oltre al fatto che alcuni ricorsi risultano ancora pendenti .

Si rimane comunque a disposizione, ove si ritenesse necessario, a fornire ogni ulteriore elemento o approfondimento, in merito ai dati forniti.

Il Direttore dell'Ufficio  
Eugenio Gallozzi

**ULTERIORI ELEMENTI INFORMATIVI FORNITI DAL GOVERNO, AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per la politica istituzionale*

**ELEMENTI INFORMATIVI SUL D.D.L. COST. 2613  
RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DELLA  
CAMERA.**

Si riporta di seguito, una sintesi degli elementi informativi relativi alla richiesta istruttoria della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 17 ottobre 2014.

**1- Ministero dello Sviluppo economico: "mercati assicurativi (lettera e), commercio con l'estero (lettera g), produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (lettera v) (si veda allegato 1)**

In materia di "mercati assicurativi" la specificazione della competenza statale esclusiva contenuta nel provvedimento conferma nel diritto positivo una materia implicitamente rientrante nella fattispecie "mercati finanziari e concorrenza", già di monopolio del legislatore statale. La natura finora non controversa della competenza statale esclusiva nella materia in oggetto è comprovata dall'assenza di contenzioso costituzionale sul punto.

Non risulta oggetto di contenzioso in via principale la materia del "commercio con l'estero". La ridefinizione competenziale di questo profilo appare di notevole opportunità sotto un profilo strategico: l'imputazione alla competenza esclusiva dello Stato può risolvere le disomogeneità riscontrate a livello geografico sul territorio nazionale sia da un punto di vista di qualità di *outcome* che di spesa. Infatti la gestione accentrata delle risorse stanziare può realizzare "un risparmio in termini di minori risorse impiegate dalle Regioni per le istruttorie e le attività necessarie a gestire i programmi (delle politiche di internazionalizzazione)".

Anche con riferimento all'indivisibilità dell'attività di *"trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica"* non si sono riscontrati nella prassi giurisprudenziale dubbi forieri di contenzioso (se non nel caso isolato della l. 239/2004, di riordino del settore energetico). Lo stesso giudice delle leggi si è espresso nella sentenza 383/2005 in favore del riconoscimento in capo allo Stato di una potestà autorizzatoria in materia di costruzione ed esercizio di elettrodotti. Stesse considerazioni valgono, *de plano*, per la *"produzione di energia"*.

Il problema del contenzioso costituzionale non ha invece risparmiato la materia delle *"energie rinnovabili"*, nella quale l'attribuzione in via esclusiva allo Stato delle relative competenze non può che essere un dato importante, con effetto deflattivo nei confronti dei giudizi in via d'azione (benché probabilmente non su quelli già pendenti, stante l'ultrattività delle norme regionali in attesa della nuova disciplina statale).

Anche la riconduzione alla potestà legislativa statale degli impianti e delle reti strategiche consentirà di snellire notevolmente le procedure amministrative e decisionali di cui si è lamentata più volte la farraginosità, superando *"l'inadeguatezza dell'attuale sistema di governance autorizzatoria"*, tanto più se, alla modifica costituzionale, farà seguito la previsione di una *competent authority*.

In conclusione non solo la riforma va nella direzione suggerita dalla Corte costituzionale in merito all'esigenza di governo unitario di un settore strategico come quello energetico, ma favorirà altresì l'ottimizzazione e razionalizzazione del sistema burocratico con conseguenze favorevoli sul gettito fiscale.

**2- Ministero della semplificazione e della pubblica Amministrazione: "norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" (lettera g) (si veda allegato 2)**

La novella ascrive alla competenza esclusiva statale materie sostanzialmente *"nuove"*, in quanto non esplicitate nel testo del vigente art. 117 Cost.. Considerate perciò sino ad ora discipline afferenti a diverse materie, esse così vengono definitivamente attratte nella sfera di competenza del legislatore statale, colmando una vistosa lacuna ordinamentale e consolidando di fatto una situazione già in essere che ha sostanzialmente ricevuto l'avallo della Corte costituzionale (sent. 401/2007).

L'intervenuta chiarificazione *"determinerà un abbattimento del contenzioso costituzionale, dal momento che consentirà di superare i dubbi interpretativi collegati all'attuazione del testo vigente"*.

**3- Ministero della salute: "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute" (lettera m) (si veda allegato 3)**

La riforma trasferisce la materia "tutela della salute" dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato. La scelta va salutata con favore alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato la mobilità e l'incertezza dei confini tra la materia (esclusivamente statale) dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (ex art. 117, II c., lettera m) e quella della tutela della salute (concorrente, ex art. 117 Cost., III c.). Come ha sottolineato la Corte costituzionale, "è, infatti, evidente che il limite della competenza esclusiva statale appena ricordata rispetto alla competenza legislativa concorrente in tema di «tutela della salute» può essere relativamente mobile e dipendere concretamente dalle scelte legislative operate" (ex multis, Corte cost. 271/2008). Questa difficoltà di distinguere nettamente le due materie (trasversali) è stata inevitabilmente causa di contenzioso costituzionale. La nuova formulazione permetterà allo Stato di intervenire anche "con norme di dettaglio (purché "comuni") ogniquale volta risulti necessario garantire uniformità sul territorio nazionale a tutela della salute". Il medesimo ragionamento vale anche per quelle materie che toccano comunque la competenza del Ministero della salute (nelle quali l'esclusività della competenza legislativa attrarrà anche quella regolamentare): professioni (sanitarie), ricerca scientifica e tecnologica e sicurezza alimentare.

**4- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: "disposizioni generali e comuni per la tutela e la sicurezza del lavoro (lettera m), previdenza complementare e integrativa" (lettera o) (si veda allegato 4)**

Rispetto all'assetto vigente, la riconduzione della materia alla competenza esclusiva dello Stato "si iscrive in un quadro regolatorio più omogeneo, corrispondendo ad un principio di interesse nazionale e consentendo maggiore uniformità delle tutele". Si viene così a ridefinire il vigente "quadro di competenze legislative alquanto articolato, che ha prodotto molteplici sovrapposizioni ed incongruenze". In conclusione: "un intervento normativo volto a riportare la tematica della salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato sarebbe quanto mai auspicabile".

In materia di previdenza complementare non risultano contenziosi tra Stato e Regioni.

**5- Ministero dell'Interno: "ordinamento di comuni e città metropolitane, disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni" (lettera p) (si veda allegato 5)**

La novella è valutata positivamente in quanto attrae nella competenza esclusiva statale la *governance* del sistema delle autonomie e l'adozione di norme di natura ordinamentale non

direttamente riconducibili all'attuale formulazione dell'art. 117 Cost.. Tuttavia la limitazione della potestà esclusiva alle disposizioni di principio può essere foriera della reintroduzione surrettizia di spazi di legislazione concorrente.

Parimenti salutata con favore è la modifica del riparto di competenze in materia di *protezione civile*, peraltro coerente con la giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis*, Corte cost. 254/2010 e 182/2006), posto che *"sistemi differenziati di intervento regionale sarebbero suscettibili di inficiare sia il principio di uguaglianza sia l'azione statale per le calamità che travalicano i confini del territorio della singola regione"*.

**6- Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo: "tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo" (lettera s)** (si veda allegato 6)

La giurisprudenza costituzionale è intervenuta con decisione negli ultimi anni per rafforzare il ruolo dello Stato nell'attività normativa di competenza concorrente in materia di *"valorizzazione dei beni culturali"* (Corte cost. 94/2003, 9 e 26/2004, 193/2013), con lo scopo di *"disciplinare gli standard minimi di valorizzazione comuni sull'intero territorio nazionale"*. La riforma porta quindi a compimento un *acquis* giurisprudenziale ormai consolidato.

Lo stesso può dirsi in riferimento alla *"promozione del turismo"*, materia appartenente di fatto alla competenza residuale delle Regioni ma che, in virtù della cd. *chiamata in sussidiarietà*, è naturalmente attratta nella competenza dello Stato in ragione dell'importanza strategica del turismo per l'economia nazionale.

L'esigenza di definire *standard* qualitativi e una rete di servizi uniforme sul territorio giustificano di fatto, secondo la Corte, l'esistenza di una cabina di regia nazionale (Corte cost. 214/2006, 88/2007, 76/2009, 80/2012). Lo stesso dicasi per quanto concerne la materia della *"tutela e valorizzazione del paesaggio"*.

L'opportunità della riforma risiederebbe quindi anche nell'esigenza di definire con certezza i confini tra legislazione statale e regionale fissati dalla Corte costituzionale.

**7- Ministero della Giustizia: "ordinamento delle professioni" (lettera t)** (si veda allegato 7)

Non risulta, allo stato, contenzioso che coinvolga il Ministero ai sensi del 117 Cost., per questioni di applicazione o comunque di vigenza di normativa regionale in materia di libere professioni.

In sede di conflitto di attribuzioni, tuttavia, la Corte costituzionale ha più volte affermato che, *“l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato”* (Corte cost. 178/2014), escludendo che la Regione possa individuare professioni non previste a livello statale (Corte cost. 319 e 353/2003) e istituire albi “regionali” di professioni già inquadrati in un albo statale (sent. 405/2005).

L’assegnazione della materia delle professioni alla potestà statale esclusiva si colloca nel solco di una *“condivisibile omogeneizzazione della disciplina”*, fugando tutti i dubbi riguardo alla distribuzione delle competenze normative fra Stato e regioni. Tale modifica recepisce scrupolosamente le statuizioni della giurisprudenza costituzionale in materia.

**8- Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio – Dip. Protezione civile:**  
*“sistema nazionale e coordinamento della protezione civile” (lettera u)* (si veda allegato 8)

Il contenzioso costituzionale sulle tematiche di protezione civile non ha fatto registrare la medesima intensità di altre materie a potestà legislativa concorrente. Attualmente risulta pendente presso la Corte Costituzionale un unico giudizio. La nuova configurazione dell’ambito di potestà legislativa dello Stato consentirà di superare i residui margini di incertezza che hanno prodotto, in limitate occasioni, l’insorgenza di contenziosi di rango costituzionale. Per quanto concerne i dati tecnici che attestano l’opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative, si evidenzia come l’attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva limitatamente alle disposizioni in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile appare perfettamente in linea con l’attuale configurazione strutturale ed organizzativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile. La specificazione introdotta con la riforma costituzionale chiarisce che l’ambito di esercizio della potestà legislativa statale è quello del coordinamento, in prospettiva nazionale e internazionale, mentre resta in capo alle Regioni la potestà legislativa relativamente agli aspetti organizzativi ed alla risposta locale.

Relativamente, infine, ai dati relativi all’impatto economico del disegno di legge AC 2613, si evidenzia che già oggi lo Stato e le Regioni concorrono, con proprie risorse, al funzionamento ed al mantenimento in efficienza del Servizio Nazionale della Protezione Civile. In tal senso la riforma non comporterà aggravii alle finanze pubbliche, quanto piuttosto, al contrario, risparmi derivanti da un migliore coordinamento delle politiche pubbliche delle diverse componenti del Servizio Nazionale.

**9- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: "disposizioni generali e comuni sul governo del territorio (lettera u), ordinamento della comunicazione (lettera t), infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale (lettera z)"** (si veda allegato 9)

L'inclusione di tali materie nell'ambito della competenza esclusiva statale, con l'aggiunta delle infrastrutture strategiche e delle disposizioni comuni sul governo del territorio (riconoscendo però contestualmente in capo alle regioni la competenza in materia di pianificazione del territorio e dotazione infrastrutturale) garantisce *"pari opportunità di crescita e di sviluppo su tutto il territorio nazionale in riferimento all'assetto infrastrutturale-transportistico"*. La riforma si muove quindi nel solco tracciato da Corte costituzionale 303/2003 (pronuncia in materia della cd. legge-obiettivo n. 443/2001) e 16/2010, che hanno sottolineato la trasversalità della nozione di infrastruttura. La riforma contribuirà indirettamente quindi alla deflazione del contenzioso (presumibilmente anche amministrativo e giudiziario) perché favorirà lo snellimento dei processi decisionali, riducendo il numero dei soggetti coinvolti e il tempo di attuazione della normativa e ingenerando una razionalizzazione delle risorse umane e strumentali correlate. In questo senso risulta *"di palmare evidenza l'impatto positivo del nuovo assetto di competenze in termini economici"*.

**10- Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare: "ambiente ed ecosistema (lettera s), disposizioni generali e comuni sul governo del territorio (lettera u)"** (si veda allegato 10)

La competenza in materia di *"ambiente ed ecosistema"* rimane nell'ambito della competenza esclusiva statale, mutando tuttavia denominazione. La modifica operata dal testo di riforma, eliminando il termine *"tutela"* e di conseguenza la sua connotazione finalistica, appare andare nella stessa direzione indicata più volte dalla Corte Costituzionale. La *ratio* delle modifiche apportate dal testo in esame all'articolo 117 Cost. appare quindi idonea a rendere più chiaro l'assetto delle competenze normative in ambito ambientale, con il conseguente e prevedibile effetto di una ulteriore stabilizzazione del contenzioso costituzionale sui livelli attuali.

In base al combinato disposto del secondo e del terzo comma del citato articolo 117 Cost., la materia *"governo del territorio"* potrebbe definirsi di competenza esclusiva dello Stato ma *"limitata"*, in quanto l'intervento normativo statale viene circoscritto ad una particolare tipologia di disciplina identificata con l'espressione *"disposizioni generali e comuni"*. Poiché queste ultime non paiono molto dissimili, nella sostanza, dai *"principi generali"* riservati al legislatore statale nelle

attuali materie di legislazione concorrente, l'impatto della modifica rispetto alla situazione attuale potrebbe non essere così rilevante da rendere più fluidi i rapporti tra i poteri legislativi e assicurare così l'auspicata riduzione del contenzioso costituzionale.

#### **11- Ministero per gli affari regionali (si veda allegato 11)**

Dall'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, operata con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, a tutto il 15 ottobre 2014, l'Ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale e delle Province autonome ed il contenzioso costituzionale del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha esaminato e sottoposto al Consiglio dei Ministri 8208 leggi delle Regioni e delle Province autonome.

Il Governo ha deliberato l'impugnativa di 871 leggi regionali, comprensive di quelle per le quali il Governo ha successivamente deliberato la rinuncia, totale o parziale, per sopravvenuta modifica/ abrogazione legislativa. *Per il dettaglio dei dati si rinvia all'allegato.*

#### **12- Ministero dell'Università, dell'istruzione e della ricerca: "disposizioni generali e comuni sull'istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica" (lettera n)" (si veda allegato 12)**

La nuova formulazione della lettera n) dell'art. 117 Cost. pare garantire, attraverso la previsione della competenza esclusiva statale, l'unitarietà del sistema universitario, estendendola opportunamente all'ordinamento scolastico (sulla scorta di Corte Cost. 200/2009) e alla programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.

L'attribuzione in via residuale alle Regioni di *"ogni materia non espressamente riservata"* allo Stato potrebbe tuttavia fare sorgere qualche complicazione nella materia in oggetto. Infatti, *"considerata la delicatezza e l'importanza della materia scolastica e la necessità di garantire omogeneità sul territorio nazionale anche in vista della prossima riforma della scuola, non si può tacere una certa preoccupazione nel demandare al livello regionale tutto ciò che non siano norme generali o relative all'ordinamento scolastico (le uniche materie espressamente riservate allo Stato)"*.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ACQUA - Ufficio Legislativo  
di CASALE DI S. ALESSANDRO  
Pag. n. 0003415 - 28/10/2014 - 15:57:13

*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio legislativo*

Al Capo di Gabinetto del Ministro per le  
riforme costituzionali e i rapporti con il  
Parlamento

**Oggetto:** Richiesta di dati da parte della I Commissione della Camera dei deputati per l'istruttoria del testo di riforma costituzionale AC 2613.

Con riferimento alla nota prot. 477 GAB 2014 del 17 ottobre u.s., con cui si chiede di indicare gli elementi informativi volti a evidenziare i dati tecnici di supporto e le motivazioni alla base della scelta del Governo di modificare l'articolo 117 della Costituzione, si comunica quanto segue.

L'articolo 30 del disegno di legge costituzionale riseriva l'articolo 117 della Costituzione in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni. L'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva statale è ampiamente modificato, sopprimendosi la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza esclusiva regionale.

Per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione intervengono sia sulle materie di legislazione esclusiva dello Stato, sia in materia di legislazione esclusiva delle regioni, quest'ultima non più individuata in via residuale, bensì attribuita specificamente.

In materia di **competenza legislativa esclusiva statale**, l'articolo 117, comma 2, lett. n) della Costituzione è modificato dall'articolo 30 del disegno di legge di revisione costituzionale (AC 2613), riconducendosi alla potestà legislativa esclusiva statale *“le disposizioni generali e comuni sull'istruzione, ordinamento scolastico, istruzione università e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica”*. Nel testo vigente la legislazione esclusiva statale riguarda soltanto *“le norme generali sull'istruzione”*.

In materia di **competenza legislativa esclusiva regionale**, il disegno di legge di revisione costituzionale attribuisce alla legislazione esclusiva regionale specifiche materie, tra cui, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, *“i servizi scolastici, l'istruzione e la formazione professionale, la promozione del diritto allo studio, anche universitario”*.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio legislativo*

**A) Competenza legislativa esclusiva statale (AC 2613)**

La nuova formulazione della lettera n) dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva statale l'intero sistema dell'istruzione, anche universitaria, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 e 34 della Costituzione.

In particolare, per quanto riguarda il sistema generale di istruzione, la giurisprudenza costituzionale ha più volte evidenziato che dal complesso delle disposizioni costituzionali<sup>1</sup> si ricava una chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di "norme generali dell'istruzione", assegnandosi alle prescrizioni contenute nei citati articoli 33 e 34 "valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale" (Corte costituzionale, sentenza n. 200/2009).

Inoltre, anche l'inserimento della materia dell'istruzione universitaria e della ricerca nell'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato appare conforme all'articolo 33 della Costituzione e, in particolare, alla previsione generale contenuta nell'ultima parte dell'articolo 33, in cui si prescrive che "le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

In particolare, il nuovo inserimento della "programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica" tra le materie di competenza esclusiva statale è, peraltro, particolarmente positivo per la rilevanza costituzionale dell'intero settore "ricerca".

Come emerge pure dalla relazione illustrativa dell'AC 2613, la competenza esclusiva statale in dette materie può, quindi, definirsi competenza esclusiva "limitata" atteso che la legislazione statale è circoscritta alle disposizioni generali e comuni o alle disposizioni di principio.

La nuova formulazione della lettera n) dell'articolo 117 appare garantire, dunque, attraverso la legislazione esclusiva, l'unitarietà del sistema universitario.

Si allega una tabella di sintesi riguardante la distribuzione degli iscritti al sistema universitario italiano in base alla regione ove ha sede l'ateneo e alla regione di residenza dello studente. Circa 400.000 studenti (quasi 25% del totale) risiedono in una regione diversa da quella dell'ateneo, confermandosi una vocazione non regionale della domanda di accesso alle università, ma una vocazione nazionale ed europea.

---

<sup>1</sup> Al riguardo la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale afferma: "sul punto deve, invece, rilevarsi come il legislatore costituzionale abbia inteso individuare già negli articoli 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative a: *let.* a) alla istituzione di scuole (Cost.); b) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (art. 33, terzo comma, Cost.); c) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (art. 33, quarto comma, Cost.); d) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (art. 33, quinto comma, Cost.); e) all'apertura delle scuole a tutti (art. 34, primo comma, Cost.); f) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (art. 34, secondo comma, Cost.); g) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34, terzo comma, Cost.); h) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (art. 34, quarto comma, Cost.).".



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio legislativo*

**B) Competenza legislativa esclusiva regionale (AC 2613)**

L'attribuzione alla competenza legislativa delle regioni di specifiche materie - competenza che nell'attuale previsione costituzionale è individuata solo a livello residuale - non pare pregiudizievole per le esigenze di centralità dell'intero sistema nazionale di istruzione, attualmente vigente.

Tuttavia, il problema sorge in via residuale, quando, cioè, la norma attribuisce alla competenza esclusiva regionale (e non più a quella concorrente) "*ogni materia non espressamente riservata*" in via esclusiva allo Stato. Considerata la delicatezza e l'importanza della materia scolastica e la necessità di garantire omogeneità sul territorio nazionale anche in vista della prossima riforma della scuola, non si può tacere una certa preoccupazione nel demandare al livello regionale tutto ciò che non siano norme generali o relative all'ordinamento scolastico (le uniche materie espressamente riservate allo Stato).

Anche con riguardo alla competenza esclusiva delle regioni per ciò che riguarda i "servizi scolastici", si rileva che tale dicitura non è una categoria normativamente definita ma solo individuata nella prassi, con conseguenti possibili dubbi o fraintendimenti interpretativi sulla sua portata.

Infine, l'attribuzione alle regioni della competenza specifica sulla "*promozione del diritto allo studio, anche universitario*" non parrebbe contraddire l'impianto dell'articolo 117 della Costituzione: non è il diritto allo studio universitario che si delega in via esclusiva alla competenza regionale (il che sarebbe potuto essere in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, proprio al fine di garantirne l'uniformità in tutta la Nazione), ma soltanto la sua "*promozione*".

Occorre, tuttavia, evidenziare che ci sarebbe bisogno di chiarire quale sia l'ambito di applicazione del concetto di "promozione" (in particolare, che cosa si intende per attività di promozione e se la stessa include o no i finanziamenti).

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Cons. Rosita D'Angiolella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosita D'Angiolella', written over a horizontal line.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.	
Audizione di Alessandro Pansa, Capo della Polizia, Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	92

#### SEDE REFERENTE:

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	93
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	95

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

**Audizione di Alessandro Pansa, Capo della Polizia, Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Alessandro PANSA, *Capo della Polizia, Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sofia AMODDIO (PD), Franco VAZIO (PD), Stefano DAMBRUOSO (SCpI) e Alessandro PAGANO (NCD).

Risponde ai quesiti posti Alessandro PANSA, *Capo della Polizia, Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'artrato in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*).

Avverte altresì, considerata la materia oggetto del decreto-legge e le regole che disciplinano la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti presentati ad un decreto-legge, sono da considerare inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: 10.2 Businarolo: riformulazione del reato di false comunicazioni sociali; 10.02 Businarolo: circostanza aggravante del reato di false comunicazioni sociali; 14.01 Molteni: competenza per materia del giudice di pace; 16.01 Molteni: durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace; 20.01 Bonafede: istituzione dell'azione di classe.

Fa presente che gli emendamenti dichiarati inammissibili potranno essere accantonati in attesa che sia eventualmente il Presidente della Camera a decidere in via definitiva sull'ammissibilità.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede di rivedere il giudizio di inammissibilità sul suo articolo aggiuntivo 20.01, volto ad introdurre l'azione di classe. Tale istituto è infatti idoneo a realizzare lo scopo del decreto, diminuendo in modo significativo

il contenzioso civile. Ricorda che il M5S ha chiesto di inserire nel calendario dei lavori della Commissione una proposta di legge avente il medesimo oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, condivide considerazioni sull'efficacia dell'istituto, che può avere una finalità deflativa. Ricorda, tuttavia, che la valutazione di ammissibilità non va effettuata con riferimento e alle finalità del provvedimento ma alla stretta attinenza alle materie oggetto del decreto-legge. Assicura comunque che la proposta di legge cui faceva riferimento il collega Bonafede sarà inserita nel calendario dei lavori della Commissione nelle prossime settimane.

Avverte quindi che l'onorevole Amodio ha apposto la propria firma agli emendamenti Bazoli 19.9, 19.11, 19.10, 19.5, 19.7, 19.6 e 19.8.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme, impegnandosi a valutare con attenzione quelle proposte emendative che dovessero essere trasformate in ordini del giorno in Assemblea.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accogliendo l'invito del relatore e del Governo, ritira tutti i suoi emendamenti, riservandosi la presentazione di ordini del giorno in Assemblea.

Andrea COLLETTI (M5S), vista la mancanza di disponibilità a trattare il merito dei singoli emendamenti, preannuncia la presentazione di molti ordini del giorno in Assemblea. Ritiene comunque che non si possa rinunciare alla dialettica parlamentare in Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che con tempi così ristretti l'esame in Commissione sia una vera e propria farsa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva come l'imminente scadenza del decreto legge renda i tempi d'esame in Commissione necessariamente ristretti e come, in

ogni caso, vi sia stato il tempo sufficiente per esaminare il fascicolo degli emendamenti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra e raccomanda il proprio emendamento 1.35, volto a sopprimere l'articolo 1 in materia di trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria, poiché ritiene che la norma sia inutile e comunque volta a favorire un tipo di una giustizia accessibile solo dalle persone abbienti.

Andrea COLLETTI (M5S), condivide l'intervento del collega Bonafede, esprimendo forti perplessità sull'articolo 1, comma 5, che attribuisce al Ministro della giustizia una potestà regolamentare troppo ampia e indeterminata. Ritiene inoltre che dalle procedure di arbitrato e negoziazione assistita siano state escluse molte materie importanti e, segnatamente, il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.35.

Alfonso BONAFEDE (M5S) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Chiarelli 1.29, illustrandone le ragioni.

La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 1.29.

Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia il suo voto a favore degli identici emendamenti Colletti 1.36 e Sisto 1.27. Ritiene che il provvedimento, nel suo complesso, non sia in grado di risolvere alcuno dei problemi della giustizia civile, contenendo misure totalmente inidonee a ridurre il carico di lavoro.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda il suo emendamento 1.36, volto a consentire che la disposizione sull'arbitrato sia applicabile in materia di lavoro.

Sottosegretario di Stato Cosimo Maria FERRI, fa presente che il provvedimento costituisce una sfida per ridurre l'arretrato

che richiede, però, l'impegno delle parti e la collaborazione dell'avvocatura. Chiariisce che il Governo ha effettuato una scelta precisa e ragionata laddove ha escluso dalle procedure arbitrali le materie del lavoro, della presidenza e assistenza sociale.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) osserva come nella pratica il rito del lavoro abbia perso la caratteristica della celerità e chiede se il Governo abbia valutato con attenzione quante siano le cause pendenti in materia di lavoro. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sisto 1.27, del quale è cofirmatario.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che il rappresentante del Governo attribuisca troppe responsabilità all'avvocatura, trascurando quelle della magistratura nell'accumulo del carico giudiziario.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) dichiara la propria contrarietà agli emendamenti Colletti 1.36 e Sisto 1.27. Ritiene che le misure contenute nel provvedimento siano nel complesso inefficaci e propagandistiche. Sottolinea, in particolare, come l'articolo 1 sia del tutto inutile. Non condivide, inoltre, la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la negoziazione assistita è stata fortemente voluta proprio dall'avvocatura.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Colletti 1.36 e Sisto 1.27.

Alessandro PAGANO (NCD) chiede di passare quanto prima agli articoli 6 e 12, che sono le disposizioni più delicate del provvedimento, incidendo in maniera pesante sull'assetto normativo del matrimonio, sotto il profilo della separazione e divorzio. Richiama, quindi, l'intervento svolto ieri, nel quale ha evidenziato tutte le incongruità della nuova normativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che si debba proseguire nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede di sospendere la seduta per consentire ai commissari di recarsi in Assemblea per seguire l'informativa urgente del Governo sugli sviluppi della vicenda delle acciaierie AST di Terni, che inizierà alle 16.15.

Alfonso BONAFEDE (M5S) interviene sull'emendamento Molteni 1.1 dichiarando che non ne condivide la *ratio*. Si tratta di un emendamento contraddittorio che si colloca in una ottica punitiva nei confronti della magistratura fatta propria dal Governo negli ultimi tempi.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che il suo emendamento 1.1 non sia affatto contraddittorio né punitivo ed insiste per la sua approvazione, potendo apportare un miglioramento al testo.

Alessia MORANI (PD) fa presente l'importanza dell'informativa che si svolgerà alle ore 16.15 in Assemblea, anche in considerazione degli scontri avvenuti oggi tra i manifestanti e la polizia. Chiede quindi la sospensione dei lavori in vista dell'informativa prevista in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che sospenderà la seduta per consentire ai membri della Commissione di partecipare alla seduta in Assemblea, avvertendo che alle ore 16.10 convocherà l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per programmare il proseguo dell'esame del decreto legge.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) non condivide la valutazione della collega Morani sui predetti scontri, che in realtà sono state delle cariche della polizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto che mancano cinque minuti per l'avvio in Assemblea della informativa del Governo, convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per organizzare il prosieguo dell'esame del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ALLEGATO

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. **35.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. – (*Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria*). – 1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la sospensione del processo per un tempo non superiore a 180 giorni.

3. Le parti, nei limiti di cui all'articolo 809, comma 1, codice di procedura civile, nominano gli arbitri ai sensi dell'articolo 810, comma 1, codice di procedura civile. In mancanza della nomina ai sensi dell'articolo 810, comma 1, la parte che ha fatto l'invito può procedere ai sensi dell'articolo 810, comma 2, codice di procedura civile oppure rivolgersi al presidente

del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello dove pende la controversia.

4. Quando il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale e in ogni caso entro il termine di cui al comma 2, il processo, a cura della parte più diligente, deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione, il processo si estingue a norma degli articoli 307 e 338 codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile ai sensi degli articoli dall'827 all'831 codice di procedura civile. Ove il lodo abbia deciso un processo pendente innanzi alla Corte di Appello l'impugnazione deve essere presentata presso la medesima Corte di Appello e assegnata alla sezione presso cui pende il giudizio originario.

5. È fatta salva la possibilità per le parti di porre fine alla controversia ai sensi dell'articolo 1967 codice civile.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

1. **25.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1 sostituire le parole:* dinanzi al tribunale o in grado di appello pendenti *con le seguenti parole:* pendenti in primo grado dinanzi al tribunale oppure in unico grado.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, dopo le parole:* nelle quali la causa non è stata assunta in decisione *aggiungere le seguenti:* e non sono state pronunciate sentenze parziali su domande e non definitive su questioni, anche ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura civile;

*al comma 3, dopo le parole:* e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza *aggiungere il seguente periodo:* Il lodo è impugnabile ai sensi del Capo V del Titolo Vili del Libro IV del codice di procedura civile; l'impugnazione per nullità è sempre ammessa anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e la Corte d'appello, se accoglie l'impugnazione, decide la controversia nel merito;

*sopprimere il comma 4.*

**1. 29.** Chiarelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

\* **1. 36.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

\* **1. 27.** Sisto, Chiarelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* istanza congiunta *inserire le parole:* o aderendo alla proposta del Giudice.

**1. 1.** Molteni, Caparini.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 28.** Sisto.

*Al comma 1, sopprimere dalle parole:* Tale facoltà è consentita *fino alla fine del comma.*

**1. 12.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* 50.000 *con le parole:* 100.000.

**1. 2.** Molteni.

*Al comma 1, dopo le parole:* o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, *aggiungere le seguenti parole:* di valore non inferiore a 50.000 euro.

**1. 26.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1 ultimo periodo, dopo le parole:* dissenso scritto, *aggiungere le seguenti:* motivato.

**1. 127.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Dopo il comma 1, inserire il comma 1-bis:*

*1-bis.* Gli organi di autogoverno della magistratura provvedono ad adottare con circolare la disposizione per l'applicazione delle disposizioni del comma 1, specificando le condizioni in cui il giudice può avvalersi dell'invito.

**1. 3.** Molteni.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone, a cura della parte più diligente, la trasmissione di copia del fascicolo d'ufficio al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri, nei limiti di cui all'articolo 809,

comma 1, codice di procedura civile, sono individuati, concordemente dalle parti o, in caso di mancato accordo su uno o più arbitri, dal presidente del Consiglio dell'ordine tra magistrati in pensione, professori universitari in materie giuridiche, gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. La dichiarazione di disponibilità non è necessaria per gli arbitri nominati grettamente dalle parti.

*Conseguentemente:*

*al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* La Corte di Appello adita ai sensi dell'articolo 828 codice di procedura civile decide ai sensi dell'articolo 830 codice di procedura civile. Se la Corte di Appello decide ai sensi dell'articolo 830, comma 2, del codice di procedura civile non è necessaria la riassunzione del giudizio di cui al presente comma.;

*al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:* È fatta salva la possibilità per le parti di porre fine alla controversia ai sensi dell'articolo 1967 codice civile.

**1. 126.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale ovvero della Corte di appello per la nomina del collegio arbitrale o, qualora le parti lo decidano concordemente, di un arbitro unico.

L'arbitro o gli arbitri, individuati concordemente dalle parti nell'istanza, sono scelti tra professionisti iscritti da almeno tre anni agli albi o alle associazioni professionali individuati ai sensi del comma 5, che non abbiano avuto sanzioni discipli-

nari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano reso una dichiarazione di disponibilità all'ente di appartenenza.

*Conseguentemente:*

*al comma 5, primo periodo, le parole:* da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *sono sostituite dalle seguenti:* , da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli ordini ai collegi professionali, nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati a gestire il procedimento arbitrale di cui al presente articolo e;

*al comma 5-bis, inserire in fine il seguente periodo:* Il decreto di cui al comma 5 è aggiornato con cadenza biennale.

**1. 16.** Mazziotti Di Celso.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati o al presidente del Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tra gli avvocati o i commercialisti iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni

condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

**1. 15.** Pagano.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nomina del collegio arbitrale con le seguenti: nomina degli arbitri ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile.*

\* **1. 6.** Molteni.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nomina del collegio arbitrale, con le seguenti: nomina degli arbitri ai sensi dell'articolo 809 del codice di procedura civile.*

\* **1. 136.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2, dopo la parola: nomina inserire le seguenti: dell'arbitro unico, se così le parti hanno optato, oppure.*

\*\* **1. 7.** Molteni.

*Al comma 2, dopo la parola: nomina, inserire le seguenti: dell'arbitro unico, se così le parti hanno optato, oppure.*

\*\* **1. 37.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: nomina, inserire le seguenti: dell'arbitro unico ovvero.*

**1. 38.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2, sostituire le parole: del collegio arbitrale con le seguenti: dell'arbitro.*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: Gli arbitri sono individuati con le seguenti: l'arbitro è individuato;*

*b) al comma 3, sostituire le parole: agli arbitri, con le seguenti: all'arbitro.*

**1. 5.** Molteni.

*Al comma 2, nell'intero comma, le parole: ad euro 100.000, sono sostituite dalle seguenti: ad euro 50.000.*

**1. 40.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: 100.000, con la seguente: 50.000.*

**1. 128.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei casi in cui la causa trasferita è discussa davanti al collegio ovvero all'arbitro unico nei casi in cui la causa trasferita è decisa dal giudice monocratico.*

**1. 39.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per le controversie di valore fino a 30.000 euro si provvede mediante la nomina di un arbitro unico.*

**1. 41.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Gli arbitri sono individuati con le parole: L'arbitro se non è individuato.*

**1. 4.** Molteni.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* concordemente dalle parti o *con le parole:* concordemente dalle parti è designato.

**1. 8.** Molteni.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* concordemente dalle parti o *inserire le seguenti:* , in mancanza di accordo,.

**1. 42.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2, secondo periodo, le parole:* avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine, *sono sostituite con le seguenti:* avvocati iscritti da almeno tre anni nell'albo dell'ordine.

**1. 236.** Di Lello.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni all'albo dell'ordine circondariale *inserire le seguenti:* ovvero degli ordini circondariali appartenenti al medesimo distretto di Corte d'appello in caso di giudizio di secondo grado,.

**1. 43.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione *con le seguenti:* tra gli avvocati iscritti, indicati dalle parti,.

**1. 30.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* negli ultimi cinque anni.

**1. 129.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* negli ultimi cinque anni *con le seguenti:* negli ultimi dieci anni.

**1. 31.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2, dopo la parola:* cinque *aggiungere le seguenti:* e non più di trentacinque.

**1. 138.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:* circondariale.

**1. 140.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2-bis sostituire le parole:* per una intera consiliatura *con le seguenti:* per due consiliature.

**1. 32.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Sopprimere il comma 4.*

**1. 9.** Molteni.

*Al comma 4, sostituire le parole:* entro centoventi giorni *con le seguenti:* entro centocinquanta giorni.

**1. 226.** Sisto, Chiarelli.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* centoventi e sessanta *rispettivamente con:* novanta e trenta.

**1. 17.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 4 sostituire le parole:* deve essere riassunto entro il termine perento-

rio dei successivi sessanta giorni *con le seguenti*: deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni.

**1. 34.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. *è aggiunta la frase:* è in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori sessanta giorni.

**1. 10.** Molteni, Caparini.

*Al comma 4 sostituire le parole:* prorogato di ulteriori trenta giorni *con le seguenti:* prorogato di ulteriori sessanta giorni.

**1. 33.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 5, sostituire la parola:* novanta *con la seguente:* sessanta.

**1. 141.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 5 sostituire le parole:* possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri *con le seguenti:* sono formate apposite tabelle per la definizione dei compensi degli arbitri ridotti alla metà.

**1. 135.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo:* Nel caso sia reso il lodo che definisce il contenzioso, alla parte che ha provveduto a versare il contributo unificato all'atto della costituzione in giudizio

in grado d'Appello, è riconosciuto un bonus fiscale, pari all'ammontare del contributo unificato stesso.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il seguente:*

*1-bis.* Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

**1. 11.** Molteni, Caparini.

*Al comma 5-bis, sopprimere le parole:* le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché.

**1. 142.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:*

*5-ter.* In caso di successo dell'arbitrato, a ciascuna delle parti che optino per la devoluzione ad arbitri della controversia, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei contributi unificati dovuti per tutti i gradi di giudizio fino a tale momento espletati.

*5-quater.* Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 5-ter, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

**1. 44.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:*

5-ter. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di arbitrato avviato ai sensi della presente disposizione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni, nonché da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

5-quater. Il verbale di conciliazione è esente sino al limite di valore di 100.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-quinquies. Il lodo arbitrale è esente sino al limite di valore di 50.000,00 euro dall'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1998, n. 131 e successive modificazioni.

5-sexies. Le parti, che non siano soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammessi a detrarre dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per il contributo unificato ed il compenso all'arbitro, sino alla concorrenza di 1.200,00 euro per ciascun procedimento arbitrale avviato ai sensi della presente disposizione.

5-septies. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste dalle presenti disposizioni. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale liquidato ai sensi del comma 11. Il credito d'imposta maturato è certificato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario di competenza ai sensi del comma 2.

5-octies. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel procedimento arbitrale matura un compenso professionale, liquidato dal Consiglio dell'Ordine individuato ai sensi del comma 2, in proporzione all'attività svolta, sulla base dei parametri minimi previsti dal decreto ministeriale n. 140 del 2012.

*Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 26,2 per cento per gli anni 2014 e 26,5 a decorrere dall'anno 2015.*

**1. 13.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Al fine di incentivare il ricorso alle misure alternative di risoluzione delle controversie, per le spese sostenute per l'arbitrato di cui all'articolo 1 è riconosciuto, in caso di successo, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, comunque fino a concorrenza delle spese di giudizio sostenute per le cause trasferite. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del « Fondo unico giustizia » di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziata e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. Il Ministero della giustizia co-

munica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore, della produzione netta ai fini dall'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

**1. 01.** Bonafede, Agostinelli, Turco, Businarolo, Colletti, Sarti, Ferraresi.

#### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 8.** Chiarelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: da uno o più avvocati, con le seguenti: da almeno un avvocato per parte.*

*Conseguentemente:*

*alla rubrica del Capo II, dell'articolo 2, nonché al comma 5, sostituire le parole: da uno o più avvocati, con le seguenti: da almeno un avvocato per parte;*

*all'articolo 6, nella rubrica, nonché al comma 5, lettere a), b) e c), sostituire le parole: da uno o più avvocati, con le seguenti: da almeno un avvocato per parte.*

**2. 4.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1 dopo le parole: da uno o più avvocati inserire le seguenti: o da uno o più commercialisti.*

*Conseguentemente:*

*al comma 5 dopo le parole: di uno o più avvocati inserire le seguenti: o di uno o più commercialisti;*

*al comma 6 dopo le parole: Gli avvocati inserire le seguenti: o i commercialisti e alla rubrica dopo le parole: da uno o più avvocati inserire le seguenti: o da uno o più commercialisti).*

**2. 7.** Pagano.

*Al comma 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero all'Avvocatura dello Stato.*

**2. 10.** Sisto.

*Al comma 2 sostituire le parole: non superiore a tre mesi, con le seguenti: non superiore a cinque.*

**2. 38.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2, lettera a), le parole: tre mesi sono sostituite con le parole: quattro mesi.*

**2. 1.** Molteni.

*Al comma 2 sostituire le parole: prorogabile per ulteriori trenta giorni con le seguenti: prorogabile per ulteriori sessanta giorni.*

**2. 19.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2, alla lettera b) eliminare, in fine, le parole: o vertenti in materia di lavoro.*

**\* 2. 5.** Bazoli.

*Al comma 2, alla lettera b) eliminare, in fine, le parole: o vertenti in materia di lavoro.*

**\* 2. 9.** Sisto.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.*

**2. 11.** Chiarelli.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. La convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta.

**2. 2.** Molteni.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010,

n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

**2. 3.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Alla rubrica del CAPO II aggiungere infine le seguenti parole:*

O DA UNO O PIÙ COMMERCIALISTI).

**2. 6.** Pagano.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**\* 3. 27.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Sopprimerlo.*

**\* 3. 12.** Chiarelli.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 2 e 3;*

*al comma 4, sopprimere le parole: nei casi di cui al comma 1;*

*sopprimere i commi 6 e 7.*

**3. 28.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Sopprimere il comma 1.*

**3. 1.** Molteni.

*Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente:*

Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie in materia di risarcimento del danno da

circolazione di veicoli e natanti, e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

\* **3. 3.** D'Alia.

*Al comma 1, sopprimere i primi due periodi e sostituirli col seguente:*

Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad esclusione delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

\* **3. 10.** Chiarelli, Marotta, Abrignani.

*Al comma 1, dopo le parole: circolazione di veicoli e natanti, aggiungere le seguenti: ovvero una controversia nelle materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,.*

**3. 17.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole: convenzione di negoziazione assistita aggiungere le seguenti: o di mediazione;*

*dopo le parole: esperimento del procedimento di negoziazione assistita aggiungere le parole: o di mediazione.*

*Conseguentemente, sostituire le parole: è condizione di procedibilità con le seguenti: sono condizione di procedibilità.*

**3. 16.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1 sopprimere le parole: fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,.*

**3. 18.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 1, sostituire la parola: cinquantamila con la parola: centomila.*

**3. 19.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 1, sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.*

**3. 20.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.*

**3. 9.** Mazziotti Di Celso.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), le parti se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non trascorsi trenta giorni dall'inizio della negazione e senza attestare che il tentativo è stato realmente esperito. La falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.

**3. 2.** Molteni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. La condizione di procedibilità è ottemperata qualora, in via alternativa, si sia esperito il procedimento di negoziazione assistita ovvero uno dei procedimenti di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

**3. 21.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

**3. 11.** Sisto.

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:*

Restano ferme le disposizioni inerenti alla mediazione e alla conciliazione.

*Conseguentemente, il secondo periodo è soppresso.*

**3. 4.** Pagano.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nei casi in cui la condizione di procedibilità sia prevista, per le medesime, in altri procedimenti speciali di conciliazione o mediazione, essa si intende adempiuta con la scelta di una delle procedure medesime.

**3. 22.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

6. All'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni quando la stessa ricorre ad un procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui è previsto un

procedimento obbligatorio di conciliazione o mediazione che è condizione di procedibilità della domanda. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

**3. 8.** Molteni.

*Al comma 6, sostituire le parole:* all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione *con le seguenti:* la parte che ne abbia diritto è ammesso.

**3. 13.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* all'avvocato *aggiungere le seguenti:* o al Commercialista incaricato;

*Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

A tale fine la Parte è tenuta a depositare all'Avvocato o al Commercialista apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, se l'Avvocato o il Commercialista lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

**3. 5.** Pagano.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* All'avvocato della parte non abbiente, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei compensi che sarebbero stati dovuti dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente comma, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corri-

spondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

**3. 23.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alla negoziazione assistita si applica, per la parte non abbiente, l'istituto del patrocinio a spese dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02.

**3. 24.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il relativo compenso è liquidato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

**3. 25.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **3. 14.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **3. 26.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

#### ART. 4.

*Al comma 2, dopo le parole:* dell'avvocato *aggiungere le seguenti:* o del commercialista;

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole:* dagli avvocati designati *con le seguenti:* dagli avvocati o dai commercialisti designati.

**4. 2.** Pagano.

*Al comma 3 dopo le parole:* avvocati designati *inserire le parole:* in tal caso le parti sono dispensate dall'obbligo di conciliazione se legislativamente previsto.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente comma 4:* ugualmente la parte che ha proposto la convenzione di negoziazione assistita, qualora l'invio non sia seguito da risposta trascorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto o sia seguito da rifiuto immotivato, è dispensata dall'obbligo di conciliazione se legislativamente previsto.

**4. 3.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Dopo il comma 3, è in fine aggiunto il seguente comma:*

4. Prima della proposizione di una domanda giudiziale, se una delle parti ha invitato l'altra parte, specificando l'oggetto, con lettera raccomandata o atto equipollente, a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ed a tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato, decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dall'avvocato della parte che ha inviato l'invito; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.

**4. 1.** Molteni.

Dopo l'articolo 4, inserire l'articolo 4-bis:

ART. 4-bis.

(Ricorso per decreto ingiuntivo in caso di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

1. All'Articolo 633 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal comma 1 e per ogni diritto disponibile, se prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta ».

2. All'Articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. È prova scritta al fine di quanto previsto al comma 3, dell'articolo 633, la produzione in giudizio dell'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o di un atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, seguita dall'attestazione dell'avvocato proponente che all'invito alla non è stata data risposta o è stata rifiutata o dell'organismo di mediazione del mancato accordo per mancata partecipazione di una parte al tentativo. Il ricorrente o l'organismo di mediazione attestano quanto sopra sotto la loro responsabilità; la falsa attestazione comporta sanzioni deontologiche, non in-

feriori alla sospensione per l'avvocato e per l'organismo di mediazione l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile verso il danneggiato ».

3. All'Articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4. Se la pretesa azionata è specificata nell'atto di avvio della procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed è fondata sulla mancata risposta o fa seguito ad un rifiuto immotivato o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge quanto oggetto della pretesa azionata, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 codice civile ».

4. 01. Molteni.

ART. 5.

*Al primo comma sostituire le parole:* L'accordo che compone la controversia *con le parole:* L'accordo, comunque raggiunto, che compone una controversia avente ad oggetto diritti disponibili.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:* Costituisce illecito deontologico per l'avvocato che abbia partecipato alla redazione di un accordo difendere, nell'eventuale giudizio di impugnazione, la parte che impugni l'accordo stesso.

*Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole:* a seguito della convenzione.

**5. 10.** Chiarelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* dagli avvocati *aggiungere le seguenti:* o dai commercialisti.

*Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole:* Gli avvocati *aggiungere le seguenti:* o i commercialisti.

**5. 4.** Pagano.

*Al comma 1 dopo le parole:* ipoteca giudiziale *inserire le seguenti parole:* ai sensi e per gli effetti degli articoli 474 e 475 cpc.

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. L'accordo di cui al comma precedente è esente da imposta di registro.;

*dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Gli avvocati attestano altresì la conformità delle copie all'originale sottoscritto ed appongono, salva l'ipotesi di cui al comma 3, la formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 c.p.c. anche ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale.;

*al comma 3, dopo le parole:* a ciò autorizzato *inserire le seguenti:* o dagli avvocati che le assistono.;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Gli accordi di negoziazione per importi non superiore ad euro 50.000,00 non sono soggetti a pagamento dell'imposta di registro; per quelli di importo superiore si applica l'imposta di registro nella misura del 50 per cento della tassa fissa e sono esenti dall'imposta di bollo qualsiasi sia il loro importo.

**5. 17.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

**5. 30.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* alle norme imperative e.

**5. 11.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* e all'ordine pubblico.

**5. 12.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2-bis, dopo le parole:* integralmente trascritto *inserire le seguenti:* a pena di nullità,.

**5. 5.** Sisto.

*Al comma 2-bis aggiungere infine le parole:* ovvero allegato in copia dichiarata conforme all'originale.

**5. 13.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

2-ter. L'accordo di cui al comma 1, non è soggetto alla registrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**5. 16.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 3, dopo le parole:* deve essere autenticata *inserire la parola:* anche.

**5. 7.** Sisto, Chiarelli.

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:* Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di, euro duecentomila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

*Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:*

« Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero ».

### 5. 3. Molteni, Caparini.

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:* Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro centomila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

*Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:*

« Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero ».

### 5. 2. Molteni, Caparini.

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:* Il processo verbale di accordo o, nel

caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro cinquantamila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente ».

*Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:*

« Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero ».

### 5. 1. Molteni, Caparini.

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:* « Il processo verbale di accordo o, nei caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di euro trentamila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente ».

*Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:*

« Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero ».

### 5. 15. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 4, inserire in fine le seguenti parole: , salva la sussistenza di vizi della volontà o fatti illeciti.*

**5. 8.** Sisto, Chiarelli.

*Al comma 4, inserire in fine le seguenti parole: , salva la sussistenza di induzione in errore, violenza o comunque fatti illeciti.*

**5. 9.** Sisto, Chiarelli.

*Al comma 4-bis, dopo le parole: integralmente trascritto inserire le seguenti: , a pena di nullità,.*

**5. 6.** Sisto.

*Al comma 4-bis aggiungere in fine le parole: « ovvero allegato in copia dichiarata conforme all'originale ».*

**5. 14.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Dopo l'articolo 5, inserire l'articolo 5-bis:*

ART. 5-bis.

*(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione).*

1. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura civile è aggiunto dopo le parole: « codice civile » la seguente frase: « Costituisce altresì prova scritta idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dal comma 1, dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale. Il decreto è provvi-

soriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata all'eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile. ».

**5. 01.** Molteni.

*Dopo l'articolo 5, inserire l'articolo 5-ter:*

ART. 5-ter.

*(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa).*

1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7, dell'articolo 183, del codice di procedura civile ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione di negoziazione assistita indicando alle stesse i punti controversi della questione davanti a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura partecipativa.

2. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione per la negoziazione assistita indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.

3. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

**5. 02.** Molteni.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 10.** Chiarelli.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 6.** Pagano.

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

ART. 6.

*(Disposizioni in materia di separazione personale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento della comunione legale fra coniugi).*

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: « tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale », sono sostituite dalle seguenti; « dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

2. Al numero 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni dopo la lettera *b*) inserire la seguente: « *b-bis*) non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. All'articolo 4 comma 5 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: « entro novanta giorni dal deposito del ricorso », sono sostituite dalle seguenti: « entro settanta giorni dal deposito del ricorso ».

4 All'articolo 4 comma 16 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nel secondo periodo dopo le parole; « sentiti i coniugi » aggiungere le parole: « in udienza che deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del ricorso ».

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

6, All'articolo 706 c.p.c. nel terzo comma sostituire le parole: « entro novanta giorni », con le parole: « entro settanta giorni ».

7 All'articolo 711 c.p.c. nel primo comma sostituire le parole; « nel giorno da lui stabilito », con le seguenti: « entro trenta giorni dal deposito del ricorso ».

8 All'articolo 191 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Nel caso previsto dalla lettera *b-bis*) dell'articolo 3 numero 2 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, la comunione si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale adotta l'ordinanza prevista dall'articolo 4 comma 8 della legge ».

9. All'articolo 69 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 alla lettera *b*) dopo le parole: « 31 maggio 1995, numero 218 », aggiungere: « nonché, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, le ordinanze del Presidente del Tribunale

previste dall'articolo 708 c.p.c. e dall'articolo 4 comma 8 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nell'ipotesi prevista dall'articolo 3 numero 2 lettera *b-bis*) della legge e i decreti di omologa della separazione consensuale ».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

**6. 11.** Chiarelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* un avvocato *aggiungere le seguenti:* o un commercialista;

*Conseguentemente,*

*al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* L'avvocato della parte è obbligato *con le seguenti:* L'Avvocato o il Commercialista sono obbligati »;

*al comma 4 dopo le parole:* All'avvocato *aggiungere le seguenti:* o al Commercialista;

*al comma 5, lettere a), b) e c), dove ricorrono le parole:* da uno o più avvocati *aggiungere le seguenti:* o da uno o più commercialisti.;

*e alla rubrica dopo le parole:* da uno o più avvocati *inserire le seguenti:* o da uno o più commercialisti.

**6. 7.** Pagano.

*Sopprimete il comma 2.*

**6. 23.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

**6. 5.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a)* al primo ed al secondo periodale parole: « procuratore della Repubblica presso il Tribunale e » sono sostituite con le seguenti: « Presidente dei Tribunale »;

*b)* al terzo periodo, le parole: « il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che, » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del Tribunale »;

*c)* dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: « Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'accordo ».

**6. 13.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Non si può procedere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al comma 1 in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti.

**6. 12.** Chiarelli.

*Al comma 2 sopprimere il primo capoverso.*

**6. 15.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2 dopo le parole:* ovvero economicamente non autosufficienti *aggiungere le seguenti:* purché di età inferiore agli anni 25.

**6. 14.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole:* « al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, con le seguenti: « al presidente del tribunale competente, il quale, richiedi tutti i necessari chiarimenti utili a ritenere ».

*Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente:* « Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il presidente del tribunale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3 ».

**6. 1.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole:* al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente con le seguenti: al presidente del tribunale competente.

*Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente:* « Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il presidente del tribunale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3. ».

**6. 2.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e.

**6. 116.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 3, dopo le parole:* e le hanno informate aggiungere le seguenti; dei rispettivi diritti e obblighi,.

**6. 9.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 3 sostituire le parole:* L'avvocato della parte è obbligato con le seguenti: Le parti trasmettono.

*Conseguentemente sopprimere il comma 4.*

**6. 117.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola:* trasmettere, inserire le seguenti: anche mediante posta elettronica certificata.

**6. 113.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola:* trasmettere, inserire le seguenti: anche mediante notificazione.

**6. 114.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 3, sostituire le parole:* dieci giorni, con le seguenti: venti giorni.

**6. 115.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 3, è in fine aggiunto il seguente periodo:*

L'accordo deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi e se riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio deve contenere l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti che la convivenza tra i coniugi è cessata, specificandone la decorrenza, e che la stessa non è più ripresa.

**6. 3.** Molteni.

*Sopprimere il comma 4.*

- 6. 18.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. La violazione della prescrizione di cui al comma 3 comporta per l'avvocato la sospensione dalla professione per dieci giorni.

- 6. 21.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. La violazione della prescrizione di cui al comma 3 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.

- 6. 20.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 4, dopo le parole:* all'avvocato che viola, *inserire le seguenti parole:* senza giustificato motivo.

- 6. 80.** Sisto, Chiarelli.

*Al comma 4, sostituire le parole:* da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da euro 100 a euro 500.

- 6. 16.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 4, sostituire le parole:* da euro 2.000 a euro 10.000 *con le parole:* da euro 300 a euro 1000.

- 6. 22.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 4, sostituire le parole:* da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da euro 500 a euro 5.000.

- 6. 19.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 4, sostituire le parole:* da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da euro 5000 a euro 50.000.

- \* 6. 4.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 4, sostituire le parole:* da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da euro 5000 a euro 50.000.

- \* 6. 110.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La violazione dell'obbligo da parte dell'avvocato costituisce, altresì, illecito deontologico sanzionabile da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza.

- 6. 8.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La convenzione acquista data dal momento di ricezione da parte dell'ufficiale dello stato civile.

- 6. 17.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, deve essere presentato al Tribunale per l'omologazione. Il Tribunale competente per legge omologa l'accordo sentito il parere del P.M. Nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale provvede alla convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modificazioni dell'accordo raggiunto. Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori

di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale potrà rifiutare l'omologazione.

**6. 24.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Trasferimento di beni immobili con negoziazione assistita).*

1. La procedura di negoziazione assistita di cui agli articoli precedenti può altresì essere utilizzata ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30.000 euro. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per la trascrizione nei registri immobiliari.

**6. 02.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo 6, introdurre il seguente:*

ART. 7.

*(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro).*

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole: « del codice di procedura civile » sono aggiunte le seguenti: « o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati ».

\* **6. 020.** Bazoli.

*Dopo l'articolo 6, introdurre il seguente:*

ART. 7.

*(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro).*

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole: « del codice di procedura civile » sono aggiunte le se-

guenti: « o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato ».

\* **6. 01.** Sisto.

ART. 9.

*Al comma 2, dopo le parole: non possono essere utilizzate nel giudizio aggiungere le seguenti: tra le stesse parti.*

**9. 1.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Per le spese sostenute per la negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della stessa, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, fino a concorrenza di euro mille.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del « Fondo unico giustizia » di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione di 1 credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle negoziazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate Fondi di bilancio ».

**9. 02.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**ART. 9-bis.**

1. Per le spese sostenute per la negoziazione assistita è riconosciuto, in caso di successo della stessa, un credito d'imposta commisurato alle spese stesse, fino a concorrenza di euro mille.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del « Fondo unico giustizia » di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate anti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle negoziazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna negoziazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 103, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate Fondi di bilancio ».

**9. 01.** Molteni.

## ART. 10.

*Sostituire l'articolo 10, con il seguente:*

## ART. 10-bis.

*(Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali).*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: ART. 2621. – *(False comunicazioni sociali)*. – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti, al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente: ART. 2622. – *(False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto i bilanci, nelle reazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espon-

gono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta alla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**10. 2.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 1 dopo le parole: da uno o più avvocati aggiungere le seguenti: « o da uno o più commercialisti.*

**10. 1.** Pagano.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

## ART. 10-bis.

*(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio).*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) astensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti,

hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;

e) la facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine – SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e siti, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'istituzione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per espressione del relativo parere.

**10. 01.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Circostanze aggravanti in materia di false comunicazioni sociali).*

a) 1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente: ART. 2622-bis. – *(Circostanza aggravante).* – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori, ai soci o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

**10. 02.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 11.

*Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:*

1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al consiglio

dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia.

**11. 1.** Pagano.

*Al comma 2, sostituire le parole: con cadenza annuale con le seguenti: ogni nove mesi.*

**11. 2.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: cadenza annuale con le seguenti: cadenza semestrale.*

**11. 3.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**ART. 11-bis.**

*(Rimborso spese legali amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e prosciolti).*

1. All'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: « dall'amministrazione di appartenenza » aggiungere le seguenti: « il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge ».

**11. 01.** Daniele Farina, Sannicandro.

**ART. 12.**

*Sostituire l'articolo 12, con il seguente:*

**ART. 12.**

1. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i termini le forme e le modalità per il procedimento di separazione personale dei coniugi prevedendo:

a) allo scopo di semplificare la procedura che tende alla separazione personale dei coniugi e in particolare alla semplice omologazione delle condizioni della separazione personale dei coniugi alleggerendo da un lato la magistratura di adempimenti e procedimenti ritenuti non necessari e dall'altro il cittadino da oneri che possono essere superati senza che questo comporti rischio di pregiudizio per gli stessi o per la loro prole;

b) che la decisione in merito alla separazione personale dei coniugi sia di competenza del giudice collegiale nel caso vi siano figli minorenni e del giudice monocratico in assenza di figli ovvero ove vi siano solo figli maggiorenni anche quando la maggiore età sia raggiunta nel corso del procedimento;

c) una procedura semplificata in caso di separazione consensuale, in aggiunta a quello di cui all'articolo 711, che preveda in particolare che le parti non debbano comparire innanzi al Presidente del Tribunale per l'omologazione delle condizioni;

d) che nella procedura di cui al punto c) in assenza di figli, l'omologa sia pronunciata in camera di consiglio a seguito di controllo formale nel caso in cui le condizioni siano state concordate con l'assistenza di un avvocato per parte e di controllo sostanziale nel caso in cui le condizioni siano state concordate con l'assistenza di un unico avvocato per entrambe le parti, ovvero in caso di assistenza tecnica.

**12. 23.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Sopprimerlo.*

**\*\* 12. 150.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Sopprimerlo.*

**\*\* 12. 9.** Chiarelli.

*Sopprimerlo.*

**\*\* 12. 2.** Molteni.

*Sopprimerlo.*

**\*\* 12. 5.** Pagano.

*La parola: facoltativa, ove ricorra è soppressa.*

**\* 12. 1.** Molteni.

*Al primo e al terzo comma eliminare la parola: facoltativa.*

**\* 12. 7.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1 e al comma 3, sopprimere la seguente parola: facoltativa.*

**\*12. 3.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola facoltativa con la seguente: obbligatoria.*

**\*12. 4.** Bazoli.

*Al comma 1, le parole: facoltativa di sono sostituite dalle seguenti: di almeno.*

*Conseguentemente, al comma 3, le parole: facoltativa di sono sostituite dalle seguenti: di almeno.*

**12. 22.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 1 sopprimere le parole da: ovvero, fino alla fine del comma.*

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sopprimere le parole da « ovvero », fino alla fine del periodo medesimo;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al quinto periodo, sopprimere le parole da: « di cessazione », fino alla fine del comma.

*Conseguentemente:*

*al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), sopprimere le parole da: « , di scioglimento », fino alla fine della lettera;

c) alla lettera c), sopprimere le parole da: « , di scioglimento », fino alla fine della lettera medesima.;

*al comma 6, capoverso, sopprimere le parole da: « ovvero di scioglimento » fino alla fine del periodo;*

a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: « Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale »;

b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile ».

**12. 10.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 2 dopo le parole: economicamente non autosufficienti aggiungere le seguenti: purché di età inferiore agli anni 25.*

**12. 15.** Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*A comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:* nonché in presenza di minori in stato di affidamento temporaneo.

**12. 11.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 3 sostituire le parole:* con l'assistenza facoltativa di un avvocato *con le seguenti:* con l'assistenza facoltativa di almeno un avvocato.

**12. 16.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 3, dopo le parole:* L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale *sono aggiunte le seguenti:* mobiliare e immobiliare, né atti abdicativi di diritti patrimoniali, ivi comprese le rinunzie a diritti di credito spettanti a titolo di alimenti e di mantenimento. Si considera, ai fini del presente comma, come patto di trasferimento patrimoniale anche l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario.

**12. 8.** Dambruso, Mazziotti Di Celso.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Il titolo esecutivo è costituito dall'accordo-convenzione e dalla sua trascrizione.

**12. 12.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* L'ufficiale dello stato civile trasmette immediatamente al tribunale la convenzione. La convenzione acquista efficacia con la omologazione del tribunale il quale provvede in Camera di consiglio su relazione del presidente.

**12. 13.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 6 sostituire le parole:* ricevuto dall' *con le seguenti:* ricevuto dal sindaco, quale.

**12. 18.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 6 sostituire le parole:* in misura superiore all'imposta fissa di bollo *con le seguenti:* in misura superiore ai tre quarti dell'imposta fissa di bollo.

**12. 21.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 6 sostituire le parole:* in misura superiore all'imposta *con le seguenti:* in misura superiore alla metà dell'imposta.

**12. 19.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 6 dopo le parole:* in misura superiore all'imposta fissa di bollo *aggiungere le seguenti:* , ridotta di un terzo,.

**12. 20.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 7 sostituire le parole:* a decorrere dal trentesimo giorno successivo all' *con le seguenti:* a decorrere dall'.

**12. 17.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Dopo l'articolo 12, inserire l'articolo 12-bis.*

ART. 12-bis.

*(Negoziazione assistita incentivi fiscali).*

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso

della procedura partecipativa di negoziazione assistita purché terminata con un accordo. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Tribunale dove risiede la parte, purché siano prodotte la convenzione di negoziazione assistita con data certa e la copia dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura.

2. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi ed incentivi fiscali previsti nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali delle parti i quali sono responsabili verso l'Agenzia delle Entrate dell'attestazione resa; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare.

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:*

« Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 12-bis, comma 2, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero ».

**12. 010.** Molteni.

*Dopo il Capo II inserire il seguente:*

CAPO II-bis.

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

ART. 11-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010).*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1-bis, sono soppressi i seguenti periodi: « La presente

disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti della sperimentazione »;

b) all'articolo 8:

al comma 1, sono soppressi i seguenti periodi: « Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento »;

al comma 4-bis, dopo le parole: « mancata partecipazione » sono inserite le seguenti: « o risposta negativa alla comunicazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla ricezione »;

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: « previsti dall'articolo 2643 » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti a trascrizione ai sensi »;

d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: « ordini professionali », inserire le seguenti: « nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 »;

e) all'articolo 21, comma 1, premettere il seguente comma: « 01. Con cadenza annuale gli organismi di mediazione provvedono al monitoraggio delle procedure di mediazione e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia, al fine di valutarne l'efficacia e predisporre le eventuali opportune modifiche ».

ART. 11-ter.

*(Tentativo di conciliazione).*

1. Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un

avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile ».

**12. 05.** Mazziotti Di Celso.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

1. All'articolo 59 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte o su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale – anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico redigendo relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa delle quali da atto in apposito processo verbale.

L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza ».

**12. 02.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi).*

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo a avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione, ovvero dalla data certificata l'ac-

cordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ».

2. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio ».

3. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, ovvero alla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero alla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è sempre comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere

separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione ».

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di scioglimento o di Cassazione degli effetti civili del matrimonio proposte dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulta ancora pendente alla medesima data. »

**12. 01.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

#### ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**13. 11.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

13. All'articolo 13 del Dpr 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni, il comma 3-bis è soppresso.

**13. 13.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* nel caso di assoluta novità della questione trattata o.

**13. 4.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, sopprimere la parola:* assoluta.

**13. 10.** Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, dopo la parola:* dirimenti aggiungere le seguenti: ovvero quando il diritto azionato è legittimamente dubbio.

**13. 12.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 1, capoverso articolo 92, aggiungere il seguente comma:*

Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti. In ogni caso la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari se è risultata esente dal contributo unificato in ragione del reddito, salva l'ipotesi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

**13. 1.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1 dopo le parole:* può compensare aggiungere le seguenti: parzialmente, salvo il caso di soccombenza reciproca per le quali può compensare integralmente,.

**13. 8.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1 dopo le parole:* può compensare aggiungere le seguenti: solo parzialmente salvo che sussistano altri gravi motivi.

**13. 7.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1 dopo le parole:* può compensare aggiungere le seguenti: anche parzialmente.

**13. 6.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1 dopo le parole: può compensare aggiungere le seguenti: parzialmente.

**13. 5.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Al comma 2 sostituire le parole: a decorrere dal trentesimo giorno successivo all' con le seguenti: a decorrere dall'.

**13. 9.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Memorie e richieste istruttorie).

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Se richiesto, il giudice concede alle parti:

1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, nonché all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

2) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria »;

b) il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi ».

**13. 03.** Mazziotti Di Celso.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Termini per comparire).

1. All'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « di cinquanta giorni e non superiori a settanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e non minori di novanta giorni e non superiori a centodieci giorni se si trova all'estero »;

b) il terzo comma è abrogato.

**13. 02.** Mazziotti Di Celso.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Tentativo di conciliazione).

1. Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile ».

**13. 01.** Mazziotti Di Celso.

ART. 14.

Sopprimerlo.

**14. 13.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14. – (Norme relative al consulente d'ufficio). – 1. All'articolo 192 del codice di procedura civile, alla fine del primo

comma è aggiunto il seguente periodo: « e con l'avvertimento che è causa di astensione o riconsuazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a stesse riferibili. Di tali circostanze deve darne conoscenza alle parti e al giudice entro tre giorni prima dell'udienza di comparizione a mezzo Pec e con dichiarazione depositata in cancelleria. ».

2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto alla fine il seguente capoverso: « L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento. ».

3. Alla fine dell'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunta la seguente frase: « Entro 30 giorni da tale udienza e non prima di sette giorni il consulente deve dare inizio alle indagini. ».

4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del secondo comma è inserita la seguente frase: « La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, tranne che per speciali difficoltà dell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni. »;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: « Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto depositato in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita in cancelleria u supplemento di relazione che sia resa necessaria dalle osservazioni delle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria da atto alle parti di ogni avvenuto deposito il giorno stesso in cui è stato effettuato.

I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati dal Giudice, per una sola volta, su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze; in questo caso nell'ordinanza con cui fissa

i nuovi termini, non superiori alla metà dei termini già concessi, il Giudice dispone che il compenso per la consulenza sia ridotto obbligatoriamente nella misura di un terzo dell'importo complessivamente determinato che non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di nel processo. In caso di mancato deposito della consulenza nonostante la proroga il indice dispone la revoca dell'incarico al consulente con la restituzione alle parti dell'eventuale qualsiasi anticipo; con lo stesso provvedimento nomina un nuovo consulente. Se non ritiene di provvedere alla revoca, concede un ulteriore proroga nel qual caso riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo come sopra determinato. ».

**14. 14.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« 183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre con ordinanza non impugnabile che si proceda a norma dell'articolo 702-ter, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta e previo invito alle parti ad effettuare, a pena di decadenza, nella stessa udienza, le attività di cui al 5° comma dell'articolo 183 e ad indicare, sempre a pena di decadenza nella stessa udienza, i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, fissa una nuova udienza ente e perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e per produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria. ».

**14. 3.** Chiarelli.

*Al comma 1 sostituire le parole: nella stessa udienza con le seguenti: nel termine perentorio di trenta giorni.*

**14. 9.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1 sostituire le parole: nella stessa udienza con le seguenti: nel termine perentorio di venti giorni.*

**14. 8.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1 sostituire le parole: nella stessa udienza con le seguenti: nel termine perentorio di quindici giorni.*

**14. 10.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1 sostituire le parole: termine perentorio non superiore a quindici giorni con le seguenti: termine perentorio non superiore a sessanta giorni.*

**14. 7.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1 sostituire le parole: termine perentorio non superiore a quindici giorni con le seguenti: termine perentorio non superiore a quaranta giorni.*

**14. 5.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1 sostituire le parole: termine perentorio non superiore a quindici giorni con le seguenti: termine perentorio non superiore a trenta giorni.*

**14. 4.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al primo comma, nel testo dell'articolo 183-bis introdotto dal decreto sostituire le parole: termine perentorio non superiore a quindici giorni con le seguenti: termine*

perentorio non inferiore a venti giorni prima dell'udienza.

**14. 1.** Bazoli.

*Al comma 1 sostituire le parole: termine perentorio non superiore a quindici giorni con le seguenti: termine perentorio non superiore a venti giorni.*

**14. 6.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2 sostituire le parole: a decorrere dal trentesimo giorno con le seguenti: a decorrere dal sessantesimo giorno.*

**14. 11.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2 sostituire le parole: a decorrere dal trentesimo giorno con le seguenti: a decorrere dal quarantesimo giorno.*

**14. 12.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Dopo l'articolo 14, inserire l'articolo 14-bis:*

ART. 14-bis.

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

*(Competenza del giudice di pace)*

1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno per fatto o di cui agli articoli 2043 e ss. del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad

esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;

3) per le cause in materia di contratti del consumatore;

4) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

5) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

6) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi.

**14. 01.** Molteni.

*Dopo l'articolo 14, inserire l'articolo 14-ter:*

ART. 14-ter.

*(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole: « o, in composizione monocratica, il tribunale

competente per la domanda proposta in via ordinaria », sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole: « al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto » sono sostituite dalle seguenti: « competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9 ».

3. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

**14. 02.** Molteni.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Dichiarazioni rese al difensore)*

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 251-bis è aggiunto il seguente:

*257-ter. – (Dichiarazioni scritte). –* La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.

Il giudice valuta le dichiarazioni di cui al primo comma ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.

**14. 06.** Sisto.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 15.

*(Dichiarazioni rese al difensore)*

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente:

*257-ter. – (Dichiarazioni scritte). –* La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai

fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.

**14. 05.** Mazziotti Di Celso.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Per i procedimenti già introdotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i quali non siano state ancora sentite le parti, il giudice fissa un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta per l'integrazione degli atti introduttivi ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile.

**14. 04.** Mazziotti Di Celso.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Precisazione delle conclusioni).*

1. All'articolo 189, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: « davanti a lui le conclusioni » sono sostituite dalle seguenti: « per iscritto, mediante memoria da depositare o inviare in via telematica in cancelleria, entro trenta giorni dalla rimessione della causa al collegio, ».

**14. 03.** Mazziotti Di Celso.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 15.

*(incentivi all'utilizzo del rito sommario di cognizione).*

1. Il ricorso ai procedimenti di cui al Capo III-bis, articolo 702-bis e seguenti,

nonché all'articolo 696-bis c.p.c., comporta per la parte che attiva il procedimento un credito d'imposta commisurato alle spese di giudizio sostenute non inferiore al 50 per cento delle stesse.

2. A decorrere dall'anno 2015, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascun procedimento in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini del e imposte sui redditi, né del valore, della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

**14. 07.** Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo 14 inserire i seguenti:*

ART. 14-*bis*.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 183-*bis* c.p.c. inserire il seguente:

comma 1-*bis*: Entro dieci giorni dall'emissione o dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 1, ciascuna parte può proporre reclamo al collegio avverso la stessa depositando il reclamo nella cancelleria del giudice che lo ha emesso. La cancelleria immediatamente invia telematicamente alle altre parti costituite copia del reclamo. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cancelleria le altre parti possono depositare telematicamente una memoria scritta. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria scritta di cui al periodo precedente il collegio provvede sul reclamo; nel frattempo i termini di cui al comma 1 restano sospesi fino alla comunicazione alle parti della decisione del reclamo;

*Conseguentemente al comma 1, sopprimere le parole:* con ordinanza non impugnabile.

**14. 013.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-*bis*.

All'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con mo-

dificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, al primo comma le parole: « centoventi » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta ».

**14. 08.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-*bis*.

All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012 i commi da 47 a 68 sono abrogati.

**14. 09.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-*bis*.

Gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile sono abrogati.

**14. 010.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 3 è soppresso.

**14. 011.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-*bis*.

1. All'articolo 283 del codice di procedura civile, al secondo comma le parole: « Se l'istanza prevista dal comma che pre-

cede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.» sono soppresse.

**14. 012.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

#### ART. 15.

*Al comma 1 sostituire le parole: dichiarazioni di terzi con le seguenti: dichiarazioni scritte provenienti da terzi.*

**15. 4.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1 dopo le parole: dichiarazioni di terzi aggiungere le seguenti: scritte di pugno e sottoscritte dall'estensore.*

**15. 2.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1 dopo le parole: dichiarazioni di terzi aggiungere le seguenti: sottoscritte dall'estensore.*

**15. 3.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, capoverso articolo 251-ter, primo periodo, dopo le parole: previa identificazione, è aggiunta la parola: anche.*

**15. 10.** Molteni, Caparini.

*Al comma 1 sostituire le parole: ne attesta l'autenticità con le seguenti: ne attesta l'autografia della sottoscrizione.*

**15. 1.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

#### ART. 16.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sostituire le parole: «dal 1° agosto al 15 settembre» con le seguenti: «dal 10 agosto al 31 agosto».

**16. 2.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° al 31 agosto con le seguenti: dal 6 agosto al 6 settembre.*

**16. 4.** Chiarelli.

*Al comma 1, dopo le parole: 31 agosto aggiungere le seguenti: e dal 24 dicembre al 6 gennaio.*

**16. 5.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 4, in fine aggiungere la seguente frase: Durante il periodo di cui al comma 1 non decorre per i magistrati il termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti che possono essere trattati nel periodo feriale.*

**16. 1.** Molteni.

*Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

4-bis. Le misure organizzative di cui al comma 4 devono essere tali da assicurare il godimento effettivo dei periodi feriali di cui al comma 1 e 2. A tal fine, durante il periodo feriale di cui al comma 2 sono sospesi i termini per il deposito dei provvedimenti e i 10 giorni precedenti e successivi all'inizio e alla fine del periodo feriale di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente al deposito di comparse difensive e provvedimenti giurisdizionali,

ferma restando la fissazione di udienze per le attività previste dagli articoli 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

4-ter. Ai fini del computo dei termini previsti per legge per il deposito di provvedimenti giurisdizionali nonché ai fini della determinazione delle ferie non si tiene conto dei giorni di sabato e domenica.

**16. 3.** Dambruoso.

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).*

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

1-ter. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-quater. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-ter non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni.

**16. 01.** Molteni.

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 2.** D'Alia.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 3.** Chiarelli.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 1284 del codice civile, è aggiunto, alla fine, il seguente comma: « Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale, dell'istanza di mediazione nonché dell'istanza di negoziazione assistita, il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

**17. 8.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 1, capoverso articolo 1284 codice civile, è sostituito dal seguente: Se le parti non ne hanno determinato la misura, il Giudice, in sentenza, può condannare la parte soccombente a pagare, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, oltre alla sorte capi tale, gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.*

**17. 1.** Molteni, Caparini.

*Al comma 1, le parole: è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono sostituite dalle seguenti: è pari al 3 per cento in ragione dell'anno.*

**17. 4.** Chiarelli.

*Al comma 2 sopprimere le parole: rispetto ai procedimenti iniziati.*

**17. 5.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 2, sostituire la parola: iniziati con la seguente: anche pendenti, nonché le parole: a decorrere dal con le seguenti: alla data del.*

**17. 6.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 2 sopprimere la parola: trentesimo.*

**17. 7.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**ART. 17-bis.**

1. Al primo comma dell'articolo 481 del codice di procedura civile, sostituire le parole: « non è iniziata l'esecuzione » con le seguenti: « non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione ».

**17. 01.** Daniele Farina, Sannicandro.

**ART. 18.**

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: sono depositate oltre il termine di quindici giorni con le seguenti: sono depositate oltre il termine di trenta giorni.*

\* **18. 9.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.*

\* **18. 20.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: sono depositate oltre il termine di quindici giorni con le seguenti: sono depositate oltre il termine di venti giorni.*

**18. 8.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*All'articolo 18, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 518, le parole: quindici giorni sono sostituite con le parole: trenta giorni.*

**18. 2.** Molteni, Caparini.

*All'articolo 18, al comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 518, dopo le parole: quindici giorni dalla aggiungere le parole: di effettiva.*

**18. 1.** Molteni.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: a disposizione del debitore con le seguenti: a disposizione delle parti.*

**18. 7.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*All'articolo 18, al comma 1, alla lettera b), capoverso articolo 543, dopo le parole: trenta giorni dalla aggiungere le parole: data di effettiva.*

**18. 3.** Molteni.

*All'articolo 18, comma 1, la lettera c) è abrogata.*

**18. 6.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

*All'articolo 18, al comma 1, alla lettera c), capoverso articolo 557, le parole: quindici giorni sono sostituite con le parole: trenta giorni.*

\* **18. 5.** Molteni, Caparini.

*Al comma 1, lettera c), capoverso: articolo 557, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.*

\* **18. 21.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

*All'articolo 18, al comma 1, alla lettera c), capoverso articolo 557, dopo le parole: quindici giorni dalla aggiungere le parole: data di effettiva.*

**18. 4.** Molteni.

*Al comma 2-bis sostituire le parole: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo con le seguenti: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine lo comunica al debitore e all'eventuale terzo a mezzo posta certificata.*

**18. 13.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2-bis sostituire le parole: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine con le seguenti: il creditore entro venti giorni dalla scadenza del termine.*

**18. 12.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 2-bis sostituire le parole: il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine, con le seguenti: il creditore entro quindici giorni dalla scadenza del termine.*

**18. 10.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma sostituire le parole: a decorrere dal trentesimo giorno successivo all', con le seguenti: a decorrere dall'.*

**18. 14.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 4 le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

**18. 19.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 4 le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 15 dicembre 2014.*

**18. 18.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 4, le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 1° dicembre 2014.*

**18. 17.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 4, le parole: a decorrere dal 31 marzo 2015, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 15 novembre 2014.*

**18. 16.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

5. Al comma 2, dell'articolo 16-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2013, n. 221 le parole: « successivamente al deposito dell'atto con cui si inizia l'esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « dal verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario ».

**18. 15.** Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 18-bis.

1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere

ai sensi del comma che precede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.

2. All'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: « Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo ».

3. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma sostituito dal seguente: « Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che la legge disponga altrimenti.

4. All'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata ».

5. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: « La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale ».

**18. 01.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 19.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis)* All'articolo 26 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Se il terzo debitore è istituto bancario o intermediario mobiliare e finanziario o altra società avente le medesime finalità è competente

il giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante salvo che si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente. ».

**19. 19.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma primo, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:*

*b-bis)* l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

ART. 59.

*(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario).*

L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario;

*b-ter)* all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

L'ufficiale giudiziario, per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario.;

*b-quater)* dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:

ART. 479-*bis*.

*(Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione).*

Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-

*bis*, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamato ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.

Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.

Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione.

#### 19. 8. Bazoli, Amoddio.

*Al comma 1, lettera c), prima del punto 1), premettere il seguente:*

01. Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il pignoramento deve altresì contenere l'invito al debitore ad effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario presente, o presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvenimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le succes-

sive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice ».

#### 19. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, la lettera d), capoverso articolo 492, è sostituita dalla seguente:*

ART. 492-bis.

*(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).*

Su istanza del procuratore del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 del codice procedura civile, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con isti-

tuti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.

*Conseguentemente, dopo la lettera d), è aggiunta la lettera d-bis):*

Dopo l'articolo 155 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile sono introdotti i seguente articoli:

1) Articolo 155-bis. — (*Modalità di accesso alle banche dati*) — Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. È istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato « Modello ricerca beni », conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

4. L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-bis del codice ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies.

2) Articolo 155-ter — (*Accesso alle banche dati tramite i gestori*) — Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, e in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non dovessero risultare funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le medesime informazioni.

3) All'articolo 155-quater. — (*Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati*) — Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il servizio di accesso.

Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.

Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-bis individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio.

4) Articolo 164-bis. — (*Infruttuosità dell'espropriazione forzata*). — Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Conseguentemente il comma 2 è soppresso.

**19. 13.** Molteni.

*Al comma 1, alla lettera d), capoverso articolo 492, il primo e secondo periodo, sono sostituiti dal seguente:*

ART. 492-bis.

*(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).*

Su istanza del creditore procedente, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede, entro 15 giorni dalla richiesta, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Tale attività può essere svolta, in alternativa all'ufficiale giudiziario, direttamente dal difensore della parte munita del titolo esecutivo.

**19. 14.** Molteni, Caparini.

*Al primo comma, lettera d), nel testo dell'articolo 492-bis, come introdotto dal decreto-legge, il primo comma è abrogato.*

**19. 2.** Bazoli.

*Al comma 1, lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) nell'alinea sopprimere le parole: « con modalità telematiche »;

2) sostituire le parole: « con modalità telematiche » con le seguenti: « con ogni modalità anche telematica ».

**19. 31.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al primo comma, lettera d), nel testo dell'articolo 492-bis, come introdotto dal decreto-legge, al secondo comma le parole: Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda, sono sostituite dalle seguenti: L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare, accede.*

**19. 3.** Bazoli.

*Al comma 1, lettera d) al terzo periodo sostituire le parole: entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta con le seguenti: entro sessanta giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta.*

**19. 33.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera d), al terzo periodo sostituire le parole: entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, con le seguenti: entro trenta giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta.*

**19. 32.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera d), al penultimo periodo, sostituire le parole: i beni scelti dal creditore con le seguenti: i beni indicati dal creditore.*

**19. 34.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera d), all'ultimo periodo, sostituire le parole: i beni scelti dal creditore con le seguenti: i beni indicati dal creditore.*

**19. 35.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis):*

1) all'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente: « Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. »;

2) all'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi e il termine finale alla cui scadenza il commissario restituisce gli atti in cancelleria »;

3) all'articolo 533 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, secondo periodo, il commissario restituisce immediatamente gli atti »;

4) le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle vendite disposte a

decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**19. 12.** Bazoli.

*Al primo comma, aggiungere la seguente lettera:*

*d bis)* all'articolo 507 è aggiunto il seguente secondo comma: « L'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi degli articoli 552 e 553 è comunicata dalla cancelleria al terzo e, decorsi dieci giorni, acquista efficacia di titolo esecutivo nei suoi confronti ».

**19. 205.** Chiarelli.

*Al comma 1, lettera d-bis), sostituire le parole: quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore con le seguenti: quando il giudice dichiara con proprio provvedimento motivato che è probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore.*

**19. 36.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera d-ter), al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: fino al momento della consegna del bene all'istituto vendite giudiziarie.*

**19. 37.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera e), punto 3), dopo le parole: fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore aggiungere le seguenti: nonché il termine per la notifica.*

**19. 38.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera g), punto 2), sostituire le parole:* almeno dieci giorni prima della nuova udienza *con le seguenti:* almeno sette giorni prima della nuova udienza.

**19. 39.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera g), punto 2), sostituire le parole:* almeno dieci giorni prima della nuova udienza *con le seguenti:* almeno tre giorni prima della nuova udienza.

**19. 40.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Alla lettera g), aggiungere il seguente:*

3) al terzo comma sostituire le parole: « se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore » con le parole: « se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di fissazione di nuova udienza indicata al comma precedente per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore ».

**19. 21.** Chiarelli.

*Al comma 1, lettera h-bis) sostituire le parole:* almeno dieci giorni prima della nuova udienza *con le seguenti:* almeno tre giorni prima della nuova udienza.

**19. 41.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera h-bis) sopprimere la parola:* probabile.

**19. 42.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera h-ter) sopprimere la parola:* probabile.

**19. 43.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera i) dopo le parole:* assegnandogli il relativo termine *aggiungere le seguenti:* comunque non inferiore a quindici giorni.

**19. 44.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera i) dopo le parole:* assegnandogli il relativo termine *aggiungere le seguenti:* comunque non inferiore a trenta giorni.

**19. 45.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera i), secondo periodo dopo le parole:* ne dispone lo smaltimento o la distruzione *aggiungere le parole:* dopo averne dato avviso al debitore.

**19. 46.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 1, lettera i), terzo periodo, dopo le parole:* a cura della parte istante o del custode *aggiungere le parole:* dandone avviso al debitore.

**19. 47.** Turco, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*All'articolo 19 del decreto-legge, al comma primo, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:*

*i-bis) dopo l'articolo 696-bis è inserito il seguente:*

« ART. 696-ter. – (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose). – Per le attività di

ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.

Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118 ».

*i-ter*) all'articolo 769, al primo comma, dopo la parola: « notaio » sono aggiunte le parole: « o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili ».

#### 19. 9. Bazoli, Amoddio.

*Dopo la lettera a) del comma 2 aggiungere la seguente:*

*a-bis):*

*dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:*

ART. 160-*bis*.

*(Contenuto della dichiarazione del debitore).*

La dichiarazione del debitore ai sensi del comma quinto dell'articolo 492 è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della Giustizia, non avente natura regolamentare, che definisce anche le istruzioni per la sua compilazione. Il modulo, sottoscritto in ogni suo foglio, deve contenere l'ammonimento della sanzione prevista per il caso di omessa o falsa dichiarazione, l'indicazione delle generalità del debitore o di chi rende la dichiarazione in vece del medesimo, la descrizione dei beni, dei luoghi in cui le cose si trovano, dell'ammontare dei crediti e dei relativi mezzi di prova e garanzie e ogni altro elemento utile ai fini dell'espropriazione.

#### 19. 11. Bazoli, Amoddio.

*Dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-bis:*

*2-bis.* Dopo l'articolo 542 sono inseriti i seguenti:

*a) ART. 542-bis. – (Forma del pignoramento di veicoli terrestri). – Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice, che contiene:*

1) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;

2) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si procede al pignoramento;

3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarli;

4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.

Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.

*b) ART. 542-ter. – (Custodia e Asporto del veicolo). – Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.*

Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

In tal caso nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.

All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.

*c) ART. 542-quater. – (Istanza e provvedimenti sulla vendita del veicolo).* – All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una misura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.

Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.

Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può, con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.

Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.

Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.

*d) ART. 542-quinquies. – (Assegnazione del veicolo).* – Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del

procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.

In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.

**19. 15.** Molteni.

*Dopo il comma secondo, è inserito il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 87, primo comma, del regio decreto 267 del 16 marzo 1942, dopo la parola « cancelliere » aggiungere « o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente.

**19. 10.** Bazoli, Amoddio.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 19. 210.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Il comma 3 è soppresso.*

**\* 19. 16.** Molteni.

*Il comma 4, è soppresso.*

**19. 17.** Molteni.

*Sopprimere il comma 4, lettera b).*

**19. 201.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-*bis*, del codice, di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante

un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione.

a) in una percentuale del 3 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili o crediti pignorati fino ad euro 10.000,00 in una percentuale del 1 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili o crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale dello 0,5 per cento sull'importo superiore;

b) in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del Creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 3 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento la residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del

presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.

**19. 18.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Al quarto comma, lettera b):*

nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:

sopprimere il quarto comma.

**19. 5.** Bazoli, Amoddio.

*Al quarto comma, lettera b):*

nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:

al quarto comma aggiungere all'inizio le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 164-*bis* disp. att. c.p.c., ».

**19. 7.** Bazoli, Amoddio.

*Al quarto comma, lettera b):*

nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:

al quarto comma dopo le parole: « creditore procedente » aggiungere le parole: « e del debitore esecutato in solido », sostituire le parole: « nella stessa percentuale di cui al comma precedente » con le parole: « nella percentuale di cui al comma precedente ridotta della metà », sopprimere in fine le parole: « o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede ».

**19. 6.** Bazoli, Amoddio.

*Al quarto comma, lettera b):*

nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicem-

bre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:

al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: « con un massimo di euro 10.000,00 ».

**19. 4.** Bazoli.

*Al comma 5, secondo periodo, le parole: dell'ufficiale giudiziario sono sostituite con le parole: del Consiglio dell'ordine degli Avvocati.*

**19. 80.** Molteni.

*Dopo il comma 6, in fine, aggiungere il seguente comma:*

7. All'articolo 167, al comma 2, del codice di procedura civile, le parole: « e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio » sono soppresse.

**19. 200.** Molteni, Caparini.

ART. 19-bis.

*Sopprimere l'articolo.*

**19-bis. 1.** Grande, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

ART. 20.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 9-quater con il seguente:*

*9-quater.* Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale dell'attività svolta.

**20. 1.** Pagano.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 9-quinquies con il seguente:*

*9-quinquies.* Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con cadenza annuale a partire dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto, redige un rapporto riepilogativo dell'attività svolta e lo trasmette ai creditori ai sensi dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto.

**20. 2.** Pagano.

*Al comma 1, al capoverso 9-sexies sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.*

**20. 3.** Pagano.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).*

1. Al fine di assicurare la salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento le disposizioni ai cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano anche ai pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto.

**20. 02.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).*

1. L'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che le disposizioni più favorevoli al contribuente, riferite all'impignorabilità della prima casa, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

**20. 03.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione).*

1. Al primo comma dell'articolo 648 del codice di procedura civile, le parole: « se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile » sono sostituite dalle seguenti: « se l'opposizione non è fondata su prova scritta dalla quale emerge la probabile fondatezza dell'opposizione, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile concede ».

**20. 010.** Mazziotti Di Celso.

*Nella rubrica sopprimere le parole da: e deposito a: modalità telematiche.*

**20. 31.** Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).*

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente:

TITOLO VIII-bis.

DELL'AZIONE DI CLASSE

ART. 840-bis.

*(Ambito di applicazione).*

I diritti individuali omogenei derivanti da una o più fonti dell'obbligazione indicati dall'articolo 1173 del codice civile, nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità, per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni nonché per l'ottenimento di provvedimenti di inibizione nei confronti degli autori delle condotte lesive. L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.

ART. 840-ter.

*(Forma e ammissibilità della domanda).*

La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione.

Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.

La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata ovvero quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-*bis*. In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza, l'azione di classe potrà essere riproposta qualora vi sia un mutamento del titolo posto a fondamento dell'azione.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto all'azione individuale.

ART. 840-*quater*.

(*Adesione*).

I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 840-*bis* che intendono avvalersi degli effetti dell'azione di classe pendente possono aderire a tale azione di classe anche senza il ministero di un difensore.

L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 840-*ter* e 840-*noviesdecies*.

ART. 840-*quinquies*.

(*Modalità di adesione*).

L'adesione all'azione di classe si effettua mediante deposito della domanda con sottoscrizione dell'aderente autenticata, unitamente all'eventuale documentazione, presso la cancelleria del tribunale.

Ogni singola adesione può essere effettuata anche con trasmissione mediante posta certificata presso la cancelleria del tribunale ove è esperita l'azione di classe. L'adesione può essere esperita a decorrere dal momento dell'iscrizione della causa a ruolo, in ogni momento fino al termine perentorio di centoventi giorni assegnato con l'ordinanza di cui all'articolo 840-*novies*.

La domanda di adesione deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale davanti al quale l'azione di classe è proposta;

b) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale aderente;

c) l'elezione di domicilio presso la cancelleria del tribunale adito ovvero presso lo studio di uno dei procuratori delle parti attrici, con il consenso di questi ultimi;

d) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni dell'adesione;

e) l'esplicita indicazione della volontà di aderire all'azione di classe.

Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

ART. 840-*sexies*.

(*Competenza collegiale*).

Il tribunale tratta, istruisce e decide la causa in composizione collegiale.

ART. 840-*septies*.

(*Reclamo*).

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità della domanda per l'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa.

Avverso l'ordinanza emessa dalla corte d'appello è ammesso il ricorso per Cassazione. Il reclamo e il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

## ART. 840-octies.

*(Regolamentazione delle spese).*

Con l'ordinanza di inammissibilità il tribunale e la corte d'appello regolano le spese. La condanna alla refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute grava su tutte le parti attrici e sui soggetti aderenti, in parti uguali e in via parziaria. Nel caso di cui al primo comma, il compenso per i difensori delle parti attrici è dovuto solo da queste ultime, salvo diverso accordo intercorso con i soggetti che hanno aderito all'azione di classe.

## ART. 840-novies.

*(Contenuto dell'ordinanza di ammissione).*

Il tribunale, con l'ordinanza che ammette l'azione di classe ovvero con ordinanza successiva nel caso in cui l'azione sia ammessa con provvedimento della corte d'appello, indica le modalità della più opportuna pubblicità, che devono comprendere la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelesive a maggiore diffusione nella zona interessata. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione ne relativo sito *internet*.

Con la medesima ordinanza di cui al primo comma, il tribunale:

a) assegna un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale gli adempimenti pubblicitari devono essere realizzati;

b) assegna un ulteriore termine di centoventi giorni per la presentazione degli atti di adesione, decorrente dalla data di scadenza del termine di cui alla lettera a);

c) specifica i criteri in base ai quali i soggetti che decidono di aderire sono

inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione indicando, ove necessario, la documentazione che deve essere allegata;

d) si pronuncia sull'ammissibilità delle adesioni già depositate specificando, se necessario, la documentazione che deve essere integrata mediante deposito in cancelleria entro il termine di adesione;

e) ove ritenuto opportuno, fissa la prestazione di congrua cauzione, a pena di inammissibilità, da parte di soggetti aderenti a garanzia dell'eventuale refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute, con le forme e con i modi ritenuti più idonei.

L'onere di provvedere agli adempimenti pubblicitari grava sulle parti attrici; le spese di pubblicità sono a carico delle parti attrici e degli aderenti, in parti uguali e in solido tra loro.

## ART. 840-decies.

*(Ammissibilità delle nuove adesioni, procedibilità e prosecuzione del giudizio).*

Decorso il termine di centoventi giorni assegnato per le adesioni il tribunale, con apposita ordinanza da emanare entro quarantacinque giorni, decide sull'ammissibilità delle nuove adesioni intervenute anche in considerazione dell'eventuale omessa prestazione delle cauzioni dovute ai sensi dell'articolo 840-duodecies.

Con l'ordinanza di cui al primo comma il tribunale dichiara d'ufficio l'improcedibilità della domanda nel caso in cui, alla scadenza del termine, non vi siano state adesioni all'azione e risulti costituita una sola parte attrice.

Il tribunale, qualora non debba procedere ai sensi del secondo comma, assegna alle parti i termini di cui all'articolo 183, sesto comma, e fissa la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.

## ART. 840-undecies.

*(Esclusione dell'intervento dei terzi).*

È escluso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

## ART. 840-duodecies.

*(Sentenza).*

Nel caso in cui la sentenza di condanna abbia a oggetto un risarcimento o restituzioni e non sia possibile, per ragioni di economia processuale ovvero per eccessiva complessità, procedere a una liquidazione individuale, il tribunale stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di tali somme e assegna alle parti e agli aderenti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire a un accordo sulla liquidazione del danno e delle restituzioni.

Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti, dagli aderenti e dai componenti il collegio, costituisce titolo esecutivo. Qualora sia opportuno a fini di economia processuale, il tribunale può disporre che i soggetti aderenti, anziché sottoscrivere il verbale dell'accordo, possano depositare in cancelleria una dichiarazione da loro sottoscritta e autenticata ovvero trasmettere una dichiarazione sottoscritta senza autenticazione con posta con certificata a loro intestata, che è allegata al verbale dell'accordo.

L'accordo può essere raggiunto anche solo tra alcune delle parti attrici o aderenti con alcune delle parti condannate al risarcimento o alle restituzioni. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto ovvero nel caso in cui l'accordo sia stato raggiunto solo tra alcuni dei soggetti coinvolti il tribunale, su istanza di almeno una parte o di un soggetto aderente, liquida le somme dovute a ciascun soggetto, anche prendendo in considerazione la documentazione prodotta da ciascun aderente.

## ART. 840-terdecies.

*(Esecutività della sentenza).*

La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla sua pubblicazione.

I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge, maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

## ART. 840-quaterdecies.

*(Appello).*

Le parti possono proporre appello nel termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

Entro tre mesi dalla decorrenza del termine di cui al primo comma senza che sia intervenuta impugnazione, gli aderenti possono costituirsi parti del procedimento e proporre atto d'appello.

## ART. 840-quinquiesdecies.

*(Sospensione della provvisoria esecuzione).*

La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle riconosciute difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. In caso di sospensione della provvisoria esecuzione la corte dispone che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore non sia distribuita e sia depositata con i vincoli e nelle forme ritenuti più opportuni.

## ART. 840-sexiesdecies.

*(Efficacia della sentenza).*

La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva.

## ART. 840-septiesdecies.

*(Unicità delibazione di classe).*

Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti

dei medesimi soggetti dopo la scadenza del termine ultimo per l'adesione. Quelle proposte entro tale termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; negli altri casi, il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

ART. 840-*octiesdecies*.

(*Palmario*).

In caso di rigetto nel merito, il compenso per i difensori delle parti attrici è dovuto solo da queste ultime, salvo diversa pattuizione. La condanna alla refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute grava su tutte le parti attrici unitamente ai soggetti aderenti, in parti uguali e in via parziaria. In caso di accoglimento della domanda, con pronuncia di sentenza di condanna in favore delle parti attrici, ai difensori di queste ultime, a titolo di compenso premiale, spetta una quota del risarcimento o delle restituzioni da corrispondere con distrazione nei seguenti termini, in considerazione del numero dei componenti la classe e in misura progressiva: *a)* da 1 a 500, nella misura del 9 per cento; *b)* da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento; *c)* da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento; *d)* da 10.001 a 100.000, nella misura del per cento; *e)* da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento; *f)* da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento; *g)* oltre 1.000.000, nella misura dallo 0,5 per cento. La misura del compenso dovuto a titolo premiale, individuata su ciascuno scaglione, resta impregiudicata dal raggiungimento dello scaglione successivo; in tale caso, ai fini della determinazione del compenso complessivamente dovuto, si devono sommare gli importi ricavati mediante l'applicazione di ciascuna diversa misura percentuale.

In caso di pluralità di parti attrici, il compenso di natura premiale di cui al secondo comma è ripartito in misura eguale in favore di ciascun difensore o collegio difensivo.

ART. 840-*noviesdecies*.

(*Pluralità della classe*).

Durante lo svolgimento del procedimento, gli attori, gli aderenti e le parti convenute possono liberamente disporre dei propri diritti rinunciandovi o dando luogo a transazioni. A tale fine, gli aderenti possono depositare presso la cancelleria del tribunale gli accordi transattivi stipulati con le parti convenute che siano da loro sottoscritti con l'autenticazione di un procuratore delle parti attrici ovvero con la trasmissione alla controparte, mediante posta certificata, della comunicazione di accettazione all'accordo che deve essere depositata in cancelleria unitamente all'accordo medesimo.

Nel caso in cui, a seguito del raggiungimento di accordi transattivi tra solo alcuni dei soggetti partecipanti al procedimento, venga a mancare la condizione della pluralità dei soggetti componenti la classe, di cui all'articolo 840-*decies*, secondo comma, il tribunale dichiara d'ufficio l'improcedibilità della domanda con ordinanza da emanare entro trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria dell'accordo transattivo. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo. Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la riassunzione della causa che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore.

Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al quarto comma, non avvenga la riassunzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione; in tale caso, l'azione di classe non può essere nuovamente riproposta sulla base dei medesimi fatti e nei confronti degli stessi

soggetti. A seguito dell'estinzione, è comunque fatta salva l'azione individuale dei soggetti aderenti.

ART. 840-*vicies*.

*(Pubblicità per gli aderenti).*

Tutte le comunicazioni di cancelleria destinate agli aderenti si intendono perfezionate trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione mediante affissione in un apposito albo esposto presso la medesima cancelleria e, nel caso in cui sia stato richiesto dall'aderente, anche dal momento della trasmissione a mezzo pec o telefax.

ART. 840-*vicies semel*.

*(Normativa applicabile).*

Il procedimento speciale regolato dal presente titolo, per quanto non espressamente previsto, è disciplinato dalle disposizioni di cui del libro secondo, titoli I e III.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

ART. 3.

1. L'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è abrogato.

*Conseguentemente, al Capo V, sono inserite infine le seguenti parole:* nonché in materia di azione di classe.

**20. 01.** Bonafede, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Sarti, Turco.

ART. 21.

*Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.*

**21. 1.** Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

ART. 21-*bis*.

*Sostituire l'articolo 21-*bis* con il seguente:*

ART. 21-*bis*.

*(Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia).*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.

2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.

4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati all'ufficio del giudice di pace di Ostia.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.

6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace di Ostia e si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma.

7. Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Ostia.

8. L'ufficio del giudice di pace di Ostia è competente per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia è autorizzata la spesa di euro 158.000 a decorrere dall'anno 2015 ».

*Conseguentemente l'allegato 3 è modificato.*

**21-bis. 3.** Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

*Al comma 3, 4, 5, 6, 7, 8 dopo le parole: del giudice di pace di Ostia e di Barra aggiungere le seguenti: e del giudice di pace di Grottaglie.*

**21-bis. 2.** Chiarelli.

*Nella rubrica, dopo le parole: del giudice di pace di Barra, aggiungere le seguenti: e del giudice di pace di Grottaglie.*

**21-bis. 1.** Chiarelli.

*Dopo l'articolo 21-bis, inserire l'articolo 21-ter:*

ART. 21-ter.

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21.6.2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi il cui circondario, nell'assetto ante soppressione, corrispondesse ad un territorio che, in relazione ai parametri medi nazionali, per ampiezza di superficie, orografia, situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata di alta intensità, renda a seguito della loro soppressione eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni insediate, o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata;

b) Prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi ove il loro accorpamento, sia in relazione all'importanza degli investimenti recenti per l'allestimento/ristrutturazione delle sedi abbandonate, sia alle spese sostenute e sostenute per la ricezione delle strutture accorpate, sia alla dislocazione delle strutture carcerarie insediate od insediande rispetto le sedi giudiziarie di riferimento, determini eccessivi aggravii di spesa per la finanza pubblica, anche locale;

c) Prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura soppressi ed accorpati alle sedi di grandi aree metropolitane;

d) Prevedere il riassorbimento nelle sedi ripristinate dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico ante soppressione, senza che detto riassorbimento costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

e) Prevedere le necessarie e conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo con successivi decreti ministeriali al fine di riportarle allo stato previgente;

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di Giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Or-

dinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015.

**21. 01.** Molteni, Caparini.

*Dopo l'articolo 21-bis, inserire l'articolo 21-ter:*

**ART. 21-ter.**

1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011 n.148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21.6.2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni Distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate;

b) escludere dalla previsione di cui alla lettera « A » solo quelle sedi per le quali l'intervenuto accorpamento abbia effettivamente comportato risparmi di spesa per la finanza pubblica anche locale senza determinare eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate;

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di Giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015.

**21. 02.** Molteni.

*Dopo l'articolo 21, inserire l'articolo 21-quater:*

*ART. 21-quater.*

Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 64, al comma 3, le parole: « non aver compiuto i sessanta anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « aver compiuto i sessanta anni di età ».

**21. 03.** Molteni, Caparini.

*ART. 22.*

*Sopprimere il comma 2.*

**22. 1.** Agostinelli, Turco, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Ferraresi.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulle problematiche e le prospettive della politica internazionale dal punto di vista dell'Italia (Svolgimento e rinvio) .....	155
ALLEGATO (Comunicazioni del Presidente) .....	163

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulle problematiche e le prospettive della politica internazionale dal punto di vista dell'Italia (Seguito dello svolgimento e conclusione) .....	159
--	-----

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

##### Sulle problematiche e le prospettive della politica internazionale dal punto di vista dell'Italia.

*(Svolgimento e rinvio).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ringrazia quindi il sottosegretario Mario Giro per la sua disponibilità a prendere parte a questa seduta, ricordando che è stato trasmesso a tutti i componenti della Commissione un suo contributo scritto inteso ad avviare una riflessione complessiva sui problemi e le prospettive

della politica internazionale dal punto di vista del nostro Paese. Procede, quindi, alla lettura del testo (*vedi allegato*).

Vincenzo AMENDOLA (PD) ringrazia il presidente Cicchitto per il contributo ampio ed esaustivo, riguardante questioni globali che attengono al futuro del nostro Paese e che, a suo avviso, potranno validamente entrare nella riflessione in atto in seno al Consiglio dei ministri. Come evidenza il punto di rottura raggiunto in Medio Oriente, ritiene improcrastinabile prendere atto della transizione in corso e ciò in riferimento ai mutamenti delle alleanze transatlantiche, del riposizionamento degli Stati Uniti e dei nuovi condizionamenti sul piano dell'approvvigionamento energetico.

In questo quadro, il Medio Oriente evolve ormai in un contesto privo di ordine e rispetto al quale l'Unione europea esprime atteggiamenti neo-isolazionisti ed è ripiegata su logiche commerciali e senza attenzione verso le « primavere arabe ».

Rientra in questa analisi la crisi delle politiche di vicinato e partneriato, soprattutto con la Russia, figlie di una visione debole dei processi globali. Sottolinea che

tutto ciò costituisce una sfida per il nuovo Alto Rappresentante, su cui incombe l'onere di aprire le porte di una politica europea chiusa nelle proprie contraddizioni in ambito istituzionale ed economico.

Quanto al ruolo dei BRICS, tali Paesi operano secondo logiche neoprotezionistiche, bloccando il raggiungimento di accordi multilaterali e producendo effetti indiretti tra i quali rientra la contraddittoria incapacità dell'ONU di pervenire ad una risoluzione sull'ISIS ai sensi del Capitolo VII della Carta dell'ONU.

Il quadro descritto di transizione e crisi si associa a quesiti profondi sul piano delle identità e delle ideologie sottese allo scenario globale.

Sottolinea, conclusivamente, la necessità di approfondire la riflessione geostrategica sull'interesse dell'Italia che non è più limitato ad un ambito nazionale ma si inserisce in un quadro europeo e globale.

Mariano RABINO (SCpI), nel complimentarsi con il presidente Cicchitto per l'approfondimento svolto, sostiene che potrebbe essere ampliata riflessione sull'Europa, il grande assente sulla scena internazionale. A suo avviso, l'Europa, nel contesto post-guerra fredda, può assurgere a fattore di stabilità soprattutto in Medio Oriente, e ciò scongiurerebbe un'ulteriore germanizzazione dell'Unione europea, fondata sull'euro quale sorta di marco allargato. A tal proposito valuta positivamente la prospettiva di ingresso di Israele nell'Unione europea. Stante la necessità di un approccio globale ai vari problemi, occorre investire sulle istituzioni europee e sulla revisione dei trattati per pervenire ad un'Unione europea continentale e statuale. In tal senso è auspicabile ripensare anche il modello di difesa in chiave europea.

Quanto all'ISIS, esso può rappresentare in termini paradossali un fattore di stabilità, soprattutto con riferimento alla crisi israelo-palestinese, all'Iran, alla Turchia di Erdogan e alle diverse contraddizioni che attraversano il mondo islamico.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ringrazia il presidente Cicchitto, di cui

richiama l'appassionato intervento in Aula sull'operato svolto dall'Italia con la missione *Mare nostrum*, nonché l'importante articolo pubblicato sul *Corriere della Sera* a sostegno di un'attivazione delle Nazioni Unite contro l'IS. Segnala al collega Rabino l'esigenza di usare particolare cautela rispetto ad un ruolo stabilizzatore dell'IS, pur se rappresentato in termini paradossali.

Ritiene che oggi le Nazioni Unite siano l'unico soggetto internazionale legittimato all'intervento contro una realtà che in nessun modo deve essere confusa con l'islam. A suo avviso, occorre poi usare specifica severità nei confronti della Turchia per la linea omissiva tenuta nei confronti dei curdi per aver finora chiesto ad altri di risolvere i suoi problemi. In tale Paese si corre peraltro il rischio di una deriva fondamentalista graduale, accelerata da una probabile crisi economica imminente. Solleva, quindi, critiche rispetto alla « separazione consensuale » che UE e Turchia hanno reciprocamente sancito, così perdendo un'occasione storica.

Rispetto al tema dell'Iran, si discosta dall'analisi svolta dal presidente Cicchitto, associandosi agli auspici di Emma Bonino per una conclusione positiva del negoziato entro il 24 novembre prossimo, sulla base non tanto di valutazioni quasi contabili, ma della consapevolezza che in questo momento è in gioco l'inserimento dell'Iran nella comunità internazionale.

Passando, quindi, al tema mediorientale, ribadisce l'esigenza di tutelare il diritto alla sicurezza dello Stato di Israele e di sanzionare con pari forza il rallentamento causato dal governo di Tel Aviv alla soluzione della questione da parte della comunità internazionale, come conferma la politica di ampliamento degli insediamenti. È su queste basi che si fonda l'atto di indirizzo da lei presentato, finalizzato ad una consapevole forzatura da parte degli Stati europei per un riconoscimento dei due Stati fissato a data certa. Fino a quel momento si dovrà operare per costringere Al Fatah a risolvere i propri problemi con Hamas.

Non concorda, infine, con la rappresentazione del ruolo svolto dalla Germania, di cui non deve essere rafforzato l'approccio solipsistico assunto nelle relazioni internazionali. Quanto agli Stati Uniti, l'amministrazione Obama è sì incerta nel procedere, ma si scontra con un'opinione pubblica che da un lato chiede gli interventi militari anti ISIS e dall'altro accusa il presidente di scarsa intraprendenza internazionale.

Infine, sui temi europei, concorda nel ritenere il Trattato di Maastricht come un punto di non ritorno rispetto ai noti temi dell'antitesi tra stabilità ed austerità che deve essere riconsiderato.

Paolo ALLI (NCD) si associa agli interventi dei colleghi e sottolinea che, a suo giudizio, l'attuale contesto internazionale impone una maggiore valorizzazione dei territori e dei localismi, scongiurando soluzioni imposte dall'alto, come avvenuto in Afghanistan. La ricostruzione del dialogo con le realtà locali è questione centrale per la soluzione della crisi mediorientale, per il nodo rappresentato dall'ISIS, ma anche per la stessa Russia rispetto ai suoi confini come il Caucaso, la Bielorussia o l'Abkhazia. Non fa eccezione in questa analisi lo scenario frammentato della Libia. A suo avviso, nella questione iraniana il tema del nucleare non è secondario o meramente « contabile » e merita un approfondimento, come pure il ruolo della Cina nella sua strategia verso l'Africa.

Si tratta di tematiche che attendono il nuovo Alto Rappresentante e rispetto alle quali un utile contributo potrà derivare anche dai lavori della delegazione parlamentare presso l'Assemblea della NATO.

Andrea MANCIULLI (PD), dopo aver espresso apprezzamento per l'ampio documento predisposto dal presidente Cicchitto, sottolinea come al centro delle problematiche della nostra politica estera vi sia l'Europa o, per essere più precisi, richiamando la titolazione di un volume di storia di alcuni fa, « L'Europa e i suoi confini », ritiene infatti che la questione dei confini dell'Unione europea sia essenziale per definirne l'identità.

Le cosiddette « primavere arabe » e la stessa crisi ucraina riflettono la centralità di questo problema: l'inadeguatezza della politica estera europea si evince infatti dall'incapacità di regolare i propri rapporti con i Paesi confinanti. Le crisi a sud e ad est dell'Europa rappresentano un portato dell'estrema diversificazione delle visioni di politica estera degli Stati europei.

Rileva come gli Stati Uniti si stiano sempre più ritirando dal quadrante mediterraneo e si aspettino un ruolo assai più incisivo da parte degli Stati europei nel gestire le crisi di questa area nevralgica del pianeta. Osserva che, al tempo stesso, l'inadeguatezza della costruzione europea non si sta rilevando soltanto una questione di politica economica, ma rifletta una grave carenza di vocazione internazionale.

Passando ad illustrare i principali fattori di tensione che caratterizzano l'area del Mediterraneo, osserva che lo scontro tra le correnti della Fratellanza musulmana e dei salafiti riflette anche uno scontro sui modi di concepire la supremazia nell'area mediterranea.

Rileva conclusivamente come Henry Kissinger abbia lucidamente sottolineato le attuali gravi carenze dell'Europa comunitaria nella capacità di organizzare il proprio spazio geopolitico e di definire quello dei Paesi confinanti.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, con riferimento alle responsabilità che attendono il prossimo Alto Rappresentante per la politica estera e di difesa dell'Unione europea, ricorda l'imminente Conferenza che avrà luogo presso il Senato nei giorni 6 e 7 novembre, durante la quale una sessione sarà dedicata alle priorità strategiche della PESC/PSDC, e alla quale Federica Mogherini potrà autorevolmente intervenire nel suo nuovo ruolo.

Franco CASSANO (PD) rileva come nella relazione del presidente Cicchitto emergano due grandi nodi problematici: quello della collocazione geopolitica dell'Unione europea e quello delle nuove forme di lotta al terrorismo internazio-

nale; politica estera. Con riferimento alla prima delle due questioni, essa riflette la progressiva marginalizzazione dell'Europa dai nuovi assetti internazionali. Le classi politiche devono acquistare una maggiore consapevolezza sulla fine dell'eurocentrismo, che implica una serie di costi sociali e di rischi economici che vanno affrontati. Su questo lungo processo di marginalizzazione si è innestata la rottura rappresentata dal 1989.

Osserva infatti che, come ha acutamente rilevato Samuel Huntington, fino al 1989 l'Occidente ha vissuto, anche attraverso la contrapposizione ai due blocchi, una sua centralità geopolitica ed una sua capacità egemonica che oggi è venuta meno. Non è un caso che dopo il 1989 si assista, su scala internazionale, ad una indigenizzazione dei conflitti che rispecchia pienamente la perdita di questo ruolo strategico.

Con riferimento alla seconda grande questione problematica, quella del conflitto con il fondamentalismo islamico, concorda con le osservazioni svolte dal collega Manciuoli circa l'eterodirezione di molte delle cosiddette « primavere arabe ». Si tratta ora, a suo parere, di valutare senza facili entusiasmi i processi politici instauratisi in quell'area, senza dimenticare il ruolo sociale svolto da movimenti come la Fratellanza musulmana.

Condivide, altresì, le considerazioni svolte nella relazione del presidente Cichitto sui punti che accomunano la militanza nelle frange del terrorismo religioso e nelle organizzazioni del terrorismo politico europeo degli anni 70 del '900. Queste nuove forme di militanza terroristica – proprie di quella che lo storico americano James Sheehan ha definito « l'Europa post-eroica » – riflettono l'impegno politico estremistico di alcuni settori delle fasce più povere della società europea.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) evidenzia la necessità di ribaltare la prospettiva fondata su un'analisi delle crisi e delle risposte da fornire a favore di un'analisi basata sulla definizione del-

l'identità nazionale, tanto più importante in uno scenario multipolare. Si tratta di un tema attinente alla democrazia e alla sua proiezione nel mondo. Superata la visione manichea della politica internazionale, occorre vagliare il nostro modello nazionale nel confronto con attori diversi e rispetto ai quali non è più sostenibile esprimere giudizi assoluti, come ad esempio l'Iran o la Russia. Trattandosi di interlocutori necessari, è semmai opportuno definire la linea rossa dei nostri valori non negoziabile e promuovere da parte degli altri attori la condivisione di un metodo basato sul dialogo.

Quanto all'Europa, è da scoraggiare una visione solo in negativo, considerata la capacità di attrattiva che il Vecchio Continente ancora esercita nei confronti di altre aree del mondo e anche nel raffronto con importanti protagonisti, quali Cina o Russia, che sono ben lungi dall'aver individuato risposte adeguate al contesto internazionale attuale.

Certamente un ruolo più assertivo in politica estera si esercita anche attraverso strumenti finanziari e di difesa, e ciò vale rispetto a questioni come la Libia o ISIS. Resta però centrale il tema della nostra identità, che ruota intorno ai valori dello stato di diritto.

Conclude auspicando un maggiore approfondimento sul ruolo svolto dalla Turchia.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) ringrazia il presidente per il documento trasmesso ed i colleghi intervenuti, in particolare gli onorevoli Amendola e Quartapelle, di cui ha condiviso le posizioni.

Ritiene che una prima questione da approfondire sia l'attuale ruolo svolto dagli Stati Uniti, che risentono con ogni evidenza di una nuova strategia di politica estera inaugurata dal presidente Obama e che per la prima volta propone a tale Paese una fuoriuscita dallo scenario degli anni '90.

Si tratta di una strategia forse reversibile ma con cui l'Europa e l'Italia devono

fare i conti nell'immediato. Tale strategia è frutto del superamento del velleitarismo unipolare di Bush jr. e della reazione isolazionista che esso ha prodotto nella società americana contemporanea. La nuova amministrazione democratica, chiuso con il passato e superata la tesi della fine della storia, fonda oggi la propria azione su un insieme di decisioni e di interessi che vanno dal contenimento della spesa militare ai nuovi interessi economici ed energetici.

Un ulteriore profilo di approfondimento concerne la centralità dell'Asia ed in particolare della Cina. Il quadro complessivo che così si delinea è fisiologicamente caratterizzato da problematiche che interpellano l'Unione europea rispetto a versanti di crisi quali, *in primis*, il Medio Oriente. In assenza di grandi potenze a cui delegare la nostra sicurezza, si pone il tema delle nuove responsabilità che incombono sull'Unione europea e sull'Italia, a loro volta impegnate nella dialettica tra la tendenza democratica internazionalista da un lato e la tendenza conservatrice isolazionista. Per una media potenza come l'Italia tale dilemma si riverbera su molteplici profili decisionali assai delicati, come rivela il dibattito sugli F35.

Tutto ciò premesso, è d'obbligo valutare un riposizionamento anche del Vecchio Continente rispetto alle priorità strategiche, finora individuate, ad esempio, nel sostegno all'azione in Afghanistan, ma che oggi devono essere ripensate non più soltanto nel quadro delle alleanze ma in una cornice di interessi più diversificati.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, alla luce delle riflessioni e delle considerazioni emerse, propone che la Commissione proceda in futuro ad approfondimenti mirati sull'Iran e sulla Turchia, al fine di misurare gli elementi di conoscenza con la situazione sul terreno.

Rinvia quindi il seguito delle comunicazioni ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulle problematiche e le prospettive della politica internazionale dal punto di vista dell'Italia.**

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Laura GARAVINI (PD), nel compiacersi per il ricco dibattito sollecitato dal contributo del presidente Cicchitto, ritiene condivisibile valorizzare un approccio europeo alle tematiche imposte dalla globalizzazione, senza nulla concedere ad ambizioni di tipo egemonico o neo-coloniale, ma facendo leva sul patrimonio valoriale acquisito in tanti secoli di storia europea.

Va dato atto, a suo avviso, del merito del nostro Governo di aver riportato l'Europa al centro della politica internazionale, mentre non ritiene condivisibile la rappresentazione della Germania come Paese egemone e non invece come modello propositivo e propulsivo di un impegno politico globale. L'Italia deve invece guardare alla Germania per compiere un passo in avanti in ambito internazionale e la scelta operata a favore di Federica Mogherini offre l'occasione per un serio rilancio della nostra capacità di visione strategica. Propone, pertanto, un approfondimento tematico da parte della Commissione sull'Europa, da declinare nel rapporto tra territorialità nazionale e globalizzazione.

Il sottosegretario Mario GIRO riconosce al documento trasmesso dalla Commissione capacità di visione onnicomprensiva dei vari problemi. Sottolinea la differenza tra Europa ed Occidente, da un lato, che guardano alla politica estera in un'ottica di dinamica storica, ed altre aree geopolitiche dall'altro, che reagiscono sul piano geopolitico in base a costanti storiche. Consapevole della diversa percezione che il resto del mondo ha del Vecchio Continente, l'Italia deve cogliere le opportunità storiche che si presentano. Si tratta di riprodurre quelle felici circostanze che hanno in passato consentito di porre in essere l'operazione in Libano, con cui Israele per la prima volta ha delegato il controllo di parte delle sue frontiere.

Nella valutazione del contesto che ci riguarda, occorre una prospettiva decennale: in tale arco di tempo l'Occidente deve superare l'indebolimento causato dai debiti e scongiurare i rischi di rottura della coesione sociale sul suolo europeo. Occorre anche prendere atto della diversa concezione che i nostri alleati d'Oltreoceano hanno del concetto di democrazia, ancora troppo permeato dai principi del wilsonismo. Quanto alla Cina, essa costruisce, come gli altri paesi emergenti, con pazienza e determinazione, una capillare rete di influenza internazionale, ma le è estranea ogni idea di responsabilità geopolitica primaria. Su questo vi è spazio di azione per l'Occidente. Ritiene, inoltre, che se la guerra fredda ha fondato le relazioni internazionali su un'idea manichea, lo scenario attuale assomiglia più che altro a quello seguito al primo conflitto mondiale ed alle connesse problematiche apertesi nel mondo islamico.

Il dibattito che attraversa l'islam è lo stesso di sempre, ma ne sono nuovi gli strumenti di comunicazione e di proselitismo, basati su *internet*. Oggi il rischio è il riproporsi della violenza veicolata da nuovi vettori e che si nutre dell'insoddisfazione generata dai trattati di pace dopo il primo conflitto mondiale. È dunque importante guardare alle tensioni intramusulmane e di cui noi siamo la civiltà più prossima. Concorda con l'analisi sul

riposizionamento statunitense ed evidenzia l'esigenza di non ritenere secondario il tema del pluralismo e della tutela delle minoranze come condizione necessaria della democrazia: non dobbiamo dimenticare che in Europa la lotta per la democrazia è costata decine di milioni di morti. Per questo occorre guardare con grande attenzione al processo di democratizzazione nel mondo arabo.

In generale, non si deve mai cessare di gestire i processi politici, incarnando i nostri principi e non soltanto dichiarandoli.

Svolge quindi un'analisi sullo scenario del grande Medio Oriente, con particolare riferimento all'Iran e alla sua capacità secolare di conservare intatta la propria identità imperiale. Condivide, infatti, l'analisi sulle responsabilità dell'Occidente rispetto alla Siria.

Quanto ad Israele, auspica che Tel Aviv riesca per una seconda volta a delegare una questione di sicurezza, quale è Gaza. Analizza quindi l'aspirazione statuale dell'ISIS, che utilizza mezzi di comunicazione moderni per realizzare un progetto antico.

Quanto all'analisi del ruolo svolto dalla Russia, si tratta di un interlocutore e non di un *partner* che non può comunque essere ricondotto alla definizione data da Obama di potenza meramente regionale.

Da ultimo, il tema dell'immigrazione ci riporta ad una questione di interesse globale, che ha spostato le frontiere dell'Europa fino al cuore del Sahel.

Nel quadro così composto, l'azione del nuovo Alto Rappresentante si misurerà con queste crisi, inclusa la dinamica in atto nei Balcani, per i quali l'Europa continua pur sempre a rappresentare un elemento unificante.

Conclusivamente, rileva che il progetto europeo ha avuto il merito storico di stemperare i nazionalismi e osserva che se si vuole che l'unione politica non riacenda pulsioni centrifughe, occorre che l'Unione europea sia guidata da una *leadership* politica coraggiosa.

Francesco MONACO (PD), nell'esprimere compiacimento per il condivisibile

lavoro di ricognizione svolto dal presidente Cicchitto, sottolinea che l'autorevolezza di un Paese si misura nella sua capacità di convergenza sui temi di politica estera e di coerenza e continuità nel tempo. Ritiene che la stella polare della politica estera italiana sia tuttora rappresentata dall'articolo 11 della Costituzione, sia nella prima parte, che celebra il primato della politica, sia nella seconda parte, che pone l'accento sul principio internazionalista e sull'investimento dell'Italia nell'azione regolatrice delle organizzazioni internazionali. In un mondo multipolare e privo di un ordine intrinseco, è essenziale investire sui soggetti titolari della *governance* mondiale. Propone, quindi, la tematizzazione di due questioni: l'Europa come Unione europea, vale a dire se essa debba essere intesa come opportunità o vincolo; il binomio tra identità e confini, approfondito ai tempi dell'allargamento e della riflessione sulla capacità di assorbimento delle istituzioni europee.

Quanto all'islam politico, occorre scongiurare atteggiamenti neo-coloniali mascherati, ma anche porre il tema valoriale, fondato sui capisaldi della nostra tradizione occidentale, quali i diritti fondamentali, la laicità, la tutela delle minoranze e delle donne. Ritiene opportuno, inoltre, un approfondimento sulla questione dell'intervento militare, sollevato dallo stesso Pontefice con riferimento alle atrocità commesse da ISIS ed alla necessità di disarmare gli autori di ogni ingiusta aggressione sotto l'egida dell'ONU.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) richiama i fondamenti di politica estera su cui si basa l'azione del MoVimento 5 Stelle e che ruotano intorno al tema della sovranità. Svolge, quindi, una riflessione sulle ragioni della critica mossa alla moneta unica ed attribuisce all'assenza di intermediari il valore intrinseco della rete quale strumento di comunicazione privilegiato dal M5S.

Quanto alla politica estera, illustra le ragioni della vicinanza alla situazione dei Paesi dell'America Latina legati dall'iniziativa bolivariana denominata ALBA. Si

tratta di una filosofia di politica internazionale che mira a reagire agli effetti deteriori che gli accordi di libero scambio possono sviluppare sui paesi più fragili. Tale iniziativa è, a suo avviso, da assumere a modello in un paese quale l'Italia che risponde ancora ad una logica di sudditanza rispetto alle potenze d'Oltreoceano.

Tiene a ribadire che il MoVimento 5 Stelle non è ne' antiamericano ne' antiisraeliano, come è stato ingiustamente sostenuto, ma è un movimento che reagisce ad iniziative gravi e ingiuste, quali quella assunta da Tel Aviv a Gaza, dove nei fatti è stato commesso un genocidio.

Nella fase di debolezza che attraversano gli Stati Uniti, l'Unione europea deve mantenere distinti i propri interessi, ben concependo il proprio intervento riguardo al fenomeno ISIS e sviluppando nuove alleanze anche con l'area latino-americana. Rientra, altresì, in una visione distorta l'aver imposto sanzioni alla Russia in assenza di ogni prova a carico di tale paese nella crisi ucraina e secondo una dinamica che ricorda la strategia occidentale contro l'Iraq di Saddam Hussein.

Nel quadro complessivo di politica estera così delineato è auspicabile che l'Italia svolga un ruolo più snello e mirato, mantenendo un quadro di relazioni amichevoli con Washington, ma conservando indipendenza ed autorevolezza.

Conclude rammaricandosi per la visione che ha fino ad oggi governato il tema dell'immigrazione e che attualmente costituisce la conseguenza per noi più problematica del crollo del regime di Gheddafi, da cui è derivata una condizione estremamente penosa per il popolo libico.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) ritiene che le questioni da tematizzare siano la globalizzazione e la finanziarizzazione del quadro politico. Si tratta di due questioni dirimenti che si intrecciano a loro volta con i temi dello Stato nazionale e della democrazia. Il combinarsi di tali tematiche è alla base della crescita della disuguaglianza e del debito pubblico in Europa, che è il frutto della cessione di sovranità operata dall'Unione europea, a

cui non è corrisposto un pari aumento della capacità di controllo da parte dei cittadini.

A suo avviso il tema della guerra fredda è da ritenersi superato, in quanto oggi la condizione di paesi come la Russia e la Cina risponde a dinamiche e categorie del tutto nuove e per lo più fondate sulla questione energetica. Non è casuale che l'acuirsi della crisi russo-ucraina si accompagni ad una accelerazione del negoziato per l'accordo di libero scambio UE-Stati Uniti. Tale fenomeno evidenzia quanto l'Europa rappresenti un mercato conteso da attori contrapposti. Delude che, pur con tale consapevolezza, l'Italia insista pervicacemente non già a cambiare il modello energetico ma semplicemente la propria area di dipendenza in favore degli Stati Uniti.

Nel ritenere che il Medio Oriente e l'Africa permarranno aree di instabilità e di scontro, considera che il riposizionamento americano con il passaggio da *hard* a *soft power* sia frutto di un fallimento europeo e dell'attuale modello multilaterale. L'Europa non ha saputo ancora cogliere i frutti del ritiro degli USA per sua intrinseca debolezza e per tale ragione la nomina di Federica Mogherini ad Alto Rappresentante non è da considerare un'opportunità reale, trattandosi di fatto di un « ministero senza portafoglio ». L'Unione europea non ha una propria politica estera e di difesa e ciò prescinde dalle capacità individuali dell'Alto Rappresentante.

Quanto all'ISIS, auspica una risposta adeguata all'aggressività di tale soggetto ma che ne affronti anche le cause intrinseche, recuperando l'esperienza maturata in Iraq e lo sforzo profuso dal generale Petraeus per la nascita di un governo multietnico in Iraq. L'assedio della città di Kobane è la prova tangibile di un proble-

matico rapporto con la Turchia e della mancata soluzione della questione curda, considerato che oggi la difesa di Kobane è affidata anche ad una formazione politica tuttora inclusa nella lista delle formazioni terroristiche, stilata dall'Unione europea.

Quanto alle « primavere arabe » ritiene che l'Occidente abbia allora sprecato l'occasione e che possa ancora valorizzare la giusta pulsione democratica delle giovani generazioni.

Interviene quindi sui temi posti dall'emergenza Ebola e dal fenomeno dell'immigrazione nel Mediterraneo, che impongono un approccio e modelli interpretativi diversi dal passato.

Conclude auspicando che la mossa dello « judoka » per l'Europa possa essere rappresentata dalla democratizzazione delle sue istituzioni e dalla riforma delle Nazioni Unite, l'altro grande assente dalle relazioni internazionali. In tal senso auspica che ogni intervento militare contro ISIS sia fondato su risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta dell'ONU, dovendosi diversamente mettere in conto il proliferare in futuro di analoghe realtà destabilizzanti.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ringrazia i colleghi così autorevolmente intervenuti nel corso del dibattito e ribadisce l'intenzione di approfondire in futuro le specifiche tematiche emerse, con particolare riferimento alla situazione in Turchia, in Iran, nei Balcani, in Cina, nonché alla questione dell'approvvigionamento energetico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 15.30.**

ALLEGATO

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE****Sulle problematiche e le prospettive della politica internazionale dal punto di vista dell'Italia.**

Questa relazione ha l'obiettivo di far sì che la Commissione Affari Esteri non risolva sé stessa nel lavoro di ratifica di mini-trattati, su cui in genere si è tutti d'accordo perché non comportano problemi politici rilevanti. Vista, però, la drammaticità della situazione internazionale riteniamo indispensabile che la Commissione Esteri periodicamente sviluppi al suo interno un dibattito, una riflessione sui temi più generali. Abbiamo deciso di svolgere questo dibattito in modo libero, svincolato dal voto di documenti e di mozioni in modo tale che ogni parlamentare possa sviluppare le proprie riflessioni in una condizione di assoluta libertà. Per tutte queste ragioni la mia non è una relazione fondata sulla mediazione a priori e sulla diplomattizzazione a posteriori, ma anzi esprime valutazioni del tutto personali, come tali intrinsecamente funzionali alla provocazione di una discussione autentica.

Il nostro paese attraversa una fase di crisi organica che si intreccia con una crisi internazionale insieme di tipo geopolitico e di tipo economico-sociale entrambe di straordinaria intensità e acutezza. Il nostro paese sta vivendo insieme una crisi del sistema istituzionale e di quello politico. Questa crisi è stata messa in evidenza anche dal voto del 2013 che ha segnato per molti aspetti la fine della cosiddetta Seconda Repubblica, con il collasso del bipolarismo anomalo affermatosi in Italia dal 1994. La crisi del sistema istituzionale e politico si è intrecciata con una crisi economico-finanziaria che ha provocato una recessione che è così seria e profonda che il Ministro dell'Economia Padoan ha

affermato trattarsi di una vicenda economica e sociale più grave anche di quella del 1929. Infatti ci troviamo in una situazione nella quale la disoccupazione è al di sopra del 12 per cento, quella giovanile al di là del 40 per cento, la pressione fiscale è intorno al 42-43 per cento e la produzione industriale diminuisce mentre la povertà aumenta. In questi giorni ci sono stati crolli di Borse che mettono in evidenza la condizione difficile di banche importanti, lo squilibrio greco ma essi sono anche i riflessi di una condizione sempre più generalizzata di recessione. Ciò significa che noi stiamo vivendo una doppia crisi, quella della realtà politica, economica e sociale nazionale e quella di tutto il quadro internazionale. Ciò detto concentriamo la nostra attenzione su questo secondo aspetto.

*Globalizzazione e crisi dell'economia occidentale.*

A questo proposito per evitare analisi schiacciate sulla contingenza, dobbiamo partire da due elementi che stanno alle nostre spalle, ma che ci condizionano tuttora molto pesantemente: parlo della globalizzazione che ha fatto fare un salto di qualità ad una serie di stati-nazioni-società tradizionalmente marginali. Per quello che riguarda l'Occidente la globalizzazione ha prodotto fenomeni che hanno messo in questione due analisi di opposto segno, quella liberista e quella neo-marxista. Entrambe, una per esaltarle, l'altra per deprecarle, avevano fatto la previsione che la globalizzazione si sarebbe tradotta nell'ennesimo trionfo del-

l'Occidente. Le cose non sono affatto andate così: l'affermazione dei cosiddetti Brics (Brasile, Russia, India, Cina e anche Sud Africa) – a loro volta caratterizzati da profonde contraddizioni – ha provocato e si è intrecciata con una crisi profonda dell'economia americana, di quella giapponese, di quella europea. Queste tre grandi aree, però, hanno risposto in modo assai diverso, perché le prime due, cioè gli USA e il Giappone, hanno in qualche modo prima tamponato alcune delle loro contraddizioni di fondo e poi hanno costruito un nuovo corso economico insieme iniettando liquidità nel sistema e introducendo profonde innovazioni tecnologiche nell'apparato produttivo, in questo modo riconquistando livelli accettabili di crescita. Al contrario l'Europa, a causa di tutte le contraddizioni derivanti da una moneta unica che non ha una banca di ultima istanza simile a quelle che stanno alle spalle del dollaro, dello yen, della sterlina, né essendo dotata di una statualità davvero unificata e fondata sul voto democratico, si è rinchiusa in un rigorismo che sta producendo o bassissima crescita o addirittura recessione. In questa situazione, dal 2008 al 2011, si sono susseguite due crisi finanziarie, una derivante dagli USA, l'altra in Europa a causa delle contraddizioni dell'euro e dello stato dei conti pubblici di alcune nazioni fra cui l'Italia. Tutto ciò ha messo in evidenza la crisi delle due opposte linee di politica economica che erano anche due opposte linee politiche « tout-court » sulle quali si è svolto da molti anni a questa parte lo scontro politico nel mondo occidentale: il compromesso socialdemocratico, che da dopo il 1929, intrecciato con il keynesismo, fino agli anni '80 ha espresso una linea di mediazione economia sociale, e il liberismo tatcheriano e reganiano che dagli anni '80 al 2000 ha a sua volta espresso una linea di aggressiva e dinamica iniziativa da parte delle forze imprenditoriali più vivaci e dalle forze politiche ad esse più legate. Ora, per dirla in estrema sintesi, e quindi con un inevitabile schematico, entrambe queste linee politiche e la loro traduzione sul piano economico-so-

ciali sono entrate in una profonda crisi anche a causa delle novità sconvolgenti provocate dalla globalizzazione. Il compromesso socialdemocratico, fondato sul keynesismo, sul welfare generalizzato, su una sorta di cogestione o di consociativismo fra imprenditori e sindacati da un certo momento in poi è entrato in crisi, ha prodotto debiti pubblici crescenti, ha messo lacci e laccioli all'attività economica, ha determinato una dilatazione della burocrazia e talora anche una dilapidazione delle risorse. Ad un certo punto esso è stato « bucato » dal tatcherismo e dal reaganismo che hanno dato espressione agli spiriti animali di un capitalismo imprenditoriale dinamico, aggressivo, innovativo, talora feroce. È stata così forte questa svolta liberista che per vivere politicamente i socialdemocratici Blair e Schroeder hanno fatto proprie larga parte delle impostazioni liberiste, innestandole su un welfare e su un keynesismo rivisitati, ridimensionati, ma non annullati. Senonché, ad un certo punto, come profeticamente affermò tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del '900 lo studioso marxista Rudolf Hilferding, la finanziarizzazione si è sovrapposta al capitalismo imprenditoriale provocando deviazioni e perversioni. È quello che è avvenuto intorno al 2007-2008 con l'esplosione del sistema bancario americano che ha diffuso titoli tossici per tutto il mondo e che ha provocato una durissima crisi finanziaria ed economica che ha colpito redditi e consumi specie della classe media e che quindi ha determinato profonde diseguaglianze. Prima per fronteggiare e poi per superare quella crisi, il governo americano e la Fed hanno immesso una grande quantità di liquidità nel sistema. Ciò si è tradotto in un enorme debito pubblico con conseguenze paradossali e contraddittorie: per un verso sul piano interno prima la presidenza Clinton poi la presidenza Obama hanno assicurato crescita, occupazione, un parziale recupero del reddito del ceto medio; l'aspetto paradossale è costituito dal fatto che una parte cospicua del debito pubblico americano è in mani straniere, fra cui in modo rilevante la Cina. Alla lunga questo au-

mento del debito pubblico ha anche condizionato la politica estera e della difesa degli USA.

*La fine del bipolarismo (ma non della storia).*

Queste contraddizioni economico-sociali-finanziarie si sono intrecciate con quelle più strettamente culturali e geopolitiche derivate dal crollo del comunismo russo-sovietico e di quello dei paesi dell'est-europeo. Come è noto da quel crollo derivarono alcune riflessioni su un terreno che potremmo definire di « filosofia della storia ». Nei primi anni '90 è stata elaborata la dottrina della « fine della storia » fondata sulla previsione-cerchezza che da allora in avanti la storia sarebbe stata caratterizzata da una totale vittoria della liberal-democrazia e che di conseguenza ci sarebbe stato un salto di qualità in tutta la dialettica mondiale, omogeneizzata sul terreno dei principi e sul tipo di confronto politico. Questo quadro rappresentato dalle « magnifiche sorti e progressive » dello sviluppo storico poneva anche il problema-obiettivo di « esportare la democrazia ». Come è noto sono le teorie contenute in due libri di Fukuyama. Questa teoria ignorava due elementi politici assai significativi: in primo luogo che un comunismo del tutto atipico continuava a essere fortemente in campo e caratterizzava la dimensione statale, culturale e politica di una nazione come la Cina che è un'autentica « potenza ». Certo si tratta di un comunismo atipico perché la Cina è insieme uno stato ferreamente comunista e totalitario — che non a caso ieri ha prodotto Tienanmen e oggi colpisce Hong Kong (e ci auguriamo che questa seconda vicenda abbia un esito del tutto diverso dalla prima) — ma per altro verso ha invece un'economia ultracapitalista, selvaggia e priva di regole, che anzi utilizza l'autoritarismo comunista proprio per tener bassi i salari e per annullare i sindacati. Questo autentico paradosso politico-culturale ed economico-sociale che è la Cina per parte sua porta avanti un disegno geopolitico assai ambizioso, che alcuni

hanno denominato come la « grande via della seta » e che, nella molteplicità delle sue ipotesi di sviluppo, contempla due possibilità politiche, quella dell'incontro e di una sorta di spartizione dell'egemonia a livello mondiale con gli USA e quella, invece, di una contrapposizione ad essi su una linea alternativa fondata su un rapporto assai spregiudicato con due realtà tra loro assai diverse, cioè la Russia e la Germania. Ora siccome finora, come poi vedremo in modo più approfondito, gli USA non hanno ancora fatto sul terreno strategico alcuna scelta di fondo, a sua volta neanche la Cina l'ha fatta, salvo quella di irradiare la sua presenza in tutto il mondo, Africa compresa, e di innescare due grandi reti infrastrutturali che dovrebbero attraversare due percorsi nel mondo che in qualche modo coinvolgerebbero anche l'Italia. A questo proposito lo stesso andamento del vertice dei paesi Asem svoltosi a Milano il 17 ottobre ha messo in evidenza le grandi potenzialità, al netto delle questioni geopolitiche tuttora aperte, nel rapporto Italia-Cina sia dal punto di vista dell'interscambio commerciale, sia dal punto di vista della costruzione di grandi vie infrastrutturali che devono accompagnare il processo di globalizzazione.

Ciò detto ancora una volta l'assoluta imprevedibilità della storia ha fatto sì che, mentre, al di là della stessa teoria rassicurante di Fukuyama, quasi tutti — con l'eccezione significativa di Samuel P. Huntington e del suo « scontro di civiltà » — ritenevano che comunque, essendo venuti meno la guerra fredda e il pericolo dello scontro nucleare fra gli USA e l'URSS, il mondo si aviasse verso una fase di pace, di progresso economico e sociale, di stabilità, invece hanno fatto irruzione nel mondo due imprevisi elementi di rottura. Da un lato c'è stata la doppia crisi economico-finanziaria — una di matrice statunitense e l'altra di matrice europea —, e dall'altro su un piano diverso, con un mix di religione trapassata in ideologia e di politica tradottasi in azioni militari del tutto asimmetriche, c'è stata l'esplosione di un altro tipo di contraddizione, quella sì

fondata sullo scontro di civiltà, ma alla rovescia rispetto a chi l'aveva originariamente teorizzata. Si tratta della contrapposizione frontale portata avanti con il ricorso a tutti i mezzi possibili e immaginabili da una parte dell'Islam contro un'altra parte di esso e contro l'Occidente.

*Il fondamentalismo islamico e la sua evoluzione.*

L'irruzione in campo di quel fondamentalismo islamico che arriva fino alla lotta armata e al terrorismo ha avuto varie espressioni ideologico-religiose, culturali e statuali, e poi due fasi e due soggetti politici diversi, Al-Qaeda e l'ISIS. Due fenomeni, quelli di Al-Qaeda e dell'ISIS, che hanno una comune matrice religioso-culturale, quella di un'interpretazione parossistica, violenta, terroristica dell'Islam, ma che però hanno implicazioni politiche operative e geopolitiche di segno diverso. Al-Qaeda, una volta acquisito qualche santuario territoriale, vedi l'Afghanistan, si è concentrata nell'obiettivo di aggredire sul piano terroristico l'Occidente in modo da provocarne il collasso psicologico, politico e finanziario (di qui l'attentato alle torri gemelle nel cuore del sistema americano). Invece, l'ISIS è un'operazione eversivo-terroristica puntata in primo luogo contro i vari stati del mondo arabo in modo da acquisire pezzi cospicui di territorio e quindi in questo modo un'atipica e contrapposta statualità, il califfato appunto. L'ISIS rappresenta un salto di qualità assai pericoloso perché, partendo dall'esercizio sistematico del terrorismo è diventato una forza politica in grado di condurre sia la guerra asimmetrica che quella simmetrica; nel contempo esso propone un pensiero totalitario che ottiene un consenso di massa anche se non maggioritario perché il nuovo soggetto teorizza e poi pratica una guerra di religione ispirata alla tradizione wahabita.

Di conseguenza l'ISIS si irradia nel cuore del Medio Oriente, dall'Iraq alla Siria facendo leva sulle loro drammatiche contraddizioni e comunque punta a smantellare le organizzazioni statuali messe a

suo tempo in piedi dal colonialismo anglo-francese. Nei confronti dell'Occidente c'è una totale contrapposizione mediatica attraverso le sconvolgenti operazioni di decapitazione degli ostaggi trasmesse nella rete e nella televisione allo scopo di lanciare un messaggio, una sfida globale che punta a provocare una sorta di shock anafilattico, ritenendo questa la via per fare del proselitismo anche nel mondo occidentale. Ma l'obiettivo, in parte riuscito, di penetrare nell'Occidente con un proselitismo ideologico-religioso è un modo per affermare proprio nel nucleo centrale di esso (non a caso la maggior parte dei foreign fighters vengono dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Olanda, dal Belgio, dalla Svezia) una forma straordinaria di egemonia ideologica che ha due risvolti. Da un lato il proselitismo nei confronti di giovani arabi di seconda generazione – vedi, in special modo i casi inglesi e francesi – punta a mettere in crisi un multiculturalismo che sembrava profondamente radicato in quelle società, ma dall'altra parte vi è un risvolto estremamente paradossale proprio sul terreno delle ideologie eversive, propedeutiche all'esercizio della violenza fino al terrorismo. Esse negli anni '70-'80 in Europa (vedi in Italia le BR e Prima Linea da un lato e i NAR e Terza Posizione dall'altro, in Germania la Rote Armee Fraktion), avevano una matrice marxista-leninista o una derivazione nazista-fascista. Invece adesso chi nell'Occidente intende mettersi sul terreno eversivo-terrorista per condurre la lotta all'imperialismo americano o al proprio capitalismo nazionale, è attratto e mobilitato dal fondamentalismo islamico e affascinato, coinvolto, risucchiato nel gorgo della violenza estrema, proprio dalle sue lugubri esibizioni mediatiche di uccisioni e di decapitazioni che in questi soggetti non provocano repulsione ma attrazione. Essenzialmente però oggi l'obiettivo politico-militare fondamentale di un terrorismo che si fa stato è quello di « bucare » la tenuta già di per sé traballante di alcuni stati del Medio Oriente – Siria, Iraq, poi la Libia, il Libano e la stessa Giordania – e di

penetrare, oggi con il proselitismo capillare e addirittura individuale, domani con aggregazioni più radicate sia in Arabia Saudita e negli Emirati, sia in Tunisia e in Algeria. Di qui uno sconvolgimento dei ruoli e dei comportamenti politici anche da parte di quei paesi che hanno coltivato il fondamentalismo islamico come ideologia religiosa e prassi statuale o che hanno civettato con le organizzazioni di stampo estremista, vedi Fratellanza Musulmana e Hamas, e addirittura con quelle di stampo totalmente terrorista, puntando a utilizzarle per destabilizzare stati e leader nemici all'interno dello stesso mondo arabo. Questo spregiudicato tatticismo si è tradotto in un pericoloso autolesionismo perché il demone così evocato si sta scatenando anche contro chi pensava di usarlo. Ciò riguarda, da un lato l'Arabia Saudita, il Qatar, dall'altro lo stesso Iran, e mette in questione tutto l'ambizioso disegno di Erdogan e della Turchia che per abbattere Assad ha lasciato passare di tutto attraverso le sue frontiere, anche i fondamentalisti dell'ISIS.

Ciò detto, questi due soggetti, quello di Al-Qaeda e quello dell'ISIS, hanno colto gli USA e tutto il mondo occidentale per ben due volte di sorpresa. Ciò è avvenuto per quello che riguarda Al-Qaeda nel 2001 (l'attentato alle torri) e più recentemente per quello che riguarda l'ISIS, c'è stato addirittura un imbarazzante scaricabarile fra la presidenza degli USA e la CIA. Tutto ciò si è verificato anche con presidenze statunitensi di opposto segno quali sono state quella di Bush figlio e quella di Obama, l'una caratterizzata da un eccesso di interventismo e l'altra dalla tendenza a sostituire un incerto soft power al tradizionale hard power e poi a tradurre tutto ciò nel ritiro comunque e ad ogni costo da ogni area precedentemente investita da interventi militari.

*Luci ed ombre dell'unipolarismo: gli USA e il Medio Oriente.*

Il paradosso che oggi stiamo vivendo è che dopo il crollo dell'URSS e del comunismo reale nell'Est europeo, per ragioni

soprattutto economico-strutturali, il ruolo unipolare degli Stati Uniti è entrato obiettivamente in crisi e finora i presidenti americani non sono stati capaci né di recuperarlo nella sua originaria pienezza né di definire una nuova strategia fondata sul mantenimento di una preminenza statunitense però contrattata con altri grandi paesi o almeno con taluni di essi – ci riferiamo almeno alla Cina e alla Germania – e facendo i conti in modo equilibrato con i rapporti di forze esistenti nelle varie aree del mondo. In seguito a questa mancanza di una scelta strategica di fondo da parte degli USA siamo andati incontro a delle pericolose oscillazioni e siamo passati da un eccesso di interventismo come quello messo in atto da Bush figlio a una successione di iniziative politico-militari forzate e di ritirate fatte al buio che stanno caratterizzando gli squilibrati zig zag dell'attuale presidente americano. Ora assai spesso è accaduto che quando si è verificato da parte americana un blocco della iniziativa politica, ciò ha provocato vuoti che vengono spesso riempiti da forze del tutto negative. Per ciò che riguarda il Mediterraneo e il Medio Oriente, bisogna avere anche piena consapevolezza che ci si trova davanti a equilibri assai spesso delicati e fragili. Alcuni stati sono caratterizzati da giustapposizioni quasi artificiali messe in atto negli anni Venti e Trenta dalle potenze coloniali dell'epoca complicate dalle divisioni trasversali dello stesso islamismo fra sunniti e sciiti. D'altra parte finora il Medio Oriente è stato caratterizzato da uno straordinario pluralismo religioso e culturale (i curdi, i drusi, gli yazidi, i copti e cristiani di varie ispirazioni etc.) che ha espresso una grande ricchezza culturale, sociale e antropologica. Tutto ciò oggi rischia di essere violato o distrutto dall'irruzione di queste forze eversive e violente espresse dal fondamentalismo islamico. Contro i cristiani è in atto un'autentica persecuzione ed essi vanno difesi ad ogni costo. Così adesso dobbiamo fare i conti con il fatto che l'Islam è caratterizzato da opzioni di segno opposto che vanno da un conciliante moderatismo ad una concezione del tutto

clericale della religione, e poi dello stato, fino alla estremizzazione dell'integralismo nel terrorismo come strumento di annientamento di chi è diverso perfino nell'ambito della sua stessa religione. Ciò diciamo per dissociarci da chi afferma l'identità fra l'Islam e il terrorismo e trae la conseguenza della « guerra di civiltà ». Lo facciamo sia perché non crediamo a ciò sul piano storico-culturale, sia perché, sul piano politico, questa teoria favorirebbe proprio il disegno dell'ISIS. In questo quadro sono esplose molteplici vicende contraddittorie, comprese quelle andate sotto il nome di primavera arabe. Prima che esse precipitassero va detto che l'Occidente aveva pensato di poter esercitare il controllo di alcuni degli stati arabi più significativi e influenti appoggiando dittatori che nel corso degli anni non sono riusciti neanche a soddisfare le esigenze minime della popolazione sul terreno dell'occupazione, della sanità, di una gestione equilibrata del potere. Si trattava di autentici « sons of bitch » (l'inglese è sempre più elegante dell'italiano) ma comunque « ours sons of bitch »: l'errore tragico è che si sono così persi alcuni decenni decisivi, quando il ritmo della vita politica di tutto il mondo era molto più lento di quello attuale. In effetti, a mio avviso, a suo tempo, prima che la situazione precipitasse, l'Occidente avrebbe dovuto spingere quei dittatori a introdurre elementi di correttezza e di un uso delle risorse funzionale ai bisogni minimi delle grandi masse popolari e anche a un esercizio non brutale e non violento del potere (non arrivo a parlare di democrazia). Non a caso oggi stati come il Marocco e la Giordania, dove esistono monarchie di indirizzo riformista che non hanno dilapidato risorse per la corruzione, non sono stati investiti né da effimere e mistificate primavere né, almeno fino ai nostri giorni, dall'affermazione di derive estremiste e terroriste, anche se il pericolo è annidato ovunque. Invece le « primavere arabe » in Egitto, in Tunisia, non erano quello che hanno creduto un certo schematismo statunitense e anche l'ottimismo di una parte della sinistra italiana ed europea, e cioè la

realizzazione sul campo del sicuro e ineluttabile approdo alla libertà, alla democrazia, alla laicità così come è scritto nei libri di alcuni esperti in geopolitica che teorizzano anche l'esportazione della democrazia che poi nella pratica è stata affidata a diplomatici improvvisati e a generali troppo sicuri di sé. A mio avviso, invece, le primavere arabe sono state la precipitazione della crisi del tradizionale modo di gestire il potere in quegli stati ma erano suscettibili di sbocchi di segno opposto. Esse hanno fatto saltare il tappo di regimi ormai consunti dal loro autoritarismo e dalla loro corruzione ma erano aperte a esiti politici del tutto contrapposti: o di tipo laico-democratico-moderato o di tipo estremista-fondamentalista. La partita era ed è tuttora aperta a soluzioni del tutto contrastanti. È in questo contesto che sono stati commessi, magari a buon fine, alcuni errori. È stato certamente un errore da parte degli USA dare un appoggio politico alla Fratellanza Musulmana in Egitto, che esprimeva una tendenza massimalista estremista presente anche in Libia e in Palestina con Hamas. Le conseguenze sono state molto negative. A risolvere il problema ci ha pensato il governo Morsi con tutti i suoi errori. A quel punto gli egiziani hanno risolto la partita autonomamente perché trenta milioni di essi sono scesi in piazza e l'intervento dell'esercito guidato da al-Sisi prima ha evitato un bagno di sangue, e poi ha ricollocato l'Egitto nella sua fondamentale funzione di equilibrio nel Medio Oriente, a partire dalla mediazione nella guerra israeliano-palestinese su Gaza. Ma il ruolo dell'Egitto non si ferma qui e può essere decisivo nell'aggregazione politica di tutto l'islamismo di stampo moderato, dalla Tunisia, all'Algeria, alla Giordania, agli Emirati, alla stessa Arabia Saudita la quale sta prendendo coscienza che non si può impunemente giocare con il fuoco, e cioè che non si può civettare con l'estremismo fondamentalista per combattere gli sciiti e per colpire l'Iran che è più attrezzato a giocare la partita anche su questo terreno così scivoloso e con il quale è comunque aperto un confronto fra i più complessi e

difficili, visto il suo fondamentalismo assai profondo e la sua grande abilità tattica. Sull'Iran mi limito a fotografare quello che è accaduto finora nella realtà, in attesa di eventuali evoluzioni positive tutte da verificare. L'Iran è stato determinante in Siria per impedire la caduta di Assad con l'azione diretta e con l'impiego degli hezbollah; in Iraq non ha affatto impedito agli sciiti irakeni e al loro governo di sviluppare quella politica settaria che ha favorito l'impianto dell'ISIS nell'Ambar e la presa di Mosul. Aggiungiamo a tutto ciò l'influenza negativa esercitata su Hamas e sulla Jihad islamica a Gaza. Finora l'Iran ha svolto un ruolo obiettivamente destabilizzante nel Medio Oriente.

Tuttavia adesso c'è chi, come Emma Bonino, sostiene la potenzialità positiva dell'Iran: a lei e a coloro che sostengono la stessa tesi c'è l'onere della prova, a partire dal successo della trattativa sul nucleare per arrivare alla definizione di una scelta precisa del suo uso civile. In questo quadro proprio sul terreno dei diritti umani è venuta dall'Iran una risposta terribile, l'impiccagione di Reynaneh Jabbari. È forte l'impressione che Rohani svolga un ruolo di abile copertura del fondamentalismo organico del sistema di potere reale e che invece nella società iraniana emergano posizioni realmente riformiste e anti integraliste, specie fra i giovani, che finora non hanno una rappresentanza politica. Purtroppo nel Medio Oriente, nel corso degli anni, di errori ne sono stati fatti molti altri. Mentre il primo intervento in Iraq, quello di Bush padre, era inevitabile per bloccare la deriva nazionalista-imperialista di Saddam Hussein nel Kuwait (ma esso fu saggiamente bloccato a un certo punto), in quello messo in atto da Bush figlio c'è stata una tale forzatura che ha provocato un'autentica eterogenesi dei fini: la messa fuorilegge del partito Ba'th, lo scioglimento dell'esercito hanno portato addirittura, come abbiamo già visto, a un governo a prevalenza sciita di orientamento politico spesso settario che si è saldato con l'Iran (contraddicendo così anche uno dei capisaldi tradizionali della politica americana). Tutto ciò ha

provocato l'impazzimento sunnita che è una delle cause della nascita e dello sviluppo dal lato iracheno dell'ISIS. Ma altri errori sono stati commessi in altri snodi fondamentali. A suo tempo i problemi della Siria e della Libia sono esplosi contemporaneamente anche perché la dittatura di Assad era contestata più fortemente di quella di Gheddafi. All'inizio questa contestazione-rivoluzione era guidata e formata da componenti moderate (i professionisti, i commercianti, gli studenti, i poveri, dei quali recentemente ha parlato in modo sprezzante l'amministrazione Obama). Ora sotto l'impulso delle ambizioni smodate di Sarkozy rispetto alla Libia – tipiche di quell'«imperialismo straccione» a suo tempo dileggiato da Lenin – gli USA e l'Inghilterra scelsero la linea dei due pesi e due misure. Così fu deciso l'intervento armato in Libia. In questo modo, dopo mesi e mesi di operazioni militari, fu schiacciato Gheddafi, che era certamente un iniquo dittatore il quale però, con le buone e con le cattive, gestiva circa 140 tribù ed era una controparte difficile ma reale con la quale si potevano fare i conti per ciò che riguardava l'immigrazione. Invece fu fatto un autentico salto nel buio che ha portato alla guerra civile in corso e alla conseguente esplosione dell'immigrazione diretta in prima battuta verso l'Italia. Mentre si decideva di bombardare la Libia, rispetto alla Siria si preferì girare l'occhio dall'altra parte ignorando una rivoluzione che nella fase iniziale era moderata e relativamente laica: così quella opposizione siriana è stata abbandonata a sé stessa e se ne è via via affermata un'altra radicalizzata al punto estremo, sostenuta dal Qatar ma anche dall'Arabia Saudita e dalla Turchia. In questo modo, così come in Iraq, è stato posto in essere un autentico « capolavoro politico » alla rovescia: tutta un'area della rivolta siriana è diventata l'altro polo della strutturazione dell'ISIS sul territorio, con la conquista di una parte di questo che si è ricongiunto con quello iracheno marcando così la conquista sul campo di battaglia di una zona molto vasta, mentre a sua volta Assad è riuscito a « tenere »

senza guardare troppo per il sottile, sostenuto sia dalla Russia, sia dall'Iran e dai suoi hezbollah.

È in questo contesto generale assai deteriorato che per lunghissimi cinquantacinque giorni si è svolto lo scontro israeliano-palestinese su Gaza. Ora anche in questo caso sarebbero state necessarie idee più chiare di quelle messe in campo anche nei tentativi di mediazione fatti a suo tempo da Kerry. Noi siamo innanzitutto per la difesa e la tutela di Israele anche per un debito che l'umanità ha nei confronti dell'ebraismo e per il fatto che in Israele c'è una democrazia autentica che svolge un ruolo assai importante nel Medio Oriente. L'obiettivo dei due stati, quello israeliano e quello palestinese, è del tutto condivisibile sia perché esso costituisce l'unico modo per superare in modo stabile una guerra sostanziale che dura da tanti anni, sia perché a sua volta la parte migliore del popolo palestinese merita questo risultato. Riteniamo che questo obiettivo deve essere perseguito e raggiunto sulla base di un'intesa fra le parti, fra gli israeliani e i palestinesi, per dare ad essa un fondamento solido e pacifico, e non perseguito attraverso scorciatoie od operazioni tattiche quali sarebbero quelle del riconoscimento formale dello « stato » della Palestina tuttora non aggregatosi sulla base di accordi insieme formali e sostanziali, invece, fatto da questo a quel parlamento o governo. Al contrario queste scorciatoie rischiano, a mio avviso, di innescare nuovi elementi di conflittualità. Nella sostanza politica, che è rappresentata dai rapporti fra le due parti sul territorio, l'obiettivo dei due stati non sarà mai raggiunto e la leadership israeliana, quale che essa sia, non sarà mai convinta a smontare quello che è il suo vero elemento negativo di rigidità, che è costituito dall'ampiezza degli insediamenti, se a sua volta la controparte palestinese in tutte le sue componenti, Hamas compresa, non riconoscerà l'esistenza di Israele e quindi a sua volta smonterà in modo strutturale e definitivo gli strumenti che invece sono coerenti con la tesi della distruzione dello stato di Israele (il lancio

dei razzi, la costruzione dei tunnel per imprese terroriste, la ripetizione delle Intifade, l'auspicio di una possibile « soluzione » finale attraverso le auspiccate atomiche iraniane). A proposito del ruolo di Hamas non possiamo fare a meno di ricordare due cose. In primo luogo che Hamas è una realtà politico-partitica complessa che vede combinati insieme l'azione politica di base organizzata sul territorio, forme atipiche di welfare, l'organicità del suo modo di essere organizzazione politica e l'altrettanto organica gestione politica dell'azione terrorista che costituisce uno degli elementi fondamentali di tale modo di essere e che è andata dalla messa in campo dei kamikaze, al lancio continuativo di centinaia di razzi su obiettivi israeliani, allo spietato uso degli stessi cittadini palestinesi a fini politici e mediatici come scudi umani, a un sistematico esercizio della violenza arrivato al punto di investire anche l'alleato-avversario interno costituito da Abu Mazen e da Al Fatah. A loro volta Al Fatah e l'Autorità nazionale palestinese purtroppo non riescono ad acquisire quell'autonomia politica auspicata da molti, per far sì che sia in campo una forza politica palestinese capace di gestire la pace e non solo di condurre la guerra o la guerriglia perché solo così si può arrivare alla formazione dei due stati che sono l'unico sbocco positivo di questa drammatica vicenda.

In questa situazione così difficile nel Medio Oriente salutiamo un fatto molto positivo, e cioè la realizzazione e i risultati delle elezioni in Tunisia.

*Le nuove responsabilità della comunità internazionale: risposta politica e risposta militare.*

Sui nodi riguardanti il terrorismo nel Medio Oriente abbiamo una visione comune a quella che è stata espressa nel recente seminario sul Mediterraneo e il Medio Oriente organizzato dall'onorevole Andrea Manciuoli, vice presidente di questa Commissione e presidente dei parlamentari italiani nella assemblea della NATO. Allora sulla base di questa analisi

va detto che all'ISIS va data una risposta dura e organica su due piani: una risposta politica articolata su vari livelli, una risposta militare partendo da una coalizione assai ampia fra stati occidentali, paesi arabi moderati e anche non storicamente moderati, che tenga ferma la scelta che non si tratta di uno scontro fra l'Occidente e l'Islam. Così nel quadro della risposta politica è positivo che in Iraq sia stato costituito un governo di coalizione fra partiti sciiti e sunniti che rovesci la formula stessa su cui era basato quello precedente, oltre alla sua faziosità nella gestione della politica concreta. Tutto ciò per essere efficace richiede, però, che al punto in cui sono arrivate le cose la risposta militare sia al livello sollecitato dalla situazione. Allo stato non è così. C'è un risvolto di ipocrisia e di opportunismo nella divisione dei compiti fra una comunità internazionale che per parte sua interviene con l'aviazione, con tutti i limiti che questo tipo di interventi prevede, e il fatto che almeno finora siano solo i peshmerga e i cittadini curdi, donne e uomini, a condurre la battaglia sul campo. È fondamentale che l'intervento militare di terra sia condotto anche da altre forze, in primo luogo da un esercito irakeno riorganizzato e costituito sia da sunniti che da sciiti. Ma anche ciò non è sufficiente né è condivisibile l'ipotesi che si tratti di uno scontro di lunghissimo periodo, da oggi fino ai prossimi trentasei mesi. Per questo con il presidente Casini abbiamo inviato una lettera al Corriere della Sera nella quale auspiciamo l'intervento militare dell'ONU. Sullo stesso giornale Angelo Panebianco ha affermato che senza una presa di coscienza degli USA sulla gravità della situazione non si va da nessuna parte e che c'è il rischio reale che l'ISIS « sfondi » fino ad affacciarsi sul Mediterraneo. Voglio aggiungere che le organizzazioni della Comunità internazionale, sia l'ONU sia la NATO, sia l'Unione Europea, sia il nostro paese, hanno il dovere di sostenere i curdi in tutti i modi, nell'immediato fornendoli di armi a livello dello scontro in atto, aprendo un corridoio sia militare che umanitario fra la Siria e la

Turchia. Non posso sottacere che la linea della Turchia ha posto interrogativi assai forti. Per un verso, pur di abbattere Assad, la Turchia ha dato via libera al passaggio dal suo confine con la Siria a tutti gli estremisti che scendevano in campo. Fortunatamente proprio qualche giorno fa c'è stata una correzione di linea e il ministro degli Esteri turco ha annunciato che sarà consentito ai militanti curdi di passare il confine per dare sostegno militare alla città di Kobane, assediata da ISIS. Ci auguriamo che questa decisione sia il segno di una presa di coscienza che il pericolo ISIS è tale da richiedere un intervento attivo e positivo da parte turca.

Visto che ci troviamo di fronte ad una crisi della leadership internazionale degli USA provocata da molte ragioni, sia dai margini più ristretti per le azioni politiche e militari derivanti da cause economiche e finanziarie sia da un dibattito tuttora non arrivato ad alcuna conclusione sul piano geopolitico, è comunque auspicabile che esistano rapporti positivi fra gli USA, la Cina, l'India, la Russia e la Germania. Ora non possiamo nasconderci a questo proposito che esistono questioni di varia natura tuttora aperte che complicano il quadro. Per quello che riguarda la Germania la situazione è insieme per certi aspetti la più semplice e per altri versi assai complessa. Più semplice per ciò che riguarda la trasparenza e la qualità dei rapporti politici perché non è ammissibile fra paesi tradizionalmente alleati e amici il tipo di spionaggio che gli USA hanno messo in atto nei confronti del governo tedesco e della stessa presidente Merkel. Più complessa è invece la situazione sul terreno economico-sociale in quanto la linea rigorista in politica economica seguita dalla Germania, ha creato dei seri problemi anche all'economia americana ed ha aperto un contenzioso di fondo fra due linee assai diverse di politica economica perché essendo il mondo interdependente l'eccesso di austerità della politica economica europea in una certa fase ha avuto ricadute non di poco conto anche sull'economia americana. Chiaramente il governo americano nel passato non ha affatto

condiviso alcuni aspetti della politica economica europea. Tutto ciò richiede un chiarimento nell'impostazione di fondo della politica economica dei paesi dell'Occidente che può essere visto con favore anche da molti stati europei.

### *Il difficile rapporto con la Russia.*

Molto più complesso e difficile è il rapporto degli USA sia con la Russia sia con la Cina. Per ciò che riguarda la Russia, nessuno, tantomeno l'Italia e la Germania, ha voluto rilanciare la guerra fredda e venir meno all'incontro di Pratica di Mare come qualcuno ha polemicamente affermato. Infatti questa polemica non ha tenuto conto del fatto che è stata la Russia e non altri a perdere la partita in Ucraina proprio sul terreno del consenso popolare avendo puntato le sue carte su una sorta di « quisling » qual era Yanukovic e avendo frainteso lo spirito profondo di Piazza Maidan: altro che nazisti, lì sono scesi in campo le giovani forze democratiche e liberali dell'Ucraina che si riconoscono nei valori dell'Europa. Il risultato delle elezioni per la parte proporzionale conferma questa analisi. Con il presidente Poroshenko hanno prevalso le forze moderate ed europeiste e l'estrema destra è risultata marginale. È stata invece la Russia di Putin a porre in essere un intervento militare che è arrivato al punto di realizzare un'operazione inusitata quale l'acquisizione della Crimea fatta con una fortissima pressione politica e militare e poi la successiva azione militare « ibrida » su un'altra parte dell'Ucraina, da Donetsk a Odessa. Per tutte queste ragioni condivido le sanzioni. Le sanzioni sono state il modo per dare a Mosca un segnale relativamente pesante, ma volto ad evitare una deriva militare pericolosissima innescata proprio dagli interventi militari diretti e indiretti messi in atto da parte della Russia, il cui presidente è arrivato addirittura a evocare la potenza nucleare di cui è dotato il suo paese. Ora nessuna motivazione di stampo economicista sul terreno di legittimi interessi di imprese o categorie può indurre gli USA e i paesi dell'UE ad arretrare sul

terreno di una battaglia in difesa dei diritti di libertà di una nazione, quella Ucraina, il cui popolo, a grande maggioranza, vuole affermare la sua autonomia proprio attraverso il suo rapporto con l'Europa. Aggiungo anche che eventuali ritirate su questo terreno non mettono affatto al riparo da altre e successive aggressioni. Ce lo dice l'esperienza storica, ma anche l'analisi di ciò che è oggi la Russia di Putin. Dopo il fallimento nel 1991 del tentativo di colpo di stato vetero-comunista, sventato non da Gorbaciov ma da Eltsin, fu quest'ultimo ad assicurare alla Russia alcuni anni di evoluzione politica di stampo liberal-liberista. Si trattò però di una fase del tutto transitoria. Poi la forza del passato, opportunamente aggiornato, ha risucchiato quasi tutto: c'è stata un'abile ristrutturazione della parte più forte del sistema comunista. A suo tempo nella crisi dell'URSS e del PCUS, il KGB si è rivelato l'unica forza duttile, lucida, aggiornata su ciò che accadeva nel mondo occidentale, e quindi capace di agire dall'interno del post-comunismo ristrutturando stato e parte della società in questo modo conquistando di fatto il potere reale e collocando i quadri migliori sia al vertice del sistema politico sia alla guida di imprese privatizzate in modo assai paradossale. Siccome ogni operazione volta a conquistare l'egemonia deve legare la sua leadership ad un progetto, ad una missione, ecco che quello di Putin e dell'attuale gruppo dirigente russo è ispirato al sogno della « grande Russia » nel quale possono ritrovarsi sia i tradizionalisti nostalgici della storia russa più antica, quella degli zar, sia i post-comunisti che ritengono che il crollo del PCUS e dell'URSS sia stato un vulnus che va sanato per cui la nazione può « ritrovarsi » e superare le sue umiliazioni solo attraverso la riproposizione aggiornata e rivisitata di questa suggestione che ha mille implicazioni, compresa quella di puntare a rappresentare tutte le etnie russe esistenti nei paesi collocati nell'area propinqua alla federazione russa. Ora chi sostiene disegni di stampo nazionalistico così ambiziosi e li traduce in una serie di azioni politico-

militari assai dure (vedi appunto quello che è successo prima in Georgia poi in Ucraina) costituisce per la comunità internazionale e per la pace un problema che va affrontato senza alcuna subalternità. Tutto l'andamento della conferenza Asem a Milano ha messo in evidenza che Putin ha teso a sottolineare sia sul piano politico che su quello mediatico di essere « altra cosa » rispetto all'Europa mentre ha riesumato toni da guerra fredda nei confronti degli USA. Tutto ciò, a mio avviso, deve avere due conseguenze solo apparentemente contraddittorie. In primo piano che l'Europa e in essa l'Italia devono attrezzarsi per non dipendere dalla Russia sul piano energetico. Ciò vale a maggior ragione per l'Italia che deve dare all'Eni la direttiva di cambiare linea rispetto alla sua precedente gestione caratterizzata da una strutturale subalternità nei confronti di Gazprom. Da questo punto di vista l'operazione South Stream suscita forti perplessità perché tutto quello che è avvenuto sia sul piano politico che su quello economico mette in evidenza che l'Italia non può dipendere da nessuno sul terreno dell'approvvigionamento energetico e che invece occorre promuovere il ricorso ad una pluralità di fonti. In secondo luogo va detto che le sanzioni sono funzionali a contrastare il cambiamento di linea di Putin rispetto all'appeasement con l'Occidente, Stati Uniti compresi, di cui fu espressione l'incontro di Pratica di Mare, e a contrattare in modo serrato con la Russia che, come ha detto il ministro Mogherini qualche tempo fa, non è un partner ma una controparte. Quindi con la Russia non deve esserci né subalternità, né la ricerca di uno scontro frontale, ma una linea politica consapevole delle ambizioni insite nella strategia di Putin e delle conseguenti difficoltà di una trattativa che va condotta con un interlocutore assai difficile. Per altro verso è evidente l'esigenza di disinnescare gli aspetti militari della vertenza Russia-Ucraina che finora ha determinato molte vittime, la sofferenza delle popolazioni coinvolte, l'abbattimento dell'aereo olandese.

Veniamo alla Cina, della quale peraltro abbiamo già parlato. Il paradosso cinese è quello di essere un autentico irco-cervo, quello di un'economia ultracapitalista e di uno stato ultracomunista. Da questo irco-cervo può derivare sia un capolavoro, sia un mostro. Ciò detto non possiamo fare a meno di esprimere agli studenti e ai cittadini di Hong Kong la nostra solidarietà e rilevare anche il silenzio assordante sia della sinistra che della destra europee.

#### *Il salto di qualità dell'immigrazione nel Mediterraneo.*

Tutte le catastrofi politiche, militari, economico-sociali che si sono verificate nel Nord Africa e nel Medio Oriente, dal Mali alla Siria, all'Iraq, alla Libia, si sono a loro volta tradotte in quella autentica catastrofe sociale che è l'immigrazione, la quale è precipitata con la massima intensità proprio nel tratto del Mediterraneo che dalla Libia coinvolge l'Italia. Solo la faziosità di chi sta facendo su questo dramma un'operazione elettorale può rimuovere il fatto che il salto di qualità, avvenuto fra il 2013 e il 2014 sul terreno dell'immigrazione, di cui sono stati un tragico segnale i 300 morti a Lampedusa, è provocato dai drammi politici in corso in molti paesi dell'Africa e del Medio Oriente. Le conseguenze di questi drammi ci hanno costretto a porre in essere l'operazione Mare Nostrum. Questa immigrazione si è rivolta in molteplici direzioni (in primis nei confronti della Giordania, della Turchia, del Libano e poi verso l'Italia). Le cifre complessive sono di dimensioni incredibili e sono l'espressione di un'autentica tragedia sociale, politica e individuale di migliaia di persone. Di fronte a tutto ciò è stata aperta una vertenza fra l'Italia e l'Europa dal governo italiano che ha posto il problema costituito dal fatto che il Mediterraneo è un confine dell'Europa e non dell'Italia. Ci auguriamo che l'ultima decisione europea sul tema, quella che va sotto il nome di Triton rappresenti un salto di qualità rispetto alla situazione attuale. Essa comunque mette in evidenza che il governo italiano ha aperto in sede di

Unione Europea un forte contenzioso che ha prodotto un primo effetto significativo. D'altra parte quale potrebbe essere l'alternativa a tutto ciò? Forse i respingimenti? Essi si tradurrebbero in altri drammi con la morte di centinaia di persone di cui l'Italia si dovrebbe assumere la responsabilità. Non credo che una linea del genere reggerebbe più di due o tre giorni.

C'è poi un'altra questione che poniamo come ulteriore elemento di dibattito ed è il problema politico, diplomatico e anche militare costituito dalla Libia. Come è noto dopo la dissennata iniziativa di qualche anno fa e la conseguente destabilizzazione di quel paese, si è recentemente riusciti a tracciare un percorso positivo arrivando ad elezioni che hanno dato un risultato che anche nella sostanza non è stato affatto negativo e che comunque non può essere disconosciuto e annullato. Ora le forze fondamentaliste che hanno perso le elezioni e che fanno parte della Fratellanza Musulmana che si dirama dall'Egitto, alla Palestina, alla Tunisia, alla Giordania fino alla Libia, non sono state al gioco, hanno scatenato una lotta amata che è al limite della guerra civile, hanno addirittura riesumato il precedente parlamento che si contrappone al nuovo che è costretto a riunirsi a Tobruch perché a Tripoli è saltata anche la disponibilità dell'aeroporto. Saluto molto positivamente il viaggio che una delegazione dell'ONU ha fatto in Libia e il discorso politico fatto in quella sede dal ministro Mogherini. Mi auguro che l'iniziativa abbia successo. In ogni caso la situazione va monitorata con grande attenzione perché essa è sottoposta a due alternative radicali: o migliora nettamente o peggiora al punto da portare ad una guerra civile totale con l'innesto in essa di ISIS.

*Una sfida per l'Europa: « la mossa dello judoka ».*

Ecco, questa relazione sottopone alla vostra attenzione e alla vostra riflessione molti argomenti di dibattito trattati in modo non ordinato e organico. Concludo

ricordando alcuni temi riguardanti l'Europa. L'occasione offerta dai dati riguardanti l'economia degli USA va colta per ciò che essa offre al dibattito politico in Europa. Non è che nel 2007-2008, e almeno fino al 2010, gli USA fossero in ottime condizioni economiche e non abbiano dovuto fare i conti con una gravissima crisi economica e finanziaria. Ne sono usciti però con una linea di politica economica di segno opposto a quella finora portata avanti dall'Europa. Come ha ricordato l'ex ministro dell'economia francese Montebourg »nel 2008, quando è fallita Lehman Brothers, c'era lo stesso tasso di disoccupazione negli USA e in Europa, eravamo entrambi al 10 per cento. Oggi l'America è al 6 per cento. Noi sfioriamo il 12 per cento. Negli ultimi 6 anni gli americani hanno creato dieci punti di PIL in più rispetto all'Europa. Le politiche europee non ci hanno tirato fuori dalla crisi. E hanno aggravato la situazione ». A sua volta proprio uno dei leader storici della Germania, a lungo presidente del Consiglio, Helmut Schmidt ha fatto un'osservazione molto significativa: « Chi crede che l'Europa possa essere risanata solo grazie ai tagli alla spesa dovrebbe studiare le nefaste conseguenze della politica deflazionistica perseguita da Brüning nel 1930-32 che provocò depressione e una insostenibile disoccupazione ».

Quindi non ci troviamo solo di fronte alle « prediche inutili » di alcuni economisti, da Stiglitz a Krugman, a Fitoussi, a Delors a Attali, a Bini Smaghi fino a quella star mediatica che è diventato Piketty che ha redatto addirittura un nuovo « capitale ». Noi adesso ci troviamo davanti alla politica economica di un governo come quello degli USA e agli effetti positivi che essa ha avuto in quel paese. Allora è giusto prendere in parola il presidente Renzi e il suo giusto spirito innovativo che lo spinge a « rivoltare l'Italia come un calzino » visto che il tran tran dello status quo ci porterebbe alla rovina. Orbene a mio avviso il presidente Renzi deve condurre non solo la serrata trattativa che si è svolta nei giorni scorsi (e non possiamo fare a meno di rilevare che nel passato non c'erano

trattative ma solo diktat) ma prima o poi deve essere sviluppato un confronto sulla impostazione di fondo della politica economica, che probabilmente richiede una revisione del trattato di Maastricht, una revisione per salvare la prospettiva europeista. Questa iniziativa è resa ancor più necessaria dal fatto che tutta una parte dell'Europa è strangolata dalla recessione e che non la Grecia, ma la Francia ha posto dei problemi di fondo e che la stessa industria tedesca oggi è in recessione. Gli stessi scricchiolii negli spread e i negativi andamenti di Borsa dipendono sia dalla condizione di alcune banche, sia dalla situazione assai seria della Grecia, sia dalla generale recessione. Ora su questo nodo, però, la riflessione critica che mi permetto di fare è assai diversa da quella di alcune forze della sinistra politica e sindacale. A mio avviso proprio per avere la massima forza politica nei confronti dell'Unione Europea il presidente Renzi deve far leva su una serie di riforme da realizzare nel nostro paese: adesso sono all'ordine del giorno una nuova legislazione sul mercato del lavoro, articolo 18 compreso e le proposte assai incisive di tagli alla spesa pubblica in funzione di una netta riduzione della pressione fiscale sulle imprese. Queste operazioni servono per rafforzare nell'Unione Europea la nostra rivendicazione per una nuova politica economica europea funzionale alla crescita. Una riflessione conclusiva riguarda il ruolo del ministro degli esteri europeo. Credo che la carica di ministro degli Esteri europeo è una grande occasione e che il nostro ministro ha tutte le qualità per coglierla. Nel contempo conosciamo, e in primo luogo li conosce proprio Federica Mogherini, i limiti « storici » del suo dicastero europeo derivanti da una cosa assai seria ossia dal fatto che finora una politica estera dell'Unione europea come tale non c'è stata. Allora l'invito che mi permetto di rivolgere è quello di far leva paradossalmente proprio su due elementi negativi, cioè l'assenza per quanto riguarda il passato di una autentica politica estera europea e l'esistenza di una situazione internazionale gravissima, per fare quella

che Vittorio Foa a suo tempo chiamava « la mossa dello judoka », cioè di ribaltare una tendenza negativa in una possibilità positiva. Ciò vuol dire di non limitarsi ad un lavoro di raccordo e di coordinamento ma di sviluppare su alcune precise questioni di grande rilievo altrettante iniziative politiche da parte del ministro degli Esteri europeo. Un esempio in questo senso lo ha dato proprio Federica Mogherini andando qualche giorno fa in Libia con la delegazione dell'ONU. Per fare un altro esempio è auspicabile adesso giungere alla piena consapevolezza che la lotta contro l'ISIS richiede un salto di qualità da tutti i punti di vista. Questa lotta pone oggi all'Europa una questione immediata assai rilevante: i curdi non possono essere abbandonati a sé stessi. Su questo nodo drammatico l'Europa deve svolgere un'iniziativa politica. Affrontando alcune questioni dirimenti possiamo tradurre quella che è stata una significativa vittoria del governo italiano sul terreno degli organismi dell'Unione Europea in una vittoria politica sostanziale. In conclusione un avvertimento che non è per nulla polemico. Attenzione: i giorni passano e i quattro mesi concessi al sottufficiale Latorre di qui a gennaio finiranno. Prima che questo tempo si compia dobbiamo trovare con gli amici indiani una soluzione positiva, perché altrimenti ci verremo a trovare in una situazione assai difficile. Lo dico con la massima sobrietà perché ritengo che essendo in ballo la vita di due persone, sono del tutto inutili gli esibizionismi ai quali abbiamo assistito in questo periodo. Detto tutto ciò aggiungo due riflessioni riguardanti la politica della Difesa ed Ebola.

#### *DIFESA.*

A mio avviso questo quadro internazionale ha rilevanti implicazioni anche per ciò che riguarda la politica della difesa e quindi di esso bisogna tener conto nella redazione del libro bianco. Infatti questo quadro internazionale non richiede certo una linea aggressiva nella politica della difesa perché esiste piena

consapevolezza che non solo per ragioni etiche e sul piano dei valori ma anche sul terreno del realismo, l'iniziativa politica è mille volte preferibile e più efficace di quella militare. Fatta questa premessa, considerando anche tutto ciò che sta accadendo, in primo luogo nel Mediterraneo, è indispensabile che l'aviazione, la marina, l'esercito italiani, specie nei loro reparti più specializzati, siano in condizioni di agire e di intervenire e che questo nodo sia affrontato sulla base di analisi realistiche della situazione, senza pregiudiziali ideologiche di alcun tipo. È con questo approccio che va affrontato anche il dibattito sugli F35. Ora in questo quadro internazionale così grave segnato proprio nel Mediterraneo da un attacco terroristico che si fa esercito e si fa stato, l'Italia non può dare segnali sbagliati e essere o apparire « il ventre molle » dell'Europa, specialmente nel momento nel quale chiediamo la solidarietà internazionale su due questioni: l'immigrazione e il ritorno in patria dei nostri due fucilieri di marina. Di conseguenza con senso della misura e con rigore è indispensabile che le nostre forze armate siano dotate della capacità di interdizione e di intervento perché la realtà che ci circonda e con la quale dobbiamo fare i conti presenta una tale gravità che una grande nazione la deve affrontare avendo a disposizione tutti gli strumenti necessari, anche perché la pace nella situazione attuale è garantita solo se gli stati democratici non sono inermi né psicologicamente, né culturalmente, né materialmente. In questo quadro condividiamo l'invio di 280 fra consiglieri e istruttori per addestrare i curdi. Reputo anche che mentre va realizzato il nostro ritiro dall'Afghanistan, va aperta un'attenta riflessione sulla possibilità di un intervento italiano a protezione della frontiera giordana, un'ipotesi evidentemente da discutere innanzitutto con la Lega Araba e il re Abdullah.

#### *EBOLA.*

A conclusione di questa riflessione sulla politica estera, o meglio sulla di-

mensione internazionale della politica, non possiamo fare a meno di parlare di una tragedia che apparentemente sfugge a questa dimensione perché è innanzitutto di carattere sanitario. Ma, per dirla in modo volutamente paradossale, per certi aspetti Ebola è come l'ISIS: entrambe queste tragedie sono state affrontate dalla comunità internazionale con grave ritardo, inizialmente in modo superficiale e con incredibili sottovalutazioni. Così per quello che riguarda Ebola si è ritenuto per mesi che essa fosse una epidemia circoscritta ad alcuni stati, fondamentalmente solo la Guinea, la Liberia, la Sierra Leone, nella folle convinzione che essa si sarebbe esaurita in quei lontani paesi abbandonati da Dio e dagli uomini quasi che la globalizzazione non coinvolga ormai tutto e tutti, non solo i mercati, i capitali, ma anche gli esseri umani e che essi possono trasferire in qualunque parte del mondo tutto ciò che di bene e di male si portano dentro.

I primi casi sospetti si sono verificati nel febbraio del 2014, l'epidemia è stata identificata nel marzo del 2014 in Guinea, in Liberia e in Sierra Leone, poi è arrivata in forma finora contenuta in Nigeria e in Senegal. Con il passare dei mesi, com'era inevitabile, casi del tutto sporadici si sono anche manifestati negli Stati Uniti, in Spagna e in Germania. Solo allora è suonato davvero l'allarme. Un ritardo imperdonabile. Non appena Ebola si è manifestato Medici Senza Frontiere (MSF) ha più volte richiesto un'azione assai forte della comunità internazionale per bloccare l'epidemia con interventi nei paesi d'origine anche per evitare il collasso di già fragili sistemi sanitari e la crisi dei sistemi economici. Anche l'OMS, per non parlare del resto, ha reagito in ritardo. Così solo a settembre-ottobre si sono messi in moto prima l'ONU, poi gli USA e il resto del mondo occidentale. Non si è capito subito che il sistema sanitario è globale e che se non si interviene con grande forza proprio là dove l'epidemia nasce e si

sviluppa il rischio è duplice: che essa si propaghi in forma esponenziale nei paesi d'origine e di lì anche nel resto del mondo. Ora nella storia degli uomini e delle nazioni esistono tanti tragici errori, episodi di su-

perficialità, di viltà, di opportunismo, ma fortunatamente anche grandi esempi di abnegazione, di generosità, di intelligenza. Ci auguriamo che di fronte a ISIS e a Ebola siano questi a prevalere.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	178
5-03853 Marcolin: Sulla intenzione del Governo di procedere all'acquisto di due ulteriori aerei F-35 .....	178
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	180
5-03854 Piras: Sulla mancata erogazione degli indennizzi spettanti alle cooperative di pescatori del Comune di Arbus (VS) .....	179

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03853 Marcolin: Sulla intenzione del Governo di procedere all'acquisto di due ulteriori aerei F-35.**

Marco MARCOLIN (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), aggiungendo che quanto affermato dai rappresentanti del Governo in occasione del varo del sommergibile Pietro Venuti attiene ad un processo *in fieri* volto ad ottemperare alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 37, della legge di stabilità 2014.

Marco MARCOLIN (LNA) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, che non dissipa la sua preoccupazione che il Libro bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa possa essere redatto dal Governo senza un'adeguata discussione parlamentare.

Osserva, infatti, che il Libro bianco dovrebbe servire a capire meglio quale sia lo strumento militare di cui il nostro Paese intende dotarsi e quali sistemi d'arma dovrebbero essere acquisiti, dal momento che è necessario operare delle scelte e non è pensabile raggiungere livelli di eccellenza in tutti i settori.

Conclude rilevando la necessità per l'Italia di specializzarsi in determinati segmenti, anche in considerazione dell'oppor-

tunità di rivestire un ruolo determinante nell'ambito delle alleanze nelle quali è inserita, come la NATO, e di permettere così alle nostre Forze armate di fornire un contributo di assoluto valore attraverso lo sviluppo di adeguati livelli di eccellenza nel nostro strumento.

**5-03854 Piras: Sulla mancata erogazione degli indennizzi spettanti alle cooperative di pescatori del Comune di Arbus (VS).**

Michele PIRAS (SEL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI sottolinea come l'erogazione degli indennizzi ai comuni compresi nei Compartimenti o Uffici Marittimi di S. Antioco, Arbatrax, Siniscola e Cala Gonone, interessati dalle attività addestrative effettuate presso i poligoni di Capo San Lorenzo (Poligono Interforze di Salto di Quirra – PISQ) e di Capo Teulada, sia prevista dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 9 agosto 1999 tra la Regione Sardegna ed il Ministero della Difesa e dal successivo Protocollo integrativo del 2005.

Fa presente, inoltre, che nello scorso mese di giugno si è svolta a Roma la II Conferenza sulle servitù militari, al termine della quale le Regioni Friuli Venezia Giulia e Puglia hanno convenuto di sottoscrivere i nuovi protocolli predisposti d'intesa con il Dicastero della Difesa. Con la Regione Sardegna si è, invece, avviato un confronto che dovrebbe portare all'apertura di uno specifico tavolo tecnico proprio per valutare la specifica situazione di questa regione nei suoi molteplici aspetti.

Osserva, quindi, che per venire incontro alle esigenze manifestate nell'atto di sindacato ispettivo è necessario che venga stipulato un nuovo specifico protocollo d'intesa tra l'Amministrazione della Difesa e la Regione Sardegna. Ciò potrà essere sicuramente preso in considerazione e valutato, senza preclusione, ma con obiettività, una volta aperto il citato tavolo tecnico.

Assicura, infine, l'interrogante sulla massima disponibilità della Difesa a svolgere le opportune verifiche in vista della possibilità di pervenire alla stipula di detto protocollo.

Michele PIRAS (SEL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che ha manifestato ampia disponibilità a pervenire ad una soluzione della problematica esposta nell'interrogazione, legata agli indennizzi da corrispondere alle cooperative di pescatori danneggiate dalla presenza del poligono di Capo Frasca.

Nel condividere, quindi, la necessità di svolgere adeguati approfondimenti – che dovranno essere condotti con serietà affinché non si verificino abusi – rileva come, in attesa di altre più adeguate soluzioni, sia opportuno attribuire un giusto riconoscimento ai pescatori danneggiati dall'interdizione dell'esercizio dell'attività di pesca su un così ampio tratto di mare.

Elio VITO, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

**Interrogazione n. 5-03853 Marcolin: Sulla intenzione del Governo di procedere all'acquisto di due ulteriori aerei F-35.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il « Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa » sarà completato entro la fine anno e costituirà il punto di partenza per una complessa opera di riforma e adeguamento delle nostre Forze armate, oltre che la base per l'avvio di una ampia e matura riflessione in merito ai temi della sicurezza internazionale e della Difesa.

Nelle more della sua pubblicazione, i programmi già avviati dovranno continuare in coerenza con scelte fatte in passato, funzionali ad evitare di perdere risorse sino ad oggi investite ed alla credibilità internazionale delle capacità produttive nazionali che trovano riferimento, per quanto concerne gli F35, nelle comunicazioni del Governo alla Commissione Difesa del Senato sulle linee guida del futuro Libro Bianco della difesa dello scorso 2 ottobre, in linea con l'impegno preso dal Governo nell'approvare, in data 24 settembre 2014, le mozioni Causin 1-00578, Scanu 1-00586, Cicchitto 1-00590 e Brunetta 1-00593.

Infatti, come affermato dal Ministro della Difesa nel corso dell'audizione alla Commissione Difesa del Senato lo scorso 2 ottobre, il Libro Bianco deve rappresentare e rappresenterà un momento di reale svolta innovatrice per una funzione che è fondamentale per lo Stato e di reale interesse per i cittadini, ma che raramente viene discussa e approfondita nella sua multiforme complessità.

Il Governo, il Parlamento e, più in generale, la Politica, nella sua più nobile accezione, devono pienamente governare questo processo, in quanto le esigenze e le priorità che scaturiranno dal Libro Bianco

avranno un impatto sulle Forze armate, sulla Difesa e sulla cornice della sicurezza internazionale per il nostro Paese.

E proprio per la rilevanza delle scelte che dovranno essere fatte è stato ritenuto indispensabile che nel processo fosse coinvolta anche la più ampia comunità scientifica, industriale, sociale e culturale del Paese.

È stato così aperto un canale di dialogo diretto con i cittadini, rendendo pubblici tutti i documenti e i contributi più significativi che sono stati raccolti nel tempo e, soprattutto, attivando uno specifico indirizzo e-mail mediante il quale chiunque può fornire, in piena libertà, qualsiasi contributo sia ritenuto utile.

Fino ad oggi sono stati realizzati diversi momenti di incontro con studiosi di relazioni internazionali, con il mondo della ricerca tecnologica e con rappresentanti delle industrie del comparto difesa.

Sono stati inoltre ascoltati esperti di alcune importanti Nazioni a noi più vicine ed importanti organizzazioni Europee, quali l'Agenzia Europea Difesa (EDA).

Come già anticipato nel corso della sopra citata audizione del Ministro, è in fase di definizione un incontro tra rappresentanti delle Commissioni Difesa e il gruppo di coloro che curano le fasi di sviluppo operativo del Libro Bianco, per una prima introduzione ai concetti ed alle indicazioni che vanno emergendo dal lavoro e per ricevere ulteriori contributi di pensiero dai rappresentanti delle istituzioni politiche.

Il Libro Bianco, che non rappresenterà un momento di arrivo quanto, piuttosto, una solida base programmatica e progettuale da approfondire ed affinare in ter-

mini di soluzioni operative, conterrà, tra l'altro, un'area di riflessione che riguarda il cosiddetto Modello Operativo, ovvero la strutturazione, la qualità e la prontezza delle capacità che le Forze armate dovranno possedere per adempiere ai compiti assegnati.

La complessità di tale tema è significativa, in quanto coinvolge numerosi aspetti anche esterni alla stessa Difesa, richiede una attenta riflessione e comporta una pianificazione delle scelte e degli investimenti necessariamente in una prospettiva stabile e di lungo termine.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182
SEDE REFERENTE:	
Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII n. 2-ter ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	182
AVVERTENZA .....	185

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.55 alle 17.05.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Luigi Casero.*

#### La seduta comincia alle 17.05.

**Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.**

**Doc. LVII n. 2-ter.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della Relazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prima di iniziare l'esame della Relazione in oggetto, avverte che nel corso della Conferenza dei Capigruppo è stato sottolineato come il presidente Brunetta abbia formalmente segnalato alla Presidenza della Camera la necessità che il Governo, nel ridefinire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, provveda anche alla revisione del piano di rientro, di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, già approvato dalle Camere a maggioranza assoluta. Tale piano, peraltro non presentato dal Governo, dovrebbe essere sottoposto, ad avviso del presidente Brunetta, ad approvazione da parte di ciascuna camera a maggioranza assoluta dei componenti, ancorché gli obiettivi programmatici siano stati aggiornati, dalla Relazione al nostro esame, in senso migliorativo. La Commissione pertanto, nel corso dell'esame della Relazione, stando alle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo, sarà chiamata ad approfondire anche questo specifico aspetto.

Antonio MISIANI (PD) evidenzia che la Relazione in esame aggiorna, a seguito

delle osservazioni formulate dalla Commissione europea, gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) approvata dal parlamento lo scorso 14 ottobre e riportati nel Documento programmatico di bilancio per il 2015, inviato alle istituzioni europee lo scorso 15 ottobre.

Ricorda che, nella Nota di aggiornamento del DEF 2014, l'obiettivo di indebitamento netto programmatico della pubblica amministrazione per il 2015 veniva stimato pari al 2,9 per cento del PIL, per effetto delle misure previste dalla legge di stabilità per il 2015. Il percorso di convergenza verso il saldo strutturale in pareggio prevedeva un miglioramento strutturale pari a circa 0,1 punti percentuali del PIL nel 2015 rispetto al 2014.

Rileva quindi che il miglioramento complessivo del deficit atteso nel 2015, rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2014, è pari a circa 4,5 miliardi di euro, che determina un indebitamento netto nominale pari al 2,6 per cento del PIL e un miglioramento dell'indebitamento netto strutturale nel 2015 di poco superiore a 0,3 punti percentuali di PIL, sostanzialmente in linea con quanto richiesto dalle istituzioni europee.

Rileva che le misure aggiuntive attraverso le quali sarà realizzare il suddetto miglioramento prevedono l'utilizzo per 3,3 miliardi nel 2015 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile per l'IVA al settore della grande distribuzione, al fine di assicurare un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa 730 milioni di euro nel 2015, nonché la riduzione, nella misura di 500 milioni di euro per il 2015, delle risorse per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei esentate dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità interno.

Fa presente che le misure programmate sono pienamente coerenti con il piano di riforme strutturali in corso di attuazione, a fronte del quale il Governo,

nel Documento programmatico di bilancio inviato alle istituzioni europee, ha chiesto esplicitamente l'applicazione della clausola sulle riforme economiche prevista dal Patto di stabilità e crescita. Rileva, inoltre, che gli effetti macroeconomici attesi dalle misure aggiuntive non alterano sostanzialmente le previsioni programmatiche presentate nella Nota di aggiornamento del DEF.

Rileva infine che, coerentemente con la revisione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, nel 2015 l'obiettivo del saldo di cassa indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2014, e conseguentemente il debito pubblico, sono aggiornati. Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA, è rideterminato in -54 miliardi di euro per il 2015.

Il viceministro Luigi CASERO (NCD), nel concordare con le osservazioni del relatore, fa presente che il Governo non ritiene di dover presentare una relazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, giacché gli obiettivi programmatici sono stati aggiornati in senso migliorativo e non viene pertanto richiesta alle Camere alcuna autorizzazione ad un ulteriore scostamento dagli obiettivi medesimi.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce, a nome del suo gruppo, la necessità di procedere anche ad una votazione a maggioranza assoluta, sulla falsariga di quanto accaduto nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del DEF 2014, poiché, a seguito dei rilievi della Commissione europea, viene comunque modificato il quadro programmatico approvato con la risoluzione relativa alla medesima Nota. Ritiene peraltro che sia interesse dello stesso Governo procedere ad una votazione a maggioranza assoluta al fine di rafforzare la posizione dell'Esecutivo nei confronti dell'Unione europea.

Preannuncia che nella seduta di domani chiederà espressamente che la Com-

missione si pronunci con apposita deliberazione su tale aspetto, al fine di giungere finalmente ad un punto fermo che chiarisca la procedura da seguire.

Vincenzo CASO (M5S) si associa alla richiesta del deputato Palese, rilevando che la necessità di una votazione a maggioranza assoluta deriva inevitabilmente dal cambiamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica rispetto a quanto deliberato con riferimento alla Nota di aggiornamento del DEF 2014. Al riguardo, osserva che l'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012, prevede un'apposita votazione a maggioranza assoluta su una specifica richiesta di autorizzazione che indichi non solo la durata dello scostamento, ma anche la misura del medesimo e stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso. Pertanto, essendo variata sia la misura dello scostamento sia le finalità a cui destinare le risorse, si renderebbe necessaria una nuova deliberazione a maggioranza assoluta.

Guido GUIDESI (LNA) si associa alle considerazioni dei deputati Palese e Caso relative alla necessità di una risoluzione votata a maggioranza assoluta. Ciò discende, tra l'altro, dal fatto che, qualora non si modificasse in senso riduttivo l'autorizzazione allo scostamento già approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, non potrebbe essere modificato in senso riduttivo anche lo spazio finanziario disponibile per l'emendabilità della legge di stabilità.

Maino MARCHI (PD) ritiene che quanto affermato dal rappresentante del Governo sia in linea con le previsioni dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012, il quale richiede un voto a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera esclusivamente per autorizzare scostamenti temporanei in presenza di « eventi eccezionali », quali periodi di grave recessione economica, anche relativi all'area dell'euro o all'intera Unione europea, nonché in presenza di

eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie e le gravi calamità naturali. La disposizione si riferisce quindi, a suo parere, a scostamenti di senso peggiorativo rispetto agli obiettivi programmatici e non a scostamenti in senso migliorativo, come quello in discussione.

Ricorda poi che lo scostamento in senso peggiorativo dagli obiettivi programmatici è già stato autorizzato dalla Camera dei deputati il 17 aprile scorso con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della risoluzione n. 6-00064, e che pertanto nel caso in discussione, trattandosi di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, la Relazione debba essere approvata a maggioranza semplice, così come previsto per l'approvazione del Documento di economia e finanza e delle relative note di aggiornamento.

Osserva infine che una votazione a maggioranza assoluta della Relazione in esame costituirebbe un grave precedente, che renderebbe di fatto necessaria tale tipologia di votazione per ogni scostamento dagli obiettivi programmatici, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di scostamenti in senso peggiorativo o migliorativo.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), dichiarandosi d'accordo con quanto evidenziato dal rappresentante del Governo e dal collega Marchi, osserva che una eventuale votazione a maggioranza assoluta della risoluzione sulla Relazione in esame potrebbe costituire un grave precedente, che rischierebbe di determinare un inutile aggravio procedurale anche per qualsiasi futura proposta di miglioramento dei saldi presentata dal Governo o di iniziativa parlamentare.

Si augura quindi che la votazione della risoluzione sulla Relazione possa essere effettuata nel più breve tempo possibile, in modo tale da consentire un celere avvio dell'*iter* della legge di stabilità.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), concordando con quanto detto dal deputato

Caso, ritiene che le modalità di votazione previste dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012, debbano essere rispettate indipendentemente dal fatto se lo scostamento dagli obiettivi programmatici sia in senso migliorativo o peggiorativo. Rilevando che quanto proposto dal rappresentante del Governo sia contrario alla Costituzione, ritiene che il Parlamento non dovrebbe adottare tale posizione ma accedere alla richiesta di una votazione a maggioranza assoluta della risoluzione.

Infine, spera che in futuro non debba più ripresentarsi un analogo disguido, che determina un rallentamento dell'esame della legge di stabilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.20.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.*  
C. 275-A.

*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.*  
C. 2660 Governo, approvato dal Senato.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2090 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	186
DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	187

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale.**

**C. 2090 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta era stato illustrato il provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) chiede che il Governo fornisca alla Commissione un quadro completo dell'insieme degli accordi bilaterali sullo scambio di informazioni in materia fiscale che l'Italia ha stipulato, nonché di quelli che si appresta a stipulare. Considera infatti necessario che siano rese note le informazioni circa l'andamento e le prospettive di tale processo di superamento dei paradisi fiscali, anche a vantaggio dei diversi operatori economici italiani.

Marco CAUSI (PD), nell'associarsi alla richiesta del deputato Pesco, ritiene possa altresì essere utile che il Governo fornisca la lista dei Paesi che hanno aderito al recente accordo multilaterale in materia di scambio delle informazioni bancarie predisposto dall'OCSE.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime la disponibilità del Governo a illustrare i dati relativi sia agli accordi

bilaterali, sia a quelli multilaterali, sottoscritti, o di prossima sottoscrizione, da parte dell'Italia, così da consentire alla Commissione di disporre di una visione completa circa lo stato di avanzamento di tale processo, il quale si inserisce nel quadro degli impegni assunti a livello internazionale a sostegno del potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che il Governo potrebbe fornire gli elementi richiesti dai deputati Pesco e Causi nell'ambito del Seminario istituzione sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale che la Commissione dovrebbe svolgere nella giornata di giovedì 6 novembre prossimo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico GINATO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2681, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 132 del 2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 23 articoli, suddivisi in 7 capi, fa presente come

l'articolo 1 preveda il trasferimento – su base volontaria – dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in corso. Il comma 1 stabilisce, infatti, che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile (riferite all'arbitrato). Il trasferimento è, tuttavia, soggetto ad un limite temporale e a uno di materia essendo escluso per le cause già assunte in decisione; per le cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili; per le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il comma 2 prevede che il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine forense del circondario in cui ha sede il tribunale (ovvero la corte di appello) per la nomina: del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore a 100.000 euro; di un arbitro unico, se vi è accordo delle parti, per le liti di valore inferiore. Gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti o (in caso di disaccordo) dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni all'albo circondariale ai quali, per lo stesso periodo, non siano state inflitte condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo. Il comma 2-bis rende incompatibile la funzione di consigliere dell'ordine degli avvocati con l'incarico arbitrale; l'incompatibilità è, peraltro, estesa anche ai consiglieri uscenti per tutto il periodo della consiliatura successiva. Il comma 3 stabilisce la continuità del procedimento giudiziale con quello arbitrale, rimanendo fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale nonché quelli del lodo, che equivalgono a quelli della sentenza. Il comma 4 detta disposizioni per il trasferimento in sede arbitrale disposto in appello, prevedendo in tali casi, che se il procedimento

non si conclude con la pronuncia del lodo entro 120 giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio di 60 giorni. Previo accordo delle parti, gli arbitri possono chiedere di prorogare il deposito del lodo di altri 30 giorni, anche in relazione alla prevista impossibilità di pronunciare il lodo una volta riassunto il processo d'appello. Il comma 5 stabilisce che, nei casi sopraindicati di trasferimento alla sede arbitrale, sia in primo grado sia in appello, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possano essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. La previsione sembra avere finalità di incentivo al ricorso all'arbitrato, anche in considerazione delle spese già sostenute dalle parti nel procedimento giudiziale. Nei medesimi casi di trasferimento alla sede arbitrale, le parti non sono tenute al pagamento in solido degli arbitri, salvo rivalsa. Il comma 5-bis prevede che il predetto il DM deve stabilire anche i criteri per l'assegnazione degli arbitrati; tra di essi, con carattere non esaustivo la disposizione esplicitamente fa riferimento: alle competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia; al principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.

Passa quindi a illustrare gli articoli da 2 a 11, i quali hanno ad oggetto la disciplina della procedura di negoziazione assistita da avvocati, introdotta nell'ordinamento dallo stesso decreto-legge.

In particolare, segnala come l'articolo 2, comma 1, definisce tale procedura come l'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati, compresi quelli cosiddetti « stabiliti », iscritti all'albo. Il comma 1-bis prevede che le amministrazioni pubbliche siano obbligate ad affidare la convenzione di negoziazione a propri avvocati (ove sia presente un'avvocatura).

Ai sensi del comma 2 la convenzione deve indicare:

a) il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, fatto salvo un « rinnovo su accordo delle parti nel termine di 30 giorni »;

b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili né le cause di lavoro.

In base al comma 3 la convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il citato limite minimo, mentre i commi 4 e 5 precisano che essa è redatta, a pena di nullità, in forma scritta e con l'assistenza di un avvocato. Il comma 6 stabilisce che gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale, mentre il comma 7 sancisce il dovere dell'avvocato di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Con riferimento all'articolo 3, rileva come esso qualifichi l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene previsto quindi che chi agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Per quanto riguarda i profili connessi con gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala come, ai sensi del comma 1, ciò valga con specifico riguardo alle domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nonché alle domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50.000 euro. Il comma 1 indica gli ambiti materiali nei quali la predetta improcedibilità non trova invece applicazione. In tale ambito la disposizione richiama le controversie di cui all'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010 (sulla mediazione), tra le quali segnala, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commis-

sione Finanze, le liti relative ai contratti assicurativi, bancari e finanziari. In forza del predetto richiamo sono inoltre escluse le liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. L'ultimo periodo del comma 1 esclude inoltre le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori. I commi 3 e 7 escludono altresì l'improcedibilità: nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

Il comma 1 fissa alla prima udienza il limite procedurale entro il quale il convenuto (o il giudice, d'ufficio) può eccepire l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Il comma 2 indica le situazioni in cui la condizione di procedibilità si considera avverata (mancata adesione nei termini, spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento, rifiuto dell'invito di negoziazione). Il comma 4 dispone che l'esperimento della nuova forma conciliativa non possa precludere la concessione di provvedimenti cautelari o d'urgenza né la trascrizione della domanda giudiziale. Il comma 5 fa salve le disposizioni che contemplano speciali procedimenti obbligatori di mediazione e di conciliazione, comunque denominati. La disposizione specifica che il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi. Il comma 6 disciplina la procedura quando una delle parti della negoziazione assistita possa essere ammessa al gratuito patrocinio, mentre il comma 8 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 3 sono efficaci de-

corsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Passando a illustrare l'articolo 4, segnala come esso regoli gli effetti della mancata accettazione e del fallimento dell'accordo di negoziazione assistita, prevedendo, al comma 1, che l'invito che l'avvocato di una parte rivolge all'altra debba contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (possibile condanna della parte soccombente anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in caso di mala fede o colpa grave) e 642, primo comma, del codice di procedura civile (possibile esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo per credito fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato). Ai sensi del comma 2 l'avvocato che formula l'invito alla negoziazione assistita provvede a certificare la firma apposta mentre il comma 3 attribuisce alla competenza degli avvocati designati la certificazione della dichiarazione di mancato accordo.

L'articolo 5 disciplina gli effetti del raggiungimento dell'accordo di negoziazione assistita, prevedendo al comma 1 che l'accordo il quale definisce la lite ha valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In base al comma 2 l'accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Il comma 2-bis prevede che l'accordo di negoziazione assistita – in quanto titolo esecutivo – debba essere necessariamente oggetto di trascrizione integrale nel precepto (cioè nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo), ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. Il comma 3 prevede che il processo verbale dell'accordo sia autenticato da un pubblico uf-

ficiale quando l'accordo riguardi la conclusione di contratti o atti soggetti a trascrizione, mentre il comma 4 stabilisce l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugni un accordo di cui ha contribuito alla redazione.

Illustra quindi l'articolo 6, il quale regola, al comma 1, una particolare forma di convenzione di negoziazione assistita finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, che deve essere assistita da almeno un avvocato per parte. In tale ambito il comma 2 prevede due ipotesi: il procedimento in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di *handicap* grave o economicamente non autosufficienti e quello in presenza degli stessi. Nel procedimento in presenza dei figli, l'accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente, il quale lo autorizza quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli. In caso contrario, l'accordo è trasmesso entro 5 giorni dal PM al presidente del tribunale che fissa la comparizione delle parti e provvede «senza ritardo». Nel caso in cui l'accordo è concluso in assenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, esso è trasmesso al PM che, se non ravvisa irregolarità, concede agli avvocati il nullaosta per la trasmissione dell'accordo stesso agli uffici di stato civile competenti. Il comma 3 indica che la definizione dell'accordo a seguito della convenzione è pienamente sostitutivo e produce gli effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle

condizioni di separazione o di divorzio. La norma precisa che l'accordo deve dare atto che gli avvocati:

anche in assenza di figli, hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di ricorso alla mediazione familiare;

hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ognuno dei genitori.

Il comma 3 obbliga inoltre l'avvocato a trasmettere entro dieci giorni copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto (se religioso). Il comma 4 prevede, a carico degli avvocati inadempienti agli obblighi di trasmissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'ordinamento dello stato civile. Il comma 5 interviene su alcuni articoli del regolamento di stato civile (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) per coordinare la disciplina vigente con quanto previsto dalle disposizioni introdotte dall'articolo, prevedendo che gli accordi raggiunti tra le parti o autorizzati dal PM sono annotati negli atti di nascita; sono iscritti o trascritti nell'archivio informatico dello stato civile; sono annotati negli atti di matrimonio.

Ricorda che l'articolo 7, soppresso dal Senato, conteneva una specifica disciplina della conciliazione avente ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, mentre l'articolo 8 regola gli effetti sulla prescrizione e la decadenza dall'azione giudiziale determinati dall'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, equiparando il predetto invito alla domanda giudiziale. In particolare è previsto che l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita interrompe il corso della prescrizione. Analoghi effetti conseguono dal momento della sottoscrizione della convenzione tra le parti. Dalla stessa data di comunicazione dell'invito a stipulare la

convenzione, per una sola volta, è impedita la decadenza dall'azione. Se l'invito non è accettato nel termine stabilito dall'articolo 4, comma 1 (30 giorni dalla ricezione dell'invito) o è rifiutato, la domanda in giudizio, affinché non operi la decadenza prevista dalla legge, deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza; detto termine decorre dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla certificazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Con riferimento all'articolo 9, segnala come esso individui gli obblighi dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita. In particolare, i commi 1 e 2 vietano agli avvocati di essere nominati arbitri nelle controversie aventi il medesimo oggetto della convenzione di negoziazione (o connesse) e vincolano gli stessi avvocati e le parti ad obblighi di lealtà e riservatezza sul contenuto delle informazioni ricevute, precisando che le dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della negoziazione (in caso di fallimento di quest'ultima) non possono essere utilizzate in un eventuale, successivo giudizio. In connessione con tali previsioni il comma 3 applica sia agli avvocati sia a tutti coloro che partecipano al procedimento le disposizioni sul diritto di non testimoniare in merito alle citate dichiarazioni ed informazioni. Il comma 4 estende a tutti coloro che partecipano al procedimento di negoziazione assistita le previsioni in materia di segreto d'ufficio (di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale) e di garanzie di libertà del difensore (di cui all'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale relative ai limiti alle ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici del difensore). Il comma 4-bis qualifica come illecito disciplinare dell'avvocato l'incompatibilità con l'assunzione della qualità di arbitro (nelle controversie aventi il medesimo oggetto della negoziazione assistita), nonché la violazione dei citati obblighi di lealtà e riservatezza.

Per quel che concerne i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 10, il quale, integrando

l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio, esclude, in capo all'avvocato, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette imposto ai professionisti dalla predetta normativa, anche nell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita.

L'articolo 11 disciplina la raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita, prevedendo al comma 1 che i difensori sono tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo stesso è stato raggiunto, ovvero al consiglio presso cui è iscritto uno degli avvocati che hanno prestato assistenza nella convenzione, nel caso in cui l'accordo venga concluso fuori dal territorio nazionale. Il comma 2 stabilisce che il Consiglio nazionale forense provvede, annualmente, a monitorare le procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, per una compiuta valutazione dell'efficacia dell'istituto, mentre il comma 2-bis stabilisce che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, ogni anno, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della nuova disciplina.

Rileva quindi come l'articolo 12 introduca una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, che dovrebbe avere effetti complementari rispetto a quanto già previsto dall'articolo 6 sulla negoziazione assistita. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di concludere dinanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi (ovvero di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio) un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Tale possibilità è comunque esclusa dal comma 2 nel caso in cui siano presenti figli

minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave, ovvero economicamente non autosufficienti. Ai sensi del comma 3 il sindaco dovrà ricevere la dichiarazione personale delle due parti sulla loro volontà di concludere l'accordo sulla base delle condizioni concordate. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dalle parti, che possono farsi assistere da un avvocato. L'accordo concluso davanti al sindaco — che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (possibili invece nella negoziazione assistita in relazione alla specifica competenza professionale dell'avvocato) — tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziari. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che i coniugi debbano comparire dinanzi al sindaco per confermare l'accordo che riguardi condizioni concordate di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio. Il comma 4 adegua il contenuto dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 898 del 1970 sul divorzio (casi in cui uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio), integrandolo con le nuove possibilità offerte dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge. Il comma 5 apporta alcune modifiche al regime delle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio analoghe a quelle previste dall'articolo 6 sulla negoziazione assistita.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 6, il quale integra la tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) inserendovi un nuovo punto 11-*bis*, in cui si stabilisce che il diritto fisso spettante ai Comuni all'atto del perfezionamento dei nuovi accordi (di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) non può superare l'imposta di bollo in misura fissa prevista per le pubblicazioni di matrimonio. Il comma 7 prevede che la nuova disciplina introdotta dall'articolo trovi ap-

plicazione decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 13 delimita i casi in cui il giudice può compensare le spese tra le parti, al fine di disincentivare l'abuso del processo. In particolare il comma 1 modifica l'articolo 92 del codice di procedura civile prevedendo che la compensazione, parziale o per intero, delle spese possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto « questioni dirimenti », escludendo il richiamo, precedentemente previsto dal predetto articolo 92, ad altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Il comma 2 disciplina la transizione al nuovo regime della compensazione delle spese, stabilendo che la nuova disciplina si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

Passa quindi a illustrare l'articolo 14, il quale consente il passaggio d'ufficio dal rito ordinario a quello sommario nel processo civile. In particolare, il comma 1 introduce un nuovo articolo 183-*bis* nel codice di procedura civile, relativo al passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione previsto dall'articolo 702-*ter*. La nuova previsione consente, per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e che risultino di minore complessità, il passaggio d'ufficio al rito sommario, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, prevedendo che il giudice, nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, possa disporre con ordinanza non impugnabile che si proceda con il rito sommario e inviti le parti a indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza, i mezzi di prova — ivi compresi i documenti — di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, il giudice può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali

e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni introdotte dall'articolo si applichino ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Ricorda che l'articolo 15, che recava disposizioni in materia di dichiarazioni al difensore nell'ambito delle procedure di assunzione delle prove, è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato, mentre l'articolo 16 riduce il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e la durata delle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, prevedendo, al comma 1, che il termine di sospensione di diritto dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, in precedenza fissato dal 1° agosto al 15 settembre, decorra dal 1° agosto al 31 agosto. Il comma 2 modifica la legge n. 97 del 1979 (Disposizioni riguardanti il personale di magistratura e gli avvocati dello Stato), introducendovi un nuovo articolo 8-bis che fissa in trenta giorni il periodo annuale di ferie per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono, per tutti i dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni, il recupero delle festività sopresse. Il comma 3 prevede che la riduzione del termine di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato produrrà effetto a decorrere dall'anno 2015, mentre il comma 4 demanda agli organi di governo delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato il compito di adottare le misure organizzative conseguenti all'applicazione delle nuove disposizioni, in particolare quelle volte ad assicurare l'effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede.

L'articolo 17, comma 1, modificando l'articolo 1284 del codice civile, aumenta dall'1 all'8,15 per cento il tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso

civile o di un procedimento arbitrale, al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato. In particolare, inserendo due nuovi commi nel predetto articolo 1284, è previsto che da quando è proposta la domanda giudiziale, e se le parti non hanno pattuito diversamente, il tasso da applicare non sia più quello legale, ma il più alto tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In merito ricorda che, ai sensi del decreto-legislativo n. 231 del 2002, nelle transazioni commerciali gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, che vengono definiti come « interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali ». Dal momento che per il secondo semestre 2014 il tasso di riferimento è pari allo 0,15 per cento, il tasso di interesse moratorio per le transazioni commerciali è dunque pari all'8,15 per cento. Inoltre la novella stabilisce che tale tasso di interesse si applica anche in caso di procedimento arbitrale.

Il comma 2 stabilisce che il nuovo tasso di interesse moratorio sarà applicato nelle controversie civili instaurate a partire dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Segnala come l'articolo 18 modifichi il codice di procedura civile per introdurre, a carico del creditore, l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Solo a seguito di tale adempimento la cancelleria del tribunale procederà alla formazione del fascicolo dell'esecuzione. A partire dal prossimo 31 marzo 2015, il deposito della nota di iscrizione a ruolo dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. In particolare, il comma 1, modificando gli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile, i quali, nell'ambito, rispettivamente, della disciplina dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, dell'espropriazione presso terzi e dell'espropriazione immobiliare, discipli-

nano gli adempimenti che preludono alla formazione del fascicolo dell'esecuzione prevede, in tutte e tre le procedure: 1) che l'ufficiale giudiziario debba consegnare gli atti di pignoramento al creditore; 2) che il creditore debba depositare tutti gli atti in cancelleria entro un termine perentorio, pena la perdita d'efficacia del pignoramento; 3) che solo a seguito dell'iniziativa del creditore, la cancelleria debba procedere alla formazione del fascicolo. Il comma 2 modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per definire il contenuto della nota di iscrizione a ruolo che, in base al comma 1, il creditore procedente deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per ottenere la formazione del fascicolo dell'esecuzione. Il comma 2-bis introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile un nuovo articolo 164-ter, rubricato « Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo », il quale ribadisce che ogni obbligo del debitore e del terzo cessa se la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nei termini indicati (ovvero 15 giorni in caso di espropriazione mobiliare e immobiliare e 30 giorni in caso di espropriazione presso terzi) e che il creditore dovrà comunque notificare al debitore e al terzo, entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il deposito, la dichiarazione di non aver proceduto al deposito stesso. Inoltre viene stabilito che la cancellazione della trascrizione del pignoramento è eseguita dietro ordine del giudice ovvero quando il creditore pignorante dichiara di non aver proceduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo. Il comma 3 posticipa al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge l'efficacia delle nuove disposizioni sul deposito da parte del creditore procedente della nota di iscrizione a ruolo introdotte dall'articolo. Il comma 4, modificando l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo all'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, individua nel 31 marzo 2015 il termine a decorrere dal quale il deposito della nota di iscri-

zione a ruolo nel procedimento di espropriazione forzata dovrà essere effettuato con modalità telematiche. Con le medesime modalità telematiche, a partire da tale data, sarà obbligatorio depositare anche le copie conformi di titolo esecutivo, precetto, atto di citazione, atto di pignoramento e nota di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari. È previsto inoltre che, ai fini di tale deposito telematico, il difensore possa attestare la conformità delle copie informatiche agli originali.

L'articolo 19, intervenendo sia sul codice di procedura civile sia sulle relative disposizioni di attuazione, modifica vari aspetti della disciplina dell'espropriazione forzata. In particolare, il comma 1, alle lettere a) e b), attribuisce la competenza per l'esecuzione forzata di crediti al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, mantenendo il principio previgente, della competenza del giudice del luogo di residenza del terzo debitore, nei soli casi di esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione. La lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 492 del codice di procedura civile, che definisce in generale, per tutte le procedure di espropriazione forzata, l'atto di pignoramento, abrogando il settimo comma dell'articolo, che consente all'ufficiale giudiziario – quando non individua beni utilmente pignorabili oppure quando valuta che le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti – su richiesta del creditore procedente, di rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. A tal fine l'ufficiale giudiziario può fare ricorso alla forza pubblica per vincere eventuali resistenze del gestore della banca dati medesima. La lettera d) inserisce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 492-bis, il quale introduce un procedimento autonomo attraverso il quale il creditore che intende promuovere il processo di espropriazione (senza l'instaurazione del contraddittorio) rivolge al presidente del Tribunale del luogo di residenza, domicilio, sede o dimora del debitore esecutato, la richiesta di autorizzazione affinché l'uffi-

ziale giudiziario possa compiere le ricerche su tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni da cui è possibile individuare l'esistenza dei beni del debitore da assoggettare a pignoramento (primo comma). Rispetto al settimo comma dell'articolo 492 del codice, abrogato dalla lettera *c*) del comma 1, la nuova disposizione subordina l'attività di ricerca dell'ufficiale giudiziario all'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare.

In tale ambito richiama, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, il secondo comma del nuovo articolo 492-*bis*, ai sensi del quale sono oggetto di consultazione l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché il pubblico registro automobilistico, i registri degli enti previdenziali, i registri dei rapporti trattenuti dal debitore con gli istituti di credito e datori di lavoro o committenti. In base al terzo comma, una volta terminate le operazioni di accesso alle banche dati, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi appartenenti al debitore nei quali si trovano i beni emersi dall'interrogazione delle banche dati per procedere al pignoramento. Se i beni si trovano in territori al di fuori della sua competenza, l'ufficiale giudiziario dovrà rilasciare copia del verbale al creditore che si rivolgerà, entro 15 giorni, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Secondo il quarto comma se, a fronte dell'individuazione del bene in banca dati, la cosa non viene materialmente rinvenuta, l'ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare il luogo ove la stessa si trova, pena la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 516 euro per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Ai sensi del quinto comma, se i beni individuati con modalità telematiche sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica il verbale di pignoramento a debitore e terzo; quest'ultimo viene intimato a non disporre delle cose o delle somme dovute.

Secondo il sesto e il settimo comma, se la ricerca con modalità telematiche ha consentito di individuare più beni o crediti la scelta tra i diversi beni da aggredire è rimessa al creditore. In connessione con l'introduzione del nuovo articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, operata dalla lettera *d*) del comma 1, il comma 2, lettera *a*), dell'articolo 19 inserisce nelle disposizioni di attuazione del predetto codice i seguenti articoli:

L'articolo 155-*bis*, il quale, attuando quanto previsto dal nuovo articolo 492-*bis*, precisa che l'archivio dei rapporti finanziari cui fa riferimento il codice va inteso come la sezione dell'anagrafe tributaria (di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973) in cui gli operatori finanziari debbono archiviare tutte le operazioni di natura finanziaria (ad esclusione di quelle effettuate con bollettini di conto corrente postale) di importo unitario superiore a 1.500 euro;

L'articolo 155-*ter*, il quale stabilisce che il creditore può partecipare anche alla ricerca telematica dei beni da pignorare; se la ricerca telematica ha consentito di individuare più beni, l'ufficiale giudiziario sottoporrà la ricerca al creditore che, entro 10 giorni della comunicazione, potrà indicare all'ufficiale giudiziario quali beni intenda sottoporre ad esecuzione; trascorso invano tale termine, il pignoramento perde efficacia;

L'articolo 155-*quater*, il quale demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia, e sentito il Garante della *privacy*, l'individuazione delle modalità di accesso alle banche dati ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare; con il medesimo decreto potranno essere individuate ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni, o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare;

L'articolo 155-*quinquies*, il quale specifica che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da

parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati per la ricerca telematica dei beni da pignorare non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione del presidente del tribunale, può ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.

L'articolo 115-*sexies*, il quale prevede l'applicabilità delle modalità telematiche di ricerca dei beni anche nei procedimenti per l'esecuzione del sequestro conservativo; nelle procedure concorsuali; nei procedimenti in materia di famiglia; nei procedimenti di gestione dei patrimoni altrui.

La lettera *d-bis*) del comma 1 modifica l'articolo 503 del codice di procedura civile, relativamente ai modi della vendita forzata, specificando che l'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che attraverso tali modalità sarà possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato in base all'articolo 568 del medesimo codice. La lettera *d-ter)* del comma 1 inserisce nel codice di procedura civile l'articolo 521-*bis*, volto a disciplinare il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La disposizione prevede che:

il pignoramento di tali beni si esegue mediante notificazione al debitore di un atto che indica esattamente i beni e i diritti che si sottopongono a esecuzione;

con il pignoramento il debitore è nominato custode dei beni, senza diritto a compenso;

l'ufficiale giudiziario, eseguita la notificazione del pignoramento, consegna i relativi atti al creditore affinché provveda alla trascrizione nei pubblici registri;

il pignoramento contiene l'intimazione al debitore a consegnare i suddetti beni (con i relativi documenti che ne attestano la proprietà) entro 10 giorni all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario del tribunale competente;

se il termine per la consegna è violato e viene accertata la circolazione dei beni che dovevano essere consegnati, la polizia deve ritirarne la carta di circolazione e consegnare i beni stessi all'istituto vendite giudiziarie;

alla consegna dei beni è l'istituto vendite giudiziarie a divenire custode dei beni, dovendo darne comunicazione al creditore pignorante;

entro 30 giorni da questa comunicazione, pena la perdita d'efficacia del pignoramento, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi di tutti gli atti (copie la cui conformità con gli originali può essere attestata dall'avvocato) e solo a questo punto il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

La lettera *e)* modifica l'articolo 543 del codice di procedura civile per coordinare la disciplina del pignoramento nell'espropriazione presso terzi con le nuove modalità di ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche. In particolare, le modifiche si sostanziano nell'eliminazione dei casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi, articolo 545, commi terzo e quarto), facendo in modo che la dichiarazione sia resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La lettera *f)* modifica, con finalità di coordinamento, l'articolo 547 del codice di procedura civile che, sempre nell'ambito dell'espropriazione forzata presso terzi, disciplina la dichiarazione con la quale il terzo specifica di quali cose o di quali somme è debitore rispetto all'esecutato. In particolare, la novella elimina ogni riferimento alla comparizione in udienza, essendo previsto che la dichiarazione sia resa attraverso posta elettronica certificata. La lettera *g)* interviene sull'articolo 548 del codice di procedura civile, che disciplina l'ipotesi della mancata dichiarazione del terzo. La novella, con finalità di coordinamento, abroga il primo comma e riformula il

secondo comma, prevedendo che, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva; l'ordinanza deve essere notificata al terzo con almeno 10 giorni di preavviso. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato. Le lettere *h-bis*) e *h-ter*) novellano, rispettivamente, gli articoli 569 (sul provvedimento per l'autorizzazione della vendita da parte del giudice) e 572 (in tema di deliberazione sull'offerta nella vendita senza incanto) del codice di procedura civile, per affermare il principio per cui il giudice deve ricorrere alla vendita con incanto del bene immobile solo se ritiene che attraverso tali modalità sarà probabile raggiungere un prezzo di acquisto superiore della metà rispetto al valore dell'immobile. La lettera *i*) riformula l'articolo 609 del codice di procedura civile, delineando uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 19 inserisce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile il nuovo articolo 164-*bis*, con il quale si stabilisce che, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Il comma 3 dell'articolo 19 interviene sul Testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per fissare in 43 euro l'importo del contributo unificato dovuto dal creditore che faccia istanza per essere autorizzato alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; tale contributo dovrà essere corrisposto conte-

stualmente al deposito dell'istanza. Il comma 4 dell'articolo 19 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, che reca l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. In particolare, modificando gli articoli 107 e 122, la novella stabilisce che quando si procede alla ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare o ad operazioni di pignoramento mobiliare, agli ufficiali giudiziari spetta un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione e che è stabilito dal giudice dell'esecuzione in base ad alcuni parametri indicati dalla norma.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 5 dell'articolo 19, il quale interviene sull'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria, prevedendo che attraverso l'ufficiale giudiziario e con le modalità previste per la ricerca telematica dei beni da pignorare (ai sensi del nuovo articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dalla lettera *d*) del comma 1), l'autorità giudiziaria possa accedere all'anagrafe tributaria per ricostruire la situazione patrimoniale di soggetti interessati dai medesimi procedimenti (concorsuali, in materia di famiglia, di gestione dei patrimoni altrui). Il comma 6 specifica che anche a queste ricerche con modalità telematiche si applica l'articolo 155-*quinquies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (inserito dal comma 2, lettera *a*) dell'articolo 19), in base al quale, in caso di mal funzionamento dei dispositivi telematici impone, i gestori delle banche dati sono tenuti a comunicare con modalità diverse le informazioni richieste.

Il comma 6-*bis* differisce l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 ai procedimenti iniziati a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ad eccezione:

delle disposizioni che consentono la ricerca con modalità telematiche anche per l'esecuzione del sequestro conserva-

tivo, per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito delle procedure concorsuali, nei procedimenti di famiglia e in quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui (ai sensi del nuovo articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2, lettera *a*), dell'articolo 19, e dell'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, novellato dal comma 5 dell'articolo 19);

della procedura che consente la chiusura anticipata del processo esecutivo in caso di presumibile infruttuosità dell'espropriazione forzata (ai sensi del nuovo articolo 164-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2, lettera *b*), dell'articolo 19).

Pertanto, tali disposizioni saranno efficaci già a patire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, richiama l'articolo 19-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, il quale, al comma 1, sancisce l'impignorabilità dei depositi bancari o postali a disposizione delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere quando, preventivamente, il capo della rappresentanza diplomatica abbia comunicato al Ministero degli affari esteri e all'ente di credito, che quelle depositate sono somme destinate esclusivamente all'espletamento delle funzioni diplomatiche. La norma specifica che la nullità degli atti di espropriazione forzata è rilevabile d'ufficio. Il comma 2 specifica che una volta effettuata la comunicazione da parte del capo della rappresentanza diplomatica, le somme depositate su tali conti non potranno essere utilizzate per eseguire pagamenti per titoli diversi da quelli per i quali le somme sono state vincolate. In base al comma 3, anche se viene effettuato un pignoramento di tali somme la banca non ha l'obbligo di accantonare le somme e le rappresentanze diplomatiche o consolari mantengono la piena disponibilità delle somme.

Illustra quindi l'articolo 20 il quale, al comma 1, introduce l'obbligo di deposito telematico di una serie di rapporti periodici e finali nell'ambito di procedure esecutive, concorsuali e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di consentire oltre che il controllo da parte del giudice preposto, al Ministero della giustizia e al Ministero delle attività produttive, di verificare l'esito e l'efficienza di tali procedure a fini statistici. In particolare, inserendo i nuovi commi 9-*quater* (sulla chiusura del fallimento), 9-*quinquies* (sul concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale) e 9-*sexies* (sulla vendita nell'espropriazione immobiliare), nell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, viene stabilito che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo e per le procedure esecutive individuali su beni immobili vige l'obbligo – a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale, del delegato alla vendita dell'immobile – di elaborare e depositare il rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare. In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico. Inoltre, inserendo un nuovo comma 9-*septies* nel predetto articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179, è previsto che tutti tali rapporti siano depositati con modalità telematiche. Il comma 5 precisa che le disposizioni del comma 1 sono efficaci anche rispetto alle procedure in corso, ma solo a partire dal 90° giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti ministeriali con le specifiche tecniche. Il comma 2, modificando il decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo alle procedure straordinarie per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi, prevede che il commissario straordinario debba redigere semestralmente, e inviare con modalità telematiche al Ministero dello sviluppo economico, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e l'andamento della sua gestione, in base a

modelli *standard* definiti dallo stesso Ministero; analogamente si dovrà provvedere per il bilancio finale della procedura e il conto della gestione. Il comma 3 specifica che i dati trasmessi dovranno poi essere estratti e elaborati dal Ministero dello sviluppo economico mentre il comma 6 indica che le disposizioni dei commi 2 e 3 saranno efficaci anche rispetto alle procedure di amministrazione straordinaria in corso, ma solo a partire dal 90° giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Ministero della sviluppo economico con le specifiche tecniche. Il comma 4 precisa che sia il Ministero della giustizia sia il Ministero dello sviluppo economico dovranno provvedere all'attuazione dell'articolo con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 21, evidenzia come esso rechi misure per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di ridurre al massimo i tempi di scopertura dei posti vacanti in tale ambito, all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale (cioè quei trasferimenti successivi all'assegnazione di sede dopo il tirocinio iniziale e che non prevedono né il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi né il conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina). In particolare, il comma 1 inserisce un nuovo articolo 10-*bis* all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, nel quale si prevede:

che il Ministro della giustizia adotti un unico decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura;

che il CSM debba espletare due volte all'anno le procedure di tramutamento dei magistrati esaurendole nel termine di 4 mesi.

Per evitare che gli uffici giudiziari a forte scopertura (non inferiore al 35 per cento) aumentino la predetta carenza di personale di magistratura per effetto delle delibere di tramutamento, è previsto inol-

tre che la stessa delibera non produca effetto sino a quando il CSM non abbia deliberato la copertura del posto lasciato vacante. È tuttavia stabilito un termine massimo di inefficacia del provvedimento di trasferimento, stabilendosi che la sospensione degli effetti cessa decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Nella stessa logica, è stabilito che la disposizione non si applichi quando l'ufficio di destinazione ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.

Segnala l'articolo 21-*bis*, introdotto dal Senato, che apporta alcune modifiche alla recente riforma della geografia giudiziaria che ha interessato l'organizzazione ed il dislocamento sul territorio degli uffici del giudice di pace. In particolare, la disposizione, ai commi 1 e 2, ripristina due uffici del giudice di pace già soppressi all'esito della riforma:

il primo ad Ostia, nel comune di Roma (circondario del tribunale di Roma);

il secondo a Barra, nel comune di Napoli (circondario del tribunale di Napoli).

Conseguentemente, la norma prevede alle necessarie sostituzioni nell'ambito delle tabelle recanti l'elencazione degli uffici giudiziari. I commi da 3 a 9 recano una serie di disposizioni organizzative conseguenti al ripristino dei due uffici, relativamente alla copertura del personale di magistratura onoraria degli uffici di Ostia e Barra, alla determinazione delle piante organiche del giudice di pace, alle procedure di trasferimento dei giudici di pace presso i predetti uffici, alla determinazione delle piante organiche del personale amministrativo e al trasferimento del personale stesso, in merito all'entrata in funzione dei due nuovi uffici, nonché circa le connesse spese.

L'articolo 22, comma 1, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento, pari a 4.364.500 euro annui per le minori entrate derivanti dagli articoli 3, 6 e 12, e pari a euro

550.000 per il 2014 e a euro 417.000 dal 2015 per gli oneri derivanti dagli articoli 18, 20 e 20-*bis*, ai quali si provvede:

a) quanto a euro 550.000 per il 2014, euro 481.500 per il 2015 ed euro 100.000 dal 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a euro 381.500 dal 2016 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'ambiente, all'interno della missione « Fondi da ripartire » nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »;

c) quanto a euro 4,3 milioni annui attraverso le maggiori entrate di cui all'articolo 19.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia effettui un monitoraggio semestrale delle minori entrate e riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo, nel caso di scostamenti, che con decreto del Ministro della giustizia siano aumentati gli importi del contributo unificato, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate.

Il comma 3 vincola il Ministro dell'economia e delle finanze a riferire alle Ca-

mere, con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sulle misure adottate.

L'articolo 23 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Nel rilevare, quindi, come le disposizioni contenute nel provvedimento in esame incidano in modo del tutto marginale sulle materie di competenza della Commissione Finanze, preannuncia la propria intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, pur dichiarandosi disponibile a valutare gli eventuali rilievi che emergessero nel corso del dibattito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala come la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento domani, atteso che la Commissione Giustizia terminerà l'esame in sede referente nella medesima giornata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia, audizione di rappresentanti di Associazione Articolo 21 .. 201

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ing. Pier Francesco Pinelli, Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche, sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche ..... 201

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014. Atto n. 114 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 201

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 206

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 208

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni ..... 205

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 29 ottobre 2014.*

**Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia, audizione di rappresentanti di Associazione Articolo 21.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.55.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 29 ottobre 2014.*

**Audizione dell'ing. Pier Francesco Pinelli, Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche, sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.20.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini e il sottosegretario di Stato del medesimo dicastero, Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014.**

**Atto n. 114.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatore*, dopo aver ringraziato il Ministro Giannini e il sottosegretario Toccafondi per il contributo apportato nell'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta di parere favorevole, con condizioni, sul provvedimento in esame, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il ministro Stefania GIANNINI ringrazia la relatrice Capua per il lavoro svolto, ricordando che sul provvedimento all'ordine del giorno vi è stata un'attenta riflessione e un interscambio tra Governo e Parlamento. Dopo aver ringraziato il sottosegretario Toccafondi per aver seguito, sin dall'inizio, l'*iter* del presente schema di decreto, osserva che la sua presenza vuole segnalare l'attenzione da parte del Governo verso il settore della ricerca, al fine di una sua razionalizzazione e di un suo sviluppo, inteso come potenziamento della stessa non solo sotto l'aspetto finanziario. Andando nel merito delle condizioni espresse nel parere proposto dalla relatrice, osserva, con riferimento alla prima delle stesse, che, a legislazione vigente e, in particolare, in base all'articolo 23 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, possono essere sottoposte alla Camera, con la richiesta di un unico parere su un atto normativo del Governo, le attribuzioni di risorse concernenti sia la quota premiale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), sia le assegnazioni ordinarie a valere sul medesimo fondo. Precisa quindi che, quest'anno, il Governo, al fine di accelerare le procedure per erogare il prima possibile le risorse agli enti beneficiari, aveva sottopo-

sto un solo schema di atto normativo, appunto l'atto n. 114, all'attenzione delle Camere. Considerata comunque la volontà della Commissione cultura della Camera di sottoporre ad un distinto passaggio parlamentare la proposta di assegnazione delle quote premiali concernenti il citato Fondo ordinario, accede a tale richiesta, accogliendo quindi tale prima condizione espressa nella proposta di parere.

Con riferimento poi alla seconda condizione indicata nella proposta di parere della relatrice, osserva come, ad oggi, non sussista una commissione nominata dal Ministro incaricata di valutare i progetti di ricerca, analogamente a quanto avvenne invece nel 2012. Dopo aver chiarito che il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) non ha una funzione valutativa e che la decisione finale sull'attribuzione della quota premiale è comunque del Ministro, sulla base di un'istruttoria svolta di tipo valutativo, annuncia che procederà subito a nominare una commissione composta di esperti nelle macro-aree disciplinari, tra i cui componenti potrebbero figurare alcuni membri del CEPR, accogliendo quindi anche la seconda condizione.

In relazione, poi, alla terza condizione del parere relativa all'impegno per il Governo a riportare il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca all'importo assegnato nel 2012, si associa a tale impegno, precisando che, in questo momento, esso può essere letto solo come un auspicio cui si associa. Osserva comunque che, nel disegno di legge di stabilità appena presentato alla Camera, vi sono delle risorse che permettono l'assunzione di 1.500 nuovi ricercatori.

Accoglie inoltre la quarta condizione espressa nella proposta di parere della relatrice, rilevando come non sia mai – finora – accaduto che non siano state assegnate somme destinate all'assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi nell'anno di riferimento.

Con riferimento, poi, alla quinta condizione, rileva come la parola « anche », presente nel testo, sembri mettere in contrapposizione progetti intrapresi indivi-

dualmente dagli enti con altri specifici programmi e progetti proposti in collaborazione fra enti diversi. Dopo aver ricordato che la valutazione della qualità della ricerca svolta dall'ANVUR può essere effettuata proficuamente anche su progetti congiunti fra gli enti, accetta anche quest'ultima condizione.

Si dichiara quindi favorevole sia alla sesta condizione, che prevede che venga fissato un termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale, sia alla settima, in base alla quale vengono resi pubblici attraverso il sito del MIUR gli elenchi degli assegnatari nonché le motivazioni a sostegno dell'assegnazione del 30 per cento della quota premiale.

In relazione, poi, all'ottava condizione, chiarisce che gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della valutazione della qualità della ricerca sono l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, in quanto gli stessi svolgono trasferimento tecnologico e hanno quindi criteri e modalità diversi di assegnazione delle risorse.

Con riferimento, inoltre, alla nona condizione proposta dalla relatrice nello schema di parere, reputa opportuno fare riferimento a « rimodulazioni » di specifiche assegnazioni superiori al 30 per cento del finanziamento 2014, anziché a « tagli » o « incrementi ». Ricorda quindi che è comunque necessaria una rendicontazione dell'attività svolta dagli enti.

Accoglie altresì la decima condizione, ritenendo che il Governo possa predisporre il decreto di riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca anche prima del 30 aprile 2015, ricordando che il Piano nazionale della ricerca è già pronto, ma necessita ancora di alcuni passaggi procedurali – come la sua vidimazione – prima della sua divulgazione.

Con riferimento all'undicesima condizione, specifica che gli enti non vigilati dal MIUR, che potrebbero beneficiare di 500 mila euro per l'assunzione di ricercatori nel riparto del FOE per l'anno 2015, sono l'Agenzia nazionale per le nuove tecnolo-

gie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

Accoglie infine la dodicesima e ultima condizione della proposta di parere della relatrice, concernente la disponibilità del Piano nazionale della ricerca 2014-2016 prima dell'adozione dello schema di decreto per il riparto del FOE per l'anno 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Giannini, dà la parola ai colleghi che intendono intervenire per considerazioni o dichiarazioni di voto su quanto proposto dalla relatrice o esposto dal Ministro Giannini.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) avverte che, a causa di un'imminente riunione del suo gruppo, non potrà più partecipare al prosieguo dei lavori della Commissione, compresa la prevista seduta di Comitato ristretto concernente i progetti di legge recanti la nuova disciplina in materia di contributi universitari. Annuncia comunque il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni illustrata dalla relatrice. Apprezza, in particolare, le condizioni presenti nella proposta di parere che rappresentano, anche dal punto di vista metodologico, una svolta nei rapporti tra la Commissione e il Governo.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatore*, dopo aver ringraziato il Ministro Giannini e il sottosegretario Toccafondi, accetta la richiesta del Ministro di modificare la nona condizione, nel senso indicato dalla stessa, intendendo inoltre aggiungere, alla terza condizione, un riferimento al fatto che sia previsto che la quota premiale del FOE sia aggiuntiva rispetto alle risorse della quota ordinaria. Propone inoltre una modifica formale alla dodicesima condizione, sostituendo la parola « assegnazione » con la parola « adozione ». Presenta quindi una riformulazione della sua proposta di pa-

rere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

Francesco D'UVA (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, così come riformulata. Auspica che in Italia si possa comunque raggiungere la quota del 3 per cento del PIL destinato alla ricerca, in linea con quanto richiesto dall'Unione europea.

Milena SANTERINI (PI) reputa quello attuale un momento cruciale per voltare pagina nella politica per la ricerca, ritenendo fondamentale, in particolare, la decima condizione, che prevede che, a partire dal 2015, il Governo predisponga il decreto di riparto del FOE entro il 30 aprile di ciascun anno: ciò in quanto quando si superano i termini ordinari previsti per taluni adempimenti di competenza del Governo viene sottratto al Parlamento il controllo politico sull'attività dell'Esecutivo. Osserva comunque che nel disegno di legge di stabilità per il 2015 sono state ridotte le risorse per la ricerca, per 42 milioni di euro, rimandando il suo finanziamento ad altre fonti. Rileva però che essendo il finanziamento statale di tale importantissimo settore in cofinanziamento con altri soggetti, in mancanza di risorse statuali gli effetti negativi sono evidenti. Sottolinea infine la mancata adozione, a tutt'oggi, del Piano nazionale della ricerca 2014-2016.

Giancarlo GIORDANO (SEL), dopo aver ringraziato il Ministro Giannini, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni, così come riformulata, della relatrice.

Bruno MOLEA (SCpI), dopo aver ringraziato la collega Capua per l'accurato lavoro svolto, annuncia anch'egli, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice, così come riformulata.

Roberto SIMONETTI (LNA), dopo aver ringraziato la relatrice e osservato che, forse, si è assistito a una prova di forza da parte del Parlamento, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice, così come riformulata.

Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia il Ministro, la relatrice e i commissari per aver affrontato proficuamente il quadro complicato che caratterizzava lo schema di decreto ministeriale oggi all'attenzione della Commissione. Rileva come il parere che oggi la Commissione si accinge a votare faccia seguito a quelli espressi il 9 aprile 2014 con riferimento al riparto della quota premiale 2013 e a quello riferito all'anno precedente, realizzando il tentativo di offrire una visione compiuta per il futuro in tale materia, a partire dal riparto per l'anno 2015. Osserva infatti che la continua modifica dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti si rivela un grave problema per gli stessi che non possono contare su risorse certe, in tempi certi. Condivide poi le osservazioni dell'onorevole Santerini in merito al contenuto del disegno di legge di stabilità per il 2015, osservando come l'Italia abbia un consistente *gap* – rispetto al resto dei Paesi avanzati – nel numero di ricercatori in attività. Ricorda quindi come la Commissione avesse richiesto fondi aggiuntivi da inserire nella legge di stabilità e che il parere ulteriore da rendere in Commissione con riferimento alla quota premiale del FOE – previsto nella prima condizione del testo che la Commissione si appresta a votare – pur potendo determinare qualche malumore da parte degli enti destinatari dei finanziamenti, rappresenta un fondamentale esercizio del ruolo di indirizzo e controllo da parte del Parlamento. Esprime quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni della relatrice, così come riformulata.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatore*, desidera ringraziare tutti coloro, compresi gli uffici ministeriali, che hanno contribuito al raggiungimento dell'importante obiettivo che oggi viene raggiunto in Commissione cultura.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore, così come riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.10.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 29 ottobre 2014.*

**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.**

**C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (atto n. 114).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (FOE) (atto n. 114);

ribadite le considerazioni già svolte in occasione dell'esame del precedente schema di decreto ministeriale per il riparto del FOE per l'anno 2013, concluso con l'approvazione del parere nella seduta del 29 maggio 2013;

sottolineato come i meccanismi di finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca dovrebbero essere stabili nel corso del tempo, al fine di garantire maggiore prevedibilità dei flussi di risorse in favore degli enti e maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia previsto che l'assegnazione delle quote premiali avvenga non con decreto direttoriale ma, come previsto dalla legge, con decreto del Ministro previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

2) sia previsto che l'assegnazione delle quote premiali avvenga sulla base di una istruttoria svolta da un'apposita commissione di esperti nei settori disciplinari

interessati e non dal CEPR, che è organismo consultivo su problemi riguardanti la politica e lo stato della ricerca italiana, anche nella sua proiezione internazionale, e non organismo valutativo di progetti di ricerca;

3) si impegni il Governo a riportare il FOE all'importo assegnato nel 2012, al fine di consentire che i bilanci di previsione per il 2015 possano contare sul 100 per cento del finanziamento del 2012, al netto dei fondi premiali;

4) sia previsto che la quota eventualmente non assegnata delle somme di 1,6 e 1,1 milioni di euro del FOE 2014 per l'assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi nel 2014, venga accantonata per la medesima assegnazione nell'anno 2015;

5) sia previsto che l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale sia destinata anche ma non esclusivamente a specifici programmi e progetti proposti in collaborazione fra gli enti;

6) sia previsto che venga fissato un termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale;

7) vengano resi pubblici, attraverso il sito del MIUR, gli elenchi degli assegnatari nonché le motivazioni a sostegno dell'assegnazione del 30 per cento della quota premiale, e venga chiarito quanti progetti ogni ente può presentare come capofila o come *partner*;

8) vengano precisati i criteri di assegnazione della quota premiale per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR);

9) in sede di predisposizione dello schema di decreto per il riparto del FOE per l'anno 2015 il Governo provveda a rendere esplicite le ragioni che hanno giustificato i tagli o gli incrementi superiori al 30 per cento del finanziamento 2014 per specifici progetti così come l'eliminazione totale di specifiche assegnazioni o l'attribuzione di nuovi finanziamenti;

10) a partire dal 2015, il Governo predisponga il decreto di riparto del FOE entro il 30 aprile di ciascun anno;

11) nello schema di decreto per il riparto del FOE per l'anno 2015, il Governo specifichi quali sono gli Enti non vigilati dal MIUR che potrebbero beneficiare di 500 mila euro per l'assunzione di ricercatori;

12) il Governo renda disponibile il Piano Nazionale della Ricerca (PNR) 2014-2016 prima dell'assegnazione dello schema di decreto per il riparto del FOE per l'anno 2015.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (atto n. 114).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (FOE) (atto n. 114);

ribadite le considerazioni già svolte in occasione dell'esame del precedente schema di decreto ministeriale per il riparto del FOE per l'anno 2013, concluso con l'approvazione del parere nella seduta del 29 maggio 2013;

sottolineato come i meccanismi di finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca dovrebbero essere stabili nel corso del tempo, al fine di garantire maggiore prevedibilità dei flussi di risorse in favore degli enti e maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia previsto che l'assegnazione delle quote premiali avvenga non con decreto direttoriale ma, come previsto dalla legge, con decreto del Ministro previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

2) sia previsto che l'assegnazione delle quote premiali avvenga sulla base di una istruttoria svolta da un'apposita com-

missione di esperti nei settori disciplinari interessati e non dal CEPR, che è organismo consultivo su problemi riguardanti la politica e lo stato della ricerca italiana, anche nella sua proiezione internazionale, e non organismo valutativo di progetti di ricerca;

3) si impegni il Governo a riportare il FOE all'importo assegnato nel 2012, al fine di consentire che i bilanci di previsione per il 2015 possano contare sul 100 per cento del finanziamento del 2012, al netto dei fondi premiali, ed a prevedere che la quota premiale del FOE sia aggiuntiva rispetto alle risorse della quota ordinaria;

4) sia previsto che la quota eventualmente non assegnata delle somme di 1,6 e 1,1 milioni di euro del FOE 2014 per l'assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi nel 2014, venga accantonata per la medesima assegnazione nell'anno 2015;

5) sia previsto che l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale sia destinata anche ma non esclusivamente a specifici programmi e progetti proposti in collaborazione fra gli enti;

6) sia previsto che venga fissato un termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale;

7) vengano resi pubblici, attraverso il sito del MIUR, gli elenchi degli assegnatari nonché le motivazioni a sostegno dell'assegnazione del 30 per cento della quota

premiare, e venga chiarito quanti progetti ogni ente può presentare come capofila o come *partner*;

8) vengano precisati i criteri di assegnazione della quota premiaria per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR);

9) in sede di predisposizione dello schema di decreto per il riparto del FOE per l'anno 2015 il Governo provveda a rendere esplicite le ragioni che hanno determinato la rimodulazione di specifiche assegnazioni superiori al 30 per cento del finanziamento 2014 per specifici progetti così come l'eliminazione totale di specifi-

che assegnazioni o l'attribuzione di nuovi finanziamenti;

10) a partire dal 2015, il Governo predisponga il decreto di riparto del FOE entro il 30 aprile di ciascun anno;

11) nello schema di decreto per il riparto del FOE per l'anno 2015, il Governo specifichi quali sono gli Enti non vigilati dal MIUR che potrebbero beneficiare di 500 mila euro per l'assunzione di ricercatori;

12) il Governo renda disponibile il Piano Nazionale della Ricerca (PNR) 2014-2016 prima dell'adozione dello schema di decreto per il riparto del FOE per l'anno 2015.

## **VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 210

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 ottobre 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.15 alle 14.25.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01917 Rubinato: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.	
5-01996 Catalano: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza .....	212
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	219
5-01994 Catalano: Gravi inefficienze nel servizio postale in provincia di Varese .....	212
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	221
5-02012 Culotta: Disagi per i cittadini derivanti dalla riorganizzazione dell'ufficio postale di San Mauro Castelveverde (PA) .....	213
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	223
5-02073 Vallascas: Difficoltà economica e gestionale dell'emittente televisiva regionale Sardegna 1 e regolarità nella cessione di quote proprietarie .....	213
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	225
5-02407 Coppola: Differenze nella qualità dell'accesso ad Internet nelle diverse aree del Paese e difformità tra i livelli di servizio previsti nei contratti ed effettivamente erogati agli utenti .....	213
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	227
5-03079 Caparini: Identificazione degli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai.	
5-03132 Ghizzoni: Richiesta, da parte della Rai, del pagamento del canone di abbonamento anche per apparecchi per i quali non è dovuto .....	214
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	229

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	215
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i> .....	230
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	217
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i> .....	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	218
AVVERTENZA .....	218

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

**5-01917 Rubinato: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.**

**5-01996 Catalano: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.**

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, esprime preoccupazione riguardo alla carenza degli organici della società Poste italiane, manifestata anche dalle organizzazioni sindacali della società medesima, rispetto alla quale prende atto delle rassicurazioni del sottosegretario. Rileva che il mancato recapito della corrispondenza è stato, nel caso di cui all'interrogazione, assai grave, trattandosi di un referto medico e ritiene che questo disservizio, come anche altri che sono stati segnalati, debba costituire l'occasione per verificare le modalità di

gestione della corrispondenza e migliorarne costantemente l'efficienza.

Ivan CATALANO (Misto), replicando, ringrazia anch'egli il sottosegretario per la risposta, nella quale tuttavia non viene esplicitato quali siano gli intendimenti del Governo per risolvere la questione della scarsa efficienza nella gestione del personale della società Poste italiane, rilevata in queste come in numerose altre occasioni, e conseguentemente del servizio di recapito della corrispondenza. Rammenta che il contratto di programma vigente con la società Poste italiane, con il quale si definiscono gli obblighi del servizio universale, si intende prorogato fino alla stipula del nuovo contratto di programma e invita il Governo, prima della stipula del nuovo contratto, a trovare soluzioni efficaci atte a superare i disservizi che si registrano sempre nel recapito postale, anche prendendo spunto da esperienze maturate da altri operatori del settore.

**5-01994 Catalano: Gravi inefficienze nel servizio postale in provincia di Varese.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (Misto), replicando, osserva che, in base alle questioni sollevate nelle interrogazioni e alle risposte del Governo, emerge come la società Poste italiane non sia in grado di gestire il servizio postale in occasione delle festività, ovvero quando si verificano scadenze, per esempio per il pagamento di tributi, in ordine alle quali la pubblica amministrazione deve inviare attraverso il mezzo postale la relativa documentazione ai cittadini. Osserva che il disservizio cui si fa riferimento nell'interrogazione è stato assai rilevante e ha creato gravi disagi ai cittadini, come dimostra la mobilitazione di trenta sindaci del territorio, e auspica che il Governo intraprenda qualsiasi azione utile volta a risolvere tali disservizi,

anche facendo tesoro degli eventuali suggerimenti che potranno venire dalla Commissione al momento dell'espressione del parere sulla futura proposta di contratto di programma.

**5-02012 Culotta: Disagi per i cittadini derivanti dalla riorganizzazione dell'ufficio postale di San Mauro Castelverde (PA).**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Magda CULOTTA (PD), replicando, ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatta, in considerazione del fatto che, a breve distanza dalla presentazione della propria interrogazione, è stata ripristinata l'apertura giornaliera dell'ufficio postale di San Mauro Castelverde. In generale auspica che qualunque piano di razionalizzazione degli uffici postali tenga conto della particolare situazione dei comuni che hanno una popolazione ridotta e un territorio assai ampio, per cui l'ufficio postale più vicino si trova in realtà a grande distanza. Osserva pertanto che tali misure di razionalizzazione non possono essere effettuate applicando parametri generali, ma devono tener conto della peculiarità delle singole situazioni. Per quanto concerne in modo specifico l'ufficio postale di San Mauro Castelverde, osserva che la riapertura giornaliera è stata ripristinata in via sperimentale sulla base dei risultati che emergeranno dalla rilevazione dei flussi degli utenti. Ritiene in proposito che, quali che siano i risultati di tale rilevazione, proprio le specificità di quel comune, evidenziate nelle premesse della propria interrogazione, dovrebbero giustificare il mantenimento dell'apertura giornaliera.

**5-02073 Vallascas: Difficoltà economica e gestionale dell'emittente televisiva regionale Sardegna 1 e regolarità nella cessione di quote proprietarie.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatto. Rileva che la situazione finanziaria dell'emittente televisiva Sardegna 1 risulta compromessa, come evidenziato dagli sviluppi successivi alla presentazione della propria interrogazione. Ciò ha avuto gravi ripercussioni sul piano occupazionale, dal momento che per dodici dipendenti ha avuto luogo la procedura di licenziamento e ulteriori tre dipendenti si sono dimessi. Ritiene che tali vicende inevitabilmente produrranno conseguenze di fronte al giudice. In conclusione pertanto ribadisce la gravità della situazione che si è creata.

**5-02407 Coppola: Differenze nella qualità dell'accesso ad Internet nelle diverse aree del Paese e difformità tra i livelli di servizio previsti nei contratti ed effettivamente erogati agli utenti.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Fa presente, in conclusione, che a suo giudizio il piano strategico per la banda ultralarga riuscirà a essere perfezionato alla fine di ottobre per essere presentato all'inizio del mese di novembre.

Paolo COPPOLA (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, fa presente che l'interrogazione risale al mese di marzo, momento in cui non era ancora in possesso delle informazioni sopra richiamate. Sottolinea che molto spesso si registra una mancata corrispondenza tra la velocità di banda, che viene assicurata nel momento in cui si stipula il contratto con il cliente, e la velocità di banda effettivamente disponibile. Ricorda che, secondo quanto riportato dal sottosegretario, nel caso in cui il cliente riesca a dimostrare questa differenza, può recedere dal contratto senza costi, cosa che a

suo giudizio non è sufficiente. Osserva infatti che, nel caso in cui si acquistasse un'automobile rispetto alla quale sia stato garantito al cliente che essa raggiunga la velocità di 130 km/h e si scoprisse poi che quell'automobile non può andare ad una velocità superiore a 50 km/h, nessuno negherebbe che il cliente sia stato truffato e conseguentemente che abbia diritto alla restituzione del denaro speso per un oggetto le cui prestazioni non sono quelle che gli sono state garantite. Ritiene che parimenti dovrebbero essere messe in atto tempestivamente forme di tutela più forti rispetto ai consumatori anche nel caso di un bene immateriale come la connettività, sia da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia da parte del Governo ed del Parlamento.

**5-03079 Caparini: Identificazione degli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai.**

**5-03132 Ghizzoni: Richiesta, da parte della Rai, del pagamento del canone di abbonamento anche per apparecchi per i quali non è dovuto.**

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Romina MURA (PD) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione Ghizzoni n. 5-03132.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Evidenzia in particolare l'intenzione del Governo di adottare iniziative per rivedere la normativa in modo da individuare la platea alla quale si applicano gli obblighi relativi al pagamento del canone, anche in relazione agli sviluppi della tecnologia.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione Caparini n. 5-03079, rin-

grazia per la risposta e sottolinea l'opportunità, piuttosto che fare riferimento a specifiche caratteristiche tecniche degli apparecchi, di individuare quali sono le tipologie di strumenti che comportano l'obbligo del pagamento del canone. Ritiene in particolare che tale precisazione dovrebbe essere fornita per quanto concerne *tablet* e *smartphone*. Dichiara di apprezzare le conclusioni della risposta del sottosegretario, laddove si fa riferimento all'intenzione di adottare iniziative per la revisione della normativa che disciplina la materia. Rileva peraltro che tale revisione deve avere luogo con urgenza, per evitare che, in un periodo di grave crisi, come quello in corso, le imprese siano assoggettate ad oneri ingiustificati. Ritiene in proposito che, piuttosto che gravare le imprese di oneri impropri, il Governo dovrebbe introdurre misure volte a contrastare l'evasione da parte dei soggetti che sicuramente sono tenuti al pagamento del canone.

Romina MURA (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione Ghizzoni n. 5-03132, ringrazia il sottosegretario per le puntuali precisazioni fornite nella risposta. In ogni caso ritiene necessario un intervento sulla normativa che, proprio al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, definisca in modo non soggetto a dubbi e interpretazioni l'ambito di applicazione dell'obbligo di pagamento del canone. Ritiene che tale intervento risulti tanto più opportuno in relazione a una revisione complessiva della disciplina concernente il canone, che il Governo ha in più occasioni dichiarato di voler porre in atto.

Ivan CATALANO (Misto), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno fornire ulteriori elementi in merito alla questione sollevata dall'interrogazione del collega Coppola. Osserva in proposito che, anche sulla base della propria esperienza personale, ha avuto modo di verificare che spesso le clausole contrattuali relative alla fornitura dei servizi di accesso ad Internet prevedono una velocità minima molto più bassa di quella pubblicizzata. Osserva al-

trèsì che tali clausole rendono ininfluenti i risultati della rilevazione, dal momento che il *software* in questione rileva la velocità media.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI in relazione alle precisazioni fornite da ultimo dal deputato Catalano, ritiene che esse avvalorino ulteriormente l'esigenza di prevedere meccanismi più certi di rilevazione della velocità di accesso ad Internet e misure di tutela degli utenti.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'artrato in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simone VALIANTE (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2681, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, in materia di giustizia civile, approvato dal Senato. Rileva che il provvedimento introduce una serie di misure volte a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile. In particolare, anche al fine di ridurre l'entità delle controversie pendenti di fronte al giudice civile, l'articolo 1 prevede il trasferimento in sede arbitrale di procedi-

menti civili pendenti e i successivi articoli da 2 a 13 introducono la convenzione di negoziazione assistita. L'articolo 12 disciplina, inoltre, alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio, per i cui procedimenti si disciplinano, all'articolo 12, ulteriori modalità di semplificazione. Osserva che i successivi articoli da 13 a 16 recano misure per rendere più funzionale e abbreviare i tempi di svolgimento del processo civile di cognizione e che tali misure riguardano, in particolare, la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati. Altre disposizioni del decreto-legge, e in particolare gli articoli da 17 a 20, mirano all'accelerazione dei procedimenti di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, al tempo stesso assicurando la tutela del credito, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche. Ricorda che, nel corso dell'esame, il Senato ha introdotto due nuovi articoli concernenti l'impignorabilità dei depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche (articolo 19-*bis*) e il ripristino degli uffici del giudice di pace a Ostia (Roma) e Barra (Napoli) (articolo 21-*bis*). Il Senato ha inoltre soppresso l'articolo 7, concernente l'applicazione della procedura di conciliazione in caso di diritti del prestatore di lavoro e l'articolo 15, che riguardava le dichiarazioni rese al difensore nel processo civile.

Per quanto concerne i profili di specifica competenza della IX Commissione Trasporti segnala in primo luogo l'articolo 3. Tale articolo inserisce le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti tra quelle per le quali l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita diviene condizione di

procedibilità. Chiarisce, in altre parole, che chi voglia agire in giudizio con riferimento a questa tipologia di controversie dovrà preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione introdotta nell'ordinamento dal precedente articolo 2. La convenzione di negoziazione assistita rappresenta un ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e consiste nell'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. Il comma 3 dell'articolo 3 specifica che comunque la condizione di improcedibilità non si applica con riferimento a specifiche fattispecie che si possono verificare anche nell'ambito di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. In base alle ulteriori disposizioni del decreto-legge concernenti il procedimento di negoziazione assistita, si prevede che la mancata risposta entro trenta giorni all'invito dell'avvocato di una parte a effettuare la negoziazione assistita o il rifiuto dell'invito stesso possono essere valutati dal giudice anche ai fini delle spese del giudizio. Il mancato accordo dovrà essere certificato dagli avvocati. Al contrario, nel caso in cui la negoziazione assistita si concluda con il raggiungimento dell'accordo, l'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Segnala che risultano, inoltre, di competenza della IX Commissione la particolare disciplina per l'espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi introdotta, a seguito di modifiche apportate al Senato, dall'articolo 19, comma 1, lettere *a*) e *d-bis*). La lettera *a*) prevede, attraverso la riformulazione del secondo comma dell'articolo 26 del codice di procedura civile, che per tale procedura esecutiva sia competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, in deroga quindi alla norma generale prevista dal primo comma dell'articolo 26, che stabilisce la competenza, per tutti i beni mobili

e immobili, del giudice del luogo in cui le cose si trovano. La lettera *d-bis*) introduce invece nel codice di procedura civile un nuovo articolo 521-*bis*, volto a disciplinare il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. In particolare si prevede che il pignoramento di tali beni si esegue mediante notificazione al debitore di un atto che indica esattamente i beni e i diritti che si sottopongono ad esecuzione. Con il pignoramento il debitore è nominato custode dei beni, senza diritto a compenso. L'ufficiale giudiziario, eseguita la notificazione del pignoramento, consegna i relativi atti al creditore affinché provveda alla trascrizione nei pubblici registri. Il pignoramento deve contenere l'intimazione al debitore a consegnare i suddetti beni (con i relativi documenti che ne attestano la proprietà) entro 10 giorni all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario del tribunale competente. Se il termine per la consegna è violato e viene accertata la circolazione dei beni che dovevano essere consegnati, la polizia deve ritirare la carta di circolazione e consegnare i beni stessi all'istituto vendite giudiziarie. Alla consegna dei beni è l'istituto vendite giudiziarie a divenire custode dei beni, dovendo darne comunicazione al creditore pignorante. Entro trenta giorni da questa comunicazione, pena la perdita d'efficacia del pignoramento, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi di tutti gli atti, copie la cui conformità con gli originali può essere attestata dall'avvocato. A questo punto il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

Segnala infine, in quanto materia d'interesse per la Commissione, anche se le disposizioni in questione non sono direttamente riconducibili all'ambito di competenza della Commissione stessa, l'introduzione dell'obbligo del deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo nel procedimento di espropriazione forzata (articolo 18, comma 4) nonché della nuova

procedura della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (articolo 19, comma 1, lettera *d*), che introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-*bis*). In particolare, la procedura di ricerca con modalità telematiche consente al creditore che intende promuovere il processo di espropriazione di rivolgere al presidente del Tribunale del luogo di residenza, domicilio, sede o dimora del debitore la richiesta di autorizzazione affinché l'ufficiale giudiziario possa compiere le ricerche su tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni da cui è possibile individuare i beni del debitore da assoggettare a pignoramento. Rispetto alla disciplina previgente, l'attività di ricerca dell'ufficiale giudiziario viene subordinata all'autorizzazione del presidente del Tribunale, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza. Il successivo articolo 20 introduce l'obbligo del deposito telematico di rapporti periodici e finali nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'obbligo sarà effettivo, anche per le procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministero dello sviluppo economico con le specifiche tecniche.

In conclusione, illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 7*).

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Testo unificato C. 101 Binetti e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2014.

Mario TULLO (PD), *relatore*, presenta una nuova formulazione della proposta di parere, che tiene conto della questione posta dal collega Romano nella seduta di ieri. A tal fine, nella proposta di parere è stata inserita un'osservazione con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare il comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nel senso di prevedere, anziché il divieto per i pubblici esercizi di mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, il divieto per i clienti di connettersi alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, prevedendo sanzioni adeguate. Come precisato nelle premesse della riformulazione della proposta di parere, rileva infatti che il provvedimento in esame introduce obblighi stringenti riguardo alla possibilità di accedere agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi *on line*, che permettono una riformulazione del citato comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, che, nel vietare la messa a disposizione negli esercizi pubblici di apparecchiature che offrono connessione telematica, appare suscettibile di determinare un ostacolo alla offerta di connettività ad Internet.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, come riformulata (*vedi allegato 8*).

Michele Pompeo META, *presidente*, rileva che la nuova formulazione della pro-

posta di parere del relatore è stata approvata dalla Commissione all'unanimità.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI*

*5-03198 De Menech: Richiesta, da parte della Rai, del pagamento del canone di abbonamento anche per apparecchi non collegati ad antenne radiotelevisive.*

## ALLEGATO 1

**5-01917 Rubinato: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.****5-01996 Catalano: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame trattando le stesse il medesimo argomento.

La Società Poste Italiane in merito al ritardo nel recapito di una corrispondenza privata contenente un referto medico, verificatasi nel Comune di Mareno sul Piave (TV), ha rappresentato quanto segue.

Nel comune in questione il servizio di consegna della corrispondenza è garantito dal locale centro di distribuzione attraverso quattro zone di recapito.

Dal mese di settembre 2013 il suddetto centro opera con 3 porta lettere titolari ed 1 sostituto di una risorsa assente per malattia rientrata in servizio il giorno 20 gennaio 2014.

La società ha, inoltre, evidenziato che uno dei tre portalettere titolari, con conoscenza approfondita della zona a causa di vicende familiari gravi è stato assente dal 31 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014 e, ha proseguito l'assenza anche l'8 gennaio per un grave lutto che lo ha costretto ad abbandonare improvvisamente il posto di lavoro.

Purtroppo tra le lettere in carico prese da quest'ultimo operatore e non consegnate l'8 gennaio vi era anche quella contenente il referto medico in questione che per un successivo disguido è rimasta all'interno del centro di distribuzione.

L'azienda ha precisato, altresì, che non trattandosi di invio raccomandato o assicurato non è stato possibile risalire al tipo di disguido.

Neanche è stato possibile avere dettagli relativamente ai tempi di consegna in quanto il prodotto postale utilizzato non appartiene alla gamma di prodotti di posta registrata che hanno la caratteristica di essere tracciati in ogni fase del processo del recapito. In ordine al contenuto della missiva in esame, l'Azienda non aveva alcuna possibilità di comprendere l'urgenza e la delicatezza della comunicazione ivi contenuta non presentando caratteristiche di riconoscibilità. La lettera riportava l'affrancatura del 31 dicembre 2013 e quindi è stata affidata alla società presumibilmente tra lo stesso 31 dicembre e il 2 gennaio 2014.

Poste Italiane ha, infine, rappresentato che lo scorso 23 gennaio si è svolto un incontro tra i rappresentanti territoriali ed il sindaco di Mareno di Piave nel corso del quale sono state indicate le circostanze che hanno determinato il ritardo nella consegna del referto e fornito rassicurazioni circa la regolarità del servizio.

Con riferimento ai ritardi nel recapito di bollette e di comunicazioni riguardanti scadenze di pagamenti, ai quali fa riferimento, in particolare l'atto presentato dall'onorevole Rubinato. Poste Italiane ha evidenziato che, durante il periodo delle festività natalizie, il maggior flusso di traffico che solitamente si registra può determinare contenute giacenze di corri-

spondenza, che tuttavia viene smaltita ricorrendo agli strumenti gestionali a disposizione.

La Società ha fatto presente che gli organici delle maestranze che operano sia

nella provincia di Treviso sia nell'intera Regione Veneto sono assolutamente in linea con quanto previsto dagli Accordi nazionali e regionali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali.

## ALLEGATO 2

**5-01994 Catalano: Gravi inefficienze nel servizio postale  
in provincia di Varese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai disservizi segnalati nella Provincia di Varese, Poste Italiane ha comunicato che tale zona come tutto il territorio nazionale, è stata interessata nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed ottobre 2013 dalla riorganizzazione dei Servizi Postali, finalizzata a garantire efficienza, sviluppo e qualità, prevista dall'Accordo nazionale sottoscritto il 28 febbraio 2013 e dalle successive intese regionali.

Con particolare riferimento al territorio provinciale in esame, la Società ha reso noto che il servizio di recapito si avvale di diversi presidi territoriali:

Un Centro Master;

8 Centri Primari;

2 Centri Secondari;

24 Presidi Decentrati di Distribuzione.

Ciò premesso la società ha precisato che durante il periodo delle scorse festività natalizie, presso due degli otto Centri Primari di Distribuzione, per l'esattezza Laveno Mombello e Induno Olona, si sono registrati alcuni rallentamenti, dovuti ad un aumento dei flussi di corrispondenza particolarmente intensi, determinati dalla concomitante scadenza di vari pagamenti.

La società ha evidenziato, inoltre, che nell'ultimo trimestre 2013 si sono verificati anche alcuni episodi critici connessi alle azioni di protesta da parte del personale delle Ditte che, all'interno dei Centri di Meccanizzazione Postale, svolgono il servizio di manutenzione degli impianti di smistamento, volte a rivendicare il man-

tenimento dei livelli occupazionali in occasione dell'affidamento, a seguito di gara europea, delle citate attività di manutenzione ad una compagine di fornitori diversa dalla preesistente.

Tali agitazioni del personale hanno comportato una riduzione della disponibilità degli impianti di smistamento a livello nazionale, con conseguenti rallentamenti nelle operazioni di recapito, nonostante siano state messe in campo tutti gli strumenti organizzativi (ordinari e straordinari) e tutte le soluzioni tecnologiche disponibili.

Tale situazione ha condizionato anche l'attività di recapito nel territorio della provincia di Varese, servito, da punto di vista logistico, dal CMP di Milano Roserio, uno degli stabilimenti postali all'interno del quale le azioni di protesta hanno fatto registrare impatti significativi.

Quanto al personale addetto al recapito nell'intera regione, la società ha segnalato che in virtù di un Accordo regionale tra Poste Italiane e le Organizzazioni Sindacali siglato il 20 marzo 2014 è stata prevista la trasformazione del rapporto di lavoro, da *part-time* a *full time*, a favore di un contingente di addetti al recapito, fino ad un numero massimo di 500 unità, con priorità per il personale già operante nel territorio lombardo.

Al riguardo la società ha comunicato che ad oggi hanno accettato la trasformazione da *part-time* a *full time* 211 risorse lombarde.

Con riferimento ai tempi di attesa allo sportello, il Fornitore designato del servizio universale ha precisato che dalle ve-

rifiche effettuate è emerso che i tempi medi di attesa rientrano negli standard aziendali, fatta eccezione per alcuni fisiologici rallentamenti che talvolta si verificano, soprattutto in occasione di particolari scadenze di pagamento.

Poste Italiane ha reso noto, infine, che nel periodo compreso tra i mesi di aprile e luglio 2014, i Responsabili territoriali di

Poste Italiane hanno incontrato più volte i Sindaci di alcuni Comuni della provincia di Varese, per un confronto sull'andamento del servizio nei territori in questione. Gli incontri sono stati caratterizzati da un clima positivo e da apprezzamenti da parte degli amministratori locali per le azioni intraprese e, attualmente, il servizio si svolge con regolarità.

## ALLEGATO 3

**5-02012 Culotta: Disagi per i cittadini derivanti dalla riorganizzazione dell'ufficio postale di San Mauro Castelverde (PA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si rappresenta che gli interventi di chiusura e/o razionalizzazione degli uffici postali non possono comportare un ridimensionamento della rete che pregiudichi l'accesso degli utenti ai servizi anche nelle zone più remote e disagiate del Paese.

Proprio tali realtà, infatti, sono oggetto di particolare tutela da parte della vigente normativa che stabilisce le distanze massime tra gli uffici postali per percentuale di popolazione residente e vieta la soppressione di uffici postali presidio unico nel territorio comunale, unitamente all'obbligo di apertura settimanale minima degli stessi, anche in presenza di situazioni di insanabile diseconomia (articolo 2, commi 4 e 5, decreto ministeriale 7 ottobre 2008).

Per quanto concerne, in particolare, l'ufficio postale ubicato nel Comune di San Mauro Castelverde, Poste Italiane ha reso noto che l'iniziativa di rimodulazione dell'orario, determinata dall'esiguità dei flussi di traffico rilevati nel tempo, era già stata inserita nel Piano degli uffici postali diseconomici, comunicato all'AGCOM per l'anno 2011, e successivamente riportata nel Piano 2012.

Tale rimodulazione dell'orario di apertura era divenuta operativa a dal mese di febbraio 2012 e, l'ufficio era aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario 8.20/13.45.

Al riguardo la società ha comunicato che partire dal 3 marzo 2014 è stata ripristinata l'apertura a sei giorni. Ad oggi, infatti, l'ufficio di San Mauro Castelverde è aperto tutti i giorni dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore

12.45. La società ha assicurato che tale orario verrà mantenuto salvo evidenti riduzioni della domanda di servizi da parte della clientela.

La Società ha evidenziato, altresì, che per venire incontro alle esigenze della clientela è stato attivato dal 6 marzo scorso lo sportello automatico ATM.

Si rammenta, infine, che l'articolo 2 comma 4, lettera c, del decreto legislativo n. 261 del 1999 attribuisce all'AGCOM una competenza specifica nella « determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio ». Su tale complessa materia l'Autorità ha avviato con delibera n. 236/13/CON5, un'apposita istruttoria avente ad oggetto la congruità dei vigenti criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica, nonché l'opportunità di una loro eventuale modifica, tenendo conto dell'esigenza di assicurare una fruizione omogenea delle prestazioni rientranti nel servizio postale universale su tutto il territorio nazionale, incluse le situazioni particolari, quali le isole minori e le zone rurali e montane.

Il procedimento avviato dall'AGCOM con la citata delibera n. 236/13/CONS, si è concluso con l'adozione della delibera n. 342/14/CONS, recante « Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane », con la quale l'Autorità ha integrato i criteri di distribuzione degli uffici postali di cui all'articolo 2 del decreto del 7

ottobre 2008, attraverso l'introduzione di specifiche previsioni di garanzia a tutela degli utenti residenti nelle zone remote del Paese, qualificando come tali, da un lato, i Comuni rurali che rientrano anche nella categoria di Comuni totalmente montani, dall'altro, le isole minori.

L'articolo 2, comma 1, della delibera in esame vieta a Poste Italiane di chiudere uffici postali situati in tali Comuni. Si sottolinea, tuttavia, come tale divieto non abbia, chiaramente, efficacia retroattiva e si applichi a far data dall'entrata in vigore della delibera.

## ALLEGATO 4

**5-02073 Vallascas: Difficoltà economica e gestionale dell'emittente televisiva regionale Sardegna 1 e regolarità nella cessione di quote proprietarie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle vicende riportate nell'atto in esame, si evidenzia che da controlli effettuati dai competenti uffici del MiSE non risulta alcuna documentazione che attesti il trasferimento di quote di proprietà dell'emittente televisiva Sardegna 1 ad altra società.

Si precisa, inoltre, che la delibera citata dall'onorevole Interrogante che fa riferimento al rilascio di concessioni, non è più in vigore in quanto, come previsto dal Codice delle Comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, a seguito del passaggio al digitale terrestre, l'attività di radiodiffusione televisiva è ora subordinata al rilascio di un'autorizzazione per il diritto d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale.

Il trasferimento dei diritti d'uso delle radiofrequenze da parte delle imprese titolari è disciplinato dall'articolo 14-ter del Nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 70.

Tale disposizione infatti, prevede che in caso di cessioni che comportino il passaggio di proprietà (cessioni superiori al 50 per cento delle quote) la variazione della titolarità del diritto d'uso è assentita dal Ministero dello sviluppo economico, previa pronuncia da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Per quanto riguarda i contributi *ex lege* n. 448 del 1998 riconosciuti all'emittente Sardegna 1, si evidenzia che il Corecom Sardegna, con delibera n. 9 del 5 agosto 2013, ha approvato la graduatoria dell'anno 2012, di cui all'articolo 1 comma 5

del decreto ministeriale 292 del 5 novembre 2004, per la regione Sardegna, collocando la Soc. SARDEGNA TV S.r.l. titolare dell'emittente televisiva Sardegna Uno, al 4° posto e la somma ad essa spettante è stata quantificata in Euro 46.335,18.

In data 27 novembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad emettere un mandato di pagamento per euro 41.719,66 pari al 90 per cento dell'importo. Il restante 10 per cento (pari ad euro 4.635,52) verrà erogato nel momento in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri rilascerà il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Infine, si evidenzia che, da accertamenti effettuati dagli uffici competenti del Ministero del Lavoro, risulta che 11 lavoratori della società Sardegna TV Srl hanno richiesto l'intervento del Servizio Ispezione del lavoro lamentando l'omesso pagamento tra le 5 e le 6 mensilità di retribuzione, mentre 4 lavoratori hanno segnalato l'omesso pagamento degli assegni per il nucleo familiare per due mensilità.

Relativamente al primo aspetto, è stato adottato nei confronti del datore di lavoro il provvedimento di diffida accertativa per l'omesso pagamento dei seguenti emolumenti:

13<sup>a</sup> mensilità anno 2012;

retribuzione relativa al mese di novembre 2013;

retribuzione relativa al mese di dicembre 2013;

13<sup>a</sup> mensilità anno 2013;

14<sup>a</sup> mensilità anno 2013;

retribuzione relativa al mese di gennaio 2014 (per n. 4 lavoratori).

Tutti i provvedimenti di diffida accertativa (per complessivi 59.427,52 euro netti) sono stati convalidati dagli uffici competenti del Ministero del lavoro e già trasmessi ai lavoratori.

In merito agli assegni per il nucleo familiare, per i mesi di novembre 2013 e dicembre 2013 è stato accertato l'omesso pagamento in favore di 5 lavoratori. A seguito dell'intervento del citato Ministero, la società ha provveduto al pagamento dei citati assegni dovuti e al responsabile aziendale (e all'obbligato in solido) è stato notificato un verbale unico di accertamento e notificazione per la violazione amministrativa commessa.

Il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa applicata (euro 2.575,00).

Sempre in merito all'omesso pagamento degli assegni per il nucleo familiare, gli uffici del Ministero del Lavoro hanno riscontrato che il responsabile aveva dichiarato all'INPS, con le prescritte denunce contributive relative ai mesi di novembre e dicembre 2013, di aver corrisposto ai dipendenti somme (di cui nel contempo aveva richiesto il rimborso) che in realtà sono state erogate ai lavoratori dopo l'intervento degli stessi uffici del Ministero. Quest'ultimi pertanto hanno provveduto a trasmettere notizia di reato, ai sensi dell'articolo 640 C.P., cpv. n. 1, alla Procura della Repubblica di Cagliari.

Per quanto concerne il contratto di solidarietà anno 2013 (periodo dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014), il Ministero del Lavoro ha comunicato che è stato trasmesso agli uffici competenti il prospetto nel quale sono indicate le ore di solidarietà effettive svolte dai lavoratori e l'importo del contributo (pari ad euro 109.816,78).

## ALLEGATO 5

**5-02407 Coppola: Differenze nella qualità dell'accesso ad Internet nelle diverse aree del Paese e difformità tra i livelli di servizio previsti nei contratti ed effettivamente erogati agli utenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Seguo personalmente con attenzione gli sviluppi delle tematiche relative ad internet ed al suo accesso da parte dei cittadini e colgo l'occasione di questo atto di sindacato ispettivo per esporre quanto segue.

Riferisco sul 1° punto concernente la « possibilità per l'utente finale di verificare – in tutta Italia – la banda minima a disposizione per il servizio di accesso a internet ».

Come già ben riportato nel testo dell'interrogazione parlamentare, la Direzione Tutela dei Consumatori dell'AGCOM ha avviato, con propria delibera (n. 244/08/CSP), il progetto Misura Internet, di cui si possono trovare tutti i dettagli, nonché i risultati delle misurazioni effettuate, sul sito [www.misurainternet.it](http://www.misurainternet.it). Tra gli aspetti qualificanti di tale intervento regolamentare, occorre evidenziare sia l'attività di valutazione, sull'intero territorio nazionale, delle effettive prestazioni dell'accesso a Internet, sia l'introduzione di sistemi di valutazione delle prestazioni del servizio da parte della clientela finale.

Il primo obiettivo dell'intervento consiste nel valutare, per i principali operatori del settore, a parità di condizioni operative, le prestazioni dell'infrastruttura che collega il terminale utente al nodo di accesso della rete, sulla base di indicatori standard definiti dall'Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni (ETSI). I risultati delle misurazioni ad esso associate, elaborate con approccio statistico, offrono uno strumento di confronto tra le prestazioni offerte dai diversi *provider*, consentendo all'utente di disporre di

utili informazioni per comparare le offerte di mercato disponibili nell'area territoriale di interesse.

Un secondo basilare obiettivo dell'intervento regolamentare è costituito dall'opportunità data all'utente, attraverso l'utilizzo di uno strumento *software* (Ne.Me.Sys.), di poter ottenere un certificato con valore legale che riporta tutte le informazioni dettagliate (*key performance indicator*) sulle prestazioni del proprio accesso alla rete Internet, e di verificare personalmente il rispetto degli impegni contrattuali del servizio da parte dell'operatore.

I risultati delle misure effettuate con Ne.Me.Sys. possono essere confrontati con i valori indicati dal proprio operatore nella documentazione allegata all'offerta sottoscritta ed in una specifica tabella presente sul *web* (alla pagina <https://www.misurainternet.it/comparazione.php>), dove vengono riportati per ogni operatore tutti i profili commerciali; per ogni profilo commerciale viene indicata la banda del profilo in *download* e la banda minima garantita in *download*, ovvero la « promessa » contrattuale relativa all'offerta sottoscritta.

Ai sensi della precitata delibera (n. 244/08/CSP), è sufficiente che l'utente riscontri valori misurati peggiori rispetto a quelli oggetto di impegno contrattuale, pubblicati sui siti degli operatori e direttamente accessibili anche dal sito [www.misurainternet.it](http://www.misurainternet.it), perché possa presentare un reclamo circostanziato all'operatore (entro 30 giorni dalla ricezione del risultato della misura ed altresì allegando il file

pdf risultante). Tale reclamo può essere presentato, per i maggiori operatori, con un semplice *click* direttamente dall'area riservata dell'utente (con modifica regolamentare in corso di consultazione pubblica, tale meccanismo di invio del reclamo sarà presto reso obbligatorio per tutti gli operatori). Ove non riscontri, in seguito a una seconda misurazione tramite il *software* Ne.Me.Sys, il ripristino dei livelli di qualità del servizio, l'utente ha la facoltà di recedere gratuitamente dal contratto, evitando il pagamento di costi di recesso per la parte relativa al servizio di accesso a Internet da postazione fissa.

Infine, con la delibera n. 414/14/CONS, l'AGCOM ha avviato una specifica consultazione pubblica al fine di introdurre ulteriori misure a tutela degli utenti nei casi di comprovata scarsa qualità della connessione ad *internet*, introducendo, accanto al diritto di recesso gratuito anche l'opzione del cambio gratuito dell'offerta sottoscritta, permettendo così di adeguare i costi alla qualità dell'offerta (*downgrade* gratuito).

Per quanto concerne poi il piano nazionale banda larga per l'azzeramento delle differenze nell'accesso e fruizione delle infrastrutture digitali è in fase di

completamento. Sono aperti cantieri e in avvio bandi di gara per 602 milioni di euro, al fine di abilitare 2 milioni di cittadini ancora esclusi dal servizio a banda larga di base. Si tratta di attività a completamento di un Piano iniziato nel 2009 per il quale Governo e Regioni hanno già finanziato 504,6 milioni di euro portando la banda larga già a 4 milioni di italiani.

L'importanza strategica del Piano è ribadita a livello nazionale, locale e comunitario, e pertanto è massimo l'impegno di portarlo a termine. Il MiSE è al riguardo coinvolto nella gestione delle procedure e dei controlli di primo e secondo livello verso le Regioni e la Commissione Europea.

Per quanto riguarda l'attuazione del Piano Strategico banda ultra larga, volto a garantire entro il 2020 almeno 30 Mbps al 100 per cento dei cittadini e favorire sottoscrizioni a servizi a 100 Mbps per il 50 per cento della popolazione, oltre ai bandi in essere con i fondi della programmazione 2007/2013 il Governo sta elaborando la strategia che si basa sull'uso di fondi 2014-2020 che ci consentirà di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda Digitale europea.

## ALLEGATO 6

**5-03079 Caparini: Identificazione degli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai.****5-03132 Ghizzoni: Richiesta, da parte della Rai, del pagamento del canone di abbonamento anche per apparecchi per i quali non è dovuto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame trattando le stesse il medesimo argomento.

Come è noto, il Ministero con nota del 2012 ha individuato le apparecchiature atte o adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938, la cui detenzione, a prescindere dall'uso che se ne fa, comporta l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento RAI.

Nella medesima nota è stato, infatti, evidenziato che sono da ritenersi tali, quindi soggetti a canone, le apparecchiature effettivamente dotate di sintonizzatori radio. Ne deriva, quindi, che solo gli apparecchi privi di sintonizzatori radio, operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione (ad esempio: PC senza sintonizzatore, i *monitor* per computer, e quanto altro) sono da ritenersi né atti, né adattabili alla ricezione, non sono, pertanto, assoggettati.

Ciò posto, sulla base della normativa vigente, le società e le imprese, come individuate dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che utilizzano apparecchi dotati di sintonizzatori, pur se non utilizzati per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, sono pertanto, in base alla formulazione della norma, as-

soggettate al pagamento del canone, il cui importo viene determinato con decreto, distinguendo fra cinque diverse tipologie di utenti cui corrispondono differenti importi.

Per quanto concerne in particolare la possibilità di esentare dal pagamento del canone televisivo il Museo interattivo delle migrazioni di Belluno (MiM), si segnala che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 gennaio 1998 n. 54, sono esentate dall'obbligo del pagamento del canone alcune categorie vale a dire gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle Province. Pertanto, nel caso in cui la struttura in questione ricada nelle predette fattispecie, può richiedere l'esonero dal pagamento del canone presentando agli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico la relativa domanda corredata dalla documentazione comprovante la natura dell'ente.

Ciò detto, come è noto il Governo ha intenzione di rivedere la normativa urgente in materia allo scopo di introdurre maggiore equità, certezza delle risorse, certezza dell'individuazione della platea e il superamento totale dell'evasione.

## ALLEGATO 7

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (C. 2681 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge recante « Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile » (C. 2681 Governo, approvato dal Senato),

premesso che:

l'articolo 3 prevede che nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e dei natanti, le parti debbano esperire il procedimento di negoziazione assistita, introdotto dal provvedimento in esame, al fine di verificare la possibilità che le parti stesse possano risolvere in via stragiudiziale la controversia mediante un accordo;

l'articolo 19, alla lettera *a*), modifica il criterio di individuazione del tribunale competente per quanto riguarda le procedure esecutive concernenti autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prevedendo la competenza del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora e o la sede;

il medesimo articolo 19, alla lettera *d-bis*), introduce misure volte a disciplinare il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nel senso di prevedere, da un lato, che, fino alla notificazione del pignoramento, il debitore sia nominato custode dei beni e, dall'altro, di assicurare l'effettività della procedura di esecuzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 8

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. (Testo unificato C. 101 Binetti e abb.)**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico » (testo unificato C. 101 Binetti e abb.),

premesso che:

devono ritenersi senz'altro condivisibili gli obiettivi generali del provvedimento in esame, finalizzato a definire un quadro organico di interventi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo;

per quanto concerne gli aspetti di specifica competenza della Commissione, in primo luogo si condivide la previsione di un periodo di almeno cinque anni nel quale, ai sensi dell'articolo 6, sono vietate l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo relativamente alle concessioni già in essere e l'introduzione di nuove tipologie di giochi d'azzardo;

si ritengono altresì opportune le disposizioni di cui all'articolo 10, che, ricorrendo a strumenti informatici, permettono di introdurre limiti all'attività di gioco, sia per quanto concerne gli importi delle somme giocate, sia per quanto riguarda le categorie di persone interessate da fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo, con particolare riferimento ai minori;

più precisamente si condividono le misure di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 10, in base alle quali si prevede che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi *on line* possa aver luogo soltanto mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, in modo da poter rilevare informazioni concernenti le dimensioni dell'attività di gioco e l'entità delle somme giocate e da poter permettere al giocatore stesso l'inserimento di limiti agli importi complessivi delle somme giocate;

altrettanto opportuna appare la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo 10, ai sensi della quale, con decreto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è resa obbligatoria l'introduzione dei meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento di appositi sistemi di filtro nei *software* degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi *on line*;

considerato che:

le citate disposizioni dell'articolo 10 del testo in esame introducono obblighi stringenti riguardo alla possibilità di accedere agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi *on line*, che permettono una riformulazione di quanto previsto dal comma 3-quater dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, in modo da salvaguardare le esigenze di tutela contro la dipendenza da giochi senza creare ostacoli

alla possibilità di connettersi ad Internet negli esercizi pubblici;

L'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 158 del 2012 infatti, se da un lato persegue la condivisibile finalità di contrastare la diffusione del gioco *on line*, finalità che viene ora soddisfatta, con modalità ancora più efficaci, da quanto previsto dall'articolo 10 del provvedimento in esame in ordine alla tracciabilità, attraverso la tessera sanitaria, di tale modalità di gioco, dall'altro lato, nel vietare la messa a disposizione di apparecchiature che offrono connessione telematica, appare suscettibile di determinare un ostacolo alla offerta di connettività ad *Internet* negli esercizi pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nel senso di prevedere, anziché il divieto per i pubblici esercizi di mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, il divieto per i clienti di connettersi alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, prevedendo sanzioni adeguate.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta.

Audizioni informali di rappresentanti di Fairtrade Italia e AGICES (Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale) ..... 233

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 233

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 29 ottobre 2014.*

**Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.**

**C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta.**

**Audizioni informali di rappresentanti di Fairtrade Italia e AGICES (Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.20.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2660, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro .....	234
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .	235
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	238
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Bechis e altri</i> ) .....	239

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	235
5-03847 Baruffi e altri: Andamento dei licenziamenti individuali dopo l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 .....	235
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	241
5-03848 Tripiedi e altri: Sospensione dal servizio di due dipendenti della Trotta Bus Service ..	236
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	249
5-03849 Di Salvo e altri: Risorse destinate al Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro .....	236
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	251
5-03850 Pratavia e Molteni: Riconoscimento della Cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle Maglierie Manufat di Inverigo .....	236
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	252
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	237

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 29 ottobre 2014.*

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2660, recante deleghe**

**al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.10.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'artrato in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il relatore Baruffi ha predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 1*) e che è stata presentata una proposta alternativa di parere a prima firma della deputata Bechis (*vedi allegato 2*).

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, illustra il contenuto della propria proposta di parere, soffermandosi sull'osservazione da essa recata, che recepisce anche spunti emersi in occasione della recente audizione informale di rappresentanti dell'associazione degli Avvocati giuslavoristi italiani nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2660.

Eleonora BECHIS (M5S) illustra la proposta alternativa di parere, di cui è prima firmataria.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, s'intenderà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Bechis ed altri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Bechis ed altri.

**La seduta termina alle 14.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-03847 Baruffi e altri: Andamento dei licenziamenti individuali dopo l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.**

Davide BARUFFI (PD) illustra l'atto di sindacato ispettivo di cui è primo firmatario, sottolineando come i dati relativi all'andamento dei licenziamenti individuali dopo l'entrata in vigore della « riforma Fornero » possano fornire importanti elementi di valutazione ai fini del dibattito in corso sulla revisione della normativa in materia di licenziamenti individuali.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo in sede di replica in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, si riserva

di valutare i dati forniti dal rappresentante del Governo, che forniscono elementi di conoscenza utili ai fini dell'esame del disegno di legge delega in materia di lavoro, attualmente all'esame della Commissione. Fa notare, tuttavia, che sarebbe opportuno che il Governo disaggregasse in termini più dettagliati i dati tra le diverse fattispecie di licenziamento, considerato che, anche sulla base di quanto emerso in sede di audizioni informali sul disegno di legge delega, attualmente all'esame della Commissione, sussisterebbe una difficoltà ad acquisire statistiche certe in materia, a causa della mancanza di una precisa codifica delle diverse tipologie di controversie. Svolgendo talune considerazioni di merito sul tema dei licenziamenti individuali, manifesta l'esigenza di mantenere un adeguato impianto normativo di tutele, garantendo il reintegro del lavoratore per tutte le fattispecie previste, laddove sussista una manifesta infondatezza del motivo del licenziamento.

**5-03848 Tripliedi e altri: Sospensione dal servizio di due dipendenti della Trotta Bus Service.**

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra la propria interrogazione, rilevando che i dipendenti della Trotta Bus Service indicati nell'interrogazione sono stati sospesi dal lavoro semplicemente per aver espresso la loro opinione sul servizio di trasporto pubblico locale a Roma. Chiede, in particolare, se il Ministro intenda assumere iniziative per prevenire e contrastare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori e per tutelare il diritto di opinione anche sul posto di lavoro, così come sancito dall'articolo 21 della Costituzione.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide TRIPIEDI (M5S) fa notare che il rappresentante del Governo, nella sua risposta, ha fatto riferimento a strumenti di tutela del lavoratore, che, tuttavia, non sono pienamente efficaci poiché i due

lavoratori di cui tratta l'atto di sindacato ispettivo sono stati sospesi dal servizio solo per aver denunciato le difficili condizioni del trasporto pubblico a Roma. Osserva, inoltre, che le tutele previste a legislazione vigente rischiano di essere messe in discussione da talune disposizioni del disegno di legge delega in materia di lavoro, ora all'esame della Commissione. Paventa, dunque, il pericolo che la riforma elaborata dal Governo porti avanti un progetto di demolizione del sistema dei diritti dei lavoratori, sulla base di una logica sbagliata che giunge addirittura a monetizzare la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, determinando uno svilimento della dignità dei lavoratori.

**5-03849 Di Salvo e altri: Risorse destinate al Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.**

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra il contenuto dell'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) replicando, fa notare che, con successivi provvedimenti, la dotazione del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stata ridotta, nel corso degli anni, auspicando che essa possa essere reintegrata al fine di garantire il giusto sostegno a soggetti che si trovano in gravi difficoltà.

**5-03850 Prativiera e Molteni: Riconoscimento della Cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle Maglierie Manufat di Inverigo.**

Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, sottolineando la particolare delicatezza della vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato, (*vedi allegato 6*).

Nicola MOLTENI (LNA), pur apprezzando la disponibilità manifestata dal Governo a proseguire l'attività istruttoria per l'erogazione della CIGS, si dichiara complessivamente insoddisfatto della risposta fornita, poiché, allo stato, non è stata prospettata alcuna soluzione per il superamento delle difficoltà che impediscono l'erogazione dei trattamenti. Chiede, quindi, all'Esecutivo il massimo sforzo per accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, tenuto conto del fatto che i lavoratori non ricevono da mesi il proprio stipendio e che molti di loro, in attesa del decreto di approvazione, hanno richiesto anticipi agli

istituti di credito, che a breve dovranno essere restituiti. Fa notare, inoltre, che tale intervento di sostegno al reddito favorirebbe la conclusione positiva di eventuali trattative per il rilevamento dell'impresa in oggetto da parte di possibili acquirenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

## ALLEGATO 1

**DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (C. 2681 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2681, di conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;

rilevato che l'articolo 1, relativo all'eventuale trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, nella sua formulazione originaria escludeva dal proprio ambito di applicazione le cause civili in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale;

considerato che, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il medesimo articolo 1, comma 1, ammette il trasferimento alla sede arbitrale delle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il medesimo contratto abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale;

osservato, inoltre, che l'articolo 2, comma 1, introduce una procedura di negoziazione assistita da avvocati, che si fonda su un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole le proprie controversie tramite l'assistenza di avvocati;

rilevato che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica si è

integrata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), stabilendo che la procedura di negoziazione assistita, oltre a non poter riguardare diritti indisponibili, non sarà applicabile a controversie che vertono in materia di lavoro;

considerata l'opportunità, al fine di assicurare una celere definizione delle dispute e una riduzione del contenzioso, di individuare opportune modalità per estendere alla materia del lavoro le procedure per la risoluzione in via amichevole delle controversie, ferma l'esigenza di garantire la terzietà degli operatori incaricati di assistere le parti nelle relative convenzioni e di rimettere in ogni caso alla sede giudiziaria le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, che introduce una procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, verifichi la Commissione di merito la possibilità di individuare forme di risoluzione in via amichevole delle controversie vertenti in materia di lavoro che salvaguardino l'esigenza di garantire la terzietà degli operatori incaricati di assistere le parti nella risoluzione delle controversie e di rimettere in ogni caso alla sede giudiziaria le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili.

## ALLEGATO 2

**DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (C. 2681 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA  
DAI DEPUTATI BECHIS E ALTRI**

La XI Commissione

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 2681, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, approvato dal Senato;

premessi che:

il provvedimento è volto alla previsione di ulteriori misure per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile e mirerebbe ad introdurre nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, e dall'altro, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo;

in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale verrebbe favorita dall'introduzione di un nuovo istituto, la procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe;

complementari finalità di contrazione dei tempi del processo civile fondano le misure per la funzionalità del medesimo processo, quali la tipizzazione delle dichiarazioni rese al difensore, l'assegnazione al

giudice del potere di adeguare il rito alla complessità della controversia, disponendo il passaggio, in presenza di cause « semplici », dal rito ordinario a quello sommario di cognizione, nonché, anche in chiave dissuasiva del contenzioso, la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo;

ferma restando la necessità di provvedere ad una celere velocizzazione del processo civile con smaltimento dell'enorme arretrato, le misure adottate appaiono flebili e confusionarie;

viceversa risulterebbe opportuna una seria e organica riforma del processo civile con particolare riferimento al processo del lavoro; e proprio in riferimento a ciò che è materia della presente sede consultiva, all'articolo 1, relativo al trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, viene previsto che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti con istanza congiunta, possano richiedere di promuovere un procedimento arbitrale;

il giudice, in questi casi, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Il principio secondo il quale venga attribuita ad un ordine professionale tale facoltà appare già di per sé meritevole di ulteriore approfondimento e analisi, poste

le criticità che potrebbero emergere in tema di conflitto d'interessi, ma ciò che incontra la contrarietà dei sottoscrittori del presente parere in relazione al trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, è che tale facoltà – come si evince all'articolo 1 del provvedimento in esame – venga consentita altresì: « nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. »;

si ritiene che la detta previsione da un lato sfugga alla stringente necessità di

una acconcia riforma del processo del lavoro, dall'altro, affidando ad un collegio di arbitri la trattazione di delicate posizioni che ineriscono i diritti e doveri di lavoratori e parti datoriali, indebolisce il sistema delle tutele e dei diritti nel mercato del lavoro, ponendosi come strumento improprio alla regolazione del contenzioso in materia giuslavoristica,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

Bechis, Cominardi, Rizzetto, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Rostellato, Baldassarre.

## ALLEGATO 3

**5-03847 Baruffi e altri: Andamento dei licenziamenti individuali dopo l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo degli onorevoli Baruffi ed altri con il quale si chiede di conoscere i dati relativi all'andamento dei licenziamenti individuali, delle procedure di conciliazione prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta riforma Fornero) e dei relativi procedimenti contenziosi, faccio presente che al fine di monitorare l'effettiva implementazione della riforma sull'efficienza del mercato del lavoro, la legge n. 92 del 2012 ha previsto l'istituzione di un Sistema di monitoraggio e valutazione della riforma che consente l'analisi delle tendenze in atto sul mercato del lavoro, nonché degli effetti provocati dalla riforma e dai successivi aggiustamenti sulle normative vigenti. Tale sistema di monitoraggio coordinato dal Ministero che rappresento si avvale di un Comitato tecnico e un Comitato scientifico attualmente in fase di rinnovo.

Con specifico riferimento ai quesiti formulati nel presente atto parlamentare, fornisco – nelle 6 tabelle che metto a disposizione della Commissione – i dati oggetto dell'interrogazione.

Per quanto riguarda il primo quesito, la tabella 1 mostra in particolare i dati relativi:

ai licenziamenti individuali verificatisi annualmente e disaggregati tra le diverse fattispecie, ovvero per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo, e prima e dopo la cosiddetta riforma Fornero. Dai dati risulta che nell'anno 2013 i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sono stati circa 720 mila a fronte dei circa 830 mila

del 2012, i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo sono stati circa 20 mila nel 2013 a fronte dei 25 mila nel 2012 e i licenziamenti per giusta causa sono stati circa 73 mila a fronte dei circa 86 mila del 2012.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la tabella 2 mostra in particolare i dati relativi al numero delle procedure di conciliazione preventiva che la cosiddetta riforma Fornero ha reso obbligatoria nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati da imprese con più di 15 dipendenti. Prima della riforma Fornero le richieste di procedura di conciliazione erano poco meno di 2.000. Successivamente, e dunque già a partire dal secondo semestre 2012, tali procedure di conciliazione sono divenute circa 10 mila per semestre – 8.500 nell'ultimo semestre del 2014 –, con esiti positivi intorno al 50 per cento circa.

Per quanto riguarda il terzo quesito, le tabelle 3, 4 e 5 – fornite dal Ministero della giustizia – mostrano in particolare i dati relativi ai procedimenti giurisdizionali in materia di licenziamento definiti nei 2012 e 2013, distinti per tipo di licenziamento ed esito, ed i procedimenti in materia di licenziamento iscritti presso le Corti d'appello ed i tribunali ordinari nel 2013 e nel primo semestre 2014.

Rimandando per il resto alla lettura dei dati mi limito a segnalare che nel 2013 più della metà delle controversie in materia di licenziamento risulta definito in via conciliativa.

Nella tabella 6, invece, sono riportati i dati relativi alla durata media in giorni

della fase sommaria dei procedimenti Fornero celebrati presso i tribunali di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia nel periodo settembre 2012-aprile 2014.

Rimandando anche a questo proposito alla lettura dei dati, segnalo che nel complesso il tempo di definizione dei procedimenti risulta abbastanza contenuto.

Tabella 1 - rapporti di lavoro cessati per motivo della cessazione 2009-1° sem. 2014

Categoria Cessazione	Gruppo Cessazione	Motivo Cessazione Dettaglio	2009	2010	2011	2012	2013	1° sem. 2014	
Cessazione promossa dal datore di lavoro	Cessazione Attività		109.838	126.751	123.258	129.247	104.689	39.653	
		LICENZIAMENTO INDIVIDUALE*	151.737	71.833	23.031				
		LICENZIAMENTO COLLETTIVO	121.177	105.649	89.488	96.369	113.711	56.831	
		LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA	139.157	106.469	93.733	86.221	73.092	29.922	
		LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO	363.074	508.657	666.147	830.027	718.772	314.445	
		LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO	22.809	26.687	25.752	25.235	20.778	8.683	
		LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DURANTE IL PERIODO DI FORMAZIONE				334	576	232	
		LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO DURANTE IL PERIODO DI FORMAZIONE							
		Totale	797.954	819.295	898.151	1.039.117	928.680	410.777	664
		Altro	105.547	110.939	113.970	115.181	107.942	53.123	
	Totale	1.013.339	1.056.985	1.135.379	1.283.545	1.141.311	503.533		
Cessazione richiesta dal lavoratore									
			1.811.917	1.835.832	1.808.541	1.622.516	1.442.645	679.112	
Cessazione al Termine			5.617.236	6.039.406	6.391.595	6.446.128	6.353.494	2.803.906	
Altre cause			964.379	984.529	966.510	1.029.959	876.682	339.341	
Totale rapporti cessati			9.406.871	9.916.752	10.302.025	10.382.148	9.814.132	4.325.912	

(Fonte: SISECO, II Trimestre 2014)

\* motivazione confluita a partire dal 2010 nel giustificato motivo oggettivo

Tabella n. 2

Procedure di conciliazione per licenziamenti per giustificato motivo oggettivo					
Richiesta conciliazioni licenziamenti giustificato motivo oggettivo (ante lex 92/2012)	1° Sem. 2012	2° Sem. 2012	1° Sem. 2013	2° Sem. 2013	1° Sem. 2014
(post 92/2012)	1.885				
	10.039	11.664	9.165		8.537
<b>Esiti Negativi</b>	4.854	4.417	2.774		2.563
a) Per mancata presentazione delle parti	3.067	2.237	1.497		1.046
b) Per mancato accordo	1.787	2.180	1.277		1.517
<b>Esiti Positivi</b>	3.621	5.928	4.445		4.310
a) Risoluzione consensuale con incentivo all'esodo o transazione economica	1.193	3.062	2.690		2.713
b) Rinuncia all'impugnativa con transazione economica	1.985	2.105	1.423		1.169
c) Rinuncia al licenziamento	443	761	332		428

## Tabella n. 3

Procedimenti in materia di licenziamento definiti con sentenza e altriimenti presso i Tribunali ordinari per esito - Anno 2012

<b>Definiti con sentenza</b>									
ex art. 18, 7 <sup>a</sup> comma, Statuto lavoratori	Licenziamenti o collettivo e mobilità	Licenziamenti o individuale del dirigente	Licenziamenti individuale per giusta causa	Licenziam. indiv. per giust. motivo oggettivo	Licenziam. indiv. per giust. motivo soggettivo	TOTALE	% per esito		
Accoglimento parziale	0	32	48	414	414	312	1.221	14,68%	
Accoglimento totale	2	113	59	943	1.050	796	2.963	35,63%	
Altro	0	23	7	122	122	129	403	4,85%	
Competenza	0	0	0	14	7	5	27	0,32%	
ESITO NON DEFINITO	0	24	18	270	316	329	957	11,51%	
Rigetto	2	92	80	1.080	795	682	2.744	33,00%	
Totale	4	284	214	2.852	2.708	2.253	8.315	100,00%	
<b>Definiti con decreto o ordinanza</b>									
ex art. 18, 7 <sup>a</sup> comma, Statuto lavoratori	Licenziamenti collettivo e mobilità	Licenziamenti individuale del dirigente	Licenziamenti individuale per giusta causa	individuale per giust. motivo oggettivo	individuale per giust. motivo soggettivo	TOTALE	% per esito		
ACCOGLIMENTO ISTANZA	8	1	27	29	33	98	0,80%		
ACCOGLIMENTO PARZIALE	2	1	4	2	3	12	0,10%		
ACCOGLIMENTO TOTALE	13	12	43	18	21	108	0,98%		
ANNULLAMENTO PROCEDIMENTO	1	1	1	1	3	5	0,04%		
CANCELLAZIONE	16	9	186	229	159	600	4,87%		
CONCILIAZIONE	41	270	205	3408	1706	6076	65,58%		
ESTINZIONE	8	59	35	521	382	1603	13,02%		
IMPROCEDIBILITÀ	4	3	28	43	17	95	0,77%		
INAMMISSIBILITÀ	9	7	9	21	7	37	0,30%		
INCOMPETENZA	2	5	67	56	28	158	1,28%		
INTERRUZIONE	39	14	127	171	143	494	4,01%		
MUTAMENTO A RITO ORD.	1	2	8	1	1	11	0,09%		
NON LUOGO A PROVVEDERE	2	4	10	13	10	40	0,32%		
ORDINANZA DI CONFERMA PROVVISORIA	2	2	2	2	2	2	0,02%		
RIGETTO	42	9	81	55	44	242	1,97%		
RIUNIONE D'UFFICIO	118	14	179	217	141	669	5,43%		
SOSPENSIONE	2	1	24	21	16	64	0,52%		
Totale	108	543	303	4885	2716	12314	100,00%		

Fonte: Ministero della giustizia - DOG - Direzione generale di statistica  
 N.B. Dati "provvisori" estratti dal nuovo sistema DWGC (DataWarehouse della Giustizia Civile) di recente messa in esercizio e in fase di sperimentazione

Tabella n. 4

## Procedimenti in materia di licenziamento definiti con sentenza e altrimenti presso i Tribunale ordinari per esito - Anno 2013

Definiti con sentenza	Ex art. 18, 7° comma Statuto lavoratori		Licenziamento individuale del dirigente		Licenziamento individuale del dirigente		Licenziamenti indiv. per giusta causa		Licenziamenti indiv. per giusta causa soggettivo		TOTALE	% per esito
	Licenziamento collettivo e mobilità	Licenziamento individuale del dirigente	Licenziamento individuale del dirigente	Licenziamento individuale del dirigente	Licenziamenti indiv. per giusta causa oggettivo	Licenziamenti indiv. per giusta causa soggettivo	Licenziamenti indiv. per giusta causa soggettivo	Licenziamenti indiv. per giusta causa soggettivo				
Accoglimento parziale	2	25	42	379	449	342	1.239	14,95 %				
Accoglimento totale	5	131	46	901	968	708	2.759	33,30 %				
Altrimenti esecutivo	0	0	0	0	0	1	1	0,01 %				
Altro	1	51	15	172	169	115	523	6,3 %				
Competenza	0	5	0	4	9	8	26	0,3 %				
ESITO NON DETERMINATO	0	23	30	299	378	303	1.033	12,4 %				
Rigetto	3	105	89	959	891	658	2.705	32,6 %				
Totale	11	340	222	2.714	2.864	2.135	8.286	100,00 %				

Definiti con decreto o ordinanza	Ex art. 18, 7° comma Statuto lavoratori		Licenziamento individuale del dirigente		Licenziamento individuale del dirigente		Licenziamenti indiv. per giusta causa		Licenziamenti indiv. per giusta causa soggettivo		TOTALE	% per esito
	Licenziamento collettivo e mobilità	Licenziamento individuale del dirigente	Licenziamento individuale del dirigente	Licenziamento individuale del dirigente	Licenziamenti indiv. per giusta causa oggettivo	Licenziamenti indiv. per giusta causa soggettivo	Licenziamenti indiv. per giusta causa oggettivo	Licenziamenti indiv. per giusta causa soggettivo				
ACCOGLIMENTO ISTANZA	8	14	6	81	87	66	262	2,28 %				
ACCOGLIMENTO PARZIALE	8	5	1	12	7	4	37	0,32 %				
ACCOGLIMENTO TOTALE	80	21	3	65	48	26	243	2,12 %				
ARCHIVIAZIONE	1						1	0,01 %				
CANCELLAZIONE	7	72	9	161	213	112	574	5,00 %				
CONGILIAZIONE	188	167	280	1.780	2.882	1.241	6.538	56,96 %				
ESTINZIONE	23	78	34	508	682	367	1.692	14,74 %				
IMPROCEDIBILITA'		15	3	12	49	27	106	0,92 %				
INAMMISSIBILITA'	10	3	2	22	20	14	71	0,62 %				
INCOMPETENZA	11	10	2	45	36	21	125	1,09 %				
INTERRUZIONE	2	46	6	166	213	104	547	4,77 %				
MUTAMENTO A RITO ORD.			2	12	6	3	23	0,20 %				
NON LUOGO A PROVVEDERE	4	3		9	7	9	32	0,28 %				
RIGETTO	112	32	9	159	127	84	523	4,56 %				
RIUNIONE D'UFFICIO	12	142	13	148	253	82	650	5,66 %				
SOSPENSIONE		4	2	22	11	16	55	0,48 %				
TOTALE	466	612	382	3.202	4.641	2.176	11.479	100,00 %				

Tabella n. 5

Procedimenti iscritti presso le Corti d'Appello ed i Tribunali ordinari in materia di licenziamento – Anno 2013 e I semestre 2014

	Anno 2013		I semestre 2014		Totale
	2	1	2	1	
<b>CORTE D'APPELLO</b>					
Art. 700 per licenziamento					3
Ex art. 18, 7° comma, Statuto lavoratori	2	1			3
Licenziamento collettivo e mobilità	248	122			370
Licenziamento individuale del dirigente	147	61			208
Licenziamento individuale per giusta causa	1315	584			1.899
Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo	911	462			1.373
Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo	451	235			686
Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012	1	25			26
<b>Totale</b>	<b>3.077</b>	<b>1.491</b>			<b>4.568</b>

	Anno 2013		I semestre 2014		Totale
	1.610	388	1.610	388	
<b>Tribunale Ordinario</b>					
Art. 700 per licenziamento					1.998
Ex art. 18, 7° comma, Statuto lavoratori	678	465			1.143
Licenziamento collettivo e mobilità	536	296			832
Licenziamento individuale del dirigente	548	190			738
Licenziamento individuale per giusta causa	3.688	1.535			5.223
Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo	6.001	2.552			8.553
Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo	2.493	862			3.355
Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero	39	42			81
Ricorso art. 1, comma 47 e seg. - L. 92/2012 (cd. Fornero)	125	569			694
<b>Totale</b>	<b>15.718</b>	<b>6.899</b>			<b>22.617</b>

Fonte: Ministero della giustizia – DOG – Direzione generale di statistica

Tabella n. 6



## Ministero della Giustizia

DIP. DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA

tel. 06/68852372 - 2990

Rilevazione presso alcuni uffici della controversie in materia di Lavoro - Rito Fornero

### Fase sommaria in Tribunale

Sede	Periodo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali	Durata media in giorni
Bari	settembre/dicembre 2012	86	13	75	65
	anno 2013	341	234	182	129
	gennaio/aprile 2014	81	89	174	201
Bologna	settembre/dicembre 2012	70	70		120
	anno 2013	292	279	13	120
	gennaio/aprile 2014	84	20	64	120
Genova	settembre/dicembre 2012	89	23	66	71
	anno 2013	322	304	18	104
	gennaio/aprile 2014	115	80	35	110
Milano	settembre/dicembre 2012	610	354	256	70
	anno 2013	1680	1615	321	63
	gennaio/aprile 2014	510	492	339	79
Napoli	settembre/dicembre 2012	212	33	10	
	anno 2013	945	690	79	
	gennaio/aprile 2014	250	195	159	
Palermo	settembre/dicembre 2012	119	40	94	60
	anno 2013	604	553	145	103
	gennaio/aprile 2014	86	88	143	141
Roma	settembre/dicembre 2012	451	118	333	61
	anno 2013	1764	1486	611	108
	gennaio/aprile 2014	575	548	638	133
Torino	settembre/dicembre 2012	239	103	136	57
	anno 2013	802	735	203	92
	gennaio/aprile 2014	210	200	213	111
Venezia	settembre/dicembre 2012	46	17	29	63
	anno 2013	173	135	78	126
	gennaio/aprile 2014	54	86	46	148

Sede	Periodo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali	Durata media in giorni
TOTALE	settembre/dicembre 2012	1922	771	999	70,7
TRIBUNALI	anno 2013	6923	6031	1650	93,4
RILEVATI	gennaio/aprile 2014	1965	1798	1811	117,4

## ALLEGATO 4

**5-03848 Tripiedi e altri: Sospensione dal servizio di due dipendenti della Trotta Bus Service.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo presentato dagli onorevoli Tripiedi e altri, si chiede di conoscere se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non intenda assumere iniziative di carattere normativo per tutelare il diritto di opinione e la libertà di manifestazione del pensiero anche sul posto di lavoro, nonché per prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e ritorsione nei confronti dei lavoratori, con specifico riferimento alla sospensione o al licenziamento discriminatorio.

A tale riguardo, non si ravvisa la necessità di adottare iniziative di carattere normativo, poiché si ritiene che siano già presenti nell'ordinamento norme che tutelano i lavoratori nell'espletamento della propria libertà di espressione e di pensiero, prevenendo e contrastando ogni tipo di discriminazione o ritorsione nei loro confronti.

Ed infatti, per quanto concerne la tutela della libertà di opinione sul posto di lavoro, viene in rilievo, anzitutto, la previsione dell'articolo 1 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), che recita: « I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge ».

Inoltre, l'articolo 8 della legge citata (attualmente richiamato dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali) dispone: « È fatto vietato al datore di lavoro, ai fini dell'as-

sunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore ». La previsione in esame è presidiata dalle sanzioni penali previste dall'articolo 38 della medesima legge (attualmente richiamato dall'articolo 171 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003).

Ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori avverso comportamenti discriminatori sono contenute nell'articolo 15 (« Atti discriminatori ») della citata legge n. 300 del 1970, in virtù del quale « è nullo qualsiasi patto od atto diretto a [...] licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale » o per altri motivi.

Va ricordato, poi, che ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970 – anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 (cosiddetta « legge Fornero ») – il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio, ovvero perché derivante da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile (ad esempio, uno scopo ritorsivo) ordina al datore di lavoro, « imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo for-

malmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro ».

Occorre, infine, richiamare il decreto legislativo n. 216 del 2003, il quale reca disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli *handicap*, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, in attuazione della direttiva 2000/78/CE.

In particolare, l'articolo 2 del citato decreto legislativo fornisce le nozioni di « discriminazione diretta » e di « discriminazione indiretta ». Inoltre, ai sensi del-

l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti discriminatori di cui all'articolo 2 citato sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, il quale prevede un rito veloce, volto ad agevolare la tutela della vittima. A tale riguardo, viene previsto, ad esempio, dal comma 4 dell'articolo 28 citato, che « quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione ».

## ALLEGATO 5

**5-03849 Di Salvo e altri: Risorse destinate al Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti – con il proprio atto di sindacato ispettivo – richiamano l'attenzione del Governo sul finanziamento del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Tale Fondo, istituito con la legge finanziaria del 2007 eroga una prestazione *una tantum* al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro.

L'importo delle prestazioni, legato al numero dei familiari superstiti del lavoratore, è annualmente determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle risorse disponibili e all'andamento del fenomeno infortunistico.

A tal proposito, l'INAIL invia, con cadenza annuale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una nota tecnica di valutazione dei benefici distinta per ciascuna tipologia di nucleo familiare.

Le risorse destinate al Fondo in parola sono passate dai 2,5 milioni di euro del 2007 ai 10 milioni del 2010.

Successivamente, tuttavia, a causa del generale processo di razionalizzazione delle risorse e di contenimento della spesa pubblica, la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ha subito una forte riduzione dello stanziamento di bilancio.

Le riduzioni del Fondo in questione sono state, tuttavia, parzialmente compensate dagli importi derivanti da eccedenze di gestione, realizzatesi negli esercizi precedenti e assegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rendendo così possibile l'erogazione dei benefici ai familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.

Inoltre – nel ricordare che l'ultima relazione annuale dell'INAIL evidenzia una tendenziale diminuzione degli infortuni sul lavoro – voglio sottolineare il costante impegno del Governo e in particolare del Ministero che rappresento per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e garantire a tutti la possibilità di lavorare senza ledere i diritti fondamentali alla vita e alla salute.

Voglio da ultimo assicurare l'attenzione del Governo sulla necessità di garantire continuità alle misure di sostegno per i familiari delle vittime promuovendo ogni opportuna iniziativa volta a favorire la copertura finanziaria del Fondo in argomento, valutando eventualmente una diversa ripartizione tra capitoli da operare nell'ambito della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2015.

ALLEGATO 6

**5-03850 Prativiera e Molteni: Riconoscimento della Cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle Maglierie Manufat di Inverigo.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti – con il presente atto parlamentare – chiedono di conoscere le motivazioni che impediscono l'adozione del provvedimento di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori della società Maglierie Manufat Srl di Inverigo (CO).

A tal proposito rappresento che lo scorso 3 aprile la Società, a seguito della sentenza del Tribunale di Como che ne ha dichiarato il fallimento, ha presentato istanza di concessione di CIGS per il periodo 4 novembre 2013/3 novembre 2014 in favore di tutti i sessanta dipendenti occupati.

Nel corso dell'esame istruttorio, i competenti uffici del Ministero che rappresento, non avendo riscontrato nella documentazione prodotta dal curatore fallimentare né l'esistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività lavorativa né prospettive di salvaguardia anche parziale dei livelli di occupazione, hanno comunicato alla Società lo scorso 17 settembre i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Ricordo, infatti, che l'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 stabilisce che, nei casi di dichiarazione di fallimento, il trat-

tamento straordinario di integrazione salariale è concesso ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Faccio presente, inoltre, che il curatore fallimentare, in occasione dell'incontro svoltosi presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 2 ottobre, ha assicurato la produzione di documentazione idonea a superare i predetti motivi ostativi.

Tale documentazione, pervenuta ai competenti uffici lo scorso 17 ottobre è attualmente in corso di valutazione.

In conclusione, nel precisare che il ritardo lamentato nel presente atto parlamentare non è ascrivibile agli uffici del Ministero del lavoro, voglio comunque rassicurare i lavoratori, che attendono da tempo l'erogazione dello strumento di tutela al reddito, che l'attività istruttoria avviata dai competenti uffici del Ministero che rappresento sarà, oltre che accurata, completata tempestivamente.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano .....	253
---	-----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).	
Audizione del Ministro della salute Beatrice Lorenzin ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	253

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	254
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	257
---	-----

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 29 ottobre 2014.*

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.25 alle 10.10.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Inter-*

*viene il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).**

**Audizione del Ministro della salute Beatrice Lorenzin.**  
*(Svolgimento e rinvio).*

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il parere alla Commissione Giustizia, sul disegno di legge C. 2681, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 132/2014, recante « Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile ».

Da, quindi, la parola, alla relatrice, on. Piazzoni, per lo svolgimento della relazione.

Ileana Cathia PIAZZONI (Misto-LED), *relatore*, fa presente che la Commissione Affari Sociali è chiamata a formulare il parere sulla parte di competenza del disegno di legge n. 2681, approvato con modificazioni dal Senato.

Si tratta di un provvedimento articolato diretto a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile, che riguarda i seguenti ambiti:

il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti (previsto dall'articolo 1);

la convenzione di negoziazione assistita, quale accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati (prevista dagli articoli 2-13); sono disciplinate inoltre alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio;

ulteriori semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio, con la possibilità per i coniugi di concludere un accordo davanti al sindaco (previste dall'articolo 12);

misure per la funzionalità del processo civile di cognizione, concernenti la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati (previste dagli articoli 13-16);

la tutela del credito e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, ecc. (misure contenute negli articoli da 17 a 20);

il procedimento di tramutamento dei magistrati (disciplinato dall'articolo 21).

Osserva quindi che nel corso dell'esame, il Senato ha introdotto due nuovi articoli concernenti l'impignorabilità dei

depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche (previsto dall'articolo 19-bis) e il ripristino degli uffici del giudice di pace a Ostia (Roma) e Barra (Napoli) (previsto dall'articolo 21-bis). Il Senato ha inoltre soppresso gli articoli 7 (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro) e 15 (Dichiarazioni rese al difensore nel processo civile).

Le disposizioni che rientrano nella competenza della Commissione Affari Sociali si individuano negli articoli 6 e 12, che introducono rispettivamente una particolare forma di convenzione di negoziazione assistita finalizzata alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, che dovrebbe avere effetti complementari rispetto alla prima.

Le disposizioni in questione sono state oggetto di un approfondito esame da parte della Commissione Giustizia del Senato e di importanti modifiche che riguardano nello specifico le parti di sostanziale competenza di questa Commissione.

Per quel che riguarda la convenzione introdotta dall'articolo 6, il comma 1, a seguito di una modifica apportata dal Senato, precisa che quest'ultima deve essere assistita da almeno un avvocato per parte, puntualizzando la formulazione originaria.

Il comma 2, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede in particolare un obbligatorio passaggio giudiziale dell'accordo di negoziazione assistita.

Nel testo originario del decreto-legge, la disposizione vieta il ricorso alla convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Il nuovo comma 2, invece, prevede due ipotesi: il procedimento in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di

handicap grave o economicamente non autosufficienti e quello in presenza degli stessi.

Nel procedimento in presenza dei figli, l'accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente. Il pubblico ministero lo autorizza quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli. In caso contrario, l'accordo è trasmesso entro 5 giorni dal PM al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede « senza ritardo ».

Altra novità rispetto al testo iniziale consiste nel fatto che anche l'accordo concluso in assenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, debba essere trasmesso al PM che, se non ravvisa irregolarità, concede agli avvocati il nullaosta per la trasmissione dell'accordo stesso agli uffici di stato civile competenti, come previsto dal comma 3. La conclusione dell'accordo a seguito della convenzione è pienamente sostitutiva e produce quindi gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. A seguito di una ulteriore modifica introdotta dal Senato, viene precisato che l'accordo deve dare atto che gli avvocati, anche in assenza di figli, hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di ricorso alla mediazione familiare (il tentativo di conciliazione è obbligatorio nell'ordinario procedimento giudiziale), e hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ognuno dei genitori.

Sulla base di quanto stabilito dal comma 3 è fatto quindi obbligo all'avvocato di trasmettere entro dieci giorni copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto (se religioso).

Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa, ridotta nell'entità da una modifica del Senato, a carico degli avvocati inadempienti agli obblighi di trasmissione, per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'ordinamento dello stato civile.

Con il comma 5 si interviene infine su alcuni articoli – 49, 63 e 69 – del regolamento di stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) per coordinare la disciplina vigente con quanto previsto dalle disposizioni in commento.

La disposizione aggiunge gli accordi tra coniugi raggiunti con la convenzione di negoziazione assistita oppure autorizzati dal PM (ai sensi del nuovo comma 2) tra gli atti di cui deve esser data notizia nella documentazione tenuta dagli uffici di stato civile.

Come già annunciato, l'articolo 12 introduce una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.

Oltre che davanti ad avvocati, viene infatti garantita dall'articolo 12 la possibilità di concludere dinanzi al sindaco (individuato puntualmente da una modifica apportata al Senato quale ufficiale dello stato civile) del comune di residenza di uno dei coniugi (ovvero di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio) un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il Senato ha previsto l'espresso riferimento all'assistenza facoltativa di un avvocato nell'accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'indicata disciplina non può essere applicata in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (comma 2). Il Senato ha precisato che, per la gravità dell'handicap ci si debba riferire alle situazioni indicate dall'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 (si è, quindi, in presenza di handicap «grave» quando si

renda «necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione»), senza tuttavia inserire tale precisazione anche all'articolo 6. Su tale punto, pertanto, invita la Commissione a riflettere sulla opportunità di apporre una osservazione al parere da rendere alla Commissione di merito.

Riguardo alla procedura, il comma 3 stabilisce che il sindaco dovrà sostanzialmente ricevere la dichiarazione personale delle due parti sulla loro volontà di concludere l'accordo sulla base delle condizioni concordate. Appena ricevute le dichiarazioni, l'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dalle parti; anche in questo caso una modifica del Senato ha previsto la possibilità, per queste ultime, di farsi assistere da un avvocato.

L'accordo concluso davanti al sindaco – che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (possibili invece nella negoziazione assistita in relazione alla specifica competenza professionale dell'avvocato) – tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali. In particolare gli effetti dell'accordo avranno luogo (anche ai fini dei 3 anni necessario per il divorzio) dalla data dell'atto contenente l'accordo sottoscritto dai coniugi e non più dalla comparizione innanzi al tribunale.

Una modifica del Senato prevede un ulteriore adempimento procedurale per la conferma dell'accordo che riguardi condizioni concordate di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio. Il sindaco, infatti – nei casi di accordo – dovrà invitare i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni per la conferma dell'accordo, anche ai fini degli adempimenti relativi all'aggiornamento dei registri di stato civile (di cui al successivo comma 5). La mancata comparizione è motivo di mancata conferma dell'accordo.

La pausa di riflessione di 30 giorni è, invece, esclusa per l'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

I commi 4 e 5 dell'articolo 12 contengono disposizioni di coordinamento mentre l'ultimo comma stabilisce il regime fiscale degli accordi sottoscritti. Il comma 4 adegua il contenuto dell'articolo 3, comma 1, della legge 898/1970 sul divorzio (casi in cui uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) integrandolo con le nuove possibilità offerte dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge. Con il comma 5 si apportano modifiche al regime delle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio (articoli 49, 63 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, TU stato civile) analoghe a quelle previste dall'articolo 6 sulla negoziazione assistita.

Inoltre il comma 6 integra la tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) con un nuovo punto 11-*bis* che stabilisce che il diritto fisso spettante ai Comuni all'atto del perfezionamento dei nuovi accordi (di separa-

zione, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

Il comma 7 prevede infine che la nuova disciplina descritta trovi applicazione decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Si riserva in conclusione di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.55.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	259
5-03477 Cenni: Sulle semine illegali di mais transgenico in comune di Mereto di Tomba (Udine) .....	259
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	264
5-02209 Pili: Sulla crisi della zootecnica ovina e suinicola della Sardegna determinata dalle epidemie di <i>blue tongue</i> e di peste suina africana .....	259
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	266
5-03179 Mucci: Iniziative per il conseguimento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile nell'ambito della politica comune della pesca .....	259
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	269

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	260
7-00268 Bernini e 7-00249 Cenni: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00085</i> ) .....	260
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di testo unificato)</i> .....	271
<i>ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	277
7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli e 7-00477 Benedetti: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP) ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ).	
7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP), con riferimento al rendimento massimo sostenibile ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	261
<i>ALLEGATO 6 (Seconda riformulazione della risoluzione 7-00454)</i> .....	283
<i>ALLEGATO 7 (Riformulazione della risoluzione 7-00472 Venittelli)</i> .....	285
7-00450 Zanin: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati.	
7-00500 Caon: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	261

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015 ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	262
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	263
---	-----

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche

agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-03477 Cenni: Sulle semine illegali di mais transgenico in comune di Mereto di Tomba (Udine).**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), replicando, manifesta un apprezzamento sincero e convinto per la corposa risposta, che testimonia anche che il Ministero si sta muovendo, anche nella direzione di una nuova regolamentazione, coerente con le scelte del Governo e del Parlamento, in relazione alle quali giungono segnalazioni e richiami da parte degli operatori del settore. Deve purtroppo segnalare la circostanza di altri agricoltori che stanno procedendo a nuove semine illegali: si augura pertanto che queste iniziative possano essere fermate in tempo per evitare contaminazioni. A tal scopo auspica un utilizzo adeguato del Corpo forestale, e a tale riguardo un'approfondita riflessione sull'annunciata sua riorganizzazione, oggetto di provvedimenti all'esame della Commissione.

**5-02209 Pili: Sulla crisi della zootecnica ovina e suinicola della Sardegna determinata dalle epidemie di blue tongue e di peste suina africana.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro PILI (Misto), replicando, non può dichiararsi soddisfatto della risposta

del Governo, che avrebbe totalmente omesso di intervenire con un'efficace campagna antiparassitaria, in assenza o in presenza di risposte inadeguate da parte delle autorità preposte, tra le quali la Regione. Tale chiara omissione del Governo non ha consentito di risolvere strutturalmente un problema che, se affrontato con gli adeguati controlli avrebbe potuto essere risolto. Il Governo infatti avrebbe potuto commissariare le strutture pubbliche preposte al contrasto delle patologie. Si domanda pertanto se tale situazione sia frutto di mere incapacità a risolverla o se si sia in presenza di fattispecie rilevanti per l'ordinamento.

**5-03179 Mucci: Iniziative per il conseguimento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile nell'ambito della politica comune della pesca.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mara MUCCI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta visto l'indirizzo del Governo a ricercare la sostenibilità dello sforzo di pesca e alla conservazione del patrimonio ittico, avendo riguardo alle esistenti criticità relativamente ad alcune specie ittiche, ma lamenta il mancato supporto del Governo per quelle azioni portate avanti dalla sua parte politica e tese a creare un sistema stabile con una programmazione degli interventi. Osserva infatti che in assenza di una chiara programmazione altre specie ittiche potrebbero entrare in crisi e correre seri rischi per la loro sopravvivenza.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.05.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 29 ottobre 2014 — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.*

**La seduta comincia alle 14.05.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-00268 Bernini e 7-00249 Cenni: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00085).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 ottobre scorso, avendo concluso il ciclo di audizioni programmate, così come convenuto, si è stabilito di proseguire congiuntamente la discussione delle due risoluzioni.

Massimiliano BERNINI (M5S) illustra una proposta di testo unificato delle due risoluzioni, che raccolgono anche richieste e impegni avanzati dalla sua parte politica (*vedi allegato 4*).

Susanna CENNI (PD) nel rivolgere apprezzamento per il lavoro comune che ha condotto alla redazione di un testo unitario invita i colleghi a votare a favore del nuovo testo.

Il viceministro Andrea OLIVERO nel rendere il parere favorevole sul testo unificato invita i presentatori a modificare alcune parti degli impegni.

Massimiliano BERNINI (M5S) accetta le riformulazioni proposte, ma esorta il Governo a valutare con il massimo rigore possibile la possibilità di intervenire, poiché la proliferazione dei cinghiali sta innescando gravi tensioni sociali, che occorrerebbe prevenire per quanto possibile.

Susanna CENNI (PD) accetta le riformulazioni proposte, ma invita il Governo a valutare seriamente il novero degli impegni richiesti, essendo molto atteso l'intervento del Governo proprio dai cittadini su cui pesa maggiormente il peso di tale situazione.

Chiara GAGNARLI (M5S) ricorda in ogni caso che è compito del Governo far rispettare il dettato costituzionale che sancisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e come tale va tutelato e chiede pertanto che il Governo si impegni veramente e non solo si sforzi di valutare il novero degli impegni.

Mino TARICCO (PD) confida nella capacità di riportare al Governo il contenuto del dibattito. Rimarca infatti che, senza ricordare la realtà dell'incidentalità stradale causata dalla fauna selvatica, come sia assolutamente necessario un impegno forte del Governo su tale materia a fronte di un significativo bisogno manifestato dai cittadini.

Roberto CAON (LNA) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo. Osserva peraltro che non andrebbe tralasciata la possibilità di demandare alle associazioni venatorie, incentivandole, di intervenire in tali situazioni.

Il viceministro Andrea OLIVERO ritiene di poter venire incontro almeno su un punto rispetto alle istanze della Commissione. In particolare, propone che il quarto impegno sia riformulato nel senso

di sostituire le parole: « ad assumere tutte le iniziative normative » con le seguenti: « ad assumere ogni possibile iniziativa normativa ».

Massimiliano BERNINI (M5S) accoglie la formulazione proposta.

Susanna CENNI (PD) si dichiara concorde.

Franco BORDO (SEL) dichiara l'astensione del proprio gruppo sul testo unitario, da cui risulta un disimpegno del Governo su quanto richiesto, visto che, per i soggetti danneggiati non c'è un impegno serio del Governo. Ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe poter impegnare il Governo sugli indirizzi di politica in materia agricola.

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00085 (*vedi allegato 5*).

**La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 15.35.**

**7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli e 7-00477 Benedetti: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP).**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

**7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP), con riferimento al rendimento massimo sostenibile.**

*(Discussione e rinvio).*

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 ottobre scorso si è proceduto all'illustrazione delle risoluzioni, cui ha seguito l'intervento del Governo.

Avverte che sul medesimo argomento è stata presentata anche la risoluzione 7-00491 Franco Bordo. Propone pertanto che, non vi sono obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

Silvia BENEDETTI (M5S) presenta una riformulazione della sua risoluzione 7-00454 (*vedi allegato 6*).

Adriano ZACCAGNINI (SEL), cofirmatario della risoluzione 7-00491 Bordo, rinvia al contenuto della risoluzione.

Laura VENITTELLI (PD) presenta e illustra una riformulazione della sua risoluzione 7-00472 (*vedi allegato 7*).

Il viceministro Andrea OLIVERO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame per esprimere una compiuta valutazione sui testi riformulati delle risoluzioni.

Luca SANI, *presidente*, rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00450 Zanin: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati.**

**7-00500 Caon: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

Luca SANI, *presidente*, avverte che sul medesimo argomento è stata presentata anche la risoluzione 7-00500 Caon. Propone pertanto che, non vi sono obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

Roberto CAON (LNA) illustra gli impegni della propria risoluzione, sottolineando, in particolare, quello relativo all'utilizzo di tecniche innovative.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) annuncia la presentazione di una risoluzione in materia da parte del proprio gruppo. Chiede altresì se risponde a verità il fatto che il

Governo si stia apprestando a intervenire sulla materia con un proprio decreto, il che vanificherebbe il lavoro della Commissione sulle risoluzioni in esame. Ritiene pertanto opportuno che si concluda al più presto l'esame della risoluzione o si attenda l'emanazione del provvedimento del Governo, al fine di avere un quadro più chiaro della situazione.

Il viceministro Andrea OLIVERO, nel rilevare che gli interventi in materia sono di competenza congiunta tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, conferma che il Governo è ormai prossimo a intervenire sulla materia con un proprio provvedimento. Rileva al riguardo che alcune osservazioni contenute nella risoluzione dell'onorevole Caon e relative alla riproposizione della questione nell'ambito dell'Unione europea rappresentano elementi aggiuntivi rispetto all'ambito di intervento del Governo, per cui ritiene che la Commissione potrebbe utilmente proseguire il proprio lavoro concentrandosi proprio su tali aspetti.

Roberto CAON (LNA) fa presente che l'inquinamento da nitrati, addebitato all'attività agricola e dell'allevamento, dovrebbe essere oggetto di un approfondimento poiché tale correlazione non sembra essere così scontata come sembra.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

**La seduta comincia alle 14.25.**

#### **Sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.**

*(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).*

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) dichiara che il proprio gruppo è pronto alla votazione del documento conclusivo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede un rinvio per la contemporanea iniziativa del deputato Taricco, che sta impegnando alcuni deputati del gruppo.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ricorda che alle 14.30 il Ministro Martina è atteso a un'audizione in Commissione anticontraffazione.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ricorda che secondo l'ordine del giorno si sarebbe potuto procedere a votazioni.

Luca SANI, *presidente*, propone un rinvio anche per consentire una più larga partecipazione.

Franco BORDO (SEL), considerata la indisponibilità del Governo e della maggioranza, dai numeri evidentemente limitati, manifesta la volontà di partecipare all'audizione del Ministro ricordata dal collega Russo, per cui chiede che l'alternativa sia tra un rinvio di almeno qualche giorno e la votazione immediata.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che il collega Bordo sia giunto a

conclusioni opposte rispetto alle premesse del proprio intervento.

Luca SANI, *presidente*, propone un rinvio a domani.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ricorda di aver sollecitato un'audizione del Presidente Monti con riferimento a tale argomento.

Luca SANI, *presidente*, nel ricordare che il ciclo di audizioni si è concluso da tempo invita nuovamente i colleghi a far pervenire eventuali osservazioni in

merito alla proposta di documento conclusivo.

**La seduta termina alle 14.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-03477 Cenni: Sulle semine illegali di mais transgenico in comune di Mereto di Tomba (Udine).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione cui mi accingo a rispondere, concernente la semina di mais transgenico MON810 in Friuli Venezia Giulia e su tematiche correlate, preciso che con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è stato completato il quadro normativo del decreto interministeriale 12 luglio 2013, per quanto concerne le misure sanzionatorie.

In particolare, l'articolo 4, comma 8, del citato decreto, prevede il pagamento di una multa da 25.000 a 50.000 euro per chiunque violi i divieti di coltivazione introdotti, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002.

Altresì, il contravventore è tenuto a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate nonché alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

Ciò posto, riferisco che nel corso della scorsa campagna di semina, nei mesi di luglio e agosto, il Corpo forestale statale e regionale, su delega della procura della Repubblica di Udine e di Pordenone, ha posto sotto sequestro i terreni nei comuni di Colloredo di Monte Albano (UD), Vivaro (PN) e di Panna (PN), dove erano state impiantate coltivazioni di mais MON810 transgenico, in violazione del divieto di coltivazione, imposto dal decreto interministeriale 12 luglio 2013 e, parallelamente

al provvedimento nazionale, dalla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2014.

Nella fattispecie, preciso che il Corpo forestale dello Stato ha operato in conformità alle suddette disposizioni penali nei confronti dei soggetti responsabili.

Inoltre, in attuazione della legge regionale, lo scorso 19 luglio, il Corpo forestale regionale, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e della procura della Repubblica di Udine, ha disposto la distruzione delle piantagioni illegali nel comune di Colloredo di Monte Albano (UD).

Evidenzio, peraltro, che la regione Friuli-Venezia Giulia, nel mese di marzo 2014, ha notificato alla Commissione europea lo schema di disegno di legge regionale relativo a « Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura) », approvato dalla Giunta regionale il 7 marzo 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della direttiva 98/34/CE, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico.

La citata amministrazione regionale con il suddetto schema di legge ha inteso introdurre l'esclusione di coltivazione di mais GM dal territorio regionale e prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato rispetto dell'esclusione.

In data 2 luglio 2014 sul sito *web* della regione Friuli-Venezia Giulia è stato reso noto che il Ministero dello sviluppo economico ha informato la regione circa il fatto che, non essendo giunta né dall'Unione europea né dagli Stati membri

alcuna osservazione in merito allo schema della suddetta legge regionale, nell'arco dei tre mesi previsti dall'articolo 9, comma 1, della direttiva 98/34/CE, intervenendo il silenzio-assenso, la legge regionale poteva essere adottata.

Le richieste disposizioni sono state quindi introdotte ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 15, che ha inserito l'articolo 2.1 nella legge regionale n. 5 del 2011.

Tale norma regionale costituisce il primo esempio in Italia di norma tecnica con la quale viene dimostrata l'inapplicabilità delle misure di coesistenza sul territorio interessato da cui poi scaturire il diniego di coltivazione e può rappresentare un utile precedente anche per altre regioni interessate dalla problematica, fino a quando non sarà adottata e recepita la direttiva che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio.

Rilevo, inoltre che a livello europeo, al fine di disporre di norme giuridiche che rispondano alla questione sulla coltivazione degli OGM in modo efficace, definitivo e in linea con la politica nazionale perseguita sinora per il settore agroalimentare, il Governo, in occasione del semestre di Presidenza italiana, sta promuovendo il proseguo dei lavori sulla proposta

di direttiva che, modificando la direttiva 2001/18/CE, consentirà agli Stati membri di decidere in modo autonomo sulla coltivazione di OGM nel proprio territorio.

Detta proposta, dopo l'accordo politico raggiunto in Consiglio ambiente il 12 giugno scorso, è in procinto di essere sottoposta in seconda lettura al Parlamento europeo. Il Governo, in ogni caso, si sta impegnando a livello europeo affinché essa possa entrare in vigore all'inizio del prossimo anno.

In attesa della versione definitiva del testo, preciso che uno degli aspetti più importanti su cui gli Stati membri hanno trovato un accordo comune è rappresentato dalla possibilità di intervenire sia durante la fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, nel caso di OGM non ancora autorizzati, sia sulle autorizzazioni già rilasciate.

La proposta di direttiva prevede che le restrizioni dell'ambito geografico di coltivazione vengano stabilite principalmente sulla base di ragioni socio-economiche e di politica agricola e ambientale che si aggiungeranno agli aspetti di sicurezza ambientale e sanitaria valutati nel corso dell'attuale procedura di valutazione di rischio, così come previsto dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829 del 2003.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-02209 Pili: Sulla crisi della zootecnica ovina e suinicola della Sardegna determinata dalle epidemie di *blue tongue* e di peste suina africana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le problematiche evidenziate dall'interrogante, connesse alla diffusione di talune patologie tra gli ovini e i suini della Sardegna (note come *blue tongue* e peste suina africana), rientrano principalmente nelle specifiche competenze del Ministero della salute.

Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite dalla predetta amministrazione, e per quanto di competenza evidenzio quanto segue.

Preciso, anzitutto, che l'unico mezzo di controllo che può essere utilizzato per combattere la cosiddetta *blue tongue* e, soprattutto, che ha dimostrato garanzie di successo è la vaccinazione dell'intera popolazione recettiva composta, non solo, da ovini e caprini (che possono sviluppare la malattia e ammalarsi), ma anche dai bovini che, pur non presentando la malattia, sono pericolosi serbatoi d'infezione e possono perpetuare efficacemente la trasmissione e la persistenza del virus nel territorio.

Il tipo di vaccino utilizzato in Italia e in Europa, tuttavia, richiede interventi ripetuti per garantirne la massima efficacia. Peraltro, avendo rilevato come la Sardegna presenti le condizioni ecologiche e climatiche ideali per il mantenimento dell'infezione, appare evidente che, in assenza di una pratica continua, costante e attenta di vaccinazione, l'infezione e le conseguenti forme cliniche sono destinate a ripresentarsi.

Infatti, dopo l'iniziale quasi scomparsa dei focolai della malattia nel 2003, l'inco-

stante replica del programma vaccinale ha determinato la ricomparsa della malattia nel 2012.

Peraltro, nonostante le comunicazioni alle autorità regionali da parte della competente Unità di crisi nazionale, la regione Sardegna non ha programmato in tempo utile né attuato, fino a dicembre 2013, alcuna campagna di vaccinazione che, dal 2012, come previsto dal Piano di sorveglianza nazionale presentato e approvato dalla Commissione europea, è a carattere facoltativo.

Infatti, solo dopo l'emergenza epidemica del 2013 la regione Sardegna ha disposto una campagna di vaccinazioni, immunizzando 1.797.832 animali di cui 1.759.811 ovini e 35.779 bovini.

Mi preme inoltre far presente che il sistema di sorveglianza posto in atto dal Ministero della salute, basato sull'utilizzo di una rete di « animali sentinella », svolge efficacemente anche il compito di monitorare continuamente e in modo precoce la diffusione di tale virus sul nostro territorio nazionale.

Riguardo al virus della peste suina africana, la cui diffusione in Sardegna ha portato all'introduzione, a livello europeo, del divieto di esportare fuori regione le carni suine ivi prodotte (con pesanti conseguenze economiche per il comparto produttivo regionale), vorrei far presente che, da qualche anno, è stato attivato un processo di qualificazione e valorizzazione di questo tipo di allevamento tradizionale fondato sull'attività del Registro

anagrafico, tenuto dall'Associazione nazionale allevatori suini e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che permette la salvaguardia della razza autoctona sarda.

L'attività del Registro ha come finalità la conservazione del patrimonio di biodiversità della razza autoctona sarda che, a tal fine, deve essere allevata in modo controllato in appositi allevamenti all'aperto dotati dei requisiti strutturali e organizzativi che garantiscano la piena tracciabilità e la salute degli animali ed impediscano la diffusione di epidemie quali la peste suina.

L'attività del Registro anagrafico, unitamente ad una puntuale ed efficace applicazione della normativa sanitaria in vigore per il controllo e l'eradicazione della malattia, rappresenta un importante strumento per regolamentare l'attività di numerose aziende suinicole sarde che praticano l'allevamento estensivo e per garantire l'adozione di efficaci standard di sicurezza sanitaria all'interno di queste realtà allevatoriali.

Nell'ottica di dover utilizzare tutti gli strumenti e le risorse disponibili per giungere ad una definitiva soluzione del problema, ritengo opportuno il consolidamento dell'attività del Registro anagrafico per la razza Sarda perché può contribuire a superare la piaga dell'abusivismo e a creare le condizioni per un sano sviluppo economico dell'allevamento suinicolo estensivo.

Premesso quanto sopra, preciso che le epizootie sono ammissibili all'assicurazione agricola agevolata da contributo pubblico. Pertanto, gli interventi compensativi *ex post* previsti, a favore degli allevatori, dal decreto legislativo n. 102 del 2004 attraverso il Fondo di solidarietà nazionale, possono essere attivati, in deroga al Piano assicurativo, solo qualora si accerti l'impossibilità di sottoscrizione delle coperture agevolate per l'assenza di offerta assicurativa da parte delle compagnie.

La regione Sardegna, comunque, non ha formalizzato alcuna richiesta in tal senso.

Inoltre, gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 stabiliscono che «gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizootie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale».

Infatti, le misure di aiuto destinate alla semplice compensazione a favore degli agricoltori delle perdite subite, che non prevedono nessuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte, sono considerate come meri aiuti al funzionamento, incompatibili con i principi europei.

Pertanto, l'attivazione di un regime di aiuto nel senso richiesto dovrà rispettare le disposizioni europee ed essere preventivamente notificato alla Commissione.

In ogni caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è sempre impegnato alla difesa e valorizzazione delle produzioni nazionali in generale e quelle del settore ovino in particolare, di cui la Sardegna è il territorio con la maggiore produzione.

In particolare per il settore ovino sardo, caratterizzato da sistemi di allevamento estensivi o semi estensivi, le linee guida della riforma della PAC tendono a premiare tali tipi di produzione.

Pertanto, le misure previste dall'articolo 68 del Regolamento n. 73 del 2009, oltre a diffondere l'utilizzo di riproduttori ovis resistenti alla scrapie e a favorire la certificazione degli agnelli IGP (agnello sardo, abbacchio romano) sono dirette anche a premiare l'allevamento estensivo.

Nell'anno 2013, le risorse messe a disposizione sono state completamente utilizzate e gli interventi previsti hanno

favorito la qualificazione della produzione del prodotto agnello IGP che stenta a decollare.

Purtroppo nell'estate del 2013 c'è stata una recrudescenza della *blue tongue* che ha messo in crisi molti allevamenti colpiti dalla malattia.

Al riguardo evidenzio che, a seguito della crisi della zootecnia, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha istituito il Tavolo di filiera zootecnica e in quella sede potranno essere concordare le azioni per il rilancio di sistema agropastorale sardo.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-03179 Mucci: Iniziative per il conseguimento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile nell'ambito della politica comune della pesca.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere concerne talune iniziative da intraprendere a tutela della pesca.

Al riguardo vorrei preliminarmente far presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto della necessità di tutelare le biodiversità marine nonché di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche (sotto il profilo economico, ambientale e sociale) è costantemente impegnato all'individuazione delle attività prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera pesca.

Tale intento, come ovvio, è necessariamente informato al rispetto dei tempi e degli indirizzi dettati dalle numerose direttive europee che trattano, a livello sovranazionale, le tematiche afferenti la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, perseguendo le medesime finalità.

In tale contesto, i competenti organismi internazionali tengono in considerazione i richiami dell'Amministrazione italiana alla « dimensione sociale del settore della pesca », prevedendo la possibilità di un approccio graduale ai principi della Politica comune della pesca, differenziandoli a seconda delle varie attività di pesca, in modo coerente con i principi del rendimento massimo disponibile (MSY) e della cosiddetta « organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

e dell'acquacoltura » di cui al Regolamento n. 1379 del 2013.

In particolare, recependo in larga misura le richieste avanzate, detti Organismi hanno stabilito che l'arresto temporaneo delle attività di pesca sarà inserito nella lista delle misure tecniche ritenute valide ai fini della protezione delle risorse ittiche. Inoltre, l'obbligo di sbarco di tutte le catture, ovvero il divieto di rigetto in mare, sarà applicato solo alle specie per le quali è già fissata una taglia minima di cattura, con un margine di tolleranza pari al 5 per cento delle catture totali. Il nuovo obbligo di sbarco sarà operativo secondo un calendario differenziato a partire dal 2015 e sino al 2019, come nel caso delle specie demersali del Mediterraneo.

Il criterio del rendimento massimo sostenibile (MSY) entrerà in vigore dal 2015 per tutti gli *stock* per i quali sono già a disposizione sufficienti dati scientifici. Per tutte le altre specie, invece, la scadenza sarà prolungata ma, in ogni caso, non andrà oltre il 2020.

Con riferimento alle catture multispecifiche, come quelle che prevalgono nel Mediterraneo, il Consiglio ha invece convenuto che il rendimento massimo disponibile dovrà essere attuato tenendo conto delle interazioni nella gestione delle diverse specie interessate, in modo da concentrare l'attenzione solo su quelle in maggiore sofferenza biologica.

Mi preme infine evidenziare che il Governo, al fine di porre in essere tutte le necessarie iniziative ed offrire adeguate prospettive all'intera filiera ittica, ha ap-

prontato un primo piano d'azioni che comprende, tra l'altro, l'utilizzo ottimale delle risorse europee attualmente disponibili. La fase d'avvio della nuova Politica comune della pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP) sono pertanto costantemente monitorati a garanzia dello sviluppo sostenibile del settore, tenuto conto degli aspetti ambientali, ecologici e sociali.

Ad ogni buon conto, considerata altresì la primaria necessità di contenere ogni fenomeno di illegalità nel settore della pesca, continueremo ad assicurare il nostro impegno finalizzato ad adottare adeguate misure volte ad attenuare le proce-

dure di *follow up* in sede d'implementazione delle nuove regole della Politica comune della pesca.

Per quanto attiene, infine, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2014) 388 in tema di possibilità di pesca per il 2015, evidenzio che gli obblighi informativi e di trasparenza connessi alla pertinente procedura di consultazione sono di esclusiva competenza e responsabilità della Commissione europea. Pertanto, tutte le eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati devono essere formalizzate *on line* sul sito della stessa Commissione che pone in essere successivamente tutti gli adempimenti conseguenti.

## ALLEGATO 4

**Risoluzioni 7-00249 Cenni e 7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica.****PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO**

La XIII Commissione,

premesso che:

l'agricoltura rappresenta uno dei settori maggiormente incisivi sulla bilancia commerciale del Paese, una delle voci principali di *export* e di produzioni di eccellenza capace di essere, anche nella grave e perdurante crisi economica ed occupazionale, un comparto anticiclico di irrinunciabile valenza;

da anni le rilevanti criticità determinate dai danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvaticata, hanno assunto dimensioni allarmanti, con gravi ripercussioni che incidono inevitabilmente, oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole (in particolare delle aziende di medie e piccole dimensioni che vedono compromesso gran parte del reddito ed interessando produzioni di grande qualità ed eccellenza come il settore vitivinicolo) e compromettendo in vaste aree l'equilibrata ed integrata coesistenza sostenibile tra attività umane e specie animali;

la necessità di affrontare e risolvere il problema è stata, nel corso degli anni, sollecitata dalle associazioni agricole di categoria, dagli enti locali territoriali e dalla Conferenza delle regioni;

il fenomeno dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche continua ad avere i connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di iniziative da parte delle istituzioni pubbliche,

volte a prevedere un sistema adeguato di efficaci misure preventive e di contrasto;

dal punto di vista giuridico la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, così come disposto dalla legge n. 157 del 1992;

sempre la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle regioni la competenza in materia di normativa, di programmazione e gestione dell'attività venatoria (nel rispetto dei principi generali della legislazione quadro nazionale e delle norme internazionali recepite), che hanno per lo più normato ed attivato in materia le amministrazioni provinciali e gli ATC determinando attività di prevenzione e di prelievo della fauna presente in eccesso;

tali attività sembrano non risultare sufficientemente efficaci e, secondo quanto segnalato da numerose amministrazioni locali, pare essere divenuto più complesso ed in alcuni casi quasi inapplicabile, l'iter previsto dalla legge per giungere ai prelievi (province, regioni, Ispra, Atc);

alla luce di queste difficoltà e per contrastare e prevenire tale fenomeno sono state effettuate numerose e diversificate iniziative parlamentari, che hanno interessato vari gruppi politici, sia nella XVI che nell'attuale legislatura. Sul tema sono state infatti presentati atti di sindacato ispettivo, risoluzioni, proposte di legge ed avviate approfondite indagini conoscitive;

secondo le stime le perdite economiche causate dalla fauna selvatica alle

colture, la maggior parte delle quali riconducibili ai cinghiali, sono indicate, da alcune associazioni di categoria, in oltre 70 milioni di euro annui (in molti casi rimborsati solo parzialmente);

sussiste comunque una palese difficoltà a reperire dati ufficiali ed aggiornati sui danni provocati dalla fauna selvatica. A livello nazionale infatti non esiste ad oggi un « database » complessivo con dati qualitativi e quantitativi provocati dalla fauna selvatica. Possiedono « database » le regioni Toscana, Piemonte, Emilia Romagna ed Umbria;

nel mese di novembre 2010 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha prodotto un documento relativo ad una indagine conoscitiva sui danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche relative al periodo (2005-2009). Da tale documento sono emerse, in sintesi, le seguenti indicazioni:

a) i danni causati dalla fauna selvatica sono ingenti e presenti in tutte le regioni, anche se sono differenziati in ragione del territorio, delle colture presenti e delle specie che li causano;

b) le specie animali che procurano danni sono in particolare: cinghiale, capriolo, daino, lepre, fagiano, storno, lupo, nutria;

c) le percentuali significative dei danni sono provocate dalle tre specie maggiormente immesse a scopo venatorio: cinghiale, lepre e fagiano;

d) i maggiori danni sono stati registrati alle coltivazioni, in particolare modo alle produzioni erbacee (oltre 40 milioni di euro) ed alle produzioni arboree (circa 16 milioni di euro);

e) i danni interessano anche la zootecnia ed i veicoli stradali a seguito di incidenti causati da animali selvatici;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sollecitato in numerose occasioni il Governo a dare completa attuazione alle disposizioni conte-

nute all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), che dispone il trasferimento, da ripartire tra le regioni per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale a decorrere dall'anno 2004, di una somma pari al 50 per cento dell'introito derivante dall'applicazione della tariffa sulle concessioni governative relative alle licenze di porto di fucile a uso caccia. Maggiori risorse, a giudizio della conferenza, sarebbero inoltre di aiuto anche agli osservatori faunistici regionali per svolgere l'attività di monitoraggio degli habitat e della fauna selvatica nonché per i prelievi e per le deroghe;

nella XVI legislatura la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato un documento a conclusione dell'indagine conoscitiva sul « Fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche ». Nella relazione viene evidenziata:

a) la necessità di una analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno attendibile basata su dati certi, realizzata da un ente terzo qualificato e con protocolli scientifici adatti ai censimenti;

b) una rivalutazione, anche temporanea, dei criteri di immissione sul territorio di esemplari di fauna per le specie di cui è stato accertato uno squilibrio delle popolazioni che causa danni gravi alle popolazioni agricole;

c) la valorizzazione, da parte degli organismi pubblici competenti, di una interazione sinergica ed integrata con gli agricoltori ed i cacciatori, anche attraverso collaborazioni specifiche e progetti di filiera;

d) una puntuale individuazione delle aree da ritenersi vocate alla presenza faunistica e di quelle, invece, ove la presenza delle attività agro-silvo-pastorali impone la riduzione al minimo del numero di cinghiali, al fine di prevenire danni alle persone e cose, nonché alle attività che risultano essere quelle maggiormente colpite;

e) il concreto funzionamento delle aree contigue (articolo 32 della legge n. 394 del 1991) in modo che le stesse possano svolgere la loro funzione di « zona cuscinetto » tra l'area protetta ed il territorio in cui si esercita la caccia;

f) una maggiore attenzione alla prevenzione ed ai finanziamenti che questa comporta incoraggiando le amministrazioni locali competenti ad incentivare le aziende nella realizzazione di investimenti strutturali per la difesa dai danni;

appare quindi evidente che ogni strumento o azione efficace per contrastare adeguatamente tale fenomeno debba essere basato su una conoscenza capillare e certificata dei danni prodotti dalla fauna selvatica. La raccolta di questi dati necessita quindi di un protocollo rigoroso ed omogeneo. L'Ispra (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) sembrerebbe quindi rappresentare l'ente statale preposto di riferimento scientifico e di ricerca, per mettere a punto e coordinare, di concerto con i Ministeri competenti e gli enti locali di riferimento, un protocollo rigoroso, omogeneo ed efficace di raccolta dei dati per i danni causati dalla fauna selvatica; l'Ispra è stato infatti istituito con la legge n. 133 del 2008 e svolge anche le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, che erano di competenza dell'ex Ispra (Istituto nazionale per la fauna selvatica normato dalla legge n. 157 del 1992); l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province, aveva il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica; di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali; di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale; di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano; di col-

laborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità; di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali; di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome; di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome;

nonostante i danni interessino tutto il territorio nazionale il fenomeno ha colpito e colpisce in particolare rilevanza alcune regioni, ed in particolare Toscana, Piemonte, Liguria;

la gravità di tale problematica ha spinto ad esempio la regione Toscana, nei giorni scorsi e per voce dell'assessore all'agricoltura Gianni Salvadori, a chiedere al Governo italiano di farsi promotore nei confronti dell'Unione europea per favorire l'introduzione dello storno fra le specie cacciabili, dal momento che « dopo il cinghiale e il capriolo, è la specie che causa più danni all'agricoltura toscana », e numerose amministrazioni provinciali a scrivere allo stesso Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali segnalando la gravità di danni prodotti da cinghiali e caprioli, come evidenziato da Anna Maria Betti, assessore all'agricoltura e caccia della provincia di Siena e coordinatore Upi Toscana: « Le norme e i regolamenti in materia di gestione della fauna selvatica – ha dichiarato – non sono più adeguati alla situazione attuale e non consentono di mantenere densità sostenibili e giusto equilibrio fra le specie, con l'ambiente circostante e con l'attività agricola »,

in particolare, in Italia l'approccio ai problemi faunistici legati alla proliferazione dei suidi, è condizionato pesantemente da una burocrazia farraginosa e dalla sottovalutazione della dimensione sociale di questo fenomeno, valutato come una faccenda che riguarda solo i singoli agricoltori o allevatori, di fatto lasciati soli a fronteggiare un fenomeno e che in alcune aree del Paese, ha assunto dimensioni preoccupanti;

in particolare la diffusione delle popolazioni di cinghiale interessa molte aree del nostro Paese, anche quelle che per loro natura non ne erano vocate, come i pascoli di alta montagna, provocando gravissimi danni alla rinnovazione delle malghe che date le basse temperature ed il ciclo vegetativo molto breve, si rimarginano con molta difficoltà;

in particolare la proliferazione dei suidi è effetto ed al contempo causa dell'abbandono delle aree agricole e montane da parte delle popolazioni che oltre alla « sofferenza » dovuta alla recente crisi economica, subiscono gravi perdite della produzione che mina ulteriormente la sussistenza degli agricoltori e delle loro famiglie;

in particolare, tale proliferazione risulta particolarmente impattiva a causa dell'irrazionale introduzione a scopo venatorio di esemplari provenienti dal centro Europa che hanno pressoché soppiantato o contaminato incrociandosi, le specie autoctone quali la *Sus scrofa majori* in Maremma ed il *Sus scrofa meridionalis* in Sardegna, che morfologicamente ed etologicamente risultavano essere perfettamente integrate e in equilibrio con l'ambiente;

in particolare, a differenza di quanto si sia erroneamente ritenuto fino ad oggi, l'ordinaria attività venatoria, così come viene organizzata e gestita in Italia, non rappresenta una forma di controllo delle popolazioni di cinghiale, tantomeno può rappresentarlo un'estensione del periodo di prelievo (deregulation dei calendari venatori) o la concessione del prelievo in aree altrimenti protette. Altresì, l'attività venatoria ha determinato negli anni una destrutturazione della piramide delle classi di età, agevolando la riproduzione degli esemplari più giovani, abbattendo i capi adulti con più di due anni di età;

in particolare, i metodi di contenimento non cruento, quali le recinzioni meccaniche permanenti e le recinzioni elettrificate (Allegato 1, Metodi di prevenzione diretta dei danni da cinghiale, « Li-

nee guida per la gestione del Cinghiale », ISPRA) ed il trappolaggio per la successiva sterilizzazione farmacologica (Allegato 3, Sistemi di cattura del cinghiale), benché risolutive ed eticamente accettate, non trovano applicazione o perdono di efficacia a causa della mancanza di applicazione da parte degli enti territoriali preposti, di uno schema di piano per la programmazione degli interventi di controllo numerico del cinghiale nelle aree protette (Allegato 2, delle « Linee guida per la gestione del Cinghiale ») e della presenza di coadiutori ai piani di controllo numerico del cinghiale, formati secondo lo schema dell'Allegato 4 delle « Linee guida per la gestione del Cinghiale » dell'ISPRA;

in particolare, oltre all'ISPRA, altri enti come l'ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricoloforestale) della Toscana, hanno individuato sistemi di contenimento non cruenti delle popolazioni di cinghiali, come riportato nella pubblicazione « I danni causati dal cinghiale e dagli altri ungulati alle colture agricole. Stima e prevenzione », del 1999. Questi metodi purtroppo hanno trovato scarsa applicazione a causa dell'assenza di una pianificazione a livello territoriale da parte degli enti competenti, e per il fatto che i conduttori dei fondi debbano sobbarcarsi gli ingenti oneri economici necessari alla realizzazione degli interventi;

occorre evitare che si sia costretti ad affrontare in modo autonomo l'emergenza, ricorrendo all'abbattimento di capi in modo disorganico e in aperta infrazione delle norme costituzionali a tutela della fauna selvatica;

la legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992 e le singole leggi regionali ove emanate, istituiscono un fondo al fine di indennizzare i conduttori di aziende agricole che ne facciano richiesta documentata, con il consiglio regionale che ne regolamenta l'utilizzo. Tuttavia questo piano « no-fault » che dovrebbe rendere quasi scontato l'accoglimento delle domande di risarcimento, trova difficile o

impossibile applicazione nelle aree interessate dai danneggiamenti, a causa di lungaggini burocratiche, dell'estrema eterogeneità delle procedure per l'istruzione delle pratiche risarcitorie sul territorio nazionale, nella mancanza di un'assunzione di responsabilità da parte delle autorità degli enti preposti, e nella difficoltà di ottenere dei sopralluoghi condotti da personale qualificato, creando spesso contenziosi a cui corrispondono ulteriori oneri da parte degli agricoltori;

il mancato rilascio delle certificazioni del danno subito dalle aziende agricole, comporta la mancata registrazione del debito effettivo da parte della regione, ponendola nell'impossibilità di ottemperare al decreto-legge n. 35 dell'8 aprile 2013;

a seguito di inefficienze amministrative e difficoltà in sede applicativa, il diritto soggettivo al risarcimento che deve essere integrale, viene impugnato dal danneggiato presso il giudice ordinario per contestare l'applicazione dei criteri di liquidazione da parte delle PA, con tempi di attesa delle sentenze tali da ledere il diritto del soggetto privato, e che ingolfano ulteriormente il sistema giudiziario;

secondo le stime delle associazioni di categoria, la percentuale di danneggiamento da parte dei suidi, ha superato la soglia di tolleranza fissata al 4-5 per cento di perdita di prodotto, ingenerando un allarme sociale. Tra le regioni più colpite abbiamo il Lazio, con circa tre milioni di euro di danni nel solo 2013, soprattutto nei comprensori di Amatrice, Vallepietra, Bracciano, nel reatino e nel viterbese, la Valle d'Aosta, il Piemonte, le Marche, la Toscana, dove rappresentano il 66 per cento dei danni, nel Molise, in provincia di Campobasso, nell'oasi di monte Vairano e in altre regioni,

impegna il Governo

ad intraprendere urgentemente, secondo il principio che la tutela ambientale debba comunque conciliarsi con l'esercizio dell'attività d'impresa, tutte le iniziative

tecniche, organizzative e normative, sia in sede nazionale che in sede comunitaria, per contrastare e prevenire con efficacia il problema dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica e in particolare i danni dovuti alla proliferazione dei suidi prevedendo una maggiore sinergia con le regioni e le province autonome e con l'ISPRA;

ad istituire, mediante il concerto tra i Ministeri competenti, ISPRA, le regioni e le province autonome, un osservatorio permanente in grado di censire con puntualità, certezza e per mezzo di comprovati parametri tecnici e scientifici, i danni provocati dalla fauna selvatica su tutto il territorio nazionale e ad avviare, nell'ambito delle proprie competenze e di intesa con le regioni e le province autonome, un monitoraggio nazionale sull'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, e in particolare del comma 8, lettera *f*), al fine di valutare oggettivamente se siano state messe in atto tutte le misure previste dalla legislazione nazionale in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica agli agricoltori e di assicurarsi che si raggiungano dei risultati omogenei sul territorio nazionale così da garantire, al contempo, la tutela della fauna selvatica e il diritto degli agricoltori di essere risarciti in tempi rapidi e certi;

a verificare l'attuazione e la dotazione del fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 e a constatare se siano stati istituiti fondi regionali per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, come previsto dall'articolo 26, cagionati delle specie animali indicate negli articoli 2 e 18 e a reperire risorse adeguate per risarcire gli agricoltori dai danni causati dalla fauna selvatica a partire dalla completa attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, citata in premessa;

ad assumere tutte le iniziative normative per incorporare il risarcimento o

l'indennizzo per i danni di alcune specie selvatiche o inselvatichite e in particolare dei suidi, dalla quota massima (nell'arco di tre esercizi fiscali) prevista per gli aiuti delle aziende agricole rientranti nel regolamento *de minimis*;

a promuovere bandi per la realizzazione e la manutenzione di strumenti di prevenzione a difesa dei comprensori o di singole proprietà, con le caratteristiche stabilite dall'ISPRA o dagli enti di ricerca preposti e l'applicazione dei metodi non cruenti per il controllo della fertilità nonché ad attivare strumenti e risorse finanziarie per promuovere, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, una reale ed efficace azione di prevenzione e la promozione di azioni sperimentali;

a convocare quindi in tempi brevi un tavolo tematico di concertazione con le regioni e le province autonome sul problema dei danni causati dalla fauna selvatica;

ad assumere iniziative per vietare ogni ulteriore introduzione per fini venatori di esemplari di cinghiali su tutto il

territorio nazionale, attuando o promuovendo azioni concrete per il recupero e la successiva reintroduzione, al termine dell'emergenza, dei suidi autoctoni italiani quali il *Sus scrofa majori* ed il *Sus scrofa meridionalis*;

ad adottare e promuovere, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per prevenire l'ibridazione con i suini allevati al pascolo e quindi iniziative per la regolamentazione di queste forme di allevamento;

ad assumere iniziative normative volte ad introdurre una moratoria nei confronti dei debiti che i conduttori dei fondi hanno contratto nei riguardi della pubblica amministrazione e di tutti gli atti di pignoramento conseguenti, maturati a seguito del mancato reddito causato dal danneggiamento alle colture e ai ritardi degli indennizzi e risarcimenti dovuti;

ad assumere le opportune iniziative in sede europea al fine di riconoscere possibili indennizzi per i danni provocati all'agricoltura dalle specie selvatiche non cacciabili.

## ALLEGATO 5

**Risoluzioni 7-00249 Cenni e 7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

l'agricoltura rappresenta uno dei settori maggiormente incisivi sulla bilancia commerciale del Paese, una delle voci principali di *export* e di produzioni di eccellenza capace di essere, anche nella grave e perdurante crisi economica ed occupazionale, un comparto anticiclico di irrinunciabile valenza;

da anni le rilevanti criticità determinate dai danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvaticata, hanno assunto dimensioni allarmanti, con gravi ripercussioni che incidono inevitabilmente, oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole (in particolare delle aziende di medie e piccole dimensioni che vedono compromesso gran parte del reddito ed interessando produzioni di grande qualità ed eccellenza come il settore vitivinicolo) e compromettendo in vaste aree l'equilibrata ed integrata coesistenza sostenibile tra attività umane e specie animali;

la necessità di affrontare e risolvere il problema è stata, nel corso degli anni, sollecitata dalle associazioni agricole di categoria, dagli enti locali territoriali e dalla Conferenza delle regioni;

il fenomeno dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche continua ad avere i connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di iniziative da parte delle istituzioni pubbliche,

volte a prevedere un sistema adeguato di efficaci misure preventive e di contrasto;

dal punto di vista giuridico la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, così come disposto dalla legge n. 157 del 1992;

sempre la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle regioni la competenza in materia di normativa, di programmazione e gestione dell'attività venatoria (nel rispetto dei principi generali della legislazione quadro nazionale e delle norme internazionali recepite), che hanno per lo più normato ed attivato in materia le amministrazioni provinciali e gli ATC determinando attività di prevenzione e di prelievo della fauna presente in eccesso;

tali attività sembrano non risultare sufficientemente efficaci e, secondo quanto segnalato da numerose amministrazioni locali, pare essere divenuto più complesso ed in alcuni casi quasi inapplicabile, l'iter previsto dalla legge per giungere ai prelievi (province, regioni, ISPRA, ATC);

alla luce di queste difficoltà e per contrastare e prevenire tale fenomeno sono state effettuate numerose e diversificate iniziative parlamentari, che hanno interessato vari gruppi politici, sia nella XVI che nell'attuale legislatura. Sul tema sono state infatti presentati atti di sindacato ispettivo, risoluzioni, proposte di legge ed avviate approfondite indagini conoscitive;

secondo le stime le perdite economiche causate dalla fauna selvatica alle

colture, la maggior parte delle quali riconducibili ai cinghiali, sono indicate, da alcune associazioni di categoria, in oltre 70 milioni di euro annui (in molti casi rimborsati solo parzialmente);

sussiste comunque una palese difficoltà a reperire dati ufficiali ed aggiornati sui danni provocati dalla fauna selvatica. A livello nazionale infatti non esiste ad oggi un « database » complessivo con dati qualitativi e quantitativi provocati dalla fauna selvatica. Possiedono « database » le regioni Toscana, Piemonte, Emilia Romagna ed Umbria;

nel mese di novembre 2010 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha prodotto un documento relativo ad una indagine conoscitiva sui danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche relative al periodo (2005-2009). Da tale documento sono emerse, in sintesi, le seguenti indicazioni:

a) i danni causati dalla fauna selvatica sono ingenti e presenti in tutte le regioni, anche se sono differenziati in ragione del territorio, delle colture presenti e delle specie che li causano;

b) le specie animali che procurano danni sono in particolare: cinghiale, capriolo, daino, lepre, fagiano, storno, lupo, nutria;

c) le percentuali significative dei danni sono provocate dalle tre specie maggiormente immesse a scopo venatorio: cinghiale, lepre e fagiano;

d) i maggiori danni sono stati registrati alle coltivazioni, in particolar modo alle produzioni erbacee (oltre 40 milioni di euro) ed alle produzioni arboree (circa 16 milioni di euro);

e) i danni interessano anche la zootecnia ed i veicoli stradali a seguito di incidenti causati da animali selvatici;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sollecitato in numerose occasioni il Governo a dare completa attuazione alle disposizioni conte-

nute all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), che dispone il trasferimento, da ripartire tra le regioni per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale a decorrere dall'anno 2004, di una somma pari al 50 per cento dell'introito derivante dall'applicazione della tariffa sulle concessioni governative relative alle licenze di porto di fucile a uso caccia. Maggiori risorse, a giudizio della conferenza, sarebbero inoltre di aiuto anche agli osservatori faunistici regionali per svolgere l'attività di monitoraggio degli habitat e della fauna selvatica nonché per i prelievi e per le deroghe;

nella XVI legislatura la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato un documento a conclusione dell'indagine conoscitiva sul « Fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche ». Nella relazione viene evidenziata:

a) la necessità di un'analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno attendibile basata su dati certi, realizzata da un ente terzo qualificato e con protocolli scientifici adatti ai censimenti;

b) una rivalutazione, anche temporanea, dei criteri di immissione sul territorio di esemplari di fauna per le specie di cui è stato accertato uno squilibrio delle popolazioni che causa danni gravi alle popolazioni agricole;

c) la valorizzazione, da parte degli organismi pubblici competenti, di una interazione sinergica ed integrata con gli agricoltori ed i cacciatori, anche attraverso collaborazioni specifiche e progetti di filiera;

d) una puntuale individuazione delle aree da ritenersi vocate alla presenza faunistica e di quelle, invece, ove la presenza delle attività agro-silvo-pastorali impone la riduzione al minimo del numero di cinghiali, al fine di prevenire danni alle persone e cose, nonché alle attività che risultano essere quelle maggiormente colpite;

e) il concreto funzionamento delle aree contigue (articolo 32 della legge n. 394 del 1991) in modo che le stesse possano svolgere la loro funzione di « zona cuscinetto » tra l'area protetta ed il territorio in cui si esercita la caccia;

f) una maggiore attenzione alla prevenzione ed ai finanziamenti che questa comporta incoraggiando le amministrazioni locali competenti ad incentivare le aziende nella realizzazione di investimenti strutturali per la difesa dai danni;

appare quindi evidente che ogni strumento o azione efficace per contrastare adeguatamente tale fenomeno debba essere basato su una conoscenza capillare e certificata dei danni prodotti dalla fauna selvatica. La raccolta di questi dati necessita quindi di un protocollo rigoroso ed omogeneo. L'ISPRA (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) sembrerebbe quindi rappresentare l'ente statale preposto di riferimento scientifico e di ricerca, per mettere a punto e coordinare, di concerto con i Ministeri competenti e gli enti locali di riferimento, un protocollo rigoroso, omogeneo ed efficace di raccolta dei dati per i danni causati dalla fauna selvatica; l'ISPRA è stato infatti istituito con la legge n. 133 del 2008 e svolge anche le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, che erano di competenza dell'ex ISPRA (Istituto nazionale per la fauna selvatica normato dalla legge n. 157 del 1992); l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province, aveva il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica; di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali; di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale; di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano; di col-

laborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità; di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali; di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome; di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome;

nonostante i danni interessino tutto il territorio nazionale il fenomeno ha colpito e colpisce in particolare rilevanza alcune regioni, ed in particolare Toscana, Piemonte, Liguria;

la gravità di tale problematica ha spinto ad esempio la regione Toscana, nei giorni scorsi e per voce dell'assessore all'agricoltura Gianni Salvadori, a chiedere al Governo italiano di farsi promotore nei confronti dell'Unione europea per favorire l'introduzione dello storno fra le specie cacciabili, dal momento che « dopo il cinghiale e il capriolo, è la specie che causa più danni all'agricoltura toscana », e numerose amministrazioni provinciali a scrivere allo stesso Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali segnalando la gravità di danni prodotti da cinghiali e caprioli, come evidenziato da Anna Maria Betti, assessore all'agricoltura e caccia della provincia di Siena e coordinatore Upi Toscana: « Le norme e i regolamenti in materia di gestione della fauna selvatica – ha dichiarato – non sono più adeguati alla situazione attuale e non consentono di mantenere densità sostenibili e giusto equilibrio fra le specie, con l'ambiente circostante e con l'attività agricola »,

in particolare, in Italia l'approccio ai problemi faunistici legati alla proliferazione dei suidi, è condizionato pesantemente da una burocrazia farraginoso e dalla sottovalutazione della dimensione sociale di questo fenomeno, valutato come una faccenda che riguarda solo i singoli agricoltori o allevatori, di fatto lasciati soli a fronteggiare un fenomeno e che in alcune aree del Paese, ha assunto dimensioni preoccupanti;

in particolare la diffusione delle popolazioni di cinghiale interessa molte aree del nostro Paese, anche quelle che per loro natura non ne erano vocate, come i pascoli di alta montagna, provocando gravissimi danni alla rinnovazione delle malghe che date le basse temperature ed il ciclo vegetativo molto breve, si rimarginano con molta difficoltà;

in particolare la proliferazione dei suidi è effetto ed al contempo causa dell'abbandono delle aree agricole e montane da parte delle popolazioni che oltre alla « sofferenza » dovuta alla recente crisi economica, subiscono gravi perdite della produzione che mina ulteriormente la sussistenza degli agricoltori e delle loro famiglie;

in particolare, tale proliferazione risulta particolarmente impattiva a causa dell'irrazionale introduzione a scopo venatorio di esemplari provenienti dal centro Europa che hanno pressoché soppiantato o contaminato incrociandosi, le specie autoctone quali la *Sus scrofa majori* in Maremma ed il *Sus scrofa meridionalis* in Sardegna, che morfologicamente ed etologicamente risultavano essere perfettamente integrate e in equilibrio con l'ambiente;

in particolare, a differenza di quanto si sia erroneamente ritenuto fino ad oggi, l'ordinaria attività venatoria, così come viene organizzata e gestita in Italia, non rappresenta una forma di controllo delle popolazioni di cinghiale, tantomeno può rappresentarlo un'estensione del periodo di prelievo (deregulation dei calendari venatori) o la concessione del prelievo in aree altrimenti protette. Altresì, l'attività venatoria ha determinato negli anni una destrutturazione della piramide delle classi di età, agevolando la riproduzione degli esemplari più giovani, abbattendo i capi adulti con più di due anni di età;

in particolare, i metodi di contenimento non cruento, quali le recinzioni meccaniche permanenti e le recinzioni elettrificate (Allegato 1, Metodi di prevenzione diretta dei danni da cinghiale, « Li-

nee guida per la gestione del Cinghiale », ISPRA) ed il trappolaggio per la successiva sterilizzazione farmacologica (Allegato 3, Sistemi di cattura del cinghiale), benché risolutive ed eticamente accettate, non trovano applicazione o perdono di efficacia a causa della mancanza di applicazione da parte degli enti territoriali preposti, di uno schema di piano per la programmazione degli interventi di controllo numerico del cinghiale nelle aree protette (Allegato 2, delle « Linee guida per la gestione del Cinghiale ») e della presenza di coadiutori ai piani di controllo numerico del cinghiale, formati secondo lo schema dell'Allegato 4 delle « Linee guida per la gestione del Cinghiale » dell'ISPRA;

in particolare, oltre all'ISPRA, altri enti come l'ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricoloforestale) della Toscana, hanno individuato sistemi di contenimento non cruenti delle popolazioni di cinghiali, come riportato nella pubblicazione « I danni causati dal cinghiale e dagli altri ungulati alle colture agricole. Stima e prevenzione », del 1999. Questi metodi purtroppo hanno trovato scarsa applicazione a causa dell'assenza di una pianificazione a livello territoriale da parte degli enti competenti, e per il fatto che i conduttori dei fondi debbano sobbarcarsi gli ingenti oneri economici necessari alla realizzazione degli interventi;

occorre evitare che si sia costretti ad affrontare in modo autonomo l'emergenza, ricorrendo all'abbattimento di capi in modo disorganico e in aperta infrazione delle norme costituzionali a tutela della fauna selvatica;

la legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992 e le singole leggi regionali ove emanate, istituiscono un fondo al fine di indennizzare i conduttori di aziende agricole che ne facciano richiesta documentata, con il consiglio regionale che ne regolamenta l'utilizzo. Tuttavia questo piano « no-fault » che dovrebbe rendere quasi scontato l'accoglimento delle domande di risarcimento, trova difficile o

impossibile applicazione nelle aree interessate dai danneggiamenti, a causa di lungaggini burocratiche, dell'estrema eterogeneità delle procedure per l'istruzione delle pratiche risarcitorie sul territorio nazionale, nella mancanza di un'assunzione di responsabilità da parte delle autorità degli enti preposti, e nella difficoltà di ottenere dei sopralluoghi condotti da personale qualificato, creando spesso contenziosi a cui corrispondono ulteriori oneri da parte degli agricoltori;

il mancato rilascio delle certificazioni del danno subito dalle aziende agricole, comporta la mancata registrazione del debito effettivo da parte della regione, ponendola nell'impossibilità di ottemperare al decreto-legge n. 35 dell'8 aprile 2013;

a seguito di inefficienze amministrative e difficoltà in sede applicativa, il diritto soggettivo al risarcimento che deve essere integrale, viene impugnato dal danneggiato presso il giudice ordinario per contestare l'applicazione dei criteri di liquidazione da parte delle PA, con tempi di attesa delle sentenze tali da ledere il diritto del soggetto privato, e che ingolfano ulteriormente il sistema giudiziario;

secondo le stime delle associazioni di categoria, la percentuale di danneggiamento da parte dei suidi, ha superato la soglia di tolleranza fissata al 4-5 per cento di perdita di prodotto, ingenerando un allarme sociale. Tra le regioni più colpite abbiamo il Lazio, con circa tre milioni di euro di danni nel solo 2013, soprattutto nei comprensori di Amatrice, Vallepietra, Bracciano, nel reatino e nel viterbese, la Valle d'Aosta, il Piemonte, le Marche, la Toscana, dove rappresentano il 66 per cento dei danni, nel Molise, in provincia di Campobasso, nell'oasi di monte Vairano e in altre regioni,

impegna il Governo

1. ad intraprendere urgentemente, secondo il principio che la tutela ambientale debba comunque conciliarsi con

l'esercizio dell'attività d'impresa, tutte le iniziative tecniche, organizzative e normative, sia in sede nazionale che in sede comunitaria, per contrastare e prevenire con efficacia il problema dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica e in particolare i danni dovuti alla proliferazione dei suidi prevedendo una maggiore sinergia con le regioni e le province autonome e con l'ISPRA;

2. ad istituire, mediante il concerto tra i Ministeri competenti, ISPRA, le regioni e le province autonome, un osservatorio permanente in grado di censire con puntualità, certezza e per mezzo di comprovati parametri tecnici e scientifici, i danni provocati dalla fauna selvatica su tutto il territorio nazionale e ad avviare, nell'ambito delle proprie competenze e di intesa con le regioni e le province autonome, un monitoraggio nazionale sull'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, e in particolare del comma 8, lettera *f*), al fine di valutare oggettivamente se siano state messe in atto tutte le misure previste dalla legislazione nazionale in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica agli agricoltori e di assicurarsi che si raggiungano dei risultati omogenei sul territorio nazionale così da garantire, al contempo, la tutela della fauna selvatica e il diritto degli agricoltori di essere risarciti in tempi rapidi e certi;

3. a verificare l'attuazione e la dotazione del fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 e a constatare se siano stati istituiti fondi regionali per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, come previsto dall'articolo 26, cagionati delle specie animali indicate negli articoli 2 e 18 e a reperire risorse adeguate per risarcire gli agricoltori dai danni causati dalla fauna selvatica a partire dalla completa attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, citata in premessa;

4. ad assumere ogni possibile iniziativa normativa per scorporare il risarcimento o l'indennizzo per i danni di alcune specie selvatiche o inselvatichite e in particolare dei suidi, dalla quota massima (nell'arco di tre esercizi fiscali) prevista per gli aiuti delle aziende agricole rientranti nel regolamento *de minimis*;

5. a valutare la possibilità di promuovere bandi per la realizzazione e la manutenzione di strumenti di prevenzione a difesa dei comprensori o di singole proprietà, con le caratteristiche stabilite dall'ISPRA o dagli enti di ricerca preposti e l'applicazione dei metodi non cruenti per il controllo della fertilità nonché ad attivare strumenti e risorse finanziarie per promuovere, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, una reale ed efficace azione di prevenzione e la promozione di azioni sperimentali;

6. a convocare quindi in tempi brevi un tavolo tematico di concertazione con le regioni e le province autonome sul problema dei danni causati dalla fauna selvatica

7. ad assumere iniziative per vietare ogni ulteriore introduzione per fini venatori di esemplari di cinghiali su tutto il territorio nazionale, attuando o promuovendo azioni concrete per il recupero e la successiva reintroduzione, al termine del-

l'emergenza, dei suidi autoctoni italiani quali il *Sus scrofa majori* ed il *Sus scrofa meridionalis*;

8. ad adottare e promuovere, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per prevenire l'ibridazione con i suini allevati al pascolo e quindi iniziative per la regolamentazione di queste forme di allevamento

9. a valutare la possibilità di assumere iniziative normative, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, volte ad introdurre una moratoria nei confronti dei debiti che i conduttori dei fondi hanno contratto nei riguardi della pubblica amministrazione e di tutti gli atti di pignoramento conseguenti, maturati a seguito del mancato reddito causato dal danneggiamento alle colture e ai ritardi degli indennizzi e risarcimenti dovuti;

10. ad assumere le opportune iniziative in sede europea al fine di riconoscere possibili indennizzi per i danni provocati all'agricoltura dalle specie selvatiche.

**(8-00085)** « Cenni, Massimiliano Bernini, Sani, L'Abbate, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Benedetti, Carra, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, Fiorio, Gagnarli, Gallinella, Mongiello, Palma, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Lupo, Parentela, Prina, Venittelli, Zanin ».

## ALLEGATO 6

**7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli, 7-00477 Benedetti e 7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP).**

**SECONDA RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00454**

La XIII Commissione,

premessi che:

in base all'articolo 2 del regolamento dell'Unione europea n. 1380/2013, viene posto come obiettivo cardine della politica comune della pesca per il periodo 2014-2020 il rispetto del tasso di rendimento massimo sostenibile (MSY), obiettivo che deve essere ottenuto entro il 2015 ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock ittici;

a norma dell'articolo 15 del regolamento dell'Unione europea n. 1380/2013 vige l'obbligo di sbarco per « tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del Regolamento UE 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali, o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso ». Per rendere possibile l'obbligo di sbarco a partire dal 1° gennaio 2015 è necessario che gli Stati membri, anche sulla base di un approccio decisionale maggiormente regionalizzato, cooperino e ne elaborino le effettive misure di attuazione;

per quanto riguarda la pesca al tonno rosso, vige un totale ammissibile di cattura (TAC) stabilito annualmente dall'ICCAT. Gli Stati membri dell'Unione europea coinvolti attivamente nella pesca di questa risorsa sono: Spagna, Francia, Italia, Grecia, Portogallo, Cipro, Malta e Croazia. Gli 8 Paesi condividono il contingente dell'Unione europea, di cui Spagna e Francia detengono le quote maggiori. Nel 2014 il contingente dell'Unione europea è stato aumentato del 5 per cento, pari a 7.939 tonnellate, ed è probabile un aumento di quote anche per il 2015. La Spagna ha già chiesto formalmente l'aumento delle quote di tonno rosso a partire dalla prossima campagna di pesca, dopo che negli ultimi anni il comparto ha fatto sacrifici importanti per consentire al tonno rosso di recuperare gli stock. L'Unione europea presenterà la sua proposta in merito alle quote pesca del tonno rosso dopo il Consiglio dei ministri europei della pesca di ottobre, che si terrà sotto la presidenza italiana dell'Ue;

la Commissione europea ha chiesto formalmente all'Italia di conformarsi alle norme comunitarie in materia di pesca nel Mediterraneo; a norma del regolamento (UE) 1967/2006, gli Stati membri devono infatti adottare piani nazionali di gestione per le attività di pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all'interno delle rispettive acque territoriali. I piani di gestione italiani dovevano essere

adottati entro il 31 dicembre 2007, tuttavia il nostro Paese, come altri Stati membri, non dispone ancora di validi piani di gestione per le attività di pesca condotte con i vari sistemi di pesca;

i piani nazionali sono strumenti importantissimi per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nel Mediterraneo, mare in cui, tradizionalmente, non si applica la gestione della pesca basata sui contingenti. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà pertanto deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

a norma del regolamento (UE) 1380/2013, la Commissione e gli Stati membri provvedono affinché il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali e con le priorità dell'Unione europea. Ad aprile 2014, a seguito della trasmissione dell'Accordo di partenariato da parte del Governo italiano, i competenti servizi della Commissione europea formulavano delle osservazioni in merito, rilevando dei vulnus nella strategia di utilizzo determinata per i Fondi SIE. In particolare, in relazione alla programmazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) la Commissione europea evidenziava alcune criticità relative al meccanismo di attuazione, posto che molte funzioni sono delegate al livello regionale, sebbene incluse nel PON, alla strategia di sviluppo delle imprese dell'acquacoltura; alle strategie di sviluppo tra attività economiche marittime ed ambiente marino; all'analisi sulla biodiversità marina, le zone marine protette e la qualità delle acque marine,

impegna al Governo:

ad attivare urgentemente le iniziative volte alla definizione del rendimento massimo sostenibile entro i termini stabiliti, posto che il mare Mediterraneo è il bacino che presenta il 91 per cento degli stock ittici sovra sfruttati;

a promuovere immediatamente in sede di Consiglio dell'Unione europea la conclusione degli accordi di cooperazione tra Stati membri in modo da raggiungere l'implementazione dei piani gestione degli sbarchi nelle aree di pesca condivise entro il termine stabilito del 1° gennaio 2015;

a intervenire nelle opportune sedi comunitarie affinché, qualora l'ICCAT, la cui prossima riunione è in calendario per il mese di novembre 2014, stabilisca un aumento delle quote di cattura del tonno rosso per la campagna 2015, si privilegi la redistribuzione a favore dei sistemi di pesca più sostenibili, in particolare quelli inclusi nella piccola e media pesca;

ad adottare urgentemente il piano nazionale di gestione per le attività della pesca per cui non sia stato ancora adottato (ad esempio draghe);

a predisporre il programma operativo nazionale del FEAMP in modo da superare le criticità evidenziate nell'Accordo di partenariato da parte della Commissione dell'Unione europea.

(7-00454) *(Nuova formulazione)* «Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cozzolino, Da Villa, D'Incà, Fantinati, Grillo, Rizzetto, Rostellato, Spessotto, Turco».

## ALLEGATO 7

**7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli, 7-00477 Benedetti e 7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP).****RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00472 VENITTELLI**

La XIII Commissione,  
premessi che:

la filiera produttiva del settore primario della pesca è in una fase di straordinaria difficoltà; dal 2000, la produttività si è quasi dimezzata (-48,84 per cento); il personale imbarcato si è ridotto di circa il 40 per cento (persi 20.000 posti di lavoro diretti) a fronte di una riduzione della flotta del 30 per cento. I ricavi della pesca marittima si sono contratti del 31 per cento, con una crisi di redditività che ha raggiunto dimensioni straordinarie per il concomitante aumento dei costi di produzione delle imprese, anche per effetto dell'aumento del costo del gasolio. Il *deficit* della bilancia commerciale ittica si attesta sui 4,3 miliardi di euro l'anno, con una spesa sui mercati esteri di circa 11 milioni di euro al giorno;

il settore della filiera ittica gioca un ruolo importante tra i diversi comparti che costituiscono il *cluster* marittimo italiano (trasporti marittimi, armamento, servizi di logistica portuale, porti, cantieristica, nautica): con un contributo di 4,4 miliardi, genera il 15 per cento del PIL, delle attività marittime, al pari della cantieristica navale, e il maggior numero di occupati, pari a circa 60 mila addetti diretti, acquacoltura compresa, rispetto agli altri segmenti del sistema marittimo (dati Censis);

la filiera ittica nazionale fronteggia la sfida di dare attuazione alla ambiziosa riforma della Politica comune della pesca

2014-2020, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, che impone sostanziali e gravosi cambiamenti introducendo inediti approcci alla gestione delle risorse e nuovi obblighi, come ad esempio il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile (MSY) per tutti gli *stock* nel 2020, l'obbligo di sbarco delle catture sottotaglia, la redazione di piani pluriennali di gestione delle risorse e la regionalizzazione della gestione;

i Piani di gestione pluriennali, da redigersi in forma regionalizzata e quindi di concerto con altri Stati membri, rappresentano lo strumento fondamentale per dare risposta allo stato di profonda difficoltà in cui si dibattono segmenti specifici della pesca professionale, come ad esempio ed in particolare la pesca dei piccoli pelagici e la pesca dei molluschi bivalvi, le cui catture hanno un peso notevole sulla produzione nazionale;

il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore anche il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che dovrà sostenere e contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP riformata. Per l'Italia gli stanziamenti ammontano a circa 537 milioni di euro nei prossimi sette anni, stanziamenti in cui per la prima volta rientrano anche gli interventi previsti dalla Politica marittima integrata;

a fronte di una consistente e progressiva riduzione degli stanziamenti nazionali a favore della filiera ittica per effetto degli interventi di contenimento

della finanza pubblica, è una priorità strategica per il nostro Paese garantire la più immediata attivazione e la migliore capacità di spesa delle risorse europee del FEAMP, ovviando a tutte quelle lentezze ed inefficienze varie che sono culminate, quanto alla precedente gestione del Fondo Europeo Pesca (FEP), nella perdita definitiva di consistenti aiuti, soprattutto nella parte decentrata alle regioni;

la presidenza italiana dell'Unione europea rappresenta una grande opportunità per affrontare da una posizione di *leadership* in Europa alcuni dossier fondamentali per la filiera ittica nazionale, che rappresentano un grave rischio per gli impatti sociali ed occupazionali attesi, quali l'attuazione, del piano d'azione (*Action Plan*) per i controlli delle attività di pesca professionale; la discussione delle misure contenute nella proposta di Regolamento europeo cosiddetto *Omnibus* (COM 889/2013); la discussione della proposta di Regolamento europeo (COM 265/2014) per la messa al bando delle reti derivanti dal 1° gennaio 2015;

il coordinamento pesca dell'Alleanza delle cooperative italiane ha presentato al tribunale dell'Unione europea un ricorso contro l'*Action Plan* presentato alla Commissione europea e adottato dalla stessa con decisione C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013 «per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca». Il tribunale è stato chiamato a valutare l'arbitrarietà, la proporzionalità e la consistenza di nuove e gravose limitazioni che appesantiscono ulteriormente un quadro sanzionatorio e ispettivo già iperregolamentato e con diverse difficoltà applicative;

la proposta di Regolamento europeo cosiddetto *Omnibus* (COM 889/2013) rappresenta una sorta di provvedimento ponte, in vista di un più omogeneo provvedimento sulle misure tecniche, resosi necessario per dare attuazione ed eliminare gli ostacoli legislativi relativi all'obbligo di sbarco introdotto con la riforma della Politica comune della pesca a partire

dal 1° gennaio 2015. Nel testo, all'esame del Parlamento europeo, trovano spazio ulteriori obblighi introdotti a carico delle imprese di pesca (stivaggio separato delle catture sottotaglia, nuova strumentazione a bordo per il controllo a distanza delle catture, e altro);

la proposta di Regolamento COM 265/2014 che istituisce il divieto di pesca con reti da posta derivanti a partire dal 1° gennaio 2015 prevede l'abolizione definitiva di una serie di attrezzi di pesca artigianali che in l'Italia riguardano ben 9 mestieri in totale di pesca tradizionale (tra cui manaide, occhiatara, sgomberare, ricciolara, e altro). Si tratta di mestieri che vengono esercitati stagionalmente, rappresentando una indispensabile fonte di reddito e occupazione nelle aree costiere, dove mancano reali alternative occupazionali, e dove costituiscono la base di rinomate lavorazioni gastronomiche artigianali, la cui scomparsa costituirebbe tra l'altro una perdita per le produzioni tipiche dell'agroalimentare nazionale;

due studi scientifici condotti da enti di ricerca indipendenti per conto della stessa Commissione europea (Progetto DRIFTMED e «*Study in support of the review of the eu regime on the small-scale driftnet fisheries*») hanno messo in discussione l'opportunità di un bando totale, da una parte confermando la gravità dell'impatto socio-economico ed occupazionale di questa misura, dall'altra mettendo in guardia sulla incertezza delle sue ricadute ambientali, difficili da quantificare soprattutto per il rischio che lo sforzo di pesca si sposti su mestieri meno sostenibili;

a questo scenario comunitario si aggiungono le misure di politica nazionale, non meno complesse;

il Programma nazionale triennale 2013-2015 ha registrato ampio consenso nella categoria, ma gli strumenti nevralgici più innovativi in esso contenuti, quali il

Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica, il Piano assicurativo nazionale ed il Fondo interbancario di garanzia, sono rimasti lettera morta, perché privi di adeguate risorse finanziarie. Ciò ostacola il raggiungimento degli obiettivi prefissati per il rilancio della competitività delle imprese ittiche;

per garantire adeguati ammortizzatori sociali agli occupati del settore della pesca, che al momento continuano ad essere esclusi dal poter beneficiare in forma stabile di queste tutele, è necessario prevedere apposite dotazioni nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (articolo 18, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e succ. mod.) per la copertura degli interventi previsti dalla Cassa integrazione in deroga;

il sovrasfruttamento delle risorse continua a rappresentare il principale ostacolo per lo sviluppo della filiera ittica, ma non va però dimenticato che contribuiscono ad aggravare la crisi del settore gli impatti delle crisi ambientali (mucillagini, cambiamenti climatici, proliferazioni algali, morie, eccetera) e di tutte le altre fonti di alterazione dell'ecosistema marino, che incidono sulla tenuta e sulla qualità delle produzioni ittiche, non ultime le attività connesse alla ricerca e sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare;

i nuovi e più qualificanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della Politica comune della pesca e del nuovo FEAMP necessitano di una urgente e più adeguata organizzazione della Direzione generale pesca e acquacoltura, oggi sotto organico;

è necessario sostenere il processo di transizione della pesca italiana ai cambiamenti imposti dalla riforma della politica comune della pesca e del suo nuovo strumento finanziario. È pienamente funzionale a questo obiettivo il rafforzamento delle Convenzioni tra pubblica amministrazione e Associazioni di categoria, per sostenere operatori ed imprese sul fronte

degli interventi di semplificazione degli adempimenti e dell'agevolazione dell'accesso al credito,

impegna il Governo:

a garantire una attuazione della Politica comune della pesca in linea con i principi di sostenibilità ambientale e socio-economica per valorizzare la filiera ittica come risorsa della crescita blu e dell'agroalimentare italiano di qualità;

a promuovere il dialogo nell'area mediterranea per la realizzazione dei piani di gestione pluriennali previsti dalla Politica comune della pesca;

ad intraprendere senza ulteriori indugi tutte le azioni possibili per dare al Fondo europeo degli affari marittimi e della pesca (FEAMP) una piena e veloce attuazione, scongiurando ritardi che potrebbero avere ripercussioni sul sistema delle imprese e sulla qualità ed efficienza dei Fondi strutturali comunitari;

a mettere in atto tutte le iniziative possibili per semplificare gli adempimenti a carico degli operatori e per permettere agli organismi dediti al controllo di svolgere al meglio i propri compiti;

a prevedere nella prossima legge di stabilità sufficienti dotazioni per procedere all'attivazione dei qualificanti strumenti previsti nel programma nazionale triennale di settore, nonché a reperire risorse finanziarie per un rifinanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore;

a salvaguardare lo sviluppo ottimale e sostenibile di tutte le attività connesse al mare come requisito fondamentale per garantire la produttività della pesca e la qualità delle produzioni ittiche, in maniera prioritaria rispetto a tutte le altre attività di sfruttamento del mare;

a procedere in tempi stretti al rafforzamento della struttura ministeriale della direzione generale della pesca e acquacoltura, colmando i ritardi dovuti alle prorogate *vacatio* dirigenziali;

ad assumere le necessarie iniziative per procedere al rinnovo e al rafforzamento delle convenzioni tra pubblica amministrazione ed associazioni per una migliore qualifica della spesa e per garantire l'erogazione di servizi che non sarebbe

possibile fornire se non tramite la loro esternalizzazione e a valutarne nel tempo l'efficacia.

(7-00472) (*Nuova formulazione*) « Venitelli, Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Zanin ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. ( <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> ), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo (Parere alle Commissioni III e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	289
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo. (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	291
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	292

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

##### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.**

**C. 2577 Governo.**

(Parere alle Commissioni III e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rammenta che l'Accordo tra l'Italia e gli USA in esame, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, è volto a migliorare la *tax compliance* internazionale e ad applicare la normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*). Si tratta di una normativa statunitense entrata in vigore il 18 marzo 2010, volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari *offshore*.

Le disposizioni contenute nell'Accordo, che consta di 10 articoli e due allegati, hanno l'obiettivo di fornire agli intermediari un quadro normativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della stipulazione di tali accordi, anche nell'ottica di garantire una

disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative.

Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione del contenuto degli articoli, evidenziando che l'Allegato I disciplina gli obblighi di identificazione e di comunicazione, a carico delle istituzioni finanziarie italiane, per i conti statunitensi e per i pagamenti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. Esso differenzia i « conti preesistenti » (cioè quelli detenuti presso un'istituzione finanziaria alla data del 30 giugno 2014, ai sensi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera aa)), e i « nuovi conti » (cioè quelli aperti a partire dal 1 luglio 2014). La distinzione – che opera per i conti detenuti sia da persone fisiche sia da entità – è volta a graduare l'onere a carico delle istituzioni finanziarie italiane, alleggerendolo per lo stock di rapporti pregressi e prevedendo invece obblighi più incisivi per i nuovi conti. L'Allegato II descrive le istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione e i prodotti finanziari italiani esenti. L'Allegato II può essere aggiornato, mediante reciproco accordo tra le autorità competenti italiane e statunitensi, sia al fine di includervi ulteriori entità, conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere imposte statunitensi, sia allo scopo di eliminare entità, conti e prodotti che, in ragione di sopravvenute circostanze, non presentano più le suddette caratteristiche.

Quanto al contenuto del disegno di legge che autorizza la ratifica dell'Accordo tra Italia e USA per l'applicazione della normativa FATCA, ricorda che reca disposizioni relative agli adempimenti da parte delle istituzioni finanziarie italiane e si compone di dodici articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

L'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni

finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo.

L'articolo 5 stabilisce gli obblighi di verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia di cittadini statunitense ovunque residente ai fini fiscali, nonché, per quanto concerne la normativa del FATCA, ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti.

Segnala che le disposizioni dell'articolo 5 attribuiscono alle istituzioni finanziarie obblighi di *due diligence* e di raccolta informazioni all'apertura di conti finanziari non solo da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o di cittadini statunitensi, ma estendono altresì gli obblighi di rilevazione derivanti dall'Accordo FATCA all'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Paesi diversi da Italia e USA (di conseguenza, dunque, anche da parte di clienti di Paesi UE), sebbene con tempistiche diverse (per questi ultimi, infatti, la decorrenza degli obblighi è fissata al 1° gennaio 2016).

Le disposizioni in esame sembrano avere lo scopo di evitare discriminazioni nei confronti dei soggetti USA, rispetto ai clienti esteri residenti in altri Paesi. Occorrerebbe tuttavia verificare la compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, stante la circostanza che, in tal modo, la clientela UE verrebbe sottoposta a procedure di rilevazione non riservate, invece, ai clienti italiani.

L'articolo 6 prevede, per le istituzioni finanziarie, la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle deformazioni.

Con riferimento al disegno di legge e allo schema di decreto attuativo occorrerebbe valutare la necessità di coordinare la nuova disciplina con la normativa (italiane ed europea) sul trattamento dei dati personali, in considerazione della possibi-

lità di affidare a soggetti terzi il compito di rilevare e comunicare i dati della clientela estera.

L'articolo 7 riguarda gli intermediari italiani che rivestono il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense nell'applicazione delle ritenute.

L'articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non sono tenuti a operare il citato prelievo alla fonte del 30 per cento, in quanto non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, hanno l'obbligo di comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense i dati necessari per applicare il suddetto prelievo. Le regole tecniche per l'applicazione di detto articolo sono rinviate, dal comma 2, a un successivo decreto ministeriale.

L'articolo 9 definisce il regime sanzionatorio.

Con l'articolo 10 viene precisato che le disposizioni in esame non intervengono sulla vigente normativa in materia di antiriciclaggio disciplinata dal D.Lgs. n. 231 del 2007.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che all'attuazione della legge si provvede attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Segnala infine che il disegno di legge presenta alcuni profili sui quali si ritiene opportuno un chiarimento, eventualmente anche in sede di attuazione.

Da un lato, occorre valutare l'opportunità di definire con maggiore precisione gli adempimenti a carico degli intermediari (ed eventualmente a carico delle Autorità nazionali investite degli obblighi di comunicazione con l'IRS) al fine di fornire adeguata copertura normativa alle attività poste in essere dal 1° luglio 2014 (data di vigenza degli obblighi contenuti nell'Ac-

cordo) e fino alla data di entrata in vigore della legge di ratifica dell'Accordo stesso.

Sotto un diverso profilo, stante la molteplicità degli adempimenti già a carico delle istituzioni finanziarie (aventi finalità di lotta all'evasione fiscale e di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro), occorrerebbe valutare l'opportunità di razionalizzare detti adempimenti, eventualmente anche tramite le disposizioni di attuazione del disegno di legge in esame. Occorre in tal senso ricordare che il moltiplicarsi di detti adempimenti può comportare un aumento dei costi per gli intermediari e le istituzioni coinvolte, i quali potrebbero dover traslare i relativi oneri sul cliente finale.

Sottolinea infine che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.**

**C. 2425 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame. Coglie l'occasione per rammentare l'opportunità di accelerare l'esame, presso la Commissione Attività produttive, delle proposte di legge

in materia di istituzione di un albo dei prodotti *fair trade*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni (Parere alla XIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	293
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	300
Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. S. 1577 Governo (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	296
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	299

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

##### **Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.**

**Nuovo testo C. 348 Cenni.**

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul testo unificato delle proposte di legge in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, che la Commissione agricoltura della Camera ha adottato come testo base, come a sua volta risultante dagli emendamenti appro-

vati dalla medesima Commissione il 21 ottobre scorso.

In sintesi, il provvedimento istituisce il Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di definire in questa materia principi e criteri generali valevoli su tutto il territorio, e le modalità di coordinamento con i sistemi regionali.

Va infatti detto che in numerosi casi le regioni hanno previsto con proprie leggi – in attuazione della disciplina internazionale ed europea sulla materia – una rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione della biodiversità.

Il Sistema nazionale è costituito innanzitutto dall'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, che viene istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella quale sono iscritte tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica che sono a rischio di estinzione o di erosione genetica. Nel-

l'Anagrafe nazionale sono inserite di diritto – dice la proposta in esame – le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali istituiti dalle regioni e dalle province autonome o dai libri genealogici e dai registri anagrafici. Infatti molte regioni hanno già provveduto ad istituire proprie anagrafi, variamente denominate.

Del sistema nazionale fa poi parte la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome. La Rete è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione *ex situ* del germoplasma (corredo genetico) e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ*, e si attiva per incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

Ancora, del Sistema fa parte il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine prevalente di costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate.

Infine, del Sistema fa parte il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire, tra l'altro, il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo (Stato, regioni e province autonome) sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare. Del Comitato fanno parte anche sei rappresentanti delle regioni.

Per la valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni e le province autonome viene demandato il compito di promuovere le attività degli agricoltori tesse: allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale;

al recupero delle risorse genetiche vegetali locali; allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.

Ai dicasteri dell'agricoltura e dell'istruzione e alle regioni e alle province autonome è demandato il compito di promuovere progetti per la trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso attività di formazione e iniziative culturali.

Il testo demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome, per quanto di rispettiva competenza, anche di individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

È rimessa, inoltre, alla competenza delle regioni e delle province autonome l'individuazione degli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica e la loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

Contemporaneamente, il testo unificato interviene sul Codice della proprietà industriale (articolo 45 del decreto legislativo n. 30 del 2005) al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.

Viene inoltre istituito a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste del provvedimento in esame.

Il testo interviene sulla disciplina dell'attività sementiera e in particolar modo sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione. In sostanza, il diritto alla vendita di tali sementi viene esteso, consentendo la vendita diretta e in ambito locale, nonché introduce per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

Infine, il testo unificato demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome, insieme ai consorzi di tutela e agli altri soggetti riconosciuti, sono chiamati inoltre a promuovere l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.

Si prevede l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno.

Viene infine stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) ritiene che la previsione di registri regionali, quando esiste anche un'Anagrafe nazionale, sia inopportuna, perché determina un sistema farraginoso di strutture amministrative preposte alla stessa funzione e uno spreco di risorse pubbliche. Rileva che si potrebbe prevedere un unico registro nazionale, la cui tenuta potrebbe essere affidata, anziché allo Stato, a una regione capofila. Rileva, inoltre, che all'articolo 6, comma 2, si fa

riferimento solo alle risorse vegetali locali a rischio, e non anche a quelle animali, e invita il relatore a tenerne conto nella sua proposta di parere.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, ritiene preferibile che l'anagrafe nazionale sia tenuta dallo Stato.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI) fa presente che, dal punto di vista scientifico, la tipicità genetica di un organismo è un carattere assoluto, che prescinde dal territorio. Non c'è quindi ragione, a suo avviso, per prevedere una pluralità di registri territoriali, essendo sufficiente un'anagrafe nazionale delle specie vegetali e animali.

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), premesso di ritenere importante la costituzione di un'anagrafe nazionale, perché certamente utile per una migliore salvaguardia della biodiversità, ritiene si debbano prevedere anche registri regionali, e questo in considerazione del fatto che le specie vegetali o animali a rischio di estinzione sono spesso confinate solo in alcune parti del Paese e non esistono sull'intero territorio nazionale; in altre parole, le regioni possono fare un lavoro di rilevazione delle varietà biologiche più raffinato e aderente alla ricchezza delle biodiversità locali.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), esprime un giudizio critico sul provvedimento, osservando che lo stesso persegue un obiettivo condivisibile, ma lo fa mediante un sistema eccessivamente burocratico, articolato in una pluralità di registri e organismi, che andrebbe, a suo avviso, rivisto e alleggerito.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (PdL) concorda sul fatto che il sistema amministrativo delineato dalla proposta di legge rischia di essere eccessivamente burocratico ed esprime l'avviso che l'anagrafe nazionale sia superflua nel momento in cui esistono registri regionali.

Il senatore Francesco RIBAUDO (PD), premesso che le finalità del provvedimento sono condivisibili, esprime il timore che le regioni possano fare, in materia di biodiversità, politiche in contrasto con le direttive nazionali o comunitarie.

La senatrice Manuela SERRA (M5S) sottolinea l'importanza di preservare la biodiversità sui territori, che costituisce il fondamento di marchi di garanzia come la denominazione di origine protetta e la denominazione geografica protetta, e ritiene che in questo ambito le regioni possano svolgere un ruolo essenziale, anche per proteggere le varietà animali e vegetali dall'inquinamento e dalle altre minacce alla loro sopravvivenza.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, ritiene che l'impianto della legge non determini una eccessiva burocratizzazione, atteso che si prevede in sostanza che gli enti e i centri di ricerca abbiano come referente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che gli operatori agricoli abbiano invece come referente le regioni. Quanto alla proposta di prevedere soltanto un'anagrafe nazionale, e non anche registri regionali, sottolinea che i registri regionali in molti casi esistono già e che, inoltre, la tutela della biodiversità riguarda un ambito di intervento che tocca anche la materia dell'agricoltura, che è di competenza residuale delle regioni.

Il senatore Raffaele RANUCCI, *presidente*, concorda con il relatore, esprimendo l'avviso che estromettere del tutto le regioni dal sistema di attività a tutela della biodiversità non sia possibile, non solo perché — come ha ricordato il relatore — si tratta di una funzione che incide anche sulla materia dell'agricoltura, ossia su una materia riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117, ma anche perché molte regioni hanno già legiferato in questo ambito e avviato esperienze positive e iniziative concrete per la

tutela della biodiversità, che sarebbe sbagliato disperdere.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

##### **S. 1577 Governo.**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Albert LANIECE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), *relatore*, ricorda che la Commissione è tenuta a rendere alla Commissione affari costituzionali del Senato il parere sui profili di competenza sul disegno di legge in titolo.

In estrema sintesi, l'articolo 1 contiene una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, comprese le autonomie territoriali. La delega investe un duplice profilo: l'informatizzazione di documenti, pagamenti, servizi, nelle relazioni intrattenute dalle pubbliche amministrazioni con i cittadini, con l'obiettivo della totale accessibilità degli stessi *on line*; e la semplificazione organizzativa e decisionale delle pubbliche amministrazioni. Sullo schema dei decreti legislativi è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

L'articolo 2 contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.

L'articolo 3 novella direttamente il corpo della legge n. 241 del 1990 (che detta la disciplina fondamentale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In particolare, viene disciplinato il silenzio tra amministrazioni, vale a dire che viene attribuito un significato giuridico

al caso di mancata risposta da parte di una pubblica amministrazione con riferimento all'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni statali, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni statali.

L'articolo 4 delega il Governo ad individuare precisamente i procedimenti oggetto di SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) e di silenzio assenso, e definisce il relativo procedimento. Sullo schema dei decreti legislativi è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

L'articolo 5 interviene in materia di autotutela amministrativa. L'intervento si svolge su tre piani, contrassegnati da altrettante lettere: la lettera *a*) aggiunge il pericolo di un danno artistico e culturale, ambientale, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale ai casi per i quali l'amministrazione può procedere alla revoca e all'annullamento d'ufficio di un provvedimento; la lettera *b*) limita la revoca dei provvedimenti per mutamento della situazione ai soli casi non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento e, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, esclude la revoca per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; la lettera *c*) limita a due anni la possibilità di annullamento d'ufficio di un provvedimento, lasciando inalterata la disciplina dei casi di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

L'articolo 6 contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, incidenti su un duplice ordine di disposizioni: quelle concernenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013); e quelle sulla inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni

pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico (di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013).

L'articolo 7 contiene una delega al Governo per modificare la disciplina relativa all'ordinamento della Presidenza del Consiglio; dei ministeri; delle agenzie governative nazionali; degli enti pubblici non economici. Sullo schema dei decreti legislativi è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

L'articolo 8 reca una classificazione delle amministrazioni pubbliche in cinque gruppi, per individuare l'ambito di applicazione delle norme future che riguarderanno le pubbliche amministrazioni e domanda ad un regolamento governativo da emanare con decreto del Presidente della Repubblica la redazione di un elenco specifico per ciascuna delle tipologie di amministrazione individuate per ogni classe. È prevista tra le altre la classe delle « amministrazioni territoriali », che sono le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane o isolate, le agenzie regionali o locali, le amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti autonomi per le case popolari, gli enti pubblici non economici regionali o locali, escluse le amministrazioni già individuate come nazionali.

L'articolo 9, comma 1, prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. La delega è volta a delimitare le funzioni delle camere di commercio e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando, in primo luogo, il contributo obbligatorio delle imprese. Inoltre, la delega prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese,

la riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma. Si prevede tra l'altro riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali.

Il decreto delegato, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 3 disciplina, con la medesima procedura, l'emanazione di decreti correttivi.

L'articolo 10 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica, compresa quella delle regioni e degli enti locali e dei segretari comunali e provinciali, e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Sullo schema dei decreti legislativi è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 prevedono che le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative per il rafforzamento del telelavoro e dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, stipulino convenzioni con asili nido e provvedano, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, per servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

Il comma 4 prevede il rifinanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa e modifica la disciplina dell'ambito dei relativi soggetti destinatari.

L'articolo 12 contiene alcuni criteri comuni per tre deleghe legislative poi specificamente disciplinate dai tre articoli successivi. Si tratta di tre deleghe nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni; e servizi pubblici locali. Sullo schema dei decreti legislativi attuativi delle tre deleghe è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

L'articolo 13 reca alcuni principi e criteri direttivi specifici – che si aggiungono a quelli contemplati dall'articolo 12 – per la delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa e integra la procedura di cui al precedente articolo 12 per l'adozione della medesima delega, inserendo il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ponendo un termine di dodici mesi per l'esercizio della delega, decorrenti dalla scadenza della delega in materia di dirigenza pubblica, di cui all'articolo 10.

L'articolo 14 reca alcuni principi e criteri direttivi specifici – che si aggiungono a quelli contemplati dall'articolo 12 – per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.

L'articolo 15 reca alcuni principi e criteri direttivi specifici – che si aggiungono a quelli contemplati dall'articolo 12 – per la delega per il riordino dei servizi pubblici locali da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata del presente testo normativo.

L'articolo 16 infine contiene una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica per tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge, ad eccezione che per l'articolo 11, comma 4, lettera *a*), che prevede un finanziamento del Fondo per i servizi socio-educativi per la popolazione minorile presso il Ministero della difesa.

In conclusione, sottolinea che alcune disposizioni del provvedimento sono state oggetto di discussione e di rilievi critici in molte Commissioni, a cominciare dall'eliminazione del contributo delle imprese per le Camere di commercio.

Il senatore Roberto RUTA (PD) evidenzia come punti critici del provvedimento, sui quali ritiene che la Commissione dovrebbe concentrare il proprio parere, le disposizioni in materia di riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, di riordino della disciplina sulle Camere di commercio e di razionalizzazione delle prefetture. Invita il relatore a tenere conto, nella sua proposta di parere, di questi aspetti problematici del testo.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD) fa presente che la Commissione industria del Senato, nel parere reso sul provvedimento in titolo, ha chiesto la soppressione dell'articolo 9 del disegno di legge, in materia di riforma delle Camere di commercio, ed esprime l'avviso che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe orientarsi nello stesso senso. Sottolinea, in particolare, che riportare al Ministero dello sviluppo economico le competenze relative al registro delle imprese sarebbe un passo indietro,

fermo restando che si può ragionare su una riorganizzazione complessiva delle competenze delle Camere di commercio.

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Il senatore Roberto RUTA (PD) esprime il timore che la Commissione affari costituzionali possa procedere all'esame degli emendamenti già in questa settimana. Si riserva di verificare, nel corso della giornata, se vi siano i margini temporali per rinviare l'espressione del parere alla prossima settimana e di proporre, in caso contrario, alla presidenza di convocare una seduta già nella giornata di domani.

Il senatore Raffaele RANUCCI, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni a procedere nel senso proposto dal senatore RUTA, avverte che, a seconda dell'andamento dei lavori della Commissione di merito, la Commissione parlamentare per le questioni regionali sarà convocata per l'espressione del parere nella giornata di domani ovvero la prossima settimana. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità  
agraria e alimentare (Nuovo testo C. 348 Cenni).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 348 Cenni, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che:

il provvedimento istituisce il Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, assicurando il coordinamento con i sistemi regionali già esistenti;

l'intento del provvedimento è quello di creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, la tutela della biodiversità agraria, che è disciplinata anche a livello internazionale, e precisamente dalla Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001;

le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili, in via prevalente, alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

il provvedimento incide altresì sulla materia « agricoltura », riconducibile alla competenza legislativa residuale delle

regioni ai sensi del quarto comma del richiamato articolo 117 della Costituzione;

molte regioni, anche in considerazione dell'assenza di un contesto normativo organico nazionale, sono intervenute in questo ambito, adottando provvedimenti per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale, tra l'altro istituendo organi di tutela e conservazione del patrimonio genetico autoctono e registri o anagrafi delle specie vegetali e animali;

rilevato altresì che:

la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere che la riconducibilità di una determinata disciplina alla materia della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », se certamente comporta il potere dello Stato di dettare *standard* di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle regioni, non esclude tuttavia che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) o di quella residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma) possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (tra le molte, si vedano le sentenze n. 336 e n. 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002);

la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003, ha inoltre stabilito che,

quando lo Stato attrae in sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la funzione amministrativa relativa al soddisfacimento di esigenze e valori di rilievo nazionale, può provvedere all'esercizio della connessa funzione legislativa, anche quando incidente su materie attribuite alla legislazione concorrente Stato-regioni o a quella residuale delle regioni, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni;

osservato che:

il provvedimento in esame, non solo prevede un ampio coinvolgimento delle regioni, ma provvede a salvaguardare le esperienze regionali in questo campo, tra l'altro coordinando il Sistema nazionale con i sistemi regionali di tutela delle varietà animali e vegetali (articolo 1, comma 4; articolo 3, comma 4);

in particolare, l'articolo 7, comma 1, prevede che all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, si provveda con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 8, comma 5, rinvia ad un decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato per la biodiversità agraria ed alimentare, disponendo che dello stesso facciano parte, tra gli altri, sei rappresentanti delle regioni;

l'articolo 10, comma 2, prevede che le modalità di funzionamento del Fondo per tutela della biodiversità agraria ed alimentare vengano disciplinate con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 16 prevede che le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali, siano individuati con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che anche le modalità di conservazione delle risorse genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica da parte degli allevatori custodi – come le modalità di conservazione delle risorse genetiche vegetali locali da parte degli agricoltori custodi – siano stabilite dalle regioni e dalle province autonome;

b) all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di fare riferimento, oltre che ai registri vegetali, anche ai registri relativi alle specie animali tenuti dalle regioni e dalle province autonome;

c) all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire in che modo la Rete nazionale viene coordinata dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome, eventualmente rimettendo a un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione di modalità di gestione della Rete tali da assicurare il predetto coordinamento;

d) all'articolo 8, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire che i sei rappresentanti delle regioni che faranno parte del Comitato permanente per la biodiversità agraria ed alimentare sono individuati dalle regioni in sede di Conferenza Stato-

regioni; al medesimo articolo si valuti l'opportunità di prevedere che il coordinamento del Comitato sia affidato al rappresentante del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali che lo presiede;

e) all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che le regioni e le province autonome « possono promuovere » – anziché « promuovono » – l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	303
Audizione del direttore della TGR, Vincenzo Morgante ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	303
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	303

*Mercoledì 29 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il direttore della TGR, Vincenzo Morgante.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

##### **Audizione del direttore della TGR, Vincenzo Morgante.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Vincenzo MORGANTE, *direttore della TGR*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti

e richieste di chiarimenti, i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Salvatore MARGIOTTA (PD), i deputati Dalila NESCI (M5S), Fabio RAMPPELLI (FdI), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Giorgio LAINATI (PdL).

Vincenzo MORGANTE, *direttore della TGR*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Morgante e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.40 alle 16.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	304
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	304

*Mercoledì 29 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.40.**

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.**

**Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI).**  
*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'EPPI il presidente Valerio Bignami, accompagnato dal direttore generale, Francesco Gnisci.

Svolge una relazione Valerio BIGNAMI, *presidente dell'EPPI*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Sergio PUGLIA (M5S) e Maria Grazia GATTI (PD) e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Valerio BIGNAMI, *presidente dell'EPPI*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'EPPI, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **La seduta termina alle 9.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.10 alle 9.25.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	305
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	305

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 29 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.*

#### La seduta comincia alle 8.40.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.**

**Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e

dà, quindi, la parola al dottor Longobardi.

Gerardo LONGOBARDI, *presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), il deputato Alessandro PAGANO (NCD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Gerardo LONGOBARDI, *presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, e Luigi MANDOLESI, *consigliere nazionale delegato all'area fiscalità*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra riunione e dichiara conclusa la seduta.

#### La seduta termina alle 9.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	306
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	306

*Mercoledì 29 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Maurizio MARTINA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *pre-*

*sidente*, e i deputati: Filippo GALLINELLA (M5S), Susanna CENNI (PD), Franco BORDO (SEL), Mattia FANTINATI (M5S), Colomba MONGIELLO (PD) e Stefano ALLASIA (LNA).

Maurizio MARTINA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il ministro Martina, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 16.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sen. Marco Minniti  
(Svolgimento e conclusione) ..... 307

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza  
della Repubblica, sen. Marco Minniti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione del circuito chiuso della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, le tematiche oggetto dell'audizione ed invita l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica a svolgere la sua relazione.

Marco MINNITI, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, e il deputato Francesco Saverio GAROFANI (PD).

Miguel GOTOR (PD) chiede che la Commissione prosegua i lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni il deputato Gero GRASSI (PD) e i senatori Paolo CORSINI (PD) e Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) ai quali replica Marco MINNITI, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel corso dell'audizione, propone di rappresentare al Presidente del Consiglio dei ministri l'opportunità di estendere anche alla documentazione concernente il caso Moro la recente direttiva adottata dal Governo Renzi in materia di declassifica e versamento straordinario di documenti all'Archivio centrale dello Stato.

*(La Commissione concorda).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione II) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
---	---

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante .....	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini .....	8
--	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	10
Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	10
DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	10
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	15
INTERROGAZIONI:	
5-02169 Palmizio: Sull'eventuale riduzione delle unità di personale destinate al distacco del Corpo dei vigili del fuoco di Carpi .....	12
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	17
5-01846 Prodan: Sulla potestà di ripartizione dei contributi pubblici da parte dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti .....	13
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	18
5-01733 Chaouki: Sulla necessità di verificare eventuali abusi commessi da parte di agenti delle forze dell'ordine a danno di un cittadino tunisino .....	13
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	19

**SEDE REFERENTE:**

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d’iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Picicchio, C. 180 cost. Picicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell’esame e rinvio</i> ) .....	13
ALLEGATO 5 ( <i>Elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati</i> ) .....	21
ALLEGATO 6 ( <i>Ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati</i> ) .....	82
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. C. 1803 Beni ( <i>Seguito dell’esame e rinvio</i> ) .....	13

**II Giustizia****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva in merito all’esame delle proposte di legge C. 189 Picicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano.	
Audizione di Alessandro Pansa, Capo della Polizia, Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	92

**SEDE REFERENTE:**

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell’esame e rinvio</i> ) .....	93
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	95

**III Affari esteri e comunitari****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:**

Sulle problematiche e le prospettive della politica internazionale dal punto di vista dell’Italia ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	155
ALLEGATO ( <i>Comunicazioni del Presidente</i> ) .....	163

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:**

Sulle problematiche e le prospettive della politica internazionale dal punto di vista dell’Italia ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	159
--	-----

**IV Difesa****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	178
5-03853 Marcolin: Sulla intenzione del Governo di procedere all’acquisto di due ulteriori aerei F-35 .....	178
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	180
5-03854 Piras: Sulla mancata erogazione degli indennizzi spettanti alle cooperative di pescatori del Comune di Arbus (VS) .....	179

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182
---	-----

**SEDE REFERENTE:**

Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII n. 2-ter ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	182
AVVERTENZA .....	185

**VI Finanze****SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2090 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	186
DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	187

**VII Cultura, scienza e istruzione****AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia, audizione di rappresentanti di Associazione Articolo 21 ..	201
--	-----

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dell'ing. Pier Francesco Pinelli, Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche, sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche .....	201
--	-----

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014. Atto n. 114 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	201
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	206
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	208

**COMITATO RISTRETTO:**

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni .....	205
---	-----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	210
---	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni****INTERROGAZIONI:**

5-01917 Rubinato: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.	
5-01996 Catalano: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza .....	212
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	219
5-01994 Catalano: Gravi inefficienze nel servizio postale in provincia di Varese .....	212
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	221
5-02012 Culotta: Disagi per i cittadini derivanti dalla riorganizzazione dell'ufficio postale di San Mauro Castelverde (PA) .....	213
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	223
5-02073 Vallascas: Difficoltà economica e gestionale dell'emittente televisiva regionale Sardegna 1 e regolarità nella cessione di quote proprietarie .....	213
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	225

5-02407 Coppola: Differenze nella qualità dell'accesso ad Internet nelle diverse aree del Paese e difformità tra i livelli di servizio previsti nei contratti ed effettivamente erogati agli utenti .....	213
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	227
5-03079 Caparini: Identificazione degli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai.	
5-03132 Ghizzoni: Richiesta, da parte della Rai, del pagamento del canone di abbonamento anche per apparecchi per i quali non è dovuto .....	214
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	229
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	215
ALLEGATO 7 (Parere approvato) .....	230
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	217
ALLEGATO 8 (Parere approvato) .....	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	218
AVVERTENZA .....	218
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta.	
Audizioni informali di rappresentanti di Fairtrade Italia e AGICES (Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale) .....	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	233
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2660, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro .....	234
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .	235
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	238
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Bechis e altri) .....	239
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	235
5-03847 Baruffi e altri: Andamento dei licenziamenti individuali dopo l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 .....	235
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	241
5-03848 Tripiedi e altri: Sospensione dal servizio di due dipendenti della Trotta Bus Service ..	236
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	249

5-03849 Di Salvo e altri: Risorse destinate al Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro .....	236
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	251
5-03850 Pratavia e Molteni: Riconoscimento della Cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle Maglierie Manufat di Inverigo .....	236
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	252
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	237
<b>XII Affari sociali</b>	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano .....	253
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).	
Audizione del Ministro della salute Beatrice Lorenzin ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	253
SEDE CONSULTIVA:	
DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	257
<b>XIII Agricoltura</b>	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	259
5-03477 Cenni: Sulle semine illegali di mais transgenico in comune di Mereto di Tomba (Udine) .....	259
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	264
5-02209 Pili: Sulla crisi della zootecnica ovina e suinicola della Sardegna determinata dalle epidemie di <i>blue tongue</i> e di peste suina africana .....	259
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	266
5-03179 Mucci: Iniziative per il conseguimento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile nell'ambito della politica comune della pesca .....	259
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	269
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	260
7-00268 Bernini e 7-00249 Cenni: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00085</i> ) .....	260
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di testo unificato)</i> .....	271
<i>ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	277
7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli e 7-00477 Benedetti: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP) ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ).	
7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP), con riferimento al rendimento massimo sostenibile ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	261
<i>ALLEGATO 6 (Seconda riformulazione della risoluzione 7-00454)</i> .....	283
<i>ALLEGATO 7 (Riformulazione della risoluzione 7-00472 Venittelli)</i> .....	285

7-00450 Zanin: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati.	
7-00500 Caon: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	261
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015 ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	262
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	263

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. ( <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> ), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo (Parere alle Commissioni III e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	289
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo. (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	291
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	292

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni (Parere alla XIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	293
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	300
Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. S. 1577 Governo (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	296
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	299

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	303
Audizione del direttore della TGR, Vincenzo Morgante ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	303
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	303

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	304
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	304

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	305
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	305

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori .....	306
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	306

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

## AUDIZIONI:

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sen. Marco Minniti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	307
---	-----

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------



## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.*

**Incontro con il Sottosegretario agli Affari Europei Sandro Gozi sulle mozioni relative alla revisione del Regolamento UE, noto come «Dublino III».**

L'incontro si è svolto dalle 8.50 alle 10.20.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 16,80



\*17SMC0003270\*